Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 11 del 15 gennaio 1998 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 15 gennaio 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 7

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 settembre-15 dicembre 1997 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica.

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 settembre-15 dicembre 1997 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica

(Pubblicazione disposta ai sensi dell'art. 4 della legge n. 839 dell'11 dicembre 1984)

Vengono qui riprodotti i testi originali degli Accordi entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 settembre-15 dicembre 1997 e non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica ai sensi dell'art. 80 della Costituzione o a decreto del Presidente della Repubblica di esecuzione, pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 dicembre 1997.

L'elenco di detti Accordi risulta dalla tabella 1.

In tale tabella sono indicati anche gli Accordi entrati in vigore precedentemente al 16 settembre 1997, i cui testi originali non erano in possesso del Ministero degli affari esteri in tale data.

Eventuali altri Accordi entrati in vigore nel periodo 16 settembre-15 dicembre 1997 i cui testi non sono ancora pervenuti al Ministero degli affari esteri saranno pubblicati nel prossimo supplemento trimestrale alla *Gazzetta Ufficiale* datato 15 aprile 1998.

Quando tra i testi facenti fede non è contenuto un testo in lingua italiana, si è pubblicato sia il testo in lingua straniera facente fede, sia il testo in lingua italiana se esistente come testo ufficiale. In mancanza del quale si è pubblicata una traduzione non ufficiale in lingua italiana del testo facente fede.

Per comodità di consultazione è stata altresì predisposta la tabella n. 2 nella quale sono indicati gli Atti internazionali soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica entrati in vigore per l'Italia recentemente, per i quali non si riproduce il testo, essendo lo stesso già stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* (di cui si riportano, per ciascun Accordo, gli estremi).

TABELLA N. 1

ATTI INTERNAZIONALI ENTRATI IN VIGORE PER L'ITALIA NEL PERIODO 16 SETTEMBRE - 15 DICEMBRE 1997 NON SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA

Data, luogo della firma, titolo	Data di entrata in vigore	Pagina
611. 18 settembre 1992, Città del Messico. Intesa tra il Ministero del Commercio estero italiano e la Segreteria del Commercio e dello Sviluppo industriale messicano che istituisce un meccanismo di consultazione bilaterale	1° agosto 1997	11
612. 23 novembre 1994, Roma. Scambio di Lettere e Accordo di attuazione, con Annessi A, B, C, D, E, F, del Memorandum of Unedersanding tra Italia e ONU relativo all'uso da parte dell'ONU di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie, e quelle ad esse relative	23 novembre 1994	15
613. 28 agosto 1995, Tegucigalpa, Accordo tra Italia e Honduras per lo riscadenzamento del debito	12 maggio 1997	77
614. 13 febbraio-28 marzo 1996, Vienna. Scambio di Lettere costituente un Accordo tra Italia e AIEA per l'organizzazione dell'incontro dei consulenti su «Studio clinico di radioterapia e ipertermia combinate» (Roma 9/13 aprile 1996)	28 marzo 1996	89
615. 28 febbraio-7 maggio 1996, Vienna. Scambio di Lettere costituente un Accordo tra Italia e AIEA per l'organizzazione della riunione di coordinamento sulla ricerca in materia di «studio comparato per prove sismiche ed analisi delle centrali nucleari del tipo WWER» (Bergamo 3/7 giugno 1996)	7 maggio 1996	101
616. 28 maggio-29 agosto 1996, Vienna. Scambio di Lettere costituente un Accordo tra Italia e AIEA per l'organizzazione della riunione di coordinamento sulla ricerca in materia «Convalida della metodologia dell'analisi di incidenti e sicurezza» (Pisa 2/6 settembre 1996)	29 agosto 1996	113
617. 29 ottobre 1996, Lubiana. Accordo tra Italia e Slovenia sulla sistemazione delle sepolture di guerra	4 novembre 1997	125

Segue: TABELLA N. 1

Data, luogo della firma, titolo	Data di entrata in vigore	Pagina
618. 29 novembre 1996, Ouagadougou Protocollo di Accordo tra Italia e Burkina Faso per la realizzazione del programma di valorizzazione della Valle della Nouhao nella provincia di Boulgou (I fase)	10 settembre 1997	131
619. 28 novembre 1996-2 gennaio 1997, Vienna Scambio di Lettere costituente un Accordo tra Italia e AIEA relativa ad un incontro di coordinamento sulla ricerca in materia di «radioprotezione nella radiologia diagnostica nei Paesi dell'Europa orientale» (Udine 10/14 febbraio 1997)	2 gennaio 1997	139
620. 15 ottobre 1996-24 gennaio 1997, Vienna Scambio di Lettere costituente un Accordo tra Italia e AIEA per l'organizzazione della riunione di coordinamento sulla ricerca su «Potenziale dei cicli di carburante basati su Th per limitare Pu e ridurre le tossicità delle scorie a lungo termine» (Bologna 24/26 marzo 1997)	24 gennaio 1997	151
621. 23 settembre 1996-24 gennaio 1997, Vienna Scambio di Lettere costituente un Accordo tra Italia e AIEA per l'organizzazione dell'incontro di coordinamento sulla ricerca in materia di «messa a punto di una biblioteca di riferimento per parametri degli input per i calcoli di modello nucleare di dati nucleari» (Fase I: File starter) (Trieste 26-29 maggio 1997)	24 gennaio 1997	165
622. 26 febbraio 1997, Skopje Accordo tra Italia e Macedonia per la riammissione delle persone il cui ingresso e/o il soggiorno sia contrario alla normativa vigente nei due Paesi	23 ottobre 1997	177
623. 26 febbraio 1997, Skopje Scambio di Note tra Italia e Macedonia sull'esenzione dall'obbligo del visto per i titolari di passaporto diplomatico e di servizio	5 marzo 1997	185
624. 29 febbraio 1996-28 marzo 1997, Vienna Scambio di Lettere costituente un Accordo tra Italia e AIEA per l'organizzazione del 3° incontro di coordinamento sulla ricerca del programma di ricerca coordinato sulle «Tecniche nucleari per la valutazione della possibilità di cura in caso di danni da inquinamento ambientale» (Urbino 15/19 aprile 1997)	28 marzo 1997	191

Segue: TABELLA N. 1

Data, luogo della firma, titolo	Data di entrata in vigore	Pagina
625. 29 aprile 1997, L'Aja. Memorandum d'Intesa tra Italia e la Commissione preparatoria per la proibizione delle armi chimiche per il corso di formazione sulle ispezioni in loco per i candidati al ruolo di ispettore, con cinque allegati	29 aprile 1997	203
626. 30 aprile 1997, Hoima. Memorandum d'intesa tra Italia e Uganda sull'assistenza italiana volta a promuovere i servizi ortopedici e fisioterapici per i disabili in Uganda	11 settembre 1997	251
627. 30 aprile 1997, Hoima. Memorandum d'intesa tra Italia e Uganda sull'assistenza italiana alle attività sanitarie nei distretti di Arua e Nebbi (West Nile)	11 settembre 1997	263
628. 29 gennaio - 2 maggio 1997, Vienna, Scambio di Lettere costituente un Accordo tra Italia e AIEA per una riunione di coordinamento sulla ricerca su «Confronto dei metodi analitici per le strutture nucleari isolate dal punto di vista sismico» (Taormina 25/29 agosto 1997)	2 maggio 1997	273
629. 3 maggio 1997, Tashkent. Dichiarazione congiunta sulla cooperazione economica tra Italia e Uzbekistan	3 maggio 1997	285
630. 3 maggio 1997, Tashkent. Accordo tra Italia e Uzbekistan in materia di collaborazione turistica	18 agosto 1997	289
631. 15 aprile-5 maggio 1997, Sarajevo. Scambio di Note costituenti un Accordo relativo all'interpretazione dell'articolo 8 dell'Accordo tra Italia e CEI sulla sede del Centro a Trieste	5 maggio 1997	297
632. 7 maggio 1997, San Marino. Accordo tra Italia e San Marino sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci	21 ottobre 1997	303

Segue: TABELLA N. 1

Data, luogo della firma, titolo	Data di entrata in vigore	Pagina
633.		
21 maggio 1997, Riga Accordo tra Italia e Lettonia sulla riammissione delle persone, con Protocollo	7 novembre 1997	311
634.		
21 maggio 1997, Riga Scambio di Note costituente un Accordo tra Italia e Lettonia sull'esenzione dell'obbligo del visto per i titolari di passaporto diplomatico e di servizio	29 maggio 1997	325
635.		
27 giugno 1997, Roma Scambio di Lettere costituenti un Accordo tra Italia e Croazia sull'abolizione dei visti di ingresso	3 novembre 1997	333
636.		
9 luglio 1997, Madrid Statuto sul partenariato speciale tra l'Organizzazione del Trattato Nord Atlantico e l'Ukraina	9 luglio 1997	339
637.		
10 luglio 1997, Roma Protocollo di cooperazione politica tra Italia e Angola	10 luglio 1997	353
638.		
11 agosto 1997, Pechino Scambio di Lettere costituente un'Intesa tra il Ministro del Lavoro italiano ed il Ministero del personale cinese	11 agosto 1997	357
639.		
11 settembre 1997, Roma Dichiarazione congiunta tra il Ministero degli Affari Esteri italiano e il Ministero per l'informazione e le arti di Singapore	11 settembre 1997	363
640.		
11 settembre 1997, Bologna Scambio di Lettere costituente un Accordo tra il Ministro del Lavoro italiano ed il Ministro del Lavoro spagnolo per rafforzare la cooperazione in tema di occupazione, lavoro e formazione professionale	11 settembre 1997	365

Segue: TABELLA N. 1

TABELLA N. 2

ATTI INTERNAZIONALI SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA O APPROVATI CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECENTEMENTE ENTRATI IN VIGORE

Data, luogo della firma, titolo	Data di entrata in vigore
Convenzione sulla conservazione dei tonnidi dell'Atlantico, (adottati a Rio de Janeiro dal 2 al 14 maggio 1966) *(Vedi legge 4 giugno 1997, n. 169 nel* S.O. *n. 122/L alla* G.U. *n. 142 del 20 giugno 1997)*	6 agosto 1997
Convenzione sulla circolazione stradale (Vienna 8 novembre 1966) *(Vedi legge 5 luglio 1995, n. 308 nel* S.O. *n. 92 alla* G.U. *n. 174 del 27 luglio 1995)*	2 ottobre 1997
Accordo di cooperazione in materia di difesa tra Italia e Argentina (Roma 6 ottobre 1992) *(Vedi legge 12 marzo 1996, n. 173 nel* S.O. *n. 57 alla* G.U. *n. 76 del 30 marzo 1996)*	21 luglio 1997 *G.U.* n. 237 del 10 ottobre 1997
Accordo tra Italia e Slovenia sui servizi aerei di linea, con annessa tabella delle rotte (Lubiana 29 marzo 1993) *(Vedi legge 16 giugno 1997, n. 198 nel* S.O. *n. 137/L alla* G.U. *n. 155 del 5 luglio 1997)*	13 novembre 1997 *G.U.* n. 275 del 25 novembre 1997
Protocollo relativo alle conseguenze dell'entrata in vigore della Convenzione di Dublino al riguardo di determinate disposizioni della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen (Bonn 26 aprile 1994) *(Vedi legge 24 giugno 1997, n. 178 nella* G.U. *n. 145 del 24 giugno 1997)*	1° ottobre 1997
Convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione per i Paesi particolarmente toccati dalla siccità e/o desertificazione in particolare in Africa (Parigi 14 ottobre 1994) *(Vedi legge 4 giugno 1997, n. 170 nel* S.O. *n. 122/L alla* G.U. *n. 142 del 20 giugno 1997)*	21 settembre 1997
Memorandum d'intesa tra Italia e ONU relativo all'uso da parte dell'ONU di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative (Roma 23 novembre 1994) *(Vedi legge 4 marzo 1997, n. 62 nel* S.O. *n. 60/L alla* G.U. *n. 69 del 24 marzo 1997*	11 giugno 1997 *G.U.* n. 217 del 17 settembre 1997
Accordo tra Italia e Lituania per la promozione e protezione degli investimenti (Roma 1° dicembre 1994) *(Vedi legge 5 novembre 1996, n. 592 nel* S.O. *n. 205 alla* G.U. *n. 275 del 23 novembre 1996)*	15 aprile 1997 *G.U.* n. 190 del 16 agosto 1997
Convenzione tra Italia ed Emirati Arabi Uniti per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo (Abu Dhabi 22 gennaio 1995) *(Vedi legge 28 agosto 1997, n. 309 nel* S.O. *n. 187/L alla* G.U. *n. 218 del 18 settembre 1997)*	5 novembre 1997 *G.U.* n. 269 del 18 novembre 1997

Segue: TABELLA N. 2

Data, luogo della firma, titolo	Data di entrata in vigore
Accordo tra Italia e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura concernente l'ufficio regionale per la scienza e la tecnologia in Europa a Venezia (Parigi 25 gennaio 1995) *(Vedi legge 4 giugno 1997, n. 163 nel* S.O. *n. 120/L alla* G.U. *n. 138 del 16 giugno 1997)*	30 luglio 1997 *G. U.* n. 197 del 25 agosto 1997
Scambio di Note tra Italia e UNESCO per un emendamento all'Accordo tra Italia e UNESCO relativo all'ufficio per la scienza e la tecnologia in Europa a Venezia firmato a Parigi il 25 gennaio 1995 (Parigi 22/23 luglio 1995) *(Vedi legge 4 giugno 1997, n. 163 nel* S.O. *n. 120/L alla* G.U. *n. 138 del 16 giugno 1997)*	30 luglio 1997 *G.U.* n. 197 del 25 agosto 1997
Scambio di Note tra Italia e UNIDROIT per l'aggiornamento dell'Accordo di sede del 20 luglio 1967 (Roma 5/9 giugno 1995) *(Vedi legge 16 giugno 1997, n. 193 nel* S.O. *n. 134/L alla* G.U. *n. 152 del 2 luglio 1997)*	12 settembre 1997 *G.U.* n. 237 del 10 ottobre 1997
Memorandum d'intesa tra Italia e Slovenia sul reciproco riconoscimento dei diplomi e dei titoli accademici italiani e sloveni (Roma 10 luglio 1997) *(Vedi legge 7 aprile 1997, n. 103 nella* Gazzetta Ufficiale *n. 93 del 22 aprile 1997)*	6 agosto 1997

611.

Città del Messico, 18 settembre 1992

Intesa tra il Ministro del Commercio con l'Estero della Repubblica Italiana e la segreteria del Commercio e dello sviluppo industriale degli Stati Uniti Messicani che istituisce un meccanismo di consultazione bilaterale

(Entrata in vigore: 1° agosto 1997)

INTESA TRA IL MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E LA SEGRETERIA DEL COMMERCIO E DELLO SVILUPPO INDUSTRIALE DEGLI STATI UNITI MESSICANI CHE ISTITUISCE UN MECCANISMO DI CONSULTAZIONE BILATERALE.

Il Ministero del Commercio con l'Estero del Governo della Repubblica Italiana e la Segreteria del Commercio e dello Sviluppo Industriale del Governo degli Stati Uniti Messicani, d'ora in avanti denominati le Parti,

visti gli artt. 6, 9, 10 e seguenti dell'Accordo Quadro di Cooperazione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica degli Stati Uniti Messicani firmato a Roma l'8 luglio 1991, e in considerazione della comune volontá di promuovere e sviluppare le relazioni economiche bilaterali, incrementando in particolare i flussi reciproci di interscambio e riconoscendo il crescente interesse degli operatori economici di ambo i Paesi nei rispettivi mercati,

hanno convenuto, nell'ambito delle proprie competenze, quanto segue:

Art.1

E'istituito il Comitato Consultivo italo-messicano per la promozione dell'interscambio economico bilaterale. Detto Organo Misto sara composto da funzionari del Ministero del Commercio con l'Estero e della Segreteria del Commercio e dello Sviluppo Industriale dei rispettivi Governi.

Il Comitato Consultivo sara presieduto, per la Parte italiana, dal Direttore Generale degli Accordi Commerciali del Ministero del Commercio con l'Estero italiano e, per la Parte messicana, dal Direttore Generale degli Accordi Commerciali Internazionali della Segreteria del Commercio e dello Sviluppo Industriale messicana.

Alle riunioni potranno partecipare inoltre rappresentanti di Enti pubblici e organismi privati secondo le proprie competenze e in relazione ai temi da trattare.

Art.2

Le riunioni del Comitato Consultivo si terranno una volta all'anno alternativamente in Italia e in Messico. Riunioni straordinarie potranno essere convocate di comune accordo.

INTESA TRA IL MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E LA SEGRETERIA DEL COMMERCIO E DELLO SVILUPPO INDUSTRIALE DEGLI STATI UNITI MESSICANI CHE ISTITUISCE UN MECCANISMO DI CONSULTAZIONE BILATERALE.

Il Ministero del Commercio con l'Estero del Governo della Repubblica Italiana e la Segreteria del Commercio e dello Sviluppo Industriale del Governo degli Stati Uniti Messicani, d'ora in avanti denominati le Parti,

visti gli artt. 6, 9, 10 e seguenti dell'Accordo Quadro di Cooperazione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica degli Stati Uniti Messicani firmato a Roma l'8 luglio 1991, e in considerazione della comune volontá di promuovere e sviluppare le relazioni economiche bilaterali, incrementando in particolare i flussi reciproci di interscambio e riconoscendo il crescente interesse degli operatori economici di ambo i Paesi nei rispettivi mercati,

hanno convenuto, nell'ambito delle proprie competenze, quanto segue:

Art.1

E'istituito il Comitato Consultivo italo-messicano per la promozione dell'interscambio economico bilaterale. Detto Organo Misto sara composto da funzionari del Ministero del Commercio con l'Estero e della Segreteria del Commercio e dello Sviluppo Industriale dei rispettivi Governi.

Il Comitato Consultivo sara presieduto, per la Parte italiana, dal Direttore Generale degli Accordi Commerciali del Ministero del Commercio con l'Estero italiano e, per la Parte messicana, dal Direttore Generale degli Accordi Commerciali Internazionali della Segreteria del Commercio e dello Sviluppo Industriale messicana.

Alle riunioni potranno partecipare inoltre rappresentanti di Enti pubblici e organismi privati secondo le proprie competenze e in relazione ai temi da trattare.

Art.2

Le riunioni del Comitato Consultivo si terranno una volta all'anno alternativamente in Italia e in Messico. Riunioni straordinarie potranno essere convocate di comune accordo.

Le riunioni annuali del Comitato Consultivo avranno come oggetto:

a) stabilire le linee generali di cooperazione;

b) valutare l'evoluzione e le prospettive dell'interscambio economico bilaterale così come deriva dall'applicazione dell'Accordo Quadro di Cooperazione tra i Governi della Repubblica Italiana e degli Stati Uniti Messicani;

c) studiare mezzi ed azioni che aiutino a superare eventuali ostacoli che si dovessero verificare nella realizzazione della cooperazione e nel conseguimento dei suoi obiettivi.

L'ordine del giorno delle riunioni ordinarie sara stabilito di comune accordo e con due mesi di anticipo.

Art. 3

Al fine di promuovere e intensificare l'interscambio tra i due Paesi, detto Organo esaminera e darà impulso agli strumenti di cooperazione economica previsti nell'Accordo Quadro.

Tale collaborazione, tra l'altro, si esplicherà in particolare attraverso:

a) l'organizzazione di riunioni di imprenditori, missioni, fiere ed esposizioni commerciali ed industriali, seminari e simposi;

b) lo scambio di informazioni relative alle esperienze di imprese che operano sui mercati esteri e alla promozione di imprese miste;

c) l'esplorazione delle possibilità di collaborazione industriale tra le imprese dei due Paesi al fine di penetrare sui mercati terzi;

d) lo scambio di statistiche economiche e di informazioni su norme industriali, commerciali, sanitarie e di qualunque altro tipo che possano risultare utili al fine di agevolare l'interscambio reciproco di beni e servizi;

e) le indagini di mercato effettuate da istituti specializzati in commercio internazionale, al fine di identificare prodotti potenzialmente esportabili;

f) l'elaborazione di studi sulle condizioni che determinano l'interscambio bilaterale tra i due Paesi, al fine di rafforzare la penetrazione delle loro esportazioni sui rispettivi mercati, sulla base dell'art. 9 dell'Accordo Quadro;

g) l'identificazione e lo studio delle problematiche che attengono alla cooperazione economica bilaterale con l'obiettivo comune di intensificare e diversificare l'interscambio.

Art. 4

Al fine di realizzare gli aspetti di collaborazione elencati nell'art. 3 le Parti potranno concordare la costituzione di Gruppi di lavoro composti da rappresentanti di singoli comparti industriali e amministrativi.

Argomenti specifici da trattare relativamente alla collaborazione menzionata nell'art. 3, fuori del periodo della sessione del Comitato Consultivo saranno proposti dalla Parte interessata.

L'informazione e le raccomandazioni sugli argomenti trattati nell'ambito del Comitato Consultivo saranno sottoposti all'attenzione della Presidenza nel tempo stabilito da quest'ultima.

Art. 5

La Segreteria del Comitato Consultivo sara assicurata, per la Parte italiana, dall'ICE e, per la Parte messicana, dalla Direzione Generale dei Negoziati Commerciali Internazionali.

Art. 6

La presente Intesa sara applicata senza pregiudizio degli obblighi internazionali assunti rispettivamente dai due Paesi e in conformitá alle legislazioni nazionali.

Art. 7

La presente Intesa entrerá in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le Parti si siano notificate il perfezionamento delle rispettive procedure giuridiche interne.

L'Intesa viene conclusa per un periodo di quattro anni. Essa sara rinnovata tacitamente ogni anno finché una delle Parti non notifichi all'altra la propria denuncia entro sei mesi dalla data di scadenza.
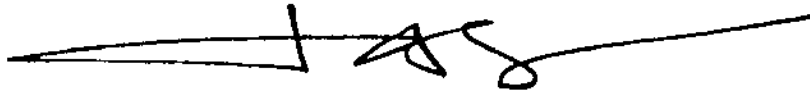
Fatto a Cittá del Messico il 18 settembre 1992 in due esemplari originali in italiano e spagnolo entrambi facenti fede.

PER IL MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Claudio Vitalone

PER LA SEGRETERIA DEL COMMERCIO E DELLO SVILUPPO INDUSTRIALE DEGLI STATI UNITI MESSICANI

Jaime Serra Puche

612.

Roma, 23 novembre 1994

Scambio di Lettere e Accordo di attuazione, con Annessi A, B, C, D, E, F, del Memorandum d'Intesa tra il Governo della Repubblica Italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite relativo all'uso da parte dell'ONU di locali di installazioni militari per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative

(Entrata in vigore: 23 novembre 1994)

23 November 1994

Dear Mr. Secretary-General,

On the occasion of the signing of the Memorandum of Understanding Between the Republic of Italy and the United Nations Regarding the Use by the United Nations of Premises on Military Installations in Italy for the Support of Peace-keeping, Humanitarian and Related Operations, I would like to refer to the discussions held between the representatives of my Government and the representatives of the United Nations concerning the interpretation and implementation of certain provisions of the Memorandum of Understanding.

I have the honour to confirm on behalf of the Government of the Republic of Italy the following understandings.

It is the understanding of the Parties that in order to give practical and full effect to the provisions of Article IX, paragraph 6, and with due respect to the entitlements of the United Nations under Article II, Section 7 (b) of the Convention, that goods, articles and materials imported or exported by the United Nations for its official use and activities are exempt from customs duties, all other taxes, prohibitions or restrictions, it will suffice for the United Nations to provide the appropriate Italian authorities with a written declaration that the goods, articles and materials being imported or exported are required for official United Nations purposes and activities. Such written declaration shall include a list of the goods, articles and materials. Moreover, it is the further understanding of the Parties that goods, articles and materials imported or exported by the United Nations shall constitute property of the United Nations within the meaning of the Convention and, as such, may be freely refurbished, repaired, repackaged, reconfigured or otherwise utilized without prohibition or restriction on the part of appropriate Italian authorities.

It is the understanding of the Parties that with regard to the provisions of Article IX, paragraph 6 concerning the importation of goods, articles and materials by the United Nations for its official use and activities, the appropriate Italian authorities may exercise reasonable procedures and, if necessary, take appropriate practical steps

Mr. Boutros Boutros-Ghali
The Secretary-General
United Nations
New York, New York 10017

with regard to health and plant-health matters, it being understood that such practical steps shall not have the effect of depriving the United Nations of its entitlements under Article II, Section 7 (b) of the Convention, or in any way diminishing the extent thereof. Furthermore, if either of the Parties is of the view that implementation of the aforegoing provision is a matter of concern, the Parties shall consult in order to resolve the matter expeditiously.

It is the understanding of the Parties that in implementing the provisions of Article IX, paragraph 8 in respect of the importation by the United Nations of vehicles for official use that are to be utilized for the day to day operational needs of Premises, the United Nations shall notify the appropriate Italian authorities of its requirements. Should there be a concern on the part of either of the Parties regarding implementation of the aforegoing provision, the Parties shall consult one another with a view to resolving the matter expeditiously. The Parties recognize and agree that the understanding referred to herein shall not apply to vehicles imported by the United Nations into the Republic of Italy which it intends to export therefrom for official use in a United Nations peace-keeping, humanitarian or related operation.

It is the understanding of the Parties that with regard to the immunity from national service obligations provided for in Article XVII, paragraph 1 (c), such immunity shall, with regard to locally-recruited members assigned to Premises who are Italian nationals, be confined to members whose names have, by reason of their duties, been placed on a list compiled by the Secretary-General and approved by the Government; provided further that should such members assigned to Premises, other than those listed, who are Italian nationals, be called up for national service, the Government shall, upon request of the Secretary-General, grant such temporary deferments in the call-up of such members as may be necessary to avoid interruption of essential work.

It is the understanding of the Parties that the provisions of Article XVII, paragraph 1 (e), (f), and (g) shall not be applicable to locally-recruited members assigned to Premises who have Italian nationality or permanent resident status in the Republic of Italy.

It is the understanding of the Parties that with regard to the provisions of Article XXIII, paragraph 1, the Regulations of the United Nations Joint Staff Pension Fund provide for, inter alia, retirement, disability, and survivors' benefits.

It is the understanding of the Parties that with regard to the provisions of Article XXIII, paragraph 2, the medical insurance scheme to be established by the United Nations shall provide similar protection to its subscribers as is provided to the subscribers of the medical insurance scheme established by Specialized Agencies of

with regard to health and plant-health matters, it being understood that such practical steps shall not have the effect of depriving the United Nations of its entitlements under Article II, Section 7 (b) of the Convention, or in any way diminishing the extent thereof. Furthermore, if either of the Parties is of the view that implementation of the aforegoing provision is a matter of concern, the Parties shall consult in order to resolve the matter expeditiously.

It is the understanding of the Parties that in implementing the provisions of Article IX, paragraph 8 in respect of the importation by the United Nations of vehicles for official use that are to be utilized for the day to day operational needs of Premises, the United Nations shall notify the appropriate Italian authorities of its requirements. Should there be a concern on the part of either of the Parties regarding implementation of the aforegoing provision, the Parties shall consult one another with a view to resolving the matter expeditiously. The Parties recognize and agree that the understanding referred to herein shall not apply to vehicles imported by the United Nations into the Republic of Italy which it intends to export therefrom for official use in a United Nations peace-keeping, humanitarian or related operation.

It is the understanding of the Parties that with regard to the immunity from national service obligations provided for in Article XVII, paragraph 1 (c), such immunity shall, with regard to locally-recruited members assigned to Premises who are Italian nationals, be confined to members whose names have, by reason of their duties, been placed on a list compiled by the Secretary-General and approved by the Government; provided further that should such members assigned to Premises, other than those listed, who are Italian nationals, be called up for national service, the Government shall, upon request of the Secretary-General, grant such temporary deferments in the call-up of such members as may be necessary to avoid interruption of essential work.

It is the understanding of the Parties that the provisions of Article XVII, paragraph 1 (e), (f), and (g) shall not be applicable to locally-recruited members assigned to Premises who have Italian nationality or permanent resident status in the Republic of Italy.

It is the understanding of the Parties that with regard to the provisions of Article XXIII, paragraph 1, the Regulations of the United Nations Joint Staff Pension Fund provide for, inter alia, retirement, disability, and survivors' benefits.

It is the understanding of the Parties that with regard to the provisions of Article XXIII, paragraph 2, the medical insurance scheme to be established by the United Nations shall provide similar protection to its subscribers as is provided to the subscribers of the medical insurance scheme established by Specialized Agencies of

the United Nations and related organizations having headquarters in the Republic of Italy.

In addition to the aforestated understandings of the Parties, the Government of the Republic of Italy should like to take this opportunity to advise the United Nations of its views as follows:

In the context of the provisions of Article XXIII, other than salaries and emoluments received from the United Nations, all other income of members assigned to Premises who are Italian nationals or permanent residents which is included in the yearly income tax return (IRPEF), is subject to the mandatory contributions for social security and health insurance provided for under Italian law.

With further regard to the provisions of Article XXIII, it is the position of the Government of the Republic of Italy that medical services provided by the Italian National Health Service to members assigned to Premises who are Italian nationals or permanent residents shall be reimbursed by the insurance company chosen by the United Nations or by the person concerned directly to the Italian health structure providing the services, within the limits of the insurance policy. Medical services exceeding such limits shall be the responsibility of the Italian National Health Service according to the health insurance level provided for by the Service to Italian nationals or permanent residents who have residence in the Republic of Italy.

Accept, Mr. Secretary-General, the assurances of my highest consideration.

Cesare Previti
Minister of Defence
of the Republic of Italy

THE SECRETARY-GENERAL

23 November 1994

Sir,

I have the honour to acknowledge receipt of your Excellency's letter of 23 November 1994 in which you confirm your Government's understandings concerning the interpretation of certain provisions of the Memorandum of Understanding Between the Government of the Republic of Italy and the United Nations Regarding the Use by the United Nations of Premises on Military Installations in Italy for the Support of Peace-keeping, Humanitarian and Related Operations.

I wish to confirm, on behalf of the United Nations, that the understandings reflected in the above-mentioned letter fully correspond to the views of the United Nations on the subject.

Accept, Sir, the assurances of my highest consideration.

Boutros Boutros-Ghali
Secretary-General

His Excellency
Cesare Previti
Minister of Defence of the
Republic of Italy

IMPLEMENTATION AGREEMENT BETWEEN THE UNITED NATIONS AND THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF ITALY REGARDING THE USE BY THE UNITED NATIONS OF PREMISES LOCATED UPON BRINDISI ITALIAN AIR FORCE BASE

WHEREAS, the Government of the Republic of Italy ("Government") and the United Nations executed a Memorandum of Understanding Regarding the Use By the United Nations of Premises on Military Installations in Italy for the Support of Peace-keeping, Humanitarian and Related Operations on 23 November 1994 which instrument sets forth the basic terms and conditions under which the Government may make available certain Premises to the United Nations for its use in providing support to peace-keeping, humanitarian and related operations.

WHEREAS, the United Nations is desirous of establishing a logistic base to support its peace-keeping, humanitarian and related operations.

WHEREAS, the Government, by the Italian Ministry of Defence (hereinafter "MODIT"), is prepared to make available to the United Nations for its use in establishing a logistic base certain Premises, including the land, buildings, related utilities, facilities, appurtenances or parts thereof, located on the Brindisi Italian Air Force Base (hereinafter the "BAB") in Italy, a Military Installation operating under the authority of the Italian Air Force (hereinafter "ItAF").

NOW, THEREFORE, the MODIT and the United Nations do hereby agree as follows:

ARTICLE I
Definitions

1. The definitions set forth in Article I of the Memorandum of Understanding Between the Government of the Republic of Italy and the United Nations Regarding the Use by the United Nations of Premises on Military Installations in Italy for the Support of Peace-keeping, Humanitarian and Related Operations shall apply to the present Agreement.

2. For purposes of the present Agreement, the following additional definitions apply:

(a) The expression "Memorandum of Understanding" means the Memorandum of Understanding Between the Government of the Republic of Italy and the United Nations Regarding the Use by the United Nations of Premises on Military Installations in Italy for the Support of Peace-keeping, Humanitarian and Related Operations, signed on 23 November 1994;

(b) The expression "Exclusive Use Premises" has the same meaning as set forth in Article I of the Memorandum of Understanding;

(c) The expression "Non-Exclusive Use Premises" has the same meaning as set forth in Article I of the Memorandum of Understanding;

(d) The term "Premises" has the same meaning as set forth in Article I of the Memorandum of Understanding;

(e) The expression "UN Logistic Base" means the Exclusive Use Premises located on the BAB offered by the Government to the United Nations for its exclusive use, which offer is accepted by the United Nations;

(f) The expression "Commander of the BAB" means the officer who is assigned by the ItAF to command the BAB, and during his/her absence from duty, any officer designated to act on his/her behalf.

(g) The expression "Head of the UN Logistic Base" means the official of the United Nations assigned to head the activities of the United Nations on the UN Logistic Base, and during his/her absence from duty, any official designated to act on his/her behalf;

(h) The expression "members assigned to the UN Logistic Base" means, regardless of their nationality, the official of the United Nations assigned to head the activities of the United Nations on the UN Logistic Base and other officials of the United Nations assigned to the UN Logistic Base;

(i) The expression "experts on mission" has the same meaning as set forth in Article I of the Memorandum of Understanding;

(j) The expression "Parties" means the MODIT and the United Nations.

ARTICLE II
Scope of this Agreement

3. This Agreement is an Implementation Agreement as provided for in Article IV of the Memorandum of Understanding.

ARTICLE III
Application of the Memorandum of Understanding

4. The provisions of the Memorandum of Understanding shall apply to the present Agreement.

ARTICLE IV
Premises

5. The Government offers, without charge except as otherwise provided herein and subject to the provisions of the present Agreement, and the United Nations accepts for its exclusive use, the Exclusive Use Premises, including the land, buildings, related utilities, facilities, appurtenances or parts thereof, located on the BAB, as described and set forth in Annex A and Map No. 1 to this Agreement.

6. The Government offers, subject to the provisions of the present Agreement, and the United Nations accepts for its non-exclusive use, the Non-Exclusive Use Premises, including the land, buildings, related utilities, facilities, appurtenances or parts thereof, located on the BAB, as described in Annex B hereto.

ARTICLE V
UN Logistic Base

7. The United Nations shall have the right to use Exclusive Use Premises as its UN Logistic Base in accordance with the terms and conditions set forth in the Memorandum of Understanding and this Agreement. In particular, the United Nations may use the UN Logistic Base for the purposes set forth in Annex C hereto. Except if expressly approved by the Government in a supplementary agreement, the Parties agree that the UN Logistic Base shall not be used for the staging and training of troops in transit to or from United Nations peace-keeping operations.

8. Without prejudice to the right of the United Nations referred to above, the Government retains ownership of the territory on which the UN Logistic Base is located, of the pre-existing fixed infrastructures and utilities, and any fixed infrastructures and utilities constructed by the United Nations on the UN Logistic Base.

ARTICLE VI
Maintenance, Upkeep, Modification and Construction on the UN Logistic Base

9. Prior to the United Nations accepting any land, buildings, related utilities, facilities, appurtenances, or parts thereof, for use as its UN Logistic Base, the ItAF and the United Nations shall jointly conduct an inspection of such land, buildings, related utilities, facilities, appurtenances, or parts thereof, and prepare a written report of its technical condition.

10. The United Nations shall be responsible for making suitable arrangements for the provision of any public utility services required for Exclusive Use Premises. The United Nations shall be responsible for the normal maintenance and upkeep of the UN Logistic Base. The ItAF shall be responsible for major repairs of a non-recurring nature related to damage resulting from force majeure or structural defects. Notwithstanding the foregoing sentence, the United Nations shall be responsible for the repair of damage directly attributable to its negligent use of the UN Logistic Base. Whether the damage is due to the United Nations negligent use of the UN Logistic Base shall be the subject of consultations between the Parties.

11. Upon the request of one of the Parties, the United Nations and the ItAF shall review the adequacy of the UN Logistic Base. The Parties agree that any major modification, major remodelling or construction on the UN Logistic Base shall be previously authorized in writing by the ItAF and shall be carried out in accordance with the provisions of Annex D hereto. The Parties further agree that any minor modification or minor remodelling on the UN Logistic Base shall also be carried out in accordance with the provisions of Annex D.

12. The United Nations shall pay the costs and expenses for any modification, remodelling or construction on the UN Logistic Base. Any contracts and purchases for modification, remodelling or construction on the UN Logistic Base shall be the responsibility of the United Nations.

13. All modifications, all remodelling and construction on the UN Logistic Base shall be carried out in accordance with the pertinent Italian laws and regulations applicable to Military Installations.

ARTICLE VII
Security

14. Security and policing of, and access control to, the BAB shall be the responsibility of the ItAF.

15. The internal security of the UN Logistic Base shall be the responsibility of the United Nations. The Commander of the BAB and the Head of the UN Logistic Base shall consult as to methods to ensure the security of the UN Logistic Base. Procedures adopted by the United Nations to ensure the security of the UN Logistic Base shall not interfere with the BAB's efficient operation.

16. The Head of the UN Logistic Base and the Commander of the BAB shall closely cooperate regarding security in the immediate vicinity of the UN Logistic Base and with respect to access control to the BAB as it relates to the UN Logistic Base.

17. The Head of the UN Logistic Base and the Commander of the BAB shall establish a system whereby regular access passes are provided to members assigned to the UN Logistic Base and experts on mission, and temporary access passes are provided to persons invited to the UN Logistic Base by the United Nations on official business.

18. The MODIT agrees that the United Nations shall be permitted to erect a security fence around the perimeter of the UN Logistic Base. Prior to the erection of the security fence, the ItAF and the United Nations shall consult with a view to agreeing on the modalities for erection of the security fence so that said fence shall not pose a hazard or interfere with the BAB's efficient operation.

19. The specific procedures with regard to the BAB's security as it relates to the UN Logistic Base shall be agreed to in writing by the Commander of the BAB and the Head of the UN Logistic Base.

ARTICLE VIII
Transit through the BAB to the UN Logistic Base

20. In accordance with procedures to be mutually agreed between the Commander of the BAB and the Head of the UN Logistic Base, members assigned to the UN Logistic Base, experts on mission and persons invited to the UN Logistic Base by the United Nations on official business, and their vehicles, shall be allowed to transit through the BAB at any hour to the UN Logistic Base. An up to date listing of members

assigned to the UN Logistic Base shall be made available by the Head of the UN Logistic Base to the Commander of the BAB.

21. The provisions of paragraph 20 shall apply to independent contractors providing security and custodial services to the UN Logistic Base. Other independent contractors, suppliers, tradesmen, or similar persons, and their vehicles, involved in a business or trade transaction with the United Nations on the UN Logistic Base shall be allowed to transit the BAB during normal business hours. In accordance with the procedures to be mutually agreed, the Head of the UN Logistic Base, or an official designated to act on his/her behalf, shall notify the Commander of the BAB, or his designee, in advance of the arrival, or provide confirmation if requested by the ItAF, of persons invited to the UN Logistic Base.

22. Pursuant to the ItAF's responsibility for the security and policing of, and access control to the BAB, and in order to assure the efficient performance of ItAF personnel at the main gate of the BAB, the Commander of the BAB shall establish procedures for accessing the BAB by the persons referred to in paragraphs 20 and 21 above.

23. For the purpose of facilitating the off-loading and on-loading of aircraft providing services to the United Nations, the MODIT agrees that access shall be granted to such aircraft to transit directly from the BAB's landing field to designated areas of the UN Logistic Base.

24. The MODIT agrees that the United Nations may, at its own expense, construct a dedicated paved access road leading to and from the main entrance of the BAB to the UN Logistic Base. In the event the United Nations desires to construct such a dedicated paved access road, construction of same shall be subject to the provisions of Article VI and carried out in accordance with the procedures set forth in Annex D hereof.

ARTICLE IX
Use of the Airport Facilities of the BAB

25. As provided in Article XVI of the Memorandum of Understanding, the MODIT agrees to allow the United Nations to use the airport facilities of the BAB.

ARTICLE X
Costs Payable by the United Nations for Use of Premises

26. Pursuant to Article VIII of the Memorandum of Understanding, the United Nations shall reimburse the ItAF for costs it may incur that are in excess of the ItAF's normal costs in providing services, facilities, equipment, personnel or other requirements in efficiently maintaining and operating the BAB, which costs are directly attributable to the United Nations use of Premises (hereinafter "excess costs").

27. The United Nations and the ItAF shall establish a Joint Committee ("JC") composed of four members, two each appointed by the United Nations and the ItAF. The JC's function shall be to determine

and quantify, on an annual basis commencing the month following the Memorandum of Understanding being signed, any excess costs directly attributable to the United Nations use of Premises. The ItAF shall provide the JC with all necessary information, including written records, documentation and certified accounts, to permit the JC to discharge its function. The JC shall meet in September of each year for the purpose of estimating the then current year's excess costs. The JC shall meet in April of each following year in order to review its estimate and to finalize its determination of any excess costs attributable to United Nations use of Premises for the year in question.

28. Recognizing the difficulties inherent in determining and quantifying excess costs directly attributable to United Nations use of Premises, and in the interest of efficient and economical administration, the Parties agree to implement for a period of three years, the provisions set forth in paragraphs 29, 30 and 31 below, in order to assist the JC in its determination and quantification of excess costs. Prior to the end of the three year period, the Parties shall review those provisions, and, pursuant to Article XVII, paragraph 45 below, consult with a view to mutually agreeing, in writing, to amending those provisions, if considered necessary. During such consultations the Parties shall discuss the possibility of the Government's considering to defray any future excess costs directly attributable to the United Nations use of Premises by way of a voluntary contribution to the United Nations.

(A) Excess costs attributable to Exclusive Use Premises

29. Recognizing that the ItAF will incur some excess costs for administration (including the salaries and other costs of ItAF personnel) directly attributable to United Nations use of Premises, the United Nations agrees to reimburse the ItAF Italian Lire 16,000,000 annually.

30. Recognizing that the BAB maintains a fire fighting service, and that the only excess costs that could be directly attributable to use by the United Nations of such a service would be in the event of a fire, the United Nations agrees to reimburse the ItAF for the certified actual excess costs of any materials and supplies used in the event that the BAB's fire fighting services are required by the UN Logistic Base. The Parties agree that the United Nations shall in no event be responsible for any excess costs arising from damage to, or destruction of, the BAB's fire fighting equipment, including vehicles.

(B) Excess costs attributable to Non-Exclusive Use Premises

31. Excess costs directly attributable to the United Nations use of Non-Exclusive Use Premises shall be subject to reimbursement by the United Nations in accordance with the procedures set forth in Annex B.

32. All payments by the United Nations for excess costs shall be paid within 90 days receipt of an invoice from the ItAF. Payments shall be sent to: DIREZIONE COMMISSARIATO 2' REGIONE AEREA ROMA, Postal Account Number 29937000.

33. The Parties agree that the total amount of excess costs in respect of Premises that the United Nations shall be required to reimburse the ItAF on an annual basis shall in no event exceed Italian Lire 120,000,000.

and quantify, on an annual basis commencing the month following the Memorandum of Understanding being signed, any excess costs directly attributable to the United Nations use of Premises. The ItAF shall provide the JC with all necessary information, including written records, documentation and certified accounts, to permit the JC to discharge its function. The JC shall meet in September of each year for the purpose of estimating the then current year's excess costs. The JC shall meet in April of each following year in order to review its estimate and to finalize its determination of any excess costs attributable to United Nations use of Premises for the year in question.

28. Recognizing the difficulties inherent in determining and quantifying excess costs directly attributable to United Nations use of Premises, and in the interest of efficient and economical administration, the Parties agree to implement for a period of three years, the provisions set forth in paragraphs 29, 30 and 31 below, in order to assist the JC in its determination and quantification of excess costs. Prior to the end of the three year period, the Parties shall review those provisions, and, pursuant to Article XVII, paragraph 45 below, consult with a view to mutually agreeing, in writing, to amending those provisions, if considered necessary. During such consultations the Parties shall discuss the possibility of the Government's considering to defray any future excess costs directly attributable to the United Nations use of Premises by way of a voluntary contribution to the United Nations.

(A) Excess costs attributable to Exclusive Use Premises

29. Recognizing that the ItAF will incur some excess costs for administration (including the salaries and other costs of ItAF personnel) directly attributable to United Nations use of Premises, the United Nations agrees to reimburse the ItAF Italian Lire 16,000,000 annually.

30. Recognizing that the BAB maintains a fire fighting service, and that the only excess costs that could be directly attributable to use by the United Nations of such a service would be in the event of a fire, the United Nations agrees to reimburse the ItAF for the certified actual excess costs of any materials and supplies used in the event that the BAB's fire fighting services are required by the UN Logistic Base. The Parties agree that the United Nations shall in no event be responsible for any excess costs arising from damage to, or destruction of, the BAB's fire fighting equipment, including vehicles.

(B) Excess costs attributable to Non-Exclusive Use Premises

31. Excess costs directly attributable to the United Nations use of Non-Exclusive Use Premises shall be subject to reimbursement by the United Nations in accordance with the procedures set forth in Annex B.

32. All payments by the United Nations for excess costs shall be paid within 90 days receipt of an invoice from the ItAF. Payments shall be sent to: DIREZIONE COMMISSARIATO 2' REGIONE AEREA ROMA, Postal Account Number 29937000.

33. The Parties agree that the total amount of excess costs in respect of Premises that the United Nations shall be required to reimburse the ItAF on an annual basis shall in no event exceed Italian Lire 120,000,000.

ARTICLE XI
Goods, Services and Facilities Available on the BAB

34. Without prejudice to the provisions of paragraphs 26, 27, 28, 29, 30 and 31 above, and pursuant to Article VIII of the Memorandum of Understanding, the MODIT agrees that the United Nations shall be permitted, but not obligated, to purchase from the ItAF, in accordance with terms and conditions to be agreed upon, such goods, services and facilities as may be available on the BAB. The ItAF agrees that the costs chargeable to the United Nations for any such purchase shall be based on the ItAF's actual costs for the goods, services and facilities supplied. All payments by the United Nations for goods, services and facilities supplied by the ItAF shall be paid within 90 days receipt of an invoice from the ItAF. Payment shall be sent to: DIREZIONE COMMISSARIATO 2' REGIONE AEREA ROMA, Postal Account Number 29937000.

35. The MODIT agrees that members assigned to the UN Logistic Base and experts on mission shall be permitted to purchase such goods, services and facilities as are normally available on the BAB to ItAF personnel. The MODIT agrees that the costs chargeable for any such purchase shall be based on the actual costs incurred by the ItAF for the goods, services and facilities supplied.

36. The MODIT agrees to allow members assigned to the UN Logistic Base and experts on mission to use, subject to availability, the ItAF's mess facilities of the BAB. Such persons shall be charged the ItAF's actual costs for meals and beverages. The MODIT further agrees that the United Nations may establish and maintain its own mess facilities on the UN Logistic Base.

ARTICLE XII
Telecommunications

37. Pursuant to the Convention and Article XIII of the Memorandum of Understanding, the United Nations shall be permitted to establish and maintain telecommunications facilities as set forth in Annex E hereto. The United Nations use of its telecommunications facilities shall not interfere with authorized Italian telecommunications systems.

ARTICLE XIII
Investigations

38. All accidents or other incidents that occur on the UN Logistic Base shall be investigated by the United Nations. All accidents or other incidents that occur on Non-Exclusive Use Premises of the BAB involving personal injury/death or property damage/loss in which members assigned to the UN Logistic Base and experts on mission, or United Nations property are involved, shall immediately be reported to the Head of the UN Logistic Base and the Commander of the BAB, and shall be jointly investigated by the United Nations and the ItAF in accordance with the procedures set forth in Annex F hereto.

ARTICLE XIV
Surrendering of the UN Logistic Base

39. Prior to surrendering any land, building, related utility, facility, appurtenance or part thereof to the ItAF, the United Nations and the ItAF shall jointly conduct an inspection of same, and prepare a written report of its technical condition.

40. If the United Nations should vacate the UN Logistic Base, it shall surrender the UN Logistic Base to the ItAF in as good a condition as received, reasonable wear and tear excepted. The Parties agree that the United Nations shall not be required to restore the UN Logistic Base to the same condition existent prior to any modification, remodelling or construction undertaken by the United Nations pursuant to Article VI hereof or as otherwise authorized by the ItAF.

41. Notwithstanding the foregoing, if the ItAF's approval of a particular modification, remodelling or construction was expressly conditioned on the United Nations restoring upon surrender a part of the UN Logistic Base to the same condition existent prior to that particular modification, remodelling or construction, and the United Nations accepted said condition, then the United Nations shall restore that part of the UN Logistic Base to the same condition existent prior to the modification, remodelling or construction. The Parties agree that no residual value shall be recognized on any modification, remodelling or construction undertaken by the United Nations on the UN Logistic Base.

ARTICLE XV
Settlement of Disputes

42. The procedures for the settlement of disputes set forth in Article XXIV of the Memorandum of Understanding shall also apply to any dispute that arises under the present Agreement.

ARTICLE XVI
Privileges and Immunities

43. Nothing in or relating to this Agreement shall be deemed a waiver, express or implied, of any of the privileges and immunities of the United Nations.

ARTICLE XVII
Final Provisions

44. The Annexes attached hereto form an integral part of this Agreement and are treated as if they were included in the text herein. When the term Agreement is used herein it includes the Annexes attached hereto.

45. Consultations with respect to amendments to this Agreement shall be entered into at the request of either of the Parties. Amendments shall be made by mutual agreement and shall be in writing.
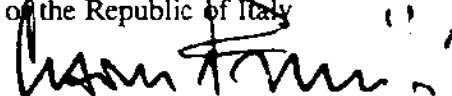
46. This Agreement may be terminated by the Parties on a mutually agreed date, or by either of the Parties providing thirty-six months written notice to the other Party.

47. This Agreement shall come into effect following signature and in accordance with the modalities provided for with regard to effect being given to the Memorandum of Understanding.
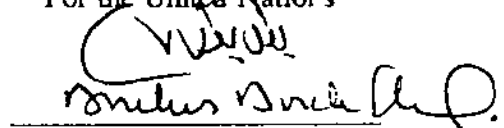
IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorized representatives of the Ministry of Defence of the Republic of Italy and the United Nations, on behalf of the Parties, have signed the present Agreement.

Done at Rome this 23rd day of November 1994.

For the Ministry of Defense of the Republic of Italy

For the United Nations

This is ANNEX A to the Implementation Agreement between the Ministry of Defence of the Republic of Italy and the United Nations Regarding the Use by the United Nations of Premises Located on Brindisi Italian Air Force Base.

A. General

1. Nothwithstanding any other provision of this Agreement, the Parties agree that the United Nations shall, following the inspection referred to in Article VI, paragraph 9 above, have the right to decline to accept any land, buildings, related utilities, facilities, appurtenances, or parts thereof, offered by the Government to the United Nations for its use as Exclusive Use Premises.

2. The Parties further agree that, to be effective, the United Nations acceptance of any land, buildings, related utilities, facilities appurtenances, or parts thereof, for its use as Exclusive Use Premises must be in writing in the form of the Certificate attached hereto as Attachment 1.

B. Description of Site and Site Plan

3. The boundaries and points of reference described herein will be precisely designated by stone marks, fences, white travertine lines on the ground, or wall-plates, as the case may be, giving the same reference numbers or letters as appear on Map No. 1 of this Agreement. The precise location of these marks will be determined at the site, by mutual agreement, in accordance with this Annex and Map No. 1.

C. Exclusive Use Premises

4. The Parties acknowledge and agree that the estimated dates of availability set forth below in the fourth column, are subject to change.

PHASE ONE

SEA SIDE AREA

Facility Number	AREA (sqm)	Present use	Estimated Date of Availability
232	145	office	*
154	240	housing	*
146	489	office	*
144	236	office	*
152	5200	motor pool	50% * 50% Feb 95
130	807	workshop	Feb 95
118A	3360	workshop	*
129	175	workshop	Feb 95
131	20	storage	Feb 95
94	2160	barracks	*
TOTAL	12832		

* Within sixty days following the signing of the present Agreement by both Parties.

OPERATIONAL AREA

Facility Number	AREA (sqm)	Present use	Estimated Date of Availability
222	600	a/c hangar	*
223	600	a/c hangar	*
19	250	workshop	Feb 95
117	280	workshop	*
190	48	office	Feb 95
199	156	workshop	Feb 95
178	490	workshop/office	*
241	940	workshop/office	*
29	220	truck light shelter	Feb 95
30	220	truck light shelter	Feb 95
31	220	truck light shelter	Feb 95
20	1700	a/c hangar	*
21	112	workshop	*
20a	410	workshop/office	*
260	970	a/c shelter	Feb 95
261	970	a/c shelter	Feb 95
262	970	a/c shelter	Feb 95
263	970	a/c shelter	Feb 95
264	970	a/c shelter	Feb 95
163	183	storage	Feb 95
239	115	storage	Feb 95
TOTAL	11394		
176	96	electrical sub-station	
268	127	electrical sub-station	

* Within sixty days following the signing of the present Agreement by both Parties.

FHASE TWO

SEA SIDE AREA

Facility Number	**AREA (sqm)**	**Present use**	**Estimated Date of Availability**
118B	3360	workshop	to be determined
118C	3360	workshop	to be determined
118D	3360	workshop	to be determined
TOTAL	**10080**		

OPERATIONAL AREA

Facility Number	**AREA (sqm)**	**Present use**	**Estimated Date of Availability**
242	248	truck shelter	to be determined
255	970	a/c shelter	to be determined
256	970	a/c shelter	to be determined
257	970	a/c shelter	to be determined
258	970	a/c shelter	to be determined
259	970	a/c shelter	to be determined
265	970	a/c shelter	June 96
266	970	a/c shelter	June 96
267	970	a/c shelter	June 96
TOTAL	**8008**		
269	127	electrical sub-station	
270	127	electrical sub-station	

This is ANNEX B to the Implementation Agreement Between the Ministry of Defence of the Republic of Italy and the United Nations Regarding the Use by the United Nations of Premises Located on Brindisi Italian Air Force Base.

Non-Exclusive Use Premises

The following are the Non-Exclusive Use Premises accepted by the United Nations for its non-exclusive use incident to its use of Exclusive Use Premises and for which the United Nations, pursuant to paragraph 31, agrees to reimburse excess costs:

A. Runways, aprons and taxi-ways of the BAB

1. Pursuant to Article XVI of the Memorandum of Understanding and Article IX of the present Agreement, aircraft of the United Nations, including civilian aircraft chartered or leased by the United Nations and military aircraft of a contributing State providing services to the United Nations (hereinafter collectively referred to as "United Nations' aircraft"), may land and take-off using the airport facilities of the BAB.

2. Recognizing that use by United Nations' aircraft of the runways, aprons and taxi-ways of the BAB will result in some excess costs being incurred by the ItAF for maintenance and operation, the United Nations shall annually pay, as full and complete satisfaction of any such excess costs incurred by the ItAF, the amount determined by the JC as the actual excess costs directly attributable to the use by the United Nations of such facilities.

3. The amount determined by the JC shall be in accordance with a calculation based on the actual costs for maintenance of the runways, aprons and taxi-ways of the BAB and the total tonnage of landings of United Nations' aircraft as a proportion of the total tonnage of all aircraft landings at the BAB during the same one year period. In no event shall this amount exceed on an annual basis Italian Lire 48,000,000.

B. The roads of the BAB

4. United Nations vehicles, including those owned by members assigned to the UN Logistic Base, experts on mission, contractors, suppliers, tradesmen or others involved in a trade transaction with the United Nations shall be allowed to use, subject to the terms of the present Agreement, the roads of the BAB for the purpose of travelling to and from the land, buildings, related utilities, facilities, appurtenances or parts thereof, of the UN Logistic Base. Recognizing that use by such vehicles of the roads of the BAB will result in some excess costs for maintenance of the roads, the United Nations shall annually pay, as full and complete satisfaction of any excess costs incurred by the ItAF, the amount determined by the JC as directly attributable to the use by the United Nations of such roads. The amount determined by the JC as directly

attributable shall be the amount resulting from the following mathematical calculation, referring to the same one year period:

actual annual costs for maintaining the roads of the BAB X average total of UN officials assigned to the UN Logistic Base

---

everage total of UN officials assigned to the UN Logistic Base plus average total ITAF personnel using the roads of the BAB

In no event shall the amount payable by the United Nations exceed on an annual basis Italian Lire 14,400,000.

C. The sewage system of the BAB

5. The UN Logistic Base shall be permitted the use of the existing sewage system of the BAB. Recognizing that the use by the United Nations of the sewage system of the BAB will result in some excess costs, the United Nations shall annually pay, as full and complete satisfaction of any excess costs incurred by the ItAF, the amount determined by the JC as the actual excess costs directly attributable to the use by the United Nations of the sewage system. The amount determined by the JC as directly attributable shall be the amount resulting from the following mathematical calculation, referring to the same one year period:

actual annual costs for the sewage system of the BAB X average total of UN officials assigned to the UN Logistic Base

---

average total of UN officials assigned to the UN Logistic Base plus average total ITAF personnel and other persons using the BAB'sewage system

In no event shall the amount payable exceed on an annual basis Italian Lire 1,600,000.

D. The water and electricity system of the BAB

6. As soon as the United Nations establishes the UN Logistic Base it shall undertake to install meters to measure its consumption of water and electricity on the UN Logistic Base. In the event however, that such meters are not installed and operating in any building, related utility, facility, appurtenance or part thereof, at the time the United Nations begins utilizing the UN Logistic Base, it is recognized that the ItAF will incur some excess costs directly attributable to the United Nations consumption of water and electricity during the time period between utilization of the UN Logistic Base by the United Nations and installation of water and electricity meters (hereinafter "interim time period"). In order to ensure that the ItAF is reimbursed for such excess costs, the Parties agree that the United Nations shall, as soon as meters are installed, pay, as full and complete satisfaction of any excess costs incurred by the ItAF, an amount calculated based on the actual meter readings for a period of time equal to the interim time period for the utilized buildings, related utilities, facilities, appurtenances or the utilized parts thereof, on the UN Logistic Base.

This is ANNEX C to the Implementation Agreement Between the Ministry of Defence of the Republic of Italy and the United Nations Regarding the Use by the United Nations of Premises Located on Brindisi Italian Air Force Base.

Use of the UN Logistic Base

The United Nations may use the UN Logistic Base for, inter alia, the storage of materials, equipment, supplies, containers, medical stores, prefabricated buildings, spare parts, vehicles, generators and communications equipment, for administrative functions, for the training of personnel, for the maintenance and repair of equipment and vehicles, the operation of an earth station, and such other uses the United Nations considers necessary for purposes of operating a logistic base to support its peace-keeping, humanitarian and related operations.

This is ANNEX D to the Implementation Agreement Between the Ministry of Defence of the Republic of Italy and the United Nations Regarding the Use by the United Nations of Premises Located on Brindisi Italian Air Force Base

1. For purposes of this Annex, the following definitions shall apply:

(i) The expressions "major modification", "major remodelling" and "construction" shall be understood to mean and include the following:

(a) The construction of permanent buildings and structures;

(b) Modification of the bearing structure of existing buildings;

(c) Demolition of existing buildings and their re-construction in the same or a different shape;

(d) Modification of existing buildings that implies the modification of the external perimetrical layout;

(e) Construction of utilities that are related to environmental quality (sewage lines, oil treatment plants, sewage treatment systems, etc.);

(f) The realization of water wells; and,

(g) Construction of permanent pavements or aprons.

(ii) The expressions "minor modification" and "minor remodelling" shall be understood to mean and include the following:

(a) Restoration of existing facilities and utilities that does not require changes of the original layout or scheme (e.g., electricity, water lines);

(b) Internal modification of buildings that does not modify the bearing structure;

(c) Internal modification of buildings that does not require modification of the external perimetrical walls;

(d) The installation of doors and windows on the external walls that does not require the modification of the existing bearing structure;

(e) The installation of temporary pre-fabricated/container facilities;

(f) The construction of limited surface and/or temporary pavements or compaction of soil that does not require modification of the existing airfield drainage network; and,

(g) Other works that do not fall within the definition of "major modification", "major remodelling" and "construction".

2. The following procedures shall be employed to implement modification, remodelling or construction on the UN Logistic Base:

A. For major modifications, major remodelling or construction

3. In the event the United Nations desires to undertake any major modification, major remodelling or construction on the UN Logistic Base, the Head of the UN Logistic Base shall provide the ItAF with a written request for authorization for the project. Any request for such authorization shall include the following information:

(a) A general description of the proposed major modification, major remodelling or construction and a cost indication.

(b) An architectural drawing setting forth the site and the layout implications of the proposed major modification, major remodelling or construction.

(c) Estimated dates of commencement and completion of the proposed work.

4. The ItAF may request additional information from the United Nations before processing the request. Within six months of receiving the request for authorization, the ItAF shall provide the United Nations in writing with a decision as to whether or not the proposed major modification, major remodelling or construction is authorized. In the event authorization is not granted, the ItAF shall provide the United Nations with the specific reasons why such authorization has not been granted.

5. In developing proposals or plans for any major modification, major remodelling or construction on the UN Logistic Base, the Head of the United Nations Logistic Base, or his designee, shall consult with the Commander of the BAB, or his designee.

B. For minor modifications or minor remodelling

6. In the event the United Nations desires to undertake any minor modification or minor remodelling on the UN Logistic Base, the Head of the UN Logistic Base shall provide the ItAF with a written proposal for the project. The proposal shall include the following information:

(a) A general description of the proposed minor modification or minor remodelling and a cost indication;

(b) If necessary, an architectural drawing setting forth the site of the proposed minor modification or minor remodelling;

(c) Estimated dates of commencement and completion of the proposed work.

7. The ItAF may request additional information from the United Nations before processing the request. If, within sixty days of receipt by the ItAF of the proposal, the Head of the UN Logistic Base does not receive any written objection from the ItAF, the project can be undertaken by the United Nations. The ItAF may object to the proposal if it is of the opinion that the proposed modification or remodelling is a "major modification", "major remodelling" or "construction" which requires the written authorization of the ItAF.

C. Further Procedures Applicable to Modification, Remodelling or Construction Work

8. All design tests and certification activities shall be conducted by licensed engineers chosen within the Italian national roll of engineers.

9. Prior to the United Nations requesting bids or soliciting proposals for any modification, remodelling or construction work, it shall provide the ItAF with a list of contractors from whom it is considering to request bids or solicit proposals. Within 60 days receipt of said list, the ItAF shall inform the United Nations in writing of its objection to any contractors on the list, providing a reason for said objection. If the United Nations finds the objection to be on reasonable grounds, it shall not request a bid or solicit a proposal from the contractor(s) objected to by the ItAF. However, if no written objection is received by the United Nations within the 60 days period referred to herein, it shall be deemed that the ItAF has no objection to any contractor on the list.

10. Prior to commencement of any work, two copies of the detailed design shall be provided to the Commander of the BAB.

11. A reasonable time prior to commencement of same, the Head of the UN Logistic Base shall notify the Commander of the BAB of the estimated commencement date of the work. The ItAF's prior authorization shall be requested for any substantive modifications to a project previously approved by the ItAF. The ItAF may inspect work in progress to ascertain that there is no material deviation from the project previously approved by it.

12. If, upon completion of the work, Italian laws and regulations applicable to Military Installations require a final/formal verification testing, the United Nations and the ItAF shall mutually agree on a date for said verification testing. The verification testing shall be performed by an engineer selected by the United Nations. ItAF representatives shall be invited to be present during the performance of the verification testing and the ItAF shall be provided two copies of the verification testing certifications signed by a licensed engineer. Within 30 days of the verification testing or of the completion of works the applicable "as built" documentation shall be presented to the Commander of the BAB to allow updating of the Italian Military inventories.

This is ANNEX E to the Implementation Agreement Between the Ministry of Defence of the Republic of Italy and the United Nations Regarding the Use by the United Nations of Premises Located on Brindisi Italian Air Force Base.

Telecommunications

1. Pursuant to Article XIII of the Memorandum of Understanding, the United Nations shall be permitted to construct, install, maintain and operate its own telecommunications facilities on the BAB as follows:

(a) A Private Automatic Branch Exchange (PABX) connected to the local public network with at least 30 incoming and 30 outgoing circuits.

(b) One satellite earth station to be located in the area identified on Map No. 1 of this Agreement, or as otherwise agreed by the Parties in writing. The satellite earth station shall consist of the following:

(i) An antenna farm consisting of three earth station antennas, including required satellite dish foundations. The antennas sizes shall include one C-band 11 meter antenna operating in the Atlantic Ocean Region, one C-band 11 meter antenna operating in the Indian Ocean Region and one Ku-band 3.8 meter antenna operating in the Indian Ocean Region.

(ii) Adjacent to the antenna farm, one satellite equipment building of approximately 80 square metres in size furnished with a connection to the required primary and back-up power supply.

2. For the purpose of connecting the PABX to the local public network, and to the various buildings, related utilities, facilities, or appurtenances of the UN Logistic Base, including the satellite earth station, the United Nations shall be permitted to establish necessary infrastructures, including the laying of cables and land lines on the UN Logistic Base, and the areas of the BAB.

3. The MODIT and the United Nations shall jointly agree on the specific easements as may be required for the laying of cables and land lines over the areas of the BAB in accordance with the procedures set forth under Annex D.

This is ANNEX F to the Implementation Agreement Between the Ministry of Defence of the Republic of Italy and the United Nations Regarding the Use by the United Nations of Premises Located on Brindisi Italian Air Force Base.

Procedures for the Investigation of Accidents or Incidents that occur on Non-Exclusive Use Premises of the BAB

A. General

1. Pursuant to the provisions of Article VII of the Memorandum of Understanding, all accidents or incidents occurring on the BAB, but not on the UN Logistic Base, which involve personal injury/death or property damage/loss in which members assigned to the UN Logistic Base or experts on mission are involved (hereinafter "accidents"), shall be jointly investigated by the United Nations and the ItAF. Any such joint investigations shall be without prejudice to the Convention and the competence of the Italian Judicial Authority.

B. Joint Investigation Committee

2. The Commander of the BAB and the Head of the UN Logistic Base shall consult for the purpose of establishing a Joint Investigation Committee ("JIC") to investigate accidents. The JIC shall be composed of four members, two each appointed by the Commander of the BAB and the Head of the UN Logistic Base.

C. JIC's Terms of Reference

3. Upon being notified of an accident, the JIC shall immediately carry out a complete investigation in order to obtain and record all factual evidence relating thereto. In carrying out its investigation, the JIC may seek the assistance of persons with technical or specialized skills. If necessary, the JIC may request the Commander of the BAB to secure the site of an accident for evidentiary purposes.

4. The JIC shall:

(a) gather evidence and interview witnesses;

(b) establish the facts with regard to the accident;

(c) make findings with regard to the accident;

(d) issue a report containing the JIC's recommendations to the Commander of the BAB and to the Head of the UN Logistic Base which report shall include the JIC's opinion as to responsibility for the accident.

D. Action to be taken by the Commander of the BAB and the Head of the UN Logistic Base upon receipt of JIC reports

5. Following receipt of JIC reports, the Commander of the BAB and the Head of the UN Logistic Base shall undertake such administrative action as may be required in accordance with the applicable administrative regulations or issuances of the ItAF and the United Nations, respectively.

This is ATTACHMENT 1 to the Implementation Agreement Between the Ministry of Defence of the Republic of Italy and the United Nations Regarding the Use by the United Nations of Premises Located on Brindisi Italian Air Force Base.

Certificate of Acceptance

1. The purpose of this Certificate of Acceptance is to acknowledge that on the date hereof the United Nations accepted the below described land, buildings, related utilities, facilities, appurtenances, or parts thereof, from the Government of the Republic of Italy for use as Exclusive Use Premises in accordance with the Implementation Agreement Between the Ministry of Defence of the Republic of Italy and the United Nations Regarding the Use by the United Nations of Premises Located Upon Brindisi Italian Air Force Base.

2. A copy of the report on the technical condition of the accepted property is enclosed herewith.

DESCRIPTION OF PROPERTY:

____

____

____

FOR THE ItAf FOR THE UNITED NATIONS

____________________ ____________________

DATE:____

TRADUZIONE NON UFFICIALE

23 novembre 1994

Signor Segretario Generale,

in occasione della firma del Memorandum d'Intesa fra la Repubblica Italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di Locali su Istallazioni Militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie ed operazioni ad esse relative, desidero fare riferimento ai colloqui intercorsi fra i rappresentanti del mio Governo ed i rappresentanti delle Nazioni Unite sull'interpretazione ed attuazione di alcune disposizioni del Memorandum d'Intesa.

Ho l'onore di confermare, per conto del Governo della Repubblica Italiana, le seguenti intese.

Le Parti convengono che, al fine di dare completa e pratica efficacia alle disposizioni dell'Articolo IX, paragrafo 6, e con il debito rispetto per i diritti delle Nazioni Unite di cui all'Articolo II, Sezione 7 (b) della Convenzione - ovvero che i beni, articoli e materiali importati o esportati dalle Nazioni Unite per il loro uso e per le loro attività ufficiali saranno esenti da dazi doganali e da tutte le altre imposte, divieti o restrizioni - sarà sufficiente che le Nazioni Unite presentino alle autorità italiane competenti una dichiarazione scritta che attesti che i beni, gli articoli ed i materiali importati o esportati sono necessari per gli scopi e le attività ufficiali delle Nazioni Unite. Tale dichiarazione scritta comprenderà un elenco dei beni, articoli e materiali. Le Parti convengono altresì che i beni, gli articoli ed i materiali importati o esportati dalle Nazioni Unite costituiranno una proprietà delle Nazioni Unite, nel significato a ciò attribuito dalla Convenzione e, in quanto tali, potranno essere liberamente rinnovati, riparati, riconfezionati, riconfigurati, o altrimenti utilizzati senza divieti o restrizioni da parte delle autorità italiane competenti.

Le Parti convengono che, per quanto riguarda le disposizioni dell'Articolo IX, paragrafo 6, relative all'importazione di beni, articoli e materiali da parte delle Nazioni Unite per il loro uso e per le loro attività ufficiali, le autorità italiane competenti potranno attuare ragionevoli procedure e, qualora necessario, adottare adeguate misure pratiche in materia di questioni

sanitarie e fitosanitarie, con l'intesa che tali misure pratiche non avranno l'effetto di privare le Nazioni Unite dei loro diritti di cui all'Articolo II, Sezione 7 (b) della Convenzione, ovvero di limitare in alcun modo la loro portata. Inoltre, se una delle Parti ritiene che l'attuazione della precedente disposizione desti qualche preoccupazione, le Parti si consulteranno per risolvere rapidamente la questione.

Le Parti convengono che, nell'attuare le disposizioni dell'Articolo IX, paragrafo 8, in relazione all'importazione, da parte delle Nazioni Unite, di veicoli per uso ufficiale che dovranno essere utilizzati per le esigenze operative quotidiane dei Locali, le Nazioni Unite comunicheranno le proprie esigenze alle autorità italiane competenti. Qualora una delle Parti dovesse nutrire dubbi circa l'attuazione della disposizione di cui sopra, le Parti si consulteranno per risolvere rapidamente la questione. Le Parti riconoscono e convengono che l'intesa qui descritta non si riferisce ai veicoli importati dalle Nazioni Unite nella Repubblica Italiana e che le Nazioni Unite intendono riesportare per uso ufficiale in una operazione di mantenimento della pace, umanitaria o di un'operazione ad essa relativa.

Le Parti convengono che, per quanto riguarda l'esenzione dagli obblighi del servizio di leva di cui all'Articolo XVII 1 (c), tale esenzione, per quanto riguarda i membri assegnati ai locali assunti localmente e che siano cittadini italiani, sara confermata ai membri i cui nomi, in virtù dei loro incarichi, figurano in un elenco compilato dal Segretario Generale ed approvato dal Governo; inoltre, qualora tali membri assegnati ai Locali, oltre a quelli in elenco, e che siano cittadini italiani, vengano chiamati a svolgere il servizio di leva, il Governo, su richiesta del Segretario Generale, concederà i rinvii temporanei che potranno rendersi necessari al fine di evitare interruzioni di un lavoro fondamentale.

Le Parti convengono che le disposizioni dell'Articolo XVII, paragrafo 1 (e), (f) e (g) non si applicheranno ai membri assegnati ai Locali e assunti localmente che abbiano nazionalità italiana o siano permanentemente residenti nella Repubblica Italiana.

Le Parti convengono che, per quanto riguarda le disposizioni dell'Articolo XXIII, paragrafo 1, il Regolamento del Fondo Pensionistico Congiunto del

Personale delle Nazioni Unite prevede, tra l'altro, indennità per pensionamento, invalidità e reversibilità.

Le Parti convengono che, per quanto riguarda le disposizioni dell'Articolo XXIII, paragrafo 2, il sistema di assicurazione sanitaria che istituiranno le Nazioni Unite fornirà agli iscritti una protezione analoga a quella ricevuta dagli iscritti al sistema di assicurazione sanitaria istituito dalle Agenzie Specializzate delle Nazioni Unite, ed organizzazioni ad esse collegate, con sede nella Repubblica Italiana.

In aggiunta alle intese delle Parti precedentemente menzionate, il Governo della Repubblica Italiana desidera avvalersi di questa opportunità per comunicare alle Nazioni Unite le proprie seguenti opinioni:

nell'ambito delle disposizioni dell'Articolo XXIII, oltre agli stipendi ed agli emolumenti ricevuti dalle Nazioni Unite, tutti gli altri redditi percepiti dai membri assegnati ai Locali, che siano cittadini italiani o residenti permanenti in Italia, compresi nella dichiarazione dei redditi annuale (IRPEF), sono soggetti ai versamenti obbligatori per la sicurezza sociale e l'assicurazione sanitaria previsti dalla legislazione italiana.

Inoltre, per quanto riguarda le disposizioni dell'Articolo XXIII, il Governo della Repubblica Italiana ritiene che le prestazioni sanitarie fornite dal Servizio Sanitario Nazionale Italiano ai membri assegnati ai Locali che siano cittadini italiani o residenti permanenti in Italia saranno rimborsati dalla compagnia di assicurazioni scelta dalle Nazioni Unite o dall'interessato direttamente alla struttura sanitaria italiana che ha fornito la prestazione, entro i limiti della polizza assicurativa. Le prestazioni mediche che superano tali limiti saranno di competenza del Servizio Sanitario Nazionale Italiano, in base al livello di assicurazione sanitaria previsto dal Servizio ai cittadini italiani o ai residenti permanenti domiciliati nella Repubblica Italiana.

La prego di accettare, Signor Segretario Generale, le assicurazioni della mia più alta considerazione.

(F.to: Cesare Previti)

Cesare Previti
Ministro della Difesa
della Repubblica Italiana

23 novembre 1994

Eccellenza,

ho l'onore di accusare ricevuta della lettera di Sua Eccellenza in data 23 novembre 1994, nella quale Lei conferma le intese del Suo Governo circa l'interpretazione di alcune disposizioni del Memorandum d'Intesa fra il Governo della Repubblica Italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di Locali su Istallazioni Militari in Italia per il sostegno alle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie ed operazioni ad esse relative.

Desidero confermare, per conto delle Nazioni Unite, che le intese riportate nella lettera di cui sopra corrispondono appieno alle posizioni delle Nazioni Unite al riguardo.

La prego di accettare, Eccellenza, le assicurazioni della mia più alta considerazione.

(F.to: Boutros Boutros Ghali)

Boutros Boutros Ghali
Segretario Generale

Sua Eccellenza
Cesare Previti
Ministro della Difesa
della Repubblica Italiana

ACCORDO DI ATTUAZIONE FRA LE NAZIONI UNITE E IL MINISTERO DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA ITALIANA RELATIVO ALL'USO DA PARTE DELLE NAZIONI UNITE DEI LOCALI UBICATI NELLA BASE AEREA ITALIANA DI BRINDISI

PREMESSO CHE il Governo della Repubblica Italiana ("il Governo") e le Nazioni Unite il 23 novembre 1994 hanno firmato un Memorandum d'Intesa relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di Locali su Istallazioni Militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative - strumento che enuncia i termini e le condizioni di base in virtù delle quali il Governo potrà mettere alcuni Locali a disposizione delle Nazioni Unite, che li useranno per sostenere le operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative;

PREMESSO CHE le Nazioni Unite desiderano impiantare una base logistica di sostegno alle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie ed operazioni ad esse relative;

PREMESSO CHE il Governo, tramite il Ministero della Difesa italiano (qui di seguito denominato "MODIT"), è pronto a mettere a disposizione delle Nazioni Unite, che la userà per impiantare una base logistica, alcuni Locali, ivi compresi terreno, edifici, e relative utenze, strutture e annessi, o parti di essi,, ubicati nella Base Aerea italiana di Brindisi (qui di seguito denominata "BAB") in Italia, una Istallazione Militare operante sotto l'autorità dell'Aviazione Militare italiana (qui di seguito denominata "ItAF");

DUNQUE il MODIT e le Nazioni Unite, con il presente Accordo, hanno concordato quanto segue:

ARTICOLO I
Definizioni

1. Le definizioni di cui all'Articolo I del Memorandum d'Intesa fra il Governo della Repubblica Italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di Locali su Istallazioni Militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie ed operazioni ad esse relative, si applicheranno al presente Accordo.

2. Ai fini del presente Accordo, si applicheranno le seguenti definizioni aggiuntive:

(a) l'espressione "Memorandum d'Intesa" indica il Memorandum d'Intesa fra il Governo della Repubblica Italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di Locali su Istallazioni Militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie ed operazioni ad esse relative, firmato il 23 novembre 1994;

(b) l'espressione "Locali ad Uso Esclusivo" ha lo stesso significato di quello indicato all'Articolo I del Memorandum d'Intesa;

(c) l'espressione "Locali ad Uso Non Esclusivo" ha lo stesso significato di quello indicato all'Articolo I del Memorandum d'Intesa;

(d) il termine "Locali" ha lo stesso significato di quello indicato all'Articolo I del Memorandum d'Intesa;

(e) l'espressione "Base Logistica ONU" indica i Locali ad Uso Esclusivo ubicati nella BAB offerti dal Governo alle Nazioni Unite per il loro uso esclusivo - offerta che viene accettata dalle Nazioni Unite;

(f) l'espressione "Comandante della BAB" indica l'ufficiale designato dalla ItAF ad assumere il comando della BAB e, durante la sua assenza, qualsiasi ufficiale designato ad agire in sua vece;

(g) l'espressione "Capo della Base Logistica ONU" indica il funzionario delle Nazioni Unite designato a dirigere le attività delle Nazioni Unite nella Base Logistica ONU e, durante la sua assenza, qualunque funzionario designato ad agire in sua vece;

(h) l'espressione "membri assegnati alla Base Logistica ONU" indica, indipendentemente dalla nazionalità, il funzionario delle Nazioni Unite designato a dirigere le attività delle Nazioni Unite nella Base Logistica ONU ed altri funzionari delle Nazioni Unite assegnati alla Base Logistica ONU;

(i) l'espressione "esperti in missione" ha lo stesso significato di quello indicato all'Articolo I del Memorandum d'Intesa;

(j) l'espressione "Parti" indica il MODIT e le Nazioni Unite.

ARTICOLO II
Finalità del presente Accordo

3. Il presente Accordo è un Accordo di Attuazione, come previsto all'Articolo IV del Memorandum d'Intesa.

ARTICOLO III
Applicazione del Memorandum d'Intesa

4. Le disposizioni del Memorandum d'Intesa si applicheranno al presente Accordo.

ARTICOLO IV
Locali

5. Il Governo offre, senza oneri, tranne nel caso in cui altrimenti previsto nel presente Accordo, e ferme restando le disposizioni in esso contenute, e le Nazioni Unite accettano per il loro uso esclusivo, i Locali ad Uso Esclusivo, ivi compresi terreno, edifici, e relative utenze, strutture e annessi, o parti di essi, ubicati nella BAB, come descritto ed enunciato all'Allegato A ed alla Mappa n. 1 del presente Accordo.

6. Il Governo offre, ferme restando le disposizioni del presente Accordo, e le Nazioni Unite accettano per il loro uso non esclusivo i Locali ad Uso Non Esclusivo, ivi compresi terreno, edifici, e relative utenze, strutture e

annessi, o parti di essi, ubicati nella BAB, come descritto nell'Allegato B al presente Accordo.

ARTICOLO V
Base Logistica ONU

7. Le Nazioni Unite avranno il diritto di usare i Locali ad Uso Esclusivo come Base Logistica ONU, in conformità con i termini e le condizioni enunciati nel Memorandum d'Intesa e nel presente Accordo. In particolare, le Nazioni Unite potranno impiegare la Base Logistica ONU per conseguire gli scopi di cui all'Allegato C al presente Accordo. Tranne nel caso in cui espressamente approvato dal Governo con un accordo complementare, le Parti concordano che la Base Logistica ONU non sarà usata per attestare ed addestrare truppe in transito da o verso le operazioni di mantenimento della pace delle Nazioni Unite.

8. Fatto salvo il diritto delle Nazioni Unite di cui sopra, il Governo mantiene la proprietà del territorio su cui è ubicata la Base Logistica ONU, delle infrastrutture e delle utenze fisse pre-esistenti, e di ogni infrastruttura ed utenza fisse costruite dalle Nazioni Unite nella Base Logistica ONU.

ARTICOLO VI
Manutenzione, mantenimento, modifiche e costruzioni della Base Logistica ONU

9. Prima che le Nazioni Unite accettino terreno, edifici, e relative utenze, strutture e annessi, o parti di essi, o parti di essi, per utilizzarli come Base Logistica ONU, l'ItAF e le Nazioni Unite condurranno congiuntamente un'ispezione di tale terreno, edifici, e relative utenze, strutture e annessi, o parti di essi, e prepareranno una relazione scritta sulle loro condizioni tecniche.

10. Alle Nazioni Unite competerà elaborare gli opportuni accordi, al fine di fornire i servizi di pubblica utilità necessari per i Locali ad Uso Esclusivo. Le Nazioni Unite saranno responsabili della normale manutenzione e del mantenimento della Base Logistica ONU. All'ItAF spetterà effettuare grossi lavori di riparazione di natura non ricorrente, relativi a danni dovuti a cause di forza maggiore o a difetti strutturali. Nonostante la frase

annessi, o parti di essi, ubicati nella BAB, come descritto nell'Allegato B al presente Accordo.

ARTICOLO V
Base Logistica ONU

7. Le Nazioni Unite avranno il diritto di usare i Locali ad Uso Esclusivo come Base Logistica ONU, in conformità con i termini e le condizioni enunciati nel Memorandum d'Intesa e nel presente Accordo. In particolare, le Nazioni Unite potranno impiegare la Base Logistica ONU per conseguire gli scopi di cui all'Allegato C al presente Accordo. Tranne nel caso in cui espressamente approvato dal Governo con un accordo complementare, le Parti concordano che la Base Logistica ONU non sarà usata per attestare ed addestrare truppe in transito da o verso le operazioni di mantenimento della pace delle Nazioni Unite.

8. Fatto salvo il diritto delle Nazioni Unite di cui sopra, il Governo mantiene la proprietà del territorio su cui è ubicata la Base Logistica ONU, delle infrastrutture e delle utenze fisse pre-esistenti, e di ogni infrastruttura ed utenza fisse costruite dalle Nazioni Unite nella Base Logistica ONU.

ARTICOLO VI
Manutenzione, mantenimento, modifiche e costruzioni della Base Logistica ONU

9. Prima che le Nazioni Unite accettino terreno, edifici, e relative utenze, strutture e annessi, o parti di essi, o parti di essi, per utilizzarli come Base Logistica ONU, l'ItAF e le Nazioni Unite condurranno congiuntamente un'ispezione di tale terreno, edifici, e relative utenze, strutture e annessi, o parti di essi, e prepareranno una relazione scritta sulle loro condizioni tecniche.

10. Alle Nazioni Unite competerà elaborare gli opportuni accordi, al fine di fornire i servizi di pubblica utilità necessari per i Locali ad Uso Esclusivo. Le Nazioni Unite saranno responsabili della normale manutenzione e del mantenimento della Base Logistica ONU. All'ItAF spetterà effettuare grossi lavori di riparazione di natura non ricorrente, relativi a danni dovuti a cause di forza maggiore o a difetti strutturali. Nonostante la frase

precedente, alle Nazioni Unite spetterà la riparazione di danni direttamente imputabili ad un loro cattivo utilizzo della Base Logistica ONU. Le Parti si consulteranno per stabilire se il danno sia dovuto al cattivo utilizzo della Base Logistica ONU da parte delle Nazioni Unite.

11. Su richiesta di una delle Parti, le Nazioni Unite e l'ItAF esamineranno l'adeguatezza della Base Logistica ONU. Le parti concordano che ogni grosso lavoro di modifica, ristrutturazione o costruzione nella Base Logistica ONU dovrà essere preventivamente autorizzato per iscritto dall'ItAF ed eseguito in conformità con le disposizioni di cui all'Allegato D al presente Accordo. Le Parti concordano altresì che i piccoli lavori di modifica o ristrutturazione della Base Logistica ONU saranno anch'essi eseguiti in conformità con le disposizioni dell'Allegato D.

12. Le Nazioni Unite si faranno carico dei costi e delle spese relative ai lavori di modifica, ristrutturazione o costruzione da effettuare nella Base Logistica ONU. Tutti i contratti e gli acquisti per modifiche, ristrutturazioni o costruzioni nella Base Logistica ONU saranno responsabilità delle Nazioni Unite.

13. Tutti i lavori di modifica, ristrutturazione e costruzione della Base Logistica ONU saranno eseguiti in conformità con le leggi ed i regolamenti italiani pertinenti, applicabili alle Istallazioni Militari.

ARTICOLO VII
Sicurezza

14. La sicurezza e le operazioni di polizia, nonché il controllo all'ingresso della BAB saranno responsabilità della ItAF.

15. La sicurezza interna della Base Logistica ONU sarà responsabilità delle Nazioni Unite. Il Comandante della BAB ed il Capo della Base Logistica ONU si consulteranno sui metodi per garantire la sicurezza della Base Logistica ONU. Le procedure adottate dalle Nazioni Unite per garantire la sicurezza della Base Logistica ONU non interferiranno con l'efficiente funzionamento della BAB.

16. Il Capo della Base Logistica ONU ed il Comandante della BAB collaboreranno strettamente per garantire la

precedente, alle Nazioni Unite spetterà la riparazione di danni direttamente imputabili ad un loro cattivo utilizzo della Base Logistica ONU. Le Parti si consulteranno per stabilire se il danno sia dovuto al cattivo utilizzo della Base Logistica ONU da parte delle Nazioni Unite.

11. Su richiesta di una delle Parti, le Nazioni Unite e l'ItAF esamineranno l'adeguatezza della Base Logistica ONU. Le parti concordano che ogni grosso lavoro di modifica, ristrutturazione o costruzione nella Base Logistica ONU dovrà essere preventivamente autorizzato per iscritto dall'ItAF ed eseguito in conformità con le disposizioni di cui all'Allegato D al presente Accordo. Le Parti concordano altresì che i piccoli lavori di modifica o ristrutturazione della Base Logistica ONU saranno anch'essi eseguiti in conformità con le disposizioni dell'Allegato D.

12. Le Nazioni Unite si faranno carico dei costi e delle spese relative ai lavori di modifica, ristrutturazione o costruzione da effettuare nella Base Logistica ONU. Tutti i contratti e gli acquisti per modifiche, ristrutturazioni o costruzioni nella Base Logistica ONU saranno responsabilità delle Nazioni Unite.

13. Tutti i lavori di modifica, ristrutturazione e costruzione della Base Logistica ONU saranno eseguiti in conformità con le leggi ed i regolamenti italiani pertinenti, applicabili alle Istallazioni Militari.

ARTICOLO VII
Sicurezza

14. La sicurezza e le operazioni di polizia, nonché il controllo all'ingresso della BAB saranno responsabilità della ItAF.

15. La sicurezza interna della Base Logistica ONU sarà responsabilità delle Nazioni Unite. Il Comandante della BAB ed il Capo della Base Logistica ONU si consulteranno sui metodi per garantire la sicurezza della Base Logistica ONU. Le procedure adottate dalle Nazioni Unite per garantire la sicurezza della Base Logistica ONU non interferiranno con l'efficiente funzionamento della BAB.

16. Il Capo della Base Logistica ONU ed il Comandante della BAB collaboreranno strettamente per garantire la

sicurezza nelle immediate vicinanze della Base Logistica ONU ed il controllo all'ingresso della BAB, in quanto collegata alla Base Logistica ONU.

17. Il Capo della Base Logistica ONU ed il Comandante della BAB realizzeranno un sistema grazie al quale ai membri assegnati alla Base Logistica ONU ed agli esperti in missione verranno rilasciati passi di entrata permanenti, mentre alle persone invitate alla Base Logistica ONU dalle Nazioni Unite per incarichi ufficiali verranno rilasciati passi di entrata temporanei.

18. Il MODIT conviene che alle Nazioni Unite sarà consentito costruire un recinto di sicurezza lungo il perimetro della Base Logistica ONU. Prima che venga eretto tale recinto, l'ItAF e le Nazioni Unite si consulteranno per concordare le modalità di costruzione del recinto di sicurezza, onde evitare che costituisca un pericolo, o interferisca con l'efficiente funzionamento della BAB.

19. Le procedure specifiche relative alla sicurezza della BAB, in quanto collegata alla Base Logistica ONU, saranno concordate per iscritto al Comandante della BAB ed al Capo della Base Logistica ONU.

ARTICOLO VIII
Transito della BAB per la Base Logistica ONU

20. In conformità con le procedure che saranno stabilite di comune accordo dal Comandante della BAB e dal Capo della Base Logistica ONU, ai membri assegnati alla Base Logistica ONU, agli esperti in missione ed alle persone invitate nella Base Logistica ONU dalle Nazioni Unite per incarichi ufficiali, ed ai loro veicoli, sarà consentito il passaggio attraverso la BAB a qualsiasi ora per raggiungere la Base Logistica ONU. Il Capo della Base Logistica ONU metterà a disposizione del Comandante della BAB un elenco aggiornato dei membri assegnati alla Base Logistica ONU.

21. Le disposizioni di cui al paragrafo 20 si applicheranno agli appaltatori indipendenti che forniscono servizi di sicurezza e di sorveglianza nella Base Logistica ONU. Agli altri appaltatori indipendenti, fornitori, commercianti, o persone analoghe, ed ai loro veicoli, che partecipano a transazioni di affari o commerciali con le Nazioni Unite nella Base Logistica ONU,

sarà consentito il transito della BAB nei normali orari di lavoro. In base alle procedure da concordare, il Capo della Base Logistica ONU, ovvero un funzionario designato ad agire per suo conto, comunicherà al Comandante della BAB, ovvero ad un suo incaricato, il nominativo delle persone invitate nella Base Logistica ONU precedentemente al loro arrivo, ovvero ne daranno conferma su richiesta dell'ItAF.

22. Considerando che all'ItAF competono la sicurezza ed i servizi di polizia, nonché il controllo all'ingresso della BAB, ed al fine di garantire un servizio efficiente del personale dell'ItAF al cancello principale della BAB, il Comandante della BAB elaborerà delle procedure per l'ingresso alla BAB delle persone di cui ai precedenti paragrafi 20 e 21.

23. Al fine di facilitare le operazioni di carico e scarico degli aerei che forniscono servizi alle Nazioni Unite, il MODIT conviene di consentire l'accesso a tali aerei, che potranno transitare direttamente dalla pista di atterraggio della BAB alle aree designate della Base Logistica ONU.

24. Il MODIT conviene che le Nazioni Unite potranno costruire, a proprie spese, una strada di accesso asfaltata dedicata di collegamento fra l'ingresso della BAB e la Base Logistica ONU. Nel caso in cui le Nazioni Unite desiderino costruire tale strada di accesso asfaltata dedicata, la costruzione della stessa sarà soggetta alle disposizioni dell'Articolo VI ed eseguita in conformità con le procedure di cui all'Allegato D al presente Accordo.

ARTICOLO IX
Uso delle strutture aeroportuali della BAB

25. Come disposto all'Articolo XVI del Memorandum d'Intesa, il MODIT conviene di consentire alle Nazioni Unite di utilizzare le strutture aeroportuali della BAB.

ARTICOLO X
Spese esigibili delle Nazioni Unite per l'uso dei Locali

26. In base all'Articolo VIII del Memorandum d'Intesa, le Nazioni Unite rimborseranno all'ItAF le spese eventualmente sostenute e che siano superiori alle spese normalmente sostenute dall'ItAF per servizi, strutture, attrezzature, personale ed altre esigenze relative all'efficace manutenzione e funzionamento della BAB. Tali spese sono direttamente imputabili all'uso dei Locali da parte delle Nazioni Unite (e saranno qui di seguito denominate "spese in eccesso").

27. Le Nazioni Unite e l'ItAF istituiranno una Commissione Congiunta ("CC") composta da quattro membri, due dei quali nominati dalle Nazioni Unite e due dall'ItAF, la cui funzione sarà quella di determinare e quantificare, su base annua ad iniziare dal mese successivo alla firma del Memorandum d'Intesa, tutte le spese in eccesso imputabili direttamente all'uso dei Locali da parte delle Nazioni Unite. L'ItAF fornirà al CC tutte le informazioni necessarie, compresi i resoconti scritti, la documentazione ed i conti certificati, al fine di consentire al CC di espletare la propria funzione. Il CC si riunirà ogni anno nel mese di settembre, allo scopo di stimare le spese in eccesso dell'anno di volta in volta corrente. Il CC si riunirà nell'aprile di ciascun anno successivo, al fine di esaminare la stima e finalizzare l'accertamento di tutte le spese in eccesso imputabili all'uso dei Locali da parte delle Nazioni Unite per l'anno in questione.

28. Riconoscendo le difficoltà relative all'accertamento ed alla quantificazione delle spese in eccesso direttamente imputabili all'uso dei Locali da parte delle Nazioni Unite, e nell'interesse di un'amministrazione efficiente ed economica, le Parti concordano di attuare, per un periodo di tre anni le disposizioni di cui ai successivi paragrafi 29, 30 e 31, allo scopo di aiutare il CC ad accertare e quantificare le spese in eccesso. Prima della fine dei tre anni, le Parti esamineranno tali disposizioni e, in base al successivo Articolo XVII, paragrafo 45, si consulteranno per concordare, per iscritto, eventuali emendamenti a tali disposizioni, qualora necessario. Nel corso di dette consultazioni, le Parti discuteranno della possibilità che il Governo consideri di farsi carico delle future spese in eccesso direttamente imputabili all'uso dei Locali da parte delle

Nazioni Unite, quale contributo volontario alle Nazioni Unite.

(A) **Spese in eccesso imputabili ai Locali ad Uso Esclusivo**

29. Riconoscendo che l'ItAF sosterrà alcune spese amministrative in eccesso (ivi compresi gli stipendi e le altre spese per il personale ItAF) direttamente imputabili all'uso dei Locali da parte delle Nazioni Unite, le Nazioni Unite convengono di rimborsare ogni anno all'ItAF 16.000.000 di lire italiane.

30. Riconoscendo che la BAB manterrà il servizio antiincendio, e che l'unica spesa in eccesso che potrebbe essere direttamente imputabile all'uso di tale servizio da parte delle Nazioni Unite sarebbe in caso di incendio, le Nazioni Unite concordano di rimborsare all'ItAF le spese in eccesso reali e documentate relative a tutti i materiali ed alle forniture impiegate nel caso in cui i servizi antiincendio della BAB vengano richiesti dalla Base Logistica ONU. Le Parti concordano che le Nazioni Unite in nessun caso saranno responsabili di tutte le spese in eccesso dovute a danni alle attrezzature antiincendio della BAB, ovvero alla loro distruzione, compresi i veicoli.

(B) **Spese in eccesso imputabili ai Locali ad Uso Non Esclusivo**

31. Le spese in eccesso direttamente imputabili all'impiego dei Locali ad Uso Esclusivo da parte delle Nazioni Unite saranno oggetto di rimborso da parte delle Nazioni Unite, in conformità con le procedure di cui all'Allegato B.

32. Tutti i pagamenti effettuati dalle Nazioni Unite per le spese in eccesso saranno versati entro 90 giorni dalla ricezione di una fattura dell'ItAF. I pagamenti saranno inviati a: DIREZIONE COMMISSARIATO 2' REGIONE AEREA ROMA, Conto Corrente Postale Numero 29937000.

33. Le Parti convengono che il totale delle spese in eccesso relative ai Locali che le Nazioni Unite dovrà rimborsare all'ItAF su base annua in ogni caso non sarà superiore a 120.000.000 di lire italiane.

ARTICOLO XI
Beni, servizi e strutture disponibili nella BAB

34. Ferme restando le disposizioni dei precedenti paragrafi 26, 27, 28, 29 30 e 31, ed in conformità con l'Articolo VIII del Memorandum d'Intesa, il MODIT conviene che alle Nazioni Unite sarà concesso, senza che ne abbiano l'obbligo, acquistare dall'ItAF, in base ai termini ed alle condizioni da concordare, i beni, servizi e strutture che potranno essere disponibili nella BAB. L'ItAF conviene che le spese imputabili alle Nazioni Unite per ciascuno di tali acquisti si baseranno sulle spese reali dell'ItAF per i beni, servizi e strutture forniti. Tutti i pagamenti delle Nazioni Unite per i beni, servizi e strutture forniti dall'ItAF saranno effettuati entro 90 giorni dalla ricezione di una fattura da parte dell'ItAF. I pagamenti saranno inviati a: DIREZIONE COMMISSARIATO 2' REGIONE AEREA ROMA, Conto Corrente Postale Numero 29937000.

35. Il MODIT concorda che ai membri assegnati alla Base Logistica ONU ed agli esperti in missione sarà consentito acquistare i beni, servizi e strutture normalmente disponibili nella BAB per il personale ItAF. Il MODIT conviene che le spese imputabili per ciascuno di detti acquisti si baseranno sulle spese reali sostenute dall'ItAF per i beni, servizi e strutture forniti.

36. Il MODIT conviene di consentire l'uso delle strutture della mensa dell'ItAF della BAB ai membri assegnati alla Base Logistica ONU ed agli esperti in missione, in base alla disponibilità. Il MODIT conviene altresì che le Nazioni Unite possano costruire e mantenere una mensa propria nella Base Logistica ONU.

ARTICOLO XII
Telecomunicazioni

37. In conformità con la Convenzione e con l'Articolo XIII del Memorandum d'Intesa, alle Nazioni Unite sarà consentito creare e mantenere strutture per le telecomunicazioni, come enunciato all'Allegato E al presente Accordo. L'uso delle proprie strutture per le telecomunicazioni da parte delle Nazioni Unite non

interferirà con i sistemi di telecomunicazione italiani autorizzati.

ARTICOLO XIII
Inchieste

38. Tutte le inchieste relative ad incidenti di varia natura che avvengano nella Base Logistica ONU saranno condotte dalle Nazioni Unite. Tutti gli incidenti di varia natura che avvengano nei Locali ad Uso Non Esclusivo della BAB e che abbiano provocato ferite personali/morte, ovvero danni/perdite di proprietà, ed in cui siano coinvolti membri assegnati alla Base Logistica ONU ed esperti in missione, ovvero proprietà delle Nazioni Unite, verranno immediatamente riferiti al Capo della Base Logistica ONU ed al Comandante della BAB, e saranno oggetto di inchiesta congiunta da parte delle Nazioni Unite e dell'ItAF, in conformità con le procedure enunciate all'Allegato F al presente Accordo.

ARTICOLO XIV
Abbandono della Base Logistica ONU

39. Prima di lasciare all'ItAF il terreno, gli edifici, e relative utenze, strutture e annessi, o parti di essi, le Nazioni Unite e l'ItAF condurranno un'ispezione degli stessi, e prepareranno una relazione scritta sulle loro condizioni tecniche.

40. Nel caso in cui le Nazioni Unite dovessero evacuare la Base Logistica ONU, la lasceranno all'ItAF nelle condizioni in cui l'avevano ricevuta, considerando una ragionevole e prevedibile usura. Le Parti concordano che alle Nazioni Unite non sarà chiesto di ripristinare nella Base Logistica ONU le stesse condizioni esistenti precedentemente a tutti i lavori di modifica, ristrutturazione o costruzione eseguiti dalle Nazioni Unite in conformità con il precedente Articolo VI, ovvero come altrimenti autorizzato dall'ItAF.

41. Ferme restando le disposizioni precedenti, nel caso in cui l'approvazione di una particolare modifica, ristrutturazione o costruzione da parte dell'ItAF dipendesse espressamente dal ripristino da parte delle Nazioni Unite, al momento dell'abbandono di una parte

della Base Logistica ONU, delle stesse condizioni esistenti precedentemente a tale modifica, ristrutturazione o costruzione, e le Nazioni Unite avessero accettato tale condizione, allora le Nazioni Unite ripristineranno in quella parte di Base Logistica ONU le stesse condizioni esistenti precedentemente alla modifica, ristrutturazione o costruzione. Le Parti concordano che non verrà riconosciuto nessun valore residuo rispetto a nessun lavoro di modifica, ristrutturazione o costruzione eseguito dalle Nazioni Unite nella Base Logistica ONU.

ARTICOLO XV
Composizione delle controversie

42. Le procedure per la composizione delle controversie di cui all'Articolo XXIV del Memorandum d'Intesa si applicheranno anche alle controversie che dovessero insorgere relativamente al presente Accordo.

ARTICOLO XVI
Privilegi e immunità

43. Nulla nel presente Accordo, o nulla che ad esso si riferisca, sarà considerato una rinuncia, espressa o implicita, a ciascuno dei privilegi e delle immunità delle Nazioni Unite.

ARTICOLO XVII
Disposizioni finali

44. Gli Allegati al presente Accordo ne formano parte integrante e saranno trattati come se fossero inclusi in questo testo. Quando in esso si usa il termine Accordo, si comprendono anche i relativi Allegati.

45. Le consultazioni relative agli emendamenti al presente Accordo avranno luogo su richiesta di una delle Parti. Gli emendamenti saranno elaborati di comune accordo e formulati per iscritto.

46. Il presente Accordo può essere sospeso dalle Parti in una data concordata reciprocamente, ovvero da una delle

Parti, che ne avrà fornito notifica scritta all'altra con trentasei mesi di anticipo.

47. Il presente Accordo entrerà in vigore a seguito della firma, ed in conformità con le modalità previste per l'entrata in vigore del Memorandum d'Intesa.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, rappresentanti debitamente autorizzati del Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e delle Nazioni Unite, per conto delle Parti hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma il ventitre novembre 1994.

Per il Ministero della Difesa della Repubblica Italiana

(F.to: Cesare Previti)

Per le Nazioni Unite

(F.to: Boutros Boutros Ghali)

ALLEGATO A all'Accordo di Attuazione fra il Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite dei Locali ubicati nella Base Aerea italiana di Brindisi.

A. Parte generale

1. Ferma restando qualsiasi altra disposizione del presente Accordo, le Parti concordano che le Nazioni Unite, a seguito dell'ispezione di cui al precedente Articolo VI, paragrafo 9, avranno il diritto di rifiutare di accettare qualsiasi terreno, edificio, e relative utenze, strutture e annessi, o parti di essi, offerti dal Governo alle Nazioni Unite per il loro impiego quali Locali ad Uso Esclusivo.

2. Le Parti concordano altresì che, per essere valida, l'accettazione da parte delle Nazioni Unite di qualsiasi terreno, edificio, e relative utenze, strutture e annessi, o parti di essi, per il loro impiego quali Locali ad Uso Esclusivo deve avvenire per iscritto, sottoforma di Certificato, qui allegato come Annesso 1.

B. Descrizione e mappa del luogo

3. I confini ed i punti di riferimento qui descritti saranno indicati con precisione con pietre miliari, recinti, linee di travertino bianco su pareti, ovvero targhe a parete, a seconda dei casi, indicanti gli stessi numeri o lettere di riferimento che figurano alla Mappa n. 1 del presente Accordo. L'ubicazione precisa di tali segnali sarà determinata sul luogo, di comune accordo, in conformità con il presente Allegato e la Mappa n. 1.

C. Locali ad Uso Esclusivo

4. Le Parti riconoscono e concordano che le date di disponibilità previste qui di seguito, riportate nella quarta colonna, sono passibili di cambiamento.

P R I M A F A S E

ZONA PROSPICIENTE IL MARE

Numero struttura	AREA (mq)	Uso attuale	Data disponibilità prev.
232	145	ufficio	*
154	240	alloggi	*
146	489	ufficio	*
144	236	ufficio	*
152	5200	autoparco	* 50% 50% feb. 95
130	807	laboratorio	feb. 95
118A	3360	laboratorio	*
129	175	laboratorio	feb. 95
131	20	magazzino	feb. 95
94	2160	caserma	*
TOTALE	**12832**		

* Entro sessanta giorni dalla firma del presente Accordo

AREA OPERATIVA

Numero struttura	**AREA (mq)**	**Uso attuale**	**Data disponibilità prev.**
222	600	hangar	*
223	600	hangar	*
19	250	laboratorio	feb.95
117	280	laboratorio	*
190	48	ufficio	feb. 95
199	156	laboratorio	feb. 95
178	490	lab./ufficio	*
241	940	lab./ufficio	*
29	220	riparo camion	feb. 95
30	220	riparo camion	feb. 95
31	220	riparo camion	feb. 95
20	1700	hangar	*
21	112	laboratorio	*
20a	410	lab./ufficio	*
260	970	riparo aer.	feb. 95
261	970	riparo aer.	feb. 95
262	970	riparo aer.	feb. 95
263	970	riparo aer.	feb. 95
264	970	riparo aer.	feb. 95
163	183	magazzino	feb. 95
239	115	magazzino	feb. 95
TOTALE	**11394**		
176	96	sottostazione elettrica	
268	127	sottostazione elettrica	

* Entro sessanta giorni dalla firma del presente Accordo

S E C O N D A   F A S E

ZONA PROSPICIENTE IL MARE

Numero struttura	AREA (mq)	Uso attuale	Data disponibilità prev.
118B	3360	laboratorio	da definire
118C	3360	laboratorio	da definire
118D	3360	laboratorio	da definire
TOTALE	**10080**		

AREA OPERATIVA

Numero struttura	AREA (mq)	Uso attuale	Data disponibilità prev.
242	248	riparo camion	da definire
255	970	riparo aer.	da definire
256	970	riparo aer.	da definire
257	970	riparo aer.	da definire
258	970	riparo aer.	da definire
259	970	riparo aer.	da definire
265	970	riparo aer.	giugno 96
266	970	riparo aer.	giugno 96
267	970	riparo aer.	giugno 96
TOTALE	**8008**		
269	127	sottostazione elettrica	
270	127	sottostazione elettrica	

ALLEGATO B all'Accordo di Attuazione fra il Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite dei Locali ubicati nella Base Aerea italiana di Brindisi.

Locali ad Uso Non Esclusivo

I seguenti sono i Locali ad Uso Non Esclusivo accettati dalle Nazioni Unite per il loro uso non esclusivo, accessorio all'uso dei Locali ad Uso Esclusivo e per i quali le Nazioni Unite, in base al paragrafo 31, convengono di rimborsare le spese in eccesso:

A. Piste, aree di stazionamento e corsie per i taxi della BAB

1. In conformità con l'Articolo XVI del Memorandum d'Intesa e con l'Articolo IX del presente Accordo, i velivoli delle Nazioni Unite, compresi gli aerei civili noleggiati o presi in affitto dalle Nazioni Unite ed i velivoli militari di uno stato contribuente che fornisce servizi alle Nazioni Unite (qui di seguito denominati collettivamente "i velivoli delle Nazioni Unite") potranno decollare ed atterrare usufruendo delle strutture aeroportuali della BAB.

2. Riconoscendo che l'uso di piste, aree di stazionamento e corsie per i taxi della BAB da parte delle Nazioni Unite darà luogo a delle spese in eccesso, sostenute dall'ItAF per la loro manutenzione ed il loro funzionamento, le Nazioni Unite verseranno ogni anno, a totale e completo risarcimento delle spese in eccesso sostenute dall'ItAF, la somma stabilita dal CC quale spesa in eccesso direttamente imputabile all'utilizzo di dette strutture da parte delle Nazioni Unite.

3. La somma stabilita dal CC sarà conforme ad un calcolo basato sulle spese reali di manutenzione delle piste, aree di stazionamento e corsie per i taxi della BAB ed il tonnellaggio totale degli atterraggi dei velivoli delle Nazioni Unite in proporzione al tonnellaggio totale di tutti gli atterraggi degli aerei nella BAB nel corso dello

stesso periodo di un anno. In nessun caso tale somma sarà superiore ai 48.000.000 di lire italiane su base annua.

B. Le strade della BAB

4. Ai veicoli delle Nazioni Unite, compresi quelli di proprietà dei membri assegnati alla Base Logistica ONU, degli esperti in missione, degli appaltatori, dei fornitori, dei commercianti o di altre persone che partecipano a transazioni commerciali con le Nazioni Unite sarà consentito utilizzare, alle condizioni stabilite nel presente Accordo, le strade della BAB, allo scopo di effettuare spostamenti da e verso il terreno, gli edifici, e relative utenze, strutture e annessi, o parti di essi, della Base Logistica ONU. Riconoscendo che l'uso delle strade della BAB da parte di tali veicoli darà luogo a qualche spesa in eccesso per la manutenzione delle strade, le Nazioni Unite verseranno ogni anno, a totale e completo risarcimento delle spese in eccesso sostenute dall'ItAF, la somma stabilita dal CC quale spesa in eccesso direttamente imputabile all'utilizzo di tali strade da parte delle Nazioni Unite. La somma stabilita dal CC come direttamente imputabile sarà quella derivante dal seguente calcolo matematico, riferito allo stesso periodo di un anno:

$$\frac{\text{spese reali annue di manutenzione delle strade della BAB} \times \text{media del totale di funzionari ONU assegnati alla BL}}{\text{media del totale di funzionari ONU assegnati alla BL ONU più media del totale del personale ItAF che utilizza le strade della BAB}}$$

In nessun caso la somma imputabile alle Nazioni Unite supererà i 14.400.000 di lire italiane su base annua.

C. Rete fognaria della BAB

5. Alla Base Logistica ONU sarà consentito di utilizzare la rete fognaria esistente della BAB. Riconoscendo che l'uso della rete fognaria della BAB da parte delle Nazioni Unite darà luogo a qualche spesa in eccesso, le Nazioni Unite verseranno ogni anno, a totale e completo risarcimento delle spese in eccesso sostenute dall'ItAF,

la somma stabilita dal CC quale spesa reale in eccesso direttamente imputabile all'utilizzo del sistema fognario da parte delle Nazioni Unite. La somma stabilita dal CC come direttamente imputabile sarà quella derivante dal seguente calcolo matematico, riferito allo stesso periodo di un anno:

$$\frac{\text{spese reali annue per la rete fognaria della BAB} \times \text{media del totale di funzionari ONU assegnati alla BL}}{\text{media del totale di funzionari ONU assegnati alla BL ONU più media del totale del personale ItAF e di altre persone che utilizzano la rete fognaria della BAB}}$$

In nessun caso la somma imputabile alle Nazioni Unite supererà 1.600.000 lire italiane su base annua.

D. Rete idrica ed elettrica della BAB

6. Non appena le Nazioni Unite avranno impiantato la Base Logistica ONU, si impegneranno ad installare dei contatori, allo scopo di misurare il consumo di acqua ed energia elettrica nella Base Logistica ONU. Tuttavia, nel caso in cui tali contatori non vengano installati e fatti funzionare in tutti gli edifici e relative utenze, strutture, annessi, o parti di essi, nel momento in cui le Nazioni Unite iniziano ad utilizzare la Base Logistica ONU, si riconosce che l'ItAF sosterrà alcune spese in eccesso direttamente imputabili al consumo di acqua ed energia elettrica da parte delle Nazioni Unite nel lasso di tempo che intercorrerà fra l'uso della Base Logistica ONU da parte delle Nazioni Unite e l'istallazione di contatori per acqua ed energia elettrica (qui di seguito definito "periodo interinale"). Al fine di garantire che all'ItAF verranno rimborsate tali spese in eccesso, le Parti concordano che le Nazioni Unite, non appena saranno installati i contatori, verseranno, a totale e completo risarcimento di tutte le spese in eccesso sostenute dall'ItAF, una somma calcolata in base alla lettura reale dei contatori per un periodo di tempo uguale al periodo interinale per gli edifici, e relative utenze, strutture, annessi, o parti di essi, utilizzati nella Base Logistica ONU.

ALLEGATO C all'Accordo di Attuazione fra il Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite dei Locali ubicati nella Base Aerea italiana di Brindisi.

Uso della Base Logistica ONU

Le Nazioni Unite potranno utilizzare la Base Logistica ONU, fra l'altro, per il deposito di materiali, attrezzature, forniture, containers, materiale medico, edifici prefabbricati, pezzi di ricambio, veicoli, generatori ed apparecchiature per le comunicazioni, per funzioni amministrative, per l'addestramento del personale, per la manutenzione e la riparazione di attrezzature e veicoli, la gestione di una stazione terrestre, e per quegli altri usi che le Nazioni Unite considerano necessari per far funzionare una base logistica a sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie ed operazioni ad esse relative.

ALLEGATO D all'Accordo di Attuazione fra il Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite dei Locali ubicati nella Base Aerea italiana di Brindisi.

1. Ai fini del presente Allegato, si applicheranno le seguenti definizioni:

(i) le espressioni "grossi lavori di modifica", "grossi lavori di ristrutturazione e "costruzione" saranno interpretate come segue ed includeranno:

(a) la costruzione di edifici e strutture permanenti;

(b) la modifica delle strutture portanti degli edifici esistenti;

(c) la demolizione degli edifici esistenti e la loro ricostruzione in forma uguale o diversa;

(d) la modifica degli edifici esistenti, che implichi la modifica della disposizione perimetrale esterna;

(e) la costruzione di utenze attinenti alla qualità dell'ambiente (linee fognarie, centrali per il trattamento del petrolio, sistemi di smaltimento per le reti fognarie, ecc);

(f) la realizzazione di pozzi per l'acqua e

(g) la costruzione di selciati o aree di stazionamento permanenti.

(ii) L'espressione "piccoli lavori di modifica" e "piccoli lavori di ristrutturazione saranno interpretate come segue ed includeranno:

(a) il restauro delle strutture e delle utenze esistenti che non richieda cambiamenti alla disposizione o allo schema originale (ad esempio, elettricità o condotte per l'acqua);

(b) modifiche interne di edifici che non alterino le strutture portanti;

(c) modifiche interne di edifici che non richiedano cambiamenti delle mura perimetrali esterne;

(d) l'istallazione di porte e finestre sui muri esterni, che non richieda cambiamenti delle strutture portanti esistenti;

(e) l'istallazione di strutture temporanee prefabbricate/containers;

(f) la costruzione di superfici limitate e/o selciati temporanei, ovvero il consolidamento del terreno, che non richiedano cambiamenti alla rete di drenaggio esistente del campo di aviazione;

(g) altri lavori che non rientrino nella definizione di "grossi lavori di modifica", "grossi lavori di ristrutturazione" e "costruzione.

2. Per eseguire lavori di modifica, ristrutturazione o costruzione nella Base Logistica ONU saranno impiegate le procedure seguenti:

A. <u>Per grossi lavori di modifica, ristrutturazione o costruzione</u>

3. Nel caso in cui le Nazioni Unite desiderino intraprendere qualsiasi grosso lavoro di modifica, ristrutturazione o costruzione nella Base Logistica ONU, il Capo della Base Logistica ONU presenterà all'ItAF una richiesta scritta di autorizzazione al progetto. Tutte le richieste di autorizzazione conterranno le informazioni seguenti:

(a) una descrizione generale dei lavori di modifica, ristrutturazione o costruzione proposti e un'indicazione della spesa;

(b) un disegno architettonico che descriva quali conseguenze implicano i grossi lavori di modifica, ristrutturazione o costruzione proposti per il luogo e la disposizione;

(c) le date previste per l'inizio e la fine dei lavori proposti.

4. L'ItAF, prima di dar seguito alla richiesta, potrà chiedere alle Nazioni Unite ulteriori informazioni. Entro sei mesi dalla ricezione della richiesta di autorizzazione, l'ItAF comunicherà alle Nazioni Unite in forma scritta la decisione in merito all'autorizzazione dei grossi lavori di modifica, ristrutturazione o costruzione proposti. Nel caso in cui l'autorizzazione non venga concessa, l'ItAF comunicherà alle Nazioni Unite le motivazioni specifiche per cui tale autorizzazione non è stata concessa.

5. Nell'elaborare le proposte o i piani di qualsiasi grosso lavoro di modifica, ristrutturazione o costruzione nella Base Logistica ONU, il Capo della Base Logistica ONU, ovvero un suo delegato, consulterà il Comandante della BAB, ovvero il suo delegato.

B. <u>Per piccoli lavori di modifica o ristrutturazione</u>

6. Nel caso in cui le Nazioni Unite desiderino intraprendere qualsiasi piccolo lavoro di modifica o ristrutturazione nella Base Logistica ONU, il Capo della Base Logistica ONU presenterà all'ItAF una proposta di progetto scritta. Tale proposta conterrà le informazioni seguenti:

(a) una descrizione generale dei lavori di modifica o ristrutturazione proposti ed un'indicazione della spesa;

(b) ove necessario, un disegno architettonico indicante la descrizione del luogo in cui intraprendere i piccoli lavori di modifica o ristrutturazione proposti;

(c) le date previste per l'inizio e la fine dei lavori proposti.

7. L'ItAF, prima di dar seguito alla richiesta, potrà chiedere alle Nazioni Unite ulteriori informazioni. Nel caso in cui, entro sei mesi dalla ricezione della proposta, il Capo della Base Logistica ONU non abbia ricevuto alcuna obiezione scritta dall'ItAF, le Nazioni Unite potranno dar seguito al progetto. L'ItAF potrà sollevare obiezioni alla proposta qualora ritenga che la

modifica o ristrutturazione proposta sia un "grosso lavoro di modifica", un "grosso lavoro di ristrutturazione", ovvero una "costruzione" che richiede l'autorizzazione scritta dell'ItAF.

C. Ulteriori procedure applicabili ai lavori di modifica, ristrutturazione o costruzione

8. Tutti i collaudi relativi al progetto e le attività relative alla certificazione del progetto saranno svolti da ingegneri autorizzati, appartenenti all'ordine nazionale degli ingegneri italiani.

9. Prima di indire una gara o sollecitare proposte per qualsiasi lavoro di modifica, ristrutturazione o costruzione, le Nazioni Unite presenteranno all'ItAF un elenco di appaltatori, ai quali pensano di chiedere le offerte o di sollecitare le proposte. Entro 60 giorni dalla ricezione di tale elenco, l'ItAF comunicherà per iscritto alle Nazioni Unite eventuali obiezioni agli appaltatori elencati, specificando le motivazioni alle obiezioni. Nel caso in cui le Nazioni Unite ritengano l'obiezione fondata, non chiederanno offerte, né solleciteranno proposte al o agli appaltatori oggetto di obiezione da parte dell'ItAF. Se però le Nazioni Unite non avranno ricevuto obiezioni scritte entro i 60 giorni di cui sopra, riterranno che l'ItAF non abbia obiezioni in merito all'elenco di appaltatori.

10. Prima dell'inizio dei lavori, saranno inviate al Comandante della BAB due copie del progetto dettagliato.

11. Qualche tempo prima dell'inizio dei lavori, il Capo della Base Logistica ONU comunicherà al Comandante della BAB la data prevista di inizio dei lavori. Un'autorizzazione preventiva dell'ItAF verrà richiesta per tutte le modifiche di rilievo al progetto precedentemente approvato dall'ItAF. L'ItAF potrà svolgere ispezioni durante i lavori, al fine di verificare che essi non si discostino materialmente dal progetto precedentemente approvato.

12. Qualora, a completamento dei lavori, le leggi ed i regolamenti italiani applicabili alle Istallazioni Militari prevedano che si svolga un collaudo di verifica finale/formale, le Nazioni Unite e l'ItAF, di comune accordo, decideranno in che data svolgere tale collaudo di

verifica. Quest'ultimo verrà eseguito da un ingegnere scelto dalle Nazioni Unite. Rappresentanti dell'ItAF saranno invitati a presenziare durante l'esecuzione del collaudo di verifica, ed all'ItAF verranno fornite due copie dell'attestato di collaudo di verifica, firmato dall'ingegnere autorizzato. Entro 30 giorni dal collaudo di verifica o dal completamento dei lavori, al Comandante della BAB sarà presentata la documentazione applicabile di fine lavori, al fine di consentire l'aggiornamento degli inventari militari italiani.

ALLEGATO E all'Accordo di Attuazione fra il Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite dei Locali ubicati nella Base Aerea italiana di Brindisi.

Telecomunicazioni

1. In conformità con l'Articolo XIII del Memorandum d'Intesa, alle Nazioni Unite sarà consentito costruire, installare, mantenere e far funzionare i propri impianti di telecomunicazione nella BAB, come segue:

(a) un Centralino di Commutazione Automatico Privato (PABX) collegato con la rete pubblica locale con un minimo di 30 circuiti in entrata e 30 in uscita;

(b) una stazione terrestre satellitare, da ubicare nell'area individuata nella Mappa n. 1 del presente Accordo, ovvero come altrimenti concordato dalle Parti per iscritto. La stazione terrestre satellitare consisterà in quanto segue:

(i) un campo di antenne, composto da tre antenne per la stazione terrestre, compresi i necessari basamenti per il disco del satellite. Le dimensioni delle antenne comprenderanno un'antenna di 11 metri banda C, operativa nella Regione dell'Oceano Atlantico, un'antenna di 11 metri banda C operativa nella Regione dell'Oceano Indiano ed un'antenna di 3,8 metri banda Ku operativa nella Regione dell'Oceano Indiano;

(ii) accanto al campo di antenne, un edificio per le attrezzature satellitari di circa 80 metri quadri, dotato di collegamento con la necessaria erogazione di energia elettrica primaria e di sostegno.

2. Allo scopo di collegare il PABX alla rete pubblica locale, nonché ai vari edifici e relative utenze, strutture o annessi della Base Logistica ONU, ivi compresa la stazione terrestre satellitare, alle Nazioni Unite sarà consentito realizzare le necessarie infrastrutture, ivi

compresa la posa di cavi e di linee di terra nella Base Logistica ONU e nelle aree della BAB.

3. il MODIT e le Nazioni Unite concorderanno congiuntamente quali strutture potranno rendersi necessarie per la posa di cavi e di linee di terra nelle aree della BAB, in conformità con le procedure di cui all'Allegato D.

ALLEGATO F all'Accordo di Attuazione fra il Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite dei Locali ubicati nella Base Aerea italiana di Brindisi.

Procedure per le inchieste su incidenti di varia natura nei Locali ad Uso Non Esclusivo della BAB

A. Parte generale

1. In conformità con le disposizioni dell'Articolo VII del Memorandum d'Intesa, su tutti gli incidenti di varia natura che hanno luogo nella BAB, ma non nella Base Logistica ONU, e che provochino danni personali/morte o danni/perdite di proprietà, ed in cui siano coinvolti membri assegnati alla Base Logistica ONU o esperti in missione (qui di seguito denominati "incidenti"), saranno condotte inchieste comuni da parte delle Nazioni Unite e dell'ItAF.

B. Comitato per le Inchieste Congiunte (CIC)

2. Il Comandante della BAB ed il Capo della Base Logistica ONU si consulteranno al fine di istituire un Comitato per le Inchieste Congiunte ("CIC") per svolgere inchieste sugli incidenti. Il CIC sarà composto da quattro membri, due dei quali nominati dal Comandante della BAB e due dal Capo della Base Logistica ONU.

C. Mandato del CIC

3. Previa notifica dell'incidente, il CIC svolgerà immediatamente un'indagine completa, al fine di ottenere e registrare tutte le prove ad esso relative. Nello svolgere le indagini, il CIC potrà chiedere aiuto a personale con competenze tecniche o specialistiche. Ove necessario, il CIC potrà chiedere al Comandante della BAB di chiudere il luogo dell'incidente, al fine di raccogliere le prove.

4. Il CIC dovrà:

(a) raccogliere le prove ed interrogare i testimoni;

(b) accertare i fatti relativi all'incidente;

(c) eseguire l'istruttoria relativa agli incidenti;

(d) preparare una relazione contenente le raccomandazioni del CIC al Comandante della BAB ed al Capo della Base Logistica ONU; tale relazione conterrà altresì il parere del CIC in merito alla responsabilità dell'incidente.

D. Intervento del Comandante della BAB e del Capo della Base Logistica ONU alla ricezione delle relazioni del CIC

5. Dopo aver ricevuto le relazioni del CIC, il Comandante della BAB ed il Capo della Base Logistica ONU adotteranno le misure amministrative eventualmente necessarie, rispettivamente in conformità con le norme o le disposizioni amministrative dell'ItAF e delle Nazioni Unite.

ANNESSO 1 all'Accordo di Attuazione fra il Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite dei Locali ubicati nella Base Aerea italiana di Brindisi.

Certificato di accettazione

1. Scopo del presente Certificato di Accettazione è riconoscere che, alla data indicata qui di seguito, le Nazioni Unite hanno accettato il terreno, gli edifici e relative utenze, strutture e annessi, o parti di essi, dal Governo della Repubblica Italiana, per impiegarli quali Locali ad Uso Esclusivo, in conformità con l'Accordo di Attuazione fra il Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso dei Locali ubicati nella Base Aerea italiana di Brindisi da parte delle Nazioni Unite.

2. Il presente certificato contiene, in allegato, una copia della relazione sulle condizioni tecniche della proprietà accettata.

DESCRIZIONE DELLA PROPRIETA'

____

____

____

PER L'ItAF PER LE NAZIONI UNITE

---------------------- --------------------

DATA: ______________________________________

613.

Tegucigalpa, 28 agosto 1995

Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Honduras per il riscadenzamento del debito[1]

(Entrata in vigore: 12 maggio 1997)

[1] Gli Annessi non si pubblicano per motivi tecnici.

613.

Tegucigalpa, 28 agosto 1995

Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Honduras per il riscadenzamento del debito[1]

(Entrata in vigore: 12 maggio 1997)

[1] Gli Annessi non si pubblicano per motivi tecnici.

AGREEMENT
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF HONDURAS

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Honduras in the spirit of friendship and economic cooperation existing between the two countries and on the basis of the Agree Minute signed in Paris on 26th October, 1992 by the countries taking part in the Paris Club meeting, have agreed as follows:

ARTICLE I

The present Agreement concerns the resheduling of:
a) commercial and financial debts for both principal and contractual interest due to Italy from the Government of the Republic of Honduras or its public sector or covered by the guarantee of the Government of Honduras or its public sector, within the period 1st October, 1992 - 31st July, 1995 and not paid, relating to contracts for the supply of goods and/or services and/or the execution of works as well as to financial Conventions concluded before 1st June, 1990 - with an original maturity of more than one year - covered by Italian State insurance guarantee provided for under the Italian Law;
b) the arrears of the debts indicated in paragraph a) above, as at 30th September, 1992 and not yet paid;
c) the debts for both principal and contractual interest due within the period 1st October, 1992 - 31st July, 1995 and not paid, relating to Government Loans as per financial convention between the Government of the Republic of Honduras and MEDIOCREDITO CENTRALE signed on 6th July, 1988;
d) the debts for interest due to Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione (hereinafter referred to as "SACE") from the Government of the Republic of Honduras within the period 1st October, 1992 - 31st July, 1995 and not paid, relating to the Consolidation Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Honduras concluded according to Paris Club Agreed Minute dated 14th September, 1990;
e) the debts for interest due to MEDIOCREDITO CENTRALE from the Government of the Republic of Honduras within the period 1st October, 1992 - 31st July, 1995 and not paid, relating to the Consolidation Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Honduras concluded according to Paris Club Agreed Minute dated 14th September, 1990.

The above mentioned debts are listed in the Annexes to the present Agreement. These Annexes may be revised by mutual consent of the two Parties.

ARTICLE II

a) The debts referred to in the previous Article I, a), b), d), will be transferred in the currencies established in the contracts or in the financial Convention - by the Banco Central de Honduras, acting on behalf of the Government of the Republic of Honduras (hereinafter referred to as "BANK") to "SACE" as follows:

- 1/9/1995	2,68%
- 1/3/1996	0,98%
- 1/9/1996	1,02%
- 1/3/1997	1,07%
- 1/9/1997	1,11%
- 1/3/1998	1,16%
- 1/9/1998	1,21%
- 1/3/1999	1,26%
- 1/9/1999	1,31%
- 1/3/2000	1,36%
- 1/9/2000	1,41%
- 1/3/2001	1.47%
- 1/9/2001	1,52%
- 1/3/2002	1,58%
- 1/9/2002	1,64%
- 1/3/2003	1,70%
- 1/9/2003	1,76%
- 1/3/2004	1,82%
- 1/9/2004	1,88%
- 1/3/2005	1,95%
- 1/9/2005	2,01%
- 1/3/2006	2,08%
- 1/9/2006	2,15%
- 1/3/2007	2,22%
- 1/9/2007	2,29%
- 1/3/2008	2,36%
- 1/9/2008	2,44%
- 1/3/2009	2,51%
- 1/9/2009	2.59%
- 1/3/2010	2.67%
- 1/9/2010	2,75%
- 1/3/2011	2,84%
- 1/9/2011	2.92%
- 1/3/2012	3,00%
- 1/9/2012	3.10%
- 1/3/2013	3.19%
- 1/9/2013	3,28%
- 1/3/2014	3,37%
- 1/9/2014	3,47%
- 1/3/2015	3,57%
- 1/9/2015	3,67%
- 1/3/2016	3,77%
- 1/9/2016	3,87%
- 1/3/2017	3,99%

b) The debts referred to in the previous Article I, c), e), will be transferred - in the currencies established in the financial Conventions - by the "Bank" to MEDIOCREDITO CENTRALE as follows:

- 1/9/2006 0.29%
- 1/3/2007 0.36%
- 1/9/2007 0,43%
- 1/3/2008 0.51%
- 1/9/2008 0.60%
- 1/3/2009 0,69%
- 1/9/2009 0.78%
- 1/3/2010 0.88%
- 1/9/2010 0,99%
- 1/3/2011 1,10%
- 1/9/2011 1,22%
- 1/3/2012 1.34%
- 1/9/2012 1.47%
- 1/3/2013 1,60%
- 1/9/2013 1,74%
- 1/3/2014 1.89%
- 1/9/2014 2.05%
- 1/3/2015 2,22%
- 1/9/2015 2.39%
- 1/3/2016 2.57%
- 1/9/2016 2.76%
- 1/3/2017 2,96%
- 1/9/2017 3.18%
- 1/3/2018 3.40%
- 1/9/2018 3.63%
- 1/3/2019 3.87%
- 1/9/2019 4.13%
- 1/3/2020 4.40%
- 1/9/2020 4.68%
- 1/3/2021 4.97%
- 1/9/2021 5.28%
- 1/3/2022 5.61%
- 1/9/2022 5.95%
- 1/3/2023 6.31%
- 1/9/2023 6.68%
- 1/3/2024 7.07%

ARTICLE III

1) The "Bank" undertakes to pay and to transfer to "SACE" and to MEDIOCREDITO CENTRALE respectively interest for deferred payment which shall be calculated on any debt mentioned in the present Agreement and unpaid at maturity.

2) Such interest shall accrue during the period from the maturity until the full settlement of the debt and shall be calculated as follows:
i) as regards debts indicated in previous Article I, a), b),

d) , at the rate of 1,08% p.a. and of 2,10% p.a. as regards debts denominated, respectively, in U.S. Dollars and in ECU.
ii) as regards debts indicated in Article I, c), e), at the rate of 1,50% p.a.

3) The aforsaid interest shall be transferred - in the currencies established in the contracts or in the financial Conventions - half yearly (1st March - 1st September) starting on 1st September, 1995.

ARTICLE IV

In the event, for any reason, of delayed payment of the amounts due according to the present Agreement the "Bank" shall pay and transfer interest calculated as follows:

- for the debts due to "SACE", at the respective six months Libor quoted on the date of the maturity, increased by 0,75% percentage point;
- for the debts due to MEDIOCREDITO CENTRALE, at the rate of 2,0% p.a.

ARTICLE V

The present Agreement does not impair either legal ties established by common law, or contractual commitments entered into by the parties for the operations to which Honduras debts are referred to in this Agreement. Accordingly no provision of this Agreement can be invoked to justify any modification whatsoever of such contracts and/or financial Conventions particularly those concerning the conditions of payment and the dates of maturity.

All modifications of the contracts made after 31st May, 1990 and having the effect of an increase in Honduras commitments towards Italy shall be considered as new commitments not covered by the present Agreement.

ARTICLE VI

i) The provisions of the present Agreement will apply for the period from 1st August, 1993 up to 31st July, 1994 provided that the conditions envisaged in Section IV, paragraph 5 of the Agreed Minute signed in Paris on 26th October, 1992 have been fulfilled.
ii) The provisions of the present Agreement will apply for the period from 1st August, 1994 up to 31st July, 1995 provided that the conditions envisaged in Section IV, paragraph 6 of the Agreed Minute signed in Paris on 26th October, 1992 have been fulfilled.

ARTICLE VII

The present Agreement shall come into force as from the date on which the two contracting Parties notify each other that their respective constitutional procedures have been completed.

Done in Tegucigalpa on August 28th, 1995, in duplicate in the English language, both copies being equally authentic.

FOR THE GOVERNMENT OF
THE ITALIAN REPUBLIC

EMBASSADOR OF ITALY
PIER FRANCO VALLE

FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF HONDURAS

MINISTER OF FINANCE
JUAN FERRERA

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA
ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'HONDURAS

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica dell'Honduras nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente tra i due Paesi ed in applicazione del Processo-verbale firmato a Parigi il 26 Ottobre 1992 tra i Paesi partecipanti al "Club di Parigi", hanno concordato quanto segue:

ARTICOLO I

Il presente Accordo concerne la ristrutturazione :

a) dei debiti commerciali e finanziari sia per capitale che per interessi contrattuali, dovuti all'Italia dal Governo della Repubblica dell'Honduras o dal suo settore pubblico, o coperti dalla garanzia del Governo della Repubblica dell'Honduras o del suo settore pubblico, nel periodo 1 ottobre 1992 - 31 luglio 1995 e non pagati, relativi a contratti per la fornitura di merci e/o servizi e/o l'esecuzione di lavori nonché a Convenzioni finanziarie, conclusi anteriormente al 1 giugno 1990 - con una dilazione di pagamento di oltre un anno - e che beneficiano di una garanzia assicurativa dello Stato Italiano come previsto dalla legislazione italiana;

b) degli arretrati dei debiti indicati al paragrafo a) di cui sopra, alla data del 30 settembre 1992 e non ancora pagati;

c) dei debiti per capitale ed interessi contrattuali dovuti dal 1 ottobre 1992 al 31 luglio 1995 e non pagati, relativi a prestiti governativi secondo la Convenzione finanziaria tra il Governo della Repubblica dell'Honduras e "**MEDIOCREDITO CENTRALE**" firmata il 6 luglio 1988;

d) dei debiti per interessi dovuti alla Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione (di seguito denominata "SACE") dal Governo della Repubblica dell'Honduras nel periodo 1 ottobre 1992 - 31 luglio 1995 e non pagati, relativi all'Accordo di Consolidamento tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica dell'Honduras concluso sulla base del Processo Verbale del Club di Parigi in data 14 settembre 1990;

e) dei debiti per interessi dovuti a MEDIOCREDITO CENTRALE dal Governo della Repubblica dell'Honduras nel periodo 1 ottobre 1992 - 31 luglio 1995 e non pagati, relativi all'Accordo di consolidamento tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica dell'Honduras concluso sulla base del Processo Verbale di Parigi in data 14 settembre 1990.

I summenzionati debiti sono elencati negli Annessi al presente Accordo. Tali Annessi potranno essere modificati di comune accordo tra le due Parti.

ARTICOLO II

I debiti di cui al precedente Articolo I, a), b), d), saranno trasferiti nella valuta stabilita nei contratti o nella Convenzione finanziaria - dal Banco Central de Honduras, agente per conto del Governo della Repubblica dell'Honduras (di seguito denominato "Banca") alla "SACE" come segue:

- 1.9.1995	2,68%
- 1.3.1996	0,98%
- 1.9.1996	1,02%
- 1.3.1997	1,07%
- 1.9.1997	1,11%
- 1.3.1998	1,16%
- 1.9.1998	1,21%
- 1.3.1999	1,26%
- 1.9.1999	1,31%
- 1.3.2000	1,36%
- 1.9.2000	1,41%
- 1.3.2001	1,47%
- 1.9.2001	1,52%
- 1.3.2002	1,58%
- 1.9.2002	1,64%
- 1.3.2003	1,70%
- 1.9.2003	1,76%
- 1.3.2004	1,82%
- 1.9.2004	1,88%
- 1.3.2005	1,95%
- 1.9.2005	2,01%
- 1.3.2006	2,08%
- 1.9.2006	2,15%
- 1.3.2007	2,22%
- 1.9.2007	2,29%
- 1.3.2008	2,36%
- 1.9.2008	2,44%
- 1.3.2009	2,51%
- 1.9.2009	2,59%
- 1.3.2010	2,67%
- 1.9.2010	2,75%
- 1.3.2011	2,84%
- 1.9.2011	2,92%
- 1.3.2012	3,00%
- 1.9.2012	3,10%
- 1.3.2013	3,19%
- 1.9.2013	3,28%
- 1.3.2014	3,37%
- 1.9.2014	3,47%
- 1.3.2015	3,57%
- 1.9.2015	3,67%
- 1.3.2016	3,77%
- 1.9.2016	3,87%
- 1.3.2017	3,99%

b) I debiti di cui al precedente Articolo I, paragrafi c) e e) saranno trasferiti - nelle valute stabilite nelle Convenzioni finanziarie - dalla "Banca" a MEDIOCREDITO CENTRALE come segue:

- 1.9.2006	0,29%
- 1.3.2007	0,36%
- 1.9.2007	0,43%
- 1.3.2008	0,51%
- 1.9.2008	0,60%
- 1.3.2009	0,69%
- 1.9.2009	0,78%
- 1.3.2010	0,88%
- 1.9.2010	0,99%
- 1.3.2011	1,10%
- 1.9.2011	1,22%
- 1.3.2012	1,34%
- 1.9.2012	1,47%
- 1.3.2013	1,60%
- 1.9.2013	1,74%
- 1.3.2014	1,89%
- 1.9.2014	2,05%
- 1.3.2015	2,22%
- 1.9.2015	2,39%
- 1.3.2016	2,57%
- 1.9.2016	2,76%
- 1.3.2017	2,96%
- 1.9.2017	3,18%
- 1.3.2018	3,40%
- 1.9.2018	3,63%
- 1.3.2019	3,87%
- 1.9.2019	4,13%
- 1.3.2020	4,40%
- 1.9.2020	4,68%
- 1.3.2021	4,97%
- 1.9.2021	5,28%
- 1.3.2022	5.61%
- 1.9.2022	5.95%
- 1.3.2023	6,31%
- 1.9.2023	6,68%
- 1.3.2024	7,07%

ARTICOLO III

1) La "Banca" s'impegna a pagare ed a trasferire alla "SACE" ed a "MEDIOCREDITO CENTRALE", rispettivamente, gli interessi per il pagamento dilazionato che saranno calcolati su ciascun debito menzionato nel presente Accordo e non pagato alla scadenza.

2) Tali interessi matureranno durante il periodo che va dalla scadenza fino al pagamento completo del debito e saranno calcolati come segue:

i) per quanto riguarda i debiti indicati all'Articolo I di cui sopra, a), b), d), al tasso dell'1,08% annuo e del 2,10% annuo, per quanto concerne i debiti denominati rispettivamente in dollari USA ed in ECU,

ii) per quanto riguarda i debiti indicati all'Articolo I, c), e) al tasso dell'1,50% annuo.

3) I suddetti interessi saranno trasferiti - nelle valute stabilite nei contratti o nelle Convenzioni finanziarie - semestralmente (1 Marzo - 1 Settembre) a decorrere dal 1 Settembre 1995.

ARTICOLO IV

Nel caso, per qualsiasi ragione, di pagamento ritardato degli importi dovuti in base al presente Accordo, la "Banca" pagherà e trasferirà gli interessi calcolati come segue:

- per i debiti dovuti alla "SACE", al rispettivo tasso LIBOR a sei mesi quotato alla data della scadenza, aumentato dello 0,75% di punto percentuale;

- per i debiti dovuti a MEDIOCREDITO CENTRALE, al tasso del 2,0% annuo.

ARTICOLO V

Il presente Accordo non pregiudica ne i vincoli giuridici stabiliti dal diritto comune o gli impegni contrattuali stipulati dalle parti per le operazioni cui i debiti dell'Honduras si riferiscono nel presente Accordo. Allo stesso modo, nessuna disposizione del presente Accordo potrà essere invocata per giustificare qualsiasi modifica di tali contratti e/o Convenzioni finanziarie, in particolare quelle relative alle condizioni di pagamento ed alle date dei scadenza.
Tutte le modifiche dei contratti effettuati dopo il 31 maggio 1990 e aventi come effetto di aumentare gli impegni dell'Honduras nei confronti dell'Italia saranno considerati come nuovi impegni non coperti dal presente Accordo.

ARTICOLO VI

i) Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno al periodo che va dal 1 Agosto 1993 fino al 31 luglio 1994 purché le condizioni previste alla Sezione IV, paragrafo 5 del Processo Verbale firmato a Parigi il 26 ottobre 1992 siano state osservate.

ii) Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno per il periodo che va dal 1 Agosto 1994 fino al 31 luglio 1995 purché le condizioni previste alla Sezione IV paragrafo 6 del Processo Verbale firmato a Parigi il 26 Ottobre 1992 siano state osservate.

ARTICOLO VII

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data in cui le due Parti contraenti si saranno reciprocamente notificate il completamento dei loro rispettivi adempimenti costituzionali.

Fatto a Tegucigalpa, il 28 agosto 1995, in duplice esemplare in lingua inglese, entrambe gli esemplari essendo ugualmente autentici.

Per il Governo della Repubblica Italiana	Per il Governo della Repubblica dell'Honduras
Ambasciatore d'Italia	Ministro delle Finanze
Pier Franco Valle	Juan Ferrera

614.

Vienna, 13 febbraio-28 febbraio 1996

Scambio di Lettere costituenti un Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica per l'organizzazione dell'incontro dei consulenti su «Studio clinico di radioterapia e ipertermia combinate» (Roma 9-13 aprile 1996)

(Entrata in vigore: 28 marzo 1996)

INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY
AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE
МЕЖДУНАРОДНОЕ АГЕНТСТВО ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ
ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGIA ATOMICA

WAGRAMERSTRASSE 5, P.O. BOX 100, A-1400 VIENNA, AUSTRIA
Telephone: 43 1 2060 Facsimile: 43 1 20607 Telex: 112645 ATOM A Cable: INATOM VIENNA

IN REPLY PLEASE REFER TO
PRIERE DE RAPPELER LA REFERENCE:

DIAL DIRECTLY TO EXTENSION:
COMPOSER DIRECTEMENT LE NUMERO DE POSTE:

325-E3-96CT2301 21667

1996-02-13

Sir,

I have the honour to inform you that the Secretariat of the International Atomic Energy Agency is planning to hold a Consultants' Meeting on "Clinical study of combined radiotherapy and hyperthermia" from 9 to 13 April 1996 in conjunction with the 7th International Congress on Hyperthermic Oncology to be held in Rome, Italy.

The purpose of the Consultants' Meeting is to design an IAEA co-ordinated research programme on clinical study of combined radiotherapy and hyperthermia. Five persons from five Member States are expected to attend the meeting.

Ms. J. Mircheva of the Division of Human Health, Project Officer for the programme and Scientific Secretary for the meeting, has informally discussed the meeting's venue with the organizer of the International Congress, Dr. Giorgio Arcangeli, Radiotherapy Division, S.M. Goretti Hospital, Via G. Reni 5, I-04100 Latina, Italy (facsimile 39-773-662177, tel. 39-773-657429).

I have the honour to enquire whether the Government of Italy would wish to host the meeting in question, and if so, whether your Government would agree to make the following arrangements.

1. The Government of Italy will accord to the Agency, its property, funds and assets and, to the officials of the Agency and participants officially designated to attend the meeting in their official capacities, the privileges and immunities contained in the Agreement on the Privileges and Immunities of the International Atomic Energy Agency which was accepted by the Government on 20 June 1985.

H.E. Mr. Alberto Indelicato
Resident Representative of Italy to the
International Atomic Energy Agency
Hoher Markt 8-9
A-1010 Vienna

2. The Government will accord to officials and participants mentioned above every facility necessary for the performance of their function in connection with the meeting, including entering, remaining in and leaving Italy. The Government will issue any necessary visas as expeditiously as possible and, where the legislation of Italy permits, free of charge. The Government, however, reserves the right to deny, irrespective of nationality, visas to individual participants for national security reasons. Annex A contains the list of Member States to be invited to participate.

The Agency will inform the Government promptly of all persons officially designated to attend the m8eeting. The Agency will also advise such persons to apply for visas, if necessary, in good time before the 8opening date of the meeting, and the host Government is expected to issue such visas promptly so as to allow participants to attend the meeting.

3. The Government will facilitate customs formalities for those persons on entering and leaving Italy.

4. The Government will make available to the Agency without charge, and for the entire duration of the meeting, premises and facilities adequate and appropriate for the meeting. These will include secretarial assistance, a conference clerk and projectionist, access to reproduction facilities, a meeting room (accommodation for about eight persons), one slide projector and screen, one overhead projector, and a blackboard. No interpretation will be required.

5. The Government will exercise reasonable care to ensure the security on the premises in which the meeting takes place and to ensure the safety of the officials of the Agency and participants while on the premises of the meeting. The Government will take whatever steps may be reasonable in the circumstances to ensure such security and such safety, including such supervision of the premises as may be warranted.

Should your Government wish to host the meeting in question, I would be grateful if you would inform me in writing of your Government's agreement on the above enumerated points as soon as possible so as to enable the Secretariat to proceed with timely arrangements.

Accept, Sir, the assurances of my highest consideration.

Sueo Machi
Deputy Director General
Head of the Department of
Research and Isotopes

for DIRECTOR GENERAL

Attached: Annex A

ANNEX A

Consultants' Meeting on
"Clinical study of combined radiotherapy and hyperthermia"

MEMBER STATES	NO. OF PARTICIPANTS
Denmark	1
Italy	1
Japan	1
United Kingdom	1
USA	1

The Permanent Representative of Italy
to the International Organizations
Kohlmarkt 8-9
1010 Vienna

0614

Vienna, 28 March 1996

Sir,

I refer to your letter 325-E3-96CT2301 of 13 February 1996, concerning the arrangements for the organization of the Consultants' Meeting on "Clinical Study of combined radiotherapy and hyperthermia", due to take place in Rome from 9 to 13 April 1996.

I have the pleasure to confirm hereby that the Italian Government is ready to host the Meeting, in accordance with the arrangements referred to in the above mentioned letter the text of which reads:

"1. The Government of Italy will accord to the Agency its property, funds and assets and, to the officials of the Agency and participants officially designated to attend the meeting in their official capacities, the privileges and immunities contained in the Agreement on the Privileges and Immunities of the IAEA which was accepted by the Government on 20 June 1985.

2. The Government will accord to officials and participants mentioned above every facility necessary for the performance of their function in connection with the meeting, including entering, remaining in and leaving Italy. The Government will issue any necessary visas as expeditiously as possible and, where the

Mr. Sueo Machi
Deputy Director General
Head of the Department of
Research and Isotopes
I A E A - Vienna

legislation of Italy permits, free of charge. The Government, however, reserves the right to deny, irrespective of nationality, visas to individual participants for national security reasons. Annex A contains the list of Member States to be invited to participate.

The Agency will inform the Government promptly of all persons officially designated to attend the meeting. The Agency will also advise such persons to apply for visas, if necessary, in good time before the opening date of the meeting, and the Host Government is expected to issue such visas promptly so as to allow participants to attend the meeting.

3. The Government will facilitate customs formalities for those persons on entering and leaving Italy.

4. The Government will make available to the Agency without charge, and for the entire duration of the meeting, premises and facilities adequate and appropriate for the meeting. These will include secretarial assistance, a conference clerk and projectionist, access to reproduction facilities, a meeting room (accommodation for about 8 persons), one slide projector and screen, one overhead projector, and a blackboard. No interpretation will be required.

5. The Government will exercise reasonable care to ensure the security on the premises in which the meeting takes place and to ensure the safety of the officials of the Agency and participants while on the premises of the meeting. The Government will take whatever steps may be reasonable in the circumstances to ensure such security and such safety, including such supervision of the premises as may be warranted."

This exchange of letters shall therefore constitute an Agreement between the Government of Italy and the Agency regarding the aforementioned Meeting, which shall enter into force at the date of the present letter.

Please accept, Sir, the assurances of my highest consideration.

Vienna, 19. JUNI 1997

Alberto Indelicato

TRADUZIONE NON UFFICIALE

AGENZIA INTERNAZIONALE PER L'ENERGIA ATOMICA

13 febbraio 1996

Signor Ambasciatore,

ho l'onore di informarLa che il Segretariato dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica prevede di tenere una Riunione di Consulenti su "Studi clinici di radioterapia e ipertermia combinate" dal 9 al 13 aprile 1996, in concomitanza con il 7° Congresso Internazionale di Oncologia Ipertermica, che si svolgerà a Roma, Italia.

Scopo della Riunione dei Consulenti è quello di delineare un programma di ricerca coordinato dell'AIEA sullo studio clinico di radioterapia e ipertemia combinate. Si prevede che partecipino alla riunione cinque persone di cinque Stati Membri.

La Dott.ssa Mircheva della Divisione Sanità Umana, Funzionario addetto al Progetto per il programma e Segretario Scientifico per la riunione, ha informalmente discusso del luogo della riunione con l'organizzatore del Congresso Internazionale, Dott. Giorgio Arcangeli, Divisione Radioterapia, Ospedale S. M. Goretti, Via G. Reni, 5, I-04100 Latina, Italia (fax 39-773-662177, tel. 39-773-657429).

Ho l'onore di chiedere se il Governo italiano desideri ospitare l'incontro in questione e, in caso positivo, se il Suo Governo approvi gli accordi seguenti:

Il Rappresentante Permanente d'Italia
presso l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica
Hoher Markt 8-9
A-1010 Vienna

1 Il Governo italiano concederà all'Agenzia le sue proprietà, fondi e beni e, ai funzionari e partecipanti ufficialmente invitati dal Direttore Generale dell'Agenzia a prendere parte alla riunione nella loro veste ufficiale, i privilegi e le immunità di cui all'Accordo sui Privilegi e le Immunità dell'AIEA, accettati dal Governo il 20 giugno 1985.

2 Il Governo concederà ai funzionari ed ai partecipanti di cui sopra tutte le agevolazioni necessarie a svolgere le loro funzioni in relazione all'incontro, compreso l'ingresso, la permanenza e l'uscita dall'Italia. Il Governo rilascerà tutti i visti necessari quanto più celermente possibile e, ove consentito dalla legislazione italiana, in esenzione da tasse. Tuttavia, il Governo si riserva il diritto di negare i visti a singoli partecipanti per motivi di sicurezza nazionale, indipendentemente dalla loro nazionalità. L'elenco degli Stati Membri invitati a partecipare si trova in Allegato A.
L'Agenzia comunicherà tempestivamente al Governo il nome di tutte le persone ufficialmente designate a partecipare all'incontro. L'Agenzia solleciterà altresì dette persone a chiedere i visti, ove necessari, per tempo prima della data di apertura della riunione, ed il Governo Ospitante dovrebbe rilasciarli tempestivamente, al fine di consentire ai partecipanti di presenziare all'incontro.

3 Il Governo renderà più agevoli le formalità doganali per dette persone all'ingresso ed all'uscita dall'Italia.

4 Il Governo metterà a disposizione dell'Agenzia gratuitamente, e per l'intera durata dell'incontro, i locali e le strutture adeguate ed appropriate per la riunione. Ciò comprenderà l'assistenza di segreteria, un impiegato addetto alle conferenze ed uno addetto alle proiezioni, l'accesso alle apparecchiature per le riproduzioni, una sala riunioni (ospitante circa 8 persone), un proiettore per diapositive con schermo, un proiettore a parete ed una lavagna. Non sarà necessaria la traduzione.

5 Il Governo provvederà in termini ragionevoli a garantire la sicurezza nei locali in cui si svolge la riunione, nonché per garantire la sicurezza dei funzionari dell'Agenzia e dei partecipanti che si trovano nei locali della riunione. Il Governo adotterà tutti i provvedimenti adatti alle circostanze per garantire tale sicurezza, ivi compresa la sorveglianza dei locali, ove necessario.

Nel caso in cui il Suo governo desideri ospitare la riunione in oggetto, sarei grato se Lei potesse informarmi per iscritto, entro il 26 febbraio 1996, che il Suo Governo è d'accordo sui punti sopra elencati, in modo da consentire al Segretariato di procedere con tempestivi preparativi.

La prego di accettare, Signor Ambasciatore, i sensi della mia più alta considerazione.

Il Vice Direttore Generale
Capo del Dipartimento
Ricerca e Isotopi

(F.to: Sueo MACHI)
per il DIRETTORE GENERALE

Allegato A

Riunione dei Consulenti su "Studio clinico di radioterapia e ipertermia combinate"

STATI MEMBRI	N. DI PARTECIPANTI
Danimarca	1
Italia	1
Giappone	1
Regno Unito	1
Stati Uniti d'America	1

Il Rappresentante Permanente dell'Italia
presso le Organizzazioni Internazionali
Hoher Markt 8-9
1010 Vienna

Vienna, 28 marzo 1996

Egregio Dottor Machi,

mi riferisco alla Sua lettera 335-E3-96CT2301 del 13 febbraio 1996 relativa agli accordi per l'organizzazione della Riunione dei Consulenti su "Studio Clinico di radioterapia e ipertermia combinate", che dovrebbe svolgersi a Roma dal 9 al 13 aprile 1996

Ho il piacere di confermare con la presente che il Governo italiano è disposto ad ospitare la Riunione, in base agli accordi di cui alla lettera precedentemente citata, il cui testo è qui di seguito riportato:

"1 Il Governo italiano concederà all'Agenzia le sue proprietà, fondi e beni e, ai funzionari e partecipanti ufficialmente invitati dal Direttore Generale dell'Agenzia a prendere parte alla riunione nella loro veste ufficiale, concederà i privilegi e le immunità di cui all'Accordo sui Privilegi e le Immunità dell'AIEA, accettato dal Governo il 20 giugno 1985.

2 Il Governo concederà ai funzionari ed ai partecipanti di cui sopra tutte le agevolazioni necessarie a svolgere le loro funzioni in relazione all'incontro, compreso l'ingresso, la permanenza e l'uscita dall'Italia. Il Governo rilascerà tutti i visti necessari quanto più celermente possibile e, ove consentito dalla legislazione italiana, in esenzione da tasse.

Dott S. Machi
Vice Direttore Generale
Capo Dipartimento Ricerca e Isotopi
AIEA - Vienna

Tuttavia, il Governo si riserva il diritto di negare i visti a singoli partecipanti per motivi di sicurezza nazionale, indipendentemente dalla loro nazionalità. L'elenco degli Stati Membri invitati a partecipare si trova in Allegato A.
L'Agenzia comunicherà tempestivamente al Governo il nome di tutte le persone ufficialmente designate a partecipare all'incontro. L'Agenzia solleciterà altresì dette persone a chiedere i visti, ove necessari, per tempo prima della data di apertura della riunione, ed il Governo Ospitante dovrebbe rilasciarli tempestivamente, al fine di consentire ai partecipanti di presenziare all'incontro.

3. Il Governo renderà più agevoli le formalità doganali per dette persone all'ingresso ed all'uscita dall'Italia.

4. Il Governo metterà a disposizione dell'Agenzia gratuitamente, e per l'intera durata dell'incontro, i locali e le strutture adeguate ed appropriate per la riunione. Ciò comprenderà l'assistenza di segreteria, un impiegato addetto alle conferenze ed uno addetto alle proiezioni, l'accesso alle apparecchiature per le riproduzioni, una sala riunioni (ospitante circa 8 persone), un proiettore per diapositive con schermo, un proiettore a parete ed una lavagna. Non sarà necessaria la traduzione.

5. Il Governo provvederà in termini ragionevoli a garantire la sicurezza nei locali in cui si svolge la riunione, nonché per garantire la sicurezza dei funzionari dell'Agenzia e dei partecipanti che si trovano nei locali della riunione. Il Governo adotterà tutti i provvedimenti adatti alle circostanze per garantire tale sicurezza, ivi compresa la sorveglianza dei locali, ove necessario."

Il presente scambio di lettere costituirà pertanto un Accordo fra il Governo italiano e l'Agenzia sulla Riunione sopra menzionata, che entrerà in vigore alla data della presente lettera.

La prego di accettare, Signor Vice Direttore Generale, i sensi della mia più alta considerazione.

Il Rappresentante Permanente d'Italia
Presso le Organizzazioni Internazionali

(F.to: Alberto Indelicato)

615.

Vienna, 28 febbraio-7 maggio 1996

Scambio di Lettere costituenti un Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica per l'organizzazione della riunione di coordinamento della ricerca in materia di «Studio comparato per prove sismiche ed analisi delle centrali nucleari del tipo WWER» (Bergamo 3-7 giugno 1996)

(Entrata in vigore: 7 maggio 1996)

INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY
AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE
МЕЖДУНАРОДНОЕ АГЕНТСТВО ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ
ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGIA ATOMICA

WAGRAMERSTRASSE 5, P.O BOX 100, A-1400 VIENNA, AUSTRIA
TELEX. 1-12645, CABLE INATOM VIENNA, FACSIMILE (+43 1) 20607, TELEPHONE: (+43 1) 2060

IN REPLY PLEASE REFER TO
PRIERE DE RAPPELER LA REFERENCE

DIAL DIRECTLY TO EXTENSION
COMPOSER DIRECTEMENT LE NUMERO DE POSTE 22671

711-J7-RC-518.4

Sir,

I have the honour to inform you that the Secretariat of the International Atomic Energy Agency (the Agency) is planning to hold a Research Co-ordination Meeting on *Benchmark Study for Seismic Testing and Analysis of WWER-Type NPPs from 3 to 7 June 1996.*

The purpose of the meeting is to discuss the work performed by participants since the last RCM in St. Petersburg, Russian Federation and to prepare a detailed workplan for the coming year. Upon the suggestion of ISMES SpA, it was considered appropriate to hold this meeting in Bergamo. This will also provide the opportunity for the participants to make a technical visit to the Enrico Fermi NPP in Trino which is a seismically upgraded nuclear power plant.

Approximately 30 scientists from 16 countries are expected to attend the meeting.

I have the honour to enquire whether your Government would wish to host the meeting in question, and if so, whether your Government would agree to make the following arrangements:

1. The Government of Italy will accord to the Agency its property, funds and assets, and to its officials and participants officially invited by the Director General of the Agency to attend the meeting in their official capacities, the privileges and immunities contained in the Agreement on the Privileges and Immunities of the IAEA which was accepted by the Government on 20 June 1985.

2. The Government will accord to the officials and participants mentioned above every facility necessary for the performance of their functions in connection with the meeting, including entering, remaining in and leaving Italy. The Government will issue any necessary visas as expeditiously as possible and, where the legislation of Italy permits, free of charge. The Government, however, reserves the right to deny, irrespective of nationality, visas to individual participants for national security reasons. Annex A contains the list of Member States to be invited to participate.

RAPPRESENTANZA PERMANENTE D' ITALIA VIENNA
00286 05.03.96
AIEA

H.E. Mr. Alberto INDELICATO
Resident Representative of Italy to the
International Atomic Energy Agency
Hoher Markt 8-9
A-1010 Vienna

The Agency will inform the Government promptly of all persons officially designated to attend the meeting. The Agency will also advise such persons to apply for visas, if necessary, in good time before the opening date of the meeting, and the Host Government is expected to issue such visas promptly so as to allow participants to attend the meeting.

3. The Government will facilitate customs formalities for those persons on entering and leaving Italy.

4 The Government will make available to the Agency without charge, and for the entire duration of the meeting, premises and facilities adequate and appropriate for the meeting. These will include secretarial assistance, a conference clerk and projectionist, access to reproduction facilities, a meeting room (accommodation for about 35 persons), one slide projector and screen, one overhead projector, and a blackboard. No interpretation will be required.

5. The Government will exercise reasonable care to ensure the security on the premises in which the meeting takes place and to ensure the safety of the officials of the Agency and participants while on the premises of the meeting. The Government will take whatever steps may be reasonable in the circumstances to ensure such security and such safety, including such supervision of the premises as may be warranted.

Should your Government wish to host the meeting in question, I would be grateful if you would inform me in writing of your Government's agreement on the above enumerated points by 11 March 1996 so as to enable the Secretariat to proceed with timely arrangements.

Accept, Sir, the assurances of my highest consideration.

Morris Rosen
A/Deputy Director General
Head of the Department of Nuclear Safety

for DIRECTOR GENERAL

Enclosure: Annex A

ANNEX A

MEMBER STATES INVITED TO DESIGNATE EXPERTS

BELGIUM

BULGARIA

CZECH REPUBLIC

FINLAND

GERMANY

HUNGARY

ITALY

JAPAN

ROMANIA

RUSSIAN FEDERATION

SLOVAK REPUBLIC

SPAIN

SWITZERLAND

THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA

UNITED KINGDOM

UKRAINE

USA

The Permanent Representative of Italy
to the International Organizations
Kohlmarkt 8-9
1010 Vienna

0849

Vienna, 7 May 1996

Sir,

I refer to your letter 711-J7-RC-518.4 of 28 February 1996, concerning the arrangements for the organization of the Research Co-ordination Meeting on "Benchmark Study for Seismic Testing and Analysis of WWER-Type NPPs" due to take place in Bergamo from 3 to 7 June 1996.

I have the pleasure to confirm hereby that the Italian Government is ready to host the Meeting, in accordance with the arrangements referred to in the above mentioned letter the text of which reads:

"1. The Government of Italy will accord to the Agency its property, funds and assets, and to its officials and participants officially invited by the Director General of the Agency to attend the meeting in their official capacities, the privileges and immunities contained in the Agreement on the Privileges and Immunities of the IAEA which was accepted by the Government on 20 June 1985.

2. The Government will accord to the officials and participants mentioned above every facility necessary for the performance of their functions in connection with the meeting, including entering, remaining in and leaving Italy. The Government will issue any necessary visas as expeditiously as possible and, where the

---

Mr. Morris Rosen
Deputy Director General
Head of the Department of
Nuclear Safety
I A E A - Vienna

legislation of Italy permits, free of charge. The Government, however, reserves the right to deny, irrespective of nationality, visas to individual participants for national security reasons. Annex A contains the list of Member States to be invited to participate.

The Agency will inform the Government promptly of all persons officially designated to attend the meeting. The Agency will also advise such persons to apply for visas, if necessary, in good time before the opening date of the meeting, and the Host Government is expected to issue such visas promptly so as to allow participants to attend the meeting.

3. The Government will facilitate customs formalities for those persons on entering and leaving Italy.

4. The Government will make available to the Agency without charge, and for the entire duration of the meeting, premises and facilities adequate and appropriate for the meeting. These will include secretarial assistance, a conference clerk and projectionist, access to reproduction facilities, a meeting room (accommodation for about 35 persons), one slide projector and screen, one overhead projector, and a blackboard. No interpretation will be required.

5. The Government will exercise reasonable care to ensure the security on the premises in which the meeting takes place and to ensure the safety of the officials of the Agency and participants while on the premises of the meeting. The Government will take whatever steps may be reasonable in the circumstances to ensure such security and such safety, including such supervision of the premises as may be warranted."

This exchange of letters shall therefore constitute an Agreement between the Government of Italy and the Agency regarding the aforementioned Meeting, which shall enter into force at the date of the present letter.

Please accept, Sir, the assurances of my highest consideration.

Vienna, li 19. Juni 1997

Alberto Indelicato

TRADUZIONE NON UFFICIALE

AGENZIA INTERNAZIONALE PER L'ENERGIA ATOMICA

26 febbraio 1996

Signor Ambasciatore,

ho l'onore di informarLa che il Segretariato dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (l'Agenzia) prevede di tenere una Riunione di Coordinamento sulla Ricerca in materia di *Studio Comparato per prove sismiche ed analisi delle Centrali Nucleari del tipo WWER* dal 3 al 7 giugno 1996.

Scopo della Riunione è discutere del lavoro svolto dai partecipanti dall'ultima Riunione. tenutasi a San Pietroburgo, Federazione Russa, e preparare un piano di lavoro dettagliato per il prossimo anno. Su proposta della ISMES SpA, si è ritenuto opportuno tenere la riunione a Bergamo, il che offrirà ai partecipanti l'opportunità di effettuare visite tecniche alla Centrale Nucleare Enrico Fermi di Trino, centrale nucleare sismologicamente aggiornata.

Si prevede che alla riunione partecipino circa 30 scienziati di 16 paesi.

Ho l'onore di chiedere se il Governo italiano desideri ospitare l'incontro in questione e, in caso positivo, se il Suo Governo approvi gli accordi seguenti:

Il Rappresentante Permanente d'Italia
presso l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica
Hoher Markt 8-9
A-1010 Vienna

1. Il Governo italiano concederà all'Agenzia le sue proprietà, fondi e beni e, ai funzionari e partecipanti ufficialmente invitati dal Direttore Generale dell'Agenzia a prendere parte alla riunione nella loro veste ufficiale, i privilegi e le immunità di cui all'Accordo sui Privilegi e le Immunità dell'AIEA, accettati dal Governo il 20 giugno 1985.

2. Il Governo concederà ai funzionari ed ai partecipanti di cui sopra tutte le agevolazioni necessarie a svolgere le loro funzioni in relazione all'incontro, compreso l'ingresso, la permanenza e l'uscita dall'Italia. Il Governo rilascerà tutti i visti necessari quanto più celermente possibile e, ove consentito dalla legislazione italiana, in esenzione da tasse. Tuttavia, il Governo si riserva il diritto di negare i visti a singoli partecipanti per motivi di sicurezza nazionale, indipendentemente dalla loro nazionalità. L'elenco degli Stati Membri invitati a partecipare si trova in Allegato A.
L'Agenzia comunicherà tempestivamente al Governo il nome di tutte le persone ufficialmente designate a partecipare all'incontro. L'Agenzia solleciterà altresì dette persone a chiedere i visti, ove necessari, per tempo prima della data di apertura della riunione, ed il Governo Ospitante dovrebbe rilasciarli tempestivamente, al fine di consentire ai partecipanti di presenziare all'incontro.

3. Il Governo renderà più agevoli le formalità doganali per dette persone all'ingresso ed all'uscita dall'Italia.

4. Il Governo metterà a disposizione dell'Agenzia gratuitamente, e per l'intera durata dell'incontro, i locali e le strutture adeguate ed appropriate per la riunione. Ciò comprenderà l'assistenza di segreteria, un impiegato addetto alle conferenze ed uno addetto alle proiezioni, l'accesso alle apparecchiature per le riproduzioni, una sala riunioni (ospitante circa 35 persone), un proiettore per diapositive con schermo, un proiettore a parete ed una lavagna. Non sarà necessaria la traduzione.

5. Il Governo provvederà in termini ragionevoli a garantire la sicurezza nei locali in cui si svolge la riunione, nonché per garantire la sicurezza dei funzionari dell'Agenzia e dei partecipanti che si trovano nei locali della riunione. Il Governo adotterà tutti i provvedimenti adatti alle circostanze per garantire tale sicurezza, ivi compresa la sorveglianza dei locali, ove necessario.

Nel caso in cui il Suo governo desideri ospitare la riunione in oggetto, sarei grato se Lei potesse informarmi per iscritto, entro l'11 marzo 1996, che il Suo Governo e d'accordo sui punti sopra elencati, in modo da consentire al Segretariato di procedere con tempestivi preparativi.

La prego di accettare, Signor Ambasciatore, i sensi della mia più alta considerazione.

Il Vice Direttore Generale
Capo del Dipartimento
Sicurezza Nucleare

(F.to: Morris Rosen)
per il DIRETTORE GENERALE

Allegato A

STATI MEMBRI INVITATI A DESIGNARE ESPERTI

Belgio

Bulgaria

Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia

Federazione Russa

Finlandia

Germania

Italia

Giappone

Regno Unito

Repubblica Ceca

Repubblica Slovacca

Romania

Spagna

Svizzera

Stati Uniti d'America

Ukraina

Ungheria

Il Rappresentante Permanente dell'Italia
presso le Organizzazioni Internazionali
Hohen Markt 8-9
1010 Vienna

Vienna, 7 maggio 1996

Egregio Dottor Rosen,

mi riferisco alla Sua lettera 711-J7-RC-518.4 del 28 febbraio 1996 relativa agli accordi per l'organizzazione della Riunione di Coordinamento sulla Ricerca in materia di "Studio Comparato per prove sismiche ed analisi delle Centrali Nucleari del tipo WWER", che dovrebbe svolgersi a Bergamo dal 3 al 7 giugno 1996.

Ho il piacere di confermare con la presente che il Governo italiano è disposto ad ospitare la Riunione, in base agli accordi di cui alla lettera precedentemente citata, il cui testo è qui di seguito riportato:

"1. Il Governo italiano concederà all'Agenzia le sue proprietà, fondi e beni e, ai funzionari e partecipanti ufficialmente invitati dal Direttore Generale dell'Agenzia a prendere parte alla riunione nella loro veste ufficiale, concederà i privilegi e le immunità di cui all'Accordo sui Privilegi e le Immunità dell'AIEA, accettato dal Governo il 20 giugno 1985.

2. Il Governo concederà ai funzionari ed ai partecipanti di cui sopra tutte le agevolazioni necessarie a svolgere le loro funzioni in relazione all'incontro, compreso l'ingresso, la permanenza e l'uscita dall'Italia. Il Governo rilascerà tutti i visti necessari quanto più celermente possibile e, ove consentito dalla legislazione italiana, in esenzione da tasse.

Dott. Morris Rosen
Vice Direttore Generale
Capo Dipartimento Sicurezza Nucleare
AIEA - Vienna

Tuttavia, il Governo si riserva il diritto di negare i visti a singoli partecipanti per motivi di sicurezza nazionale, indipendentemente dalla loro nazionalità L'elenco degli Stati Membri invitati a partecipare si trova in Allegato A
L'Agenzia comunicherà tempestivamente al Governo il nome di tutte le persone ufficialmente designate a partecipare all'incontro. L'Agenzia solleciterà altresì dette persone a chiedere i visti, ove necessari, per tempo prima della data di apertura della riunione, ed il Governo Ospitante dovrebbe rilasciarli tempestivamente, al fine di consentire ai partecipanti di presenziare all'incontro.

3 Il Governo renderà più agevoli le formalità doganali per dette persone all'ingresso ed all'uscita dall'Italia.

4. Il Governo metterà a disposizione dell'Agenzia gratuitamente, e per l'intera durata dell'incontro, i locali e le strutture adeguate ed appropriate per la riunione. Ciò comprenderà l'assistenza di segreteria, un impiegato addetto alle conferenze ed uno addetto alle proiezioni, l'accesso alle apparecchiature per le riproduzioni, una sala riunioni (ospitante circa 35 persone), un proiettore per diapositive con schermo, un proiettore a parete ed una lavagna. Non sarà necessaria la traduzione.

5 Il Governo provvederà in termini ragionevoli a garantire la sicurezza nei locali in cui si svolge la riunione, nonché per garantire la sicurezza dei funzionari dell'Agenzia e dei partecipanti che si trovano nei locali della riunione Il Governo adotterà tutti i provvedimenti adatti alle circostanze per garantire tale sicurezza, ivi compresa la sorveglianza dei locali, ove necessario "

Il presente scambio di lettere costituirà pertanto un Accordo fra il Governo italiano e l'Agenzia sulla Riunione sopra menzionata, che entrerà in vigore alla data della presente lettera

La prego di accettare, Signor Vice Direttore Generale, i sensi della mia più alta considerazione.

Il Rappresentante Permanente d'Italia
Presso le Organizzazioni Internazionali

(F.to: Alberto Indelicato)

616.

Vienna, 28 maggio-29 agosto 1996

Scambio di Lettere costituenti un Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica per l'organizzazione della riunione di coordinamento sulla ricerca in materia «Convalida della metodologia dell'analisi di incidenza e sicurezza» (Pisa 2-6 settembre 1996)

(Entrata in vigore: 29 agosto 1996)

INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY
AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE
МЕЖДУНАРОДНОЕ АГЕНТСТВО ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ
ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGIA ATOMICA

WAGRAMERSTRASSE 5, P.O. BOX 100, A-1400 VIENNA, AUSTRIA
TELEX 1-12645, CABLE: INATOM VIENNA, FACSIMILE: (+43 1) 20607 TELEPHONE (+43 1) 2060

IN REPLY PLEASE REFER TO
PRIERE DE RAPPELER LA REFERENCE
711-J7-RC-617.2

DIAL DIRECTLY TO EXTENSION
COMPOSER DIRECTEMENT LE NUMERO DE POSTE 22687

1996-05-28

Sir,

I have the honour to inform you that the Secretariat of the International Atomic Energy Agency is planning to hold a Research Co-ordination Meeting (RCM) on *Validation of Accident and Safety Analysis Methodology* from *2 to 6 September 1996.*

The purpose of the meeting is to evaluate the research activities carried out under the Co-ordinated Research Programme on Validation of Accident and Safety Analysis Methodology and to exchange information on the results of the work performed by participants since the last RCM, held in Vienna from 4 to 8 December 1995, and to prepare a detailed workplan for the coming year. Following the invitation of Professor Francesco D'Auria of the University of Pisa, it is planned, subject to your concurrence, to hold this meeting in Pisa.

Approximately 12 scientists from 11 countries are expected to attend the meeting.

I have the honour to enquire whether the Government of Italy would wish to host the meeting in question, and if so, whether your Government would agree to make the following arrangements:

1. The Government of Italy will accord to the Agency its property, funds and assets and, to its officials and participants officially invited by the Director General of the Agency to attend the meeting in their official capacities, and to members of the immediate families of such persons, the privileges and immunities contained in the Agreement on the Privileges and Immunities of the IAEA which was accepted by the Government on 20 June 1985.

2. The Government will accord to the officials and participants mentioned above every facility necessary for the performance of their functions in connection with the meeting, including entering, remaining in and leaving Italy. The Government will issue any necessary visas as expeditiously as possible and, where the legislation of Italy permits, free of charge. The Government, however, reserves the right to deny, irrespective of nationality, visas to individual participants for national security reasons. Annex A contains the list of Member States invited to participate.

H.E. Mr. Alberto INDELICATO
The Resident Representative of Italy to the
International Atomic Energy Agency
Hoher Markt 8-9
A-1010 Vienna

The Agency will inform the Government promptly of all persons officially designated to attend the meeting. The Agency will also advise such persons to apply for visas, if necessary, in good time before the opening date of the meeting, and the Host Government is expected to issue such visas promptly so as to allow participants to attend the meeting.

3. The Government will facilitate customs formalities for those persons on entering and leaving Italy.

4. The Government will make available to the Agency without charge, and for the entire duration of the meeting, premises and facilities adequate and appropriate for the meeting. These will include secretarial assistance, access to reproduction facilities, a meeting room (accommodation for about 15 persons), one slide projector and screen, one overhead projector, and a blackboard. No interpretation will be required.

5. The Government will exercise reasonable care to ensure the security on the premises in which the meeting takes place and to ensure the safety of the officials of the Agency and participants while on the premises of the meeting. The Government will take whatever steps may be reasonable in the circumstances to ensure such security and such safety, including such supervision of the premises as may be warranted.

Should your Government wish to host the meeting in question, I would be grateful if you would inform me in writing of your Government's agreement on the above enumerated points as soon as possible so as to enable the Secretariat to proceed with timely arrangements.

Accept, Sir, the assurances of my highest consideration.

Morris Rosen
A/Deputy Director General
Head of the Department of Nuclear Safety

For the DIRECTOR GENERAL

Enclosure: *Annex A*

ANNEX A

LIST OF MEMBER STATES INVITED TO PARTICIPATE

BULGARIA

CROATIA

GERMANY

HUNGARY

ITALY

POLAND

ROMANIA

RUSSIAN FEDERATION

SLOVAK REPUBLIC

SLOVENIA

UKRAINE

Permanent Mission of Italy to the International Organizations in Vienna

1545

Vienna, 29 August 1996

Sir,

I refer to your letter 711-J7-RC-617.2 of 28 May 1996, concerning the arrangements for the organization of the Research Co-ordination Meeting on "Validation of Accident and Safety Analysis Methodology" due to take place in Pisa from 2 to 6 September 1996.

I have the pleasure to confirm hereby that the Italian Government is ready to host the Meeting, in accordance with the arrangements referred to in the above mentioned letter the text of which reads:

"1. The Government of Italy will accord to the Agency its property, funds and assets, and to its officials and participants officially invited by the Director General of the Agency to attend the meeting in their official capacities, and to members of the immediate families of such persons, the privileges and immunities contained in the Agreement on the Privileges and Immunities of the IAEA which was accepted by the Government on 20 June 1985.

2. The Government will accord to the officials and participants mentioned above every facility necessary for the performance of their functions in connection with the meeting, including entering, remaining in and leaving Italy. The Government will issue any necessary visas as expeditiously as possible and, where the

Mr. Morris Rosen
Deputy Director General
Head of the Department of
Nuclear Safety
I A E A - Vienna

legislation of Italy permits, free of charge. The Government, however, reserves the right to deny, irrespective of nationality, visas to individual participants for national security reasons. Annex A contains the list of Member States invited to participate.

The Agency will inform the Government promptly of all persons officially designated to attend the meeting. The Agency will also advise such persons to apply for visas, if necessary, in good time before the opening date of the meeting, and the Host Government is expected to issue such visas promptly so as to allow participants to attend the meeting.

3. The Government will facilitate customs formalities for those persons on entering and leaving Italy.

4. The Government will make available to the Agency without charge, and for the entire duration of the meeting, premises and facilities adequate and appropriate for the meeting. These will include secretarial assistance, access to reproduction facilities, a meeting room (accommodation for about 15 persons), one slide projector and screen, one overhead projector, and a blackboard. No interpretation will be required.

5. The Government will exercise reasonable care to ensure the security on the premises in which the meeting takes place and to ensure the safety of the officials of the Agency and participants while on the premises of the meeting. The Government will take whatever steps may be reasonable in the circumstances to ensure such security and such safety, including such supervision of the premises as may be warranted."

This exchange of letters shall therefore constitute an Agreement between the Government of Italy and the Agency regarding the aforementioned Meeting, which shall enter into force at the date of the present letter.

Please accept, Sir, the assurances of my highest consideration.

Vienna, li 19. Juni 1997

Gabriele Di Muzio

Chargé d'Affaires

TRADUZIONE NON UFFICIALE

AGENZIA INTERNAZIONALE PER L'ENERGIA ATOMICA

28 maggio 1996

Signor Ambasciatore,

ho l'onore di informarLa che il Segretariato dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica prevede di tenere una Riunione di Coordinamento sulla Ricerca in materia di *Convalida della metodologia dell'analisi di incidenti e sicurezza* dal 2 al 6 settembre 1996.

Scopo della Riunione è valutare le attività di ricerca svolte in base al Programma di Ricerca Coordinato sulla Convalida della Metodologia dell'Analisi di Incidenti e Sicurezza e scambiare informazioni sui risultati del lavoro svolto dai partecipanti dall'ultima Riunione di Coordinamento sulla Ricerca, tenutasi a Vienna dal 4 all'8 dicembre 1995, nonché preparare un piano di lavoro dettagliato per il prossimo anno. Avendo il Professor Francesco D'Auria, dell'Università di Pisa, diramato un invito in tal senso, la riunione dovrebbe svolgersi a Pisa, con il Vostro consenso.

Si prevede che alla riunione partecipino circa 12 scienziati di 11 paesi.

Ho l'onore di chiedere se il Governo italiano desideri ospitare l'incontro in questione e, in caso positivo, se il Suo Governo approvi gli accordi seguenti:

Il Rappresentante Permanente d'Italia
presso l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica
Hoher Markt 8-9
A-1010 Vienna

1. Il Governo italiano concederà all'Agenzia le sue proprietà, fondi e beni e, ai funzionari e partecipanti ufficialmente invitati dal Direttore Generale dell'Agenzia a prendere parte alla riunione nella loro veste ufficiale, i privilegi e le immunità di cui all'Accordo sui Privilegi e le Immunità dell'AIEA, accettati dal Governo il 20 giugno 1985.

2. Il Governo concederà ai funzionari ed ai partecipanti di cui sopra tutte le agevolazioni necessarie a svolgere le loro funzioni in relazione all'incontro, compreso l'ingresso, la permanenza e l'uscita dall'Italia. Il Governo rilascerà tutti i visti necessari quanto più celermente possibile e, ove consentito dalla legislazione italiana, in esenzione da tasse. Tuttavia, il Governo si riserva il diritto di negare i visti a singoli partecipanti per motivi di sicurezza nazionale, indipendentemente dalla loro nazionalità. L'elenco degli Stati Membri invitati a partecipare si trova in Allegato A.
   L'Agenzia comunicherà tempestivamente al Governo il nome di tutte le persone ufficialmente designate a partecipare all'incontro. L'Agenzia solleciterà altresì dette persone a chiedere i visti, ove necessari, per tempo prima della data di apertura della riunione, ed il Governo Ospitante dovrebbe rilasciarli tempestivamente, al fine di consentire ai partecipanti di presenziare all'incontro.

3. Il Governo renderà più agevoli le formalità doganali per dette persone all'ingresso ed all'uscita dall'Italia

4. Il Governo metterà a disposizione dell'Agenzia gratuitamente, e per l'intera durata dell'incontro, i locali e le strutture adeguate ed appropriate per la riunione. Ciò comprenderà l'assistenza di segreteria, un impiegato addetto alle conferenze ed uno addetto alle proiezioni, l'accesso alle apparecchiature per le riproduzioni, una sala riunioni (ospitante circa 15 persone), un proiettore per diapositive con schermo, un proiettore a parete ed una lavagna. Non sarà necessaria la traduzione

5. Il Governo provvederà in termini ragionevoli a garantire la sicurezza nei locali in cui si svolge la riunione, nonché per garantire la sicurezza dei funzionari dell'Agenzia e dei partecipanti che si trovano nei locali della riunione. Il Governo adotterà tutti i provvedimenti adatti alle circostanze per garantire tale sicurezza, ivi compresa la sorveglianza dei locali, ove necessario.

Nel caso in cui il Suo governo desideri ospitare la riunione in oggetto, sarei grato se Lei potesse informarmi per iscritto che il Suo Governo è d'accordo sui punti sopra elencati al più presto, in modo da consentire al Segretariato di procedere con tempestivi preparativi.

La prego di accettare, Signor Ambasciatore, i sensi della mia più alta considerazione.

Il Vice Direttore Generale
Capo del Dipartimento
Sicurezza Nucleare

(F.to: Morris Rosen)
per il DIRETTORE GENERALE

Allegato A

STATI MEMBRI INVITATI A DESIGNARE ESPERTI

Bulgaria

Croazia

Federazione Russa

Germania

Italia

Polonia

Repubblica Slovacca

Romania

Slovenia

Ukraina

Ungheria

Il Rappresentante Permanente dell'Italia
presso le Organizzazioni Internazionali
Hoher Markt 8-9
1010 Vienna

Vienna, 29 agosto 1996

Egregio Dottor Rosen,

mi riferisco alla Sua lettera 711-J7-RC-617.2 del 28 maggio 1996 relativa agli accordi per l'organizzazione della Riunione di Coordinamento sulla Ricerca in materia di "Convalida della metodologia dell'analisi di incidenti e sicurezza", che dovrebbe svolgersi a Pisa dal 2 al 6 settembre 1996.

Ho il piacere di confermare con la presente che il Governo italiano è disposto ad ospitare la Riunione, in base agli accordi di cui alla lettera precedentemente citata, il cui testo è qui di seguito riportato:

"1. Il Governo italiano concederà all'Agenzia le sue proprietà, fondi e beni e, ai funzionari e partecipanti ufficialmente invitati dal Direttore Generale dell'Agenzia a prendere parte alla riunione nella loro veste ufficiale, concederà i privilegi e le immunità di cui all'Accordo sui Privilegi e le Immunità dell'AIEA, accettato dal Governo il 20 giugno 1985.

2. Il Governo concederà ai funzionari ed ai partecipanti di cui sopra tutte le agevolazioni necessarie a svolgere le loro funzioni in relazione all'incontro, compreso l'ingresso, la permanenza e l'uscita dall'Italia. Il Governo rilascerà tutti i visti necessari quanto più celermente possibile e, ove consentito dalla legislazione italiana, in esenzione da tasse.

Dott. Morris Rosen
Vice Direttore Generale
Capo Dipartimento Sicurezza Nucleare
AIEA - Vienna

Tuttavia, il Governo si riserva il diritto di negare i visti a singoli partecipanti per motivi di sicurezza nazionale, indipendentemente dalla loro nazionalità. L'elenco degli Stati Membri invitati a partecipare si trova in Allegato A.
L'Agenzia comunicherà tempestivamente al Governo il nome di tutte le persone ufficialmente designate a partecipare all'incontro. L'Agenzia solleciterà altresì dette persone a chiedere i visti, ove necessari, per tempo prima della data di apertura della riunione, ed il Governo Ospitante dovrebbe rilasciarli tempestivamente, al fine di consentire ai partecipanti di presenziare all'incontro.

3. Il Governo renderà più agevoli le formalità doganali per dette persone all'ingresso ed all'uscita dall'Italia.

4. Il Governo metterà a disposizione dell'Agenzia gratuitamente, e per l'intera durata dell'incontro, i locali e le strutture adeguate ed appropriate per la riunione. Ciò comprenderà l'assistenza di segreteria, un impiegato addetto alle conferenze ed uno addetto alle proiezioni, l'accesso alle apparecchiature per le riproduzioni, una sala riunioni (ospitante circa 15 persone), un proiettore per diapositive con schermo, un proiettore a parete ed una lavagna. Non sarà necessaria la traduzione.

5. Il Governo provvederà in termini ragionevoli a garantire la sicurezza nei locali in cui si svolge la riunione, nonché per garantire la sicurezza dei funzionari dell'Agenzia e dei partecipanti che si trovano nei locali della riunione. Il Governo adotterà tutti i provvedimenti adatti alle circostanze per garantire tale sicurezza, ivi compresa la sorveglianza dei locali, ove necessario."

Il presente scambio di lettere costituirà pertanto un Accordo fra il Governo italiano e l'Agenzia sulla Riunione sopra menzionata, che entrerà in vigore alla data della presente lettera.

La prego di accettare, Signor Vice Direttore Generale, i sensi della mia più alta considerazione.

Rappresentanza Permanente d'Italia
Presso le Organizzazioni Internazionali

(F.to: Gabriele Di Muzio)

617.

Lubiana, 29 ottobre 1996

Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia sulla sistemazione delle sepolture di guerra

(Entrata in vigore: 4 novembre 1997)

ACCORDO

tra

il GOVERNO della REPUBBLICA ITALIANA

e

il GOVERNO della REPUBBLICA di SLOVENIA

SULLA SISTEMAZIONE DELLE SEPOLTURE DI GUERRA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA

IN CONFORMITÀ AI PRINCIPI UMANITARI ED ALLE PERTINENTI NORME DELLE CONVENZIONI DI GINEVRA DEL 12 AGOSTO 1949 E DEL PROTOCOLLO INTEGRATIVO N. 1 PER LA PROTEZIONE DELLE VITTIME DEI CONFLITTI ARMATI INTERNAZIONALI E NELL'INTENTO DI PERVENIRE AD UNA SISTEMAZIONE DEFINITIVA E RAZIONALE DELLA MATERIA RIGUARDANTE I CIMITERI DI GUERRA, LE TOMBE INDIVIDUALI, LE SEPOLTURE INDIVIDUALI E COLLETTIVE E I MONUMENTI COMMEMORATIVI ERETTI IN MEMORIA DELLE PERSONE CHE, SECONDO L'ORDINAMENTO SLOVENO, POTREBBERO ESSERE RICONOSCIUTE COME VETERANI O VITTIME CIVILI DI GUERRA, SUL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA ITALIANA, NONCHÈ I CIMITERI DI GUERRA, LE TOMBE INDIVIDUALI, LE SEPOLTURE INDIVIDUALI E COLLETTIVE E I MONUMENTI COMMEMORATIVI ERETTI IN MEMORIA DI SOLDATI ITALIANI E VITTIME CIVILI DI GUERRA SUL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA, SECONDO L'ORDINAMENTO ITALIANO, NEL CONTESTO DEL PRESENTE ACCORDO, DENOMINATI VITTIME DI GUERRA,

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA - NEL CONTESTO DEL PRESENTE ACCORDO DENOMINATI PARTI CONTRAENTI - CONCORDANO NELL'ASSICURARE LA TUTELA PERMANENTE DEI CIMITERI DI GUERRA, TOMBE INDIVIDUALI, SEPOLTURE INDIVIDUALI E COLLETTIVE E MONUMENTI COMMEMORATIVI - NEL CONTESTO DENOMINATI SEPOLTURE DI GUERRA - SITUATI SUL PROPRIO TERRITORIO NAZIONALE.

ARTICOLO 2

LE PARTI CONTRAENTI SI IMPEGNANO A SCAMBIARSI INFORMAZIONI TRAMITE GLI ORGANI COMPETENTI E AD AIUTARSI A VICENDA A RACCOGLIERE I DATI RIGUARDANTI LE SEPOLTURE DI GUERRA.

ARTICOLO 3

CIASCUNA DELLE PARTI CONTRAENTI CURA, A SUE SPESE, LA MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE DI GUERRA DOVE GIACCIONO LE PROPRIE VITTIME DI GUERRA.

ARTICOLO 4

LE PARTI CONTRAENTI SONO ESENTI DALL'OBBLIGO DI PROVVEDERE AL PAGAMENTO DELL'AFFITTO PER LE SEPOLTURE DI GUERRA SITUATE SUL TERRITORIO DELL'ALTRO STATO.

LE SPESE DI GESTIONE SONO A CARICO DELLA PARTE CONTRAENTE CHE SI ASSUME LA MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE DI GUERRA INTERESSATE.

ARTICOLO 5

QUALORA UNA DELLE PARTI CONTRAENTI RITENESSE OPPURTUNO SISTEMARE LA SEPOLTURA DI GUERRA OPPURE ESUMARE E TRASLARE I RESTI MORTALI DI VITTIME DI GUERRA DALLE SEPOLTURE DI GUERRA SITUATE SUL TERRITORIO DELL'ALTRO STATO, RICHIEDERÀ ALL'ALTRA PARTE CONTRAENTE LA RELATIVA AUTORIZZAZIONE.

L'ALTRA PARTE CONTRAENTE PUÒ AUTORIZZARE L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, DOPO IL PREVENTIVO CONSENSO SUL PROGETTO INERENTE ALLA SISTEMAZIONE E ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI IN CAUSA.

LE SPESE SONO A CARICO DELLA PARTE CONTRAENTE CHE HA CHIESTO LA SISTEMAZIONE DELLA SEPOLTURA DI GUERRA, L'ESUMAZIONE E LA TRASLAZIONE DEI RESTI MORTALI DELLE VITTIME DI GUERRA.

ARTICOLO 6

NEL CASO IN CUI UNA DELLE PARTI CONTRAENTI RILEVASSE CHE LA TRASLAZIONE DEI RESTI MORTALI DELLE VITTIME DI GUERRA, SEPOLTI SUL PROPRIO TERRITORIO NAZIONALE, È DI PROPRIO PUBBLICO INTERESSE, ESSA SI PRENDERÀ CURA DELL'ESUMAZIONE E TRASLAZIONE DEI RESTI MORTALI DELLE VITTIME DI GUERRA E DI SISTEMARE LA NUOVA SEPOLTURA DI GUERRA A PROPRIE SPESE.

LA PARTE CONTRAENTE IN OGGETTO HA IL DOVERE DI INFORMARE L'ALTRA PARTE CONTRAENTE IN MERITO ALL'ESUMAZIONE E TRASLAZIONE DELLE VITTIME DI GUERRA PRIMA DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI, PROPONENDO ALL'ACCETTAZIONE DELL'ALTRA PARTE UN'ALTRA UBICAZIONE INSIEME CON IL PROGETTO DELLA NUOVA SISTEMAZIONE DELLA SEPOLTURA DI GUERRA.

ARTICOLO 7

Qualora una delle due Parti contraenti rinvenisse, nel corso dei lavori infrastrutturali o a carattere urbanistico, i Resti mortali di vittime di guerra dell'altra Parte contraente dovrà darne immediata comunicazione a quest'ultima e potrà autorizzarne l'esumazione e la traslazione ovvero la sistemazione delle sepolture di guerra in altro luogo a sue spese, in armonia con il contenuto dell'articolo 5.

Qualora non fosse possibile procedere all'esumazione di Resti mortali delle vittime di guerra per effetto di sopravvenuti cambiamenti infrastrutturali e/o urbanistici, la Parte contraente sul cui territorio nazionale è situata la sepoltura di guerra può autorizzare, su richiesta dell'altra Parte contraente, la collocazione di un monumento commemorativo dignitoso, ben adatto al luogo in cui sarà posto. La Parte contraente sul cui territorio sono situate le sepolture di guerra, assicurerà un'ubicazione, sul luogo, adatta ad un monumento in memoria delle vittime di guerra.

ARTICOLO 8

Le richieste di esumazione e traslazione di Resti mortali di vittime di guerra da uno Stato all'altro, rivolte a nome di singole persone da una Parte all'altra Parte contraente, saranno regolate secondo le disposizioni di legge in vigore presso lo Stato interpellato. Quest'ultimo dovrà dar corso alle richieste in armonia con le disposizioni del presente Accordo.

ARTICOLO 9

La Parte contraente che si assume la manutenzione e la sistemazione delle sepolture di guerra, dove si trovano anche i Resti mortali di vittime di guerra di terzi Stati o dell'altro Stato contraente, risolverà i casi riguardanti le eventuali esumazioni e traslazioni dei Resti mortali di queste vittime di guerra e anche quelli riguardanti la gestione e la manutenzione delle sepolture di guerra unitamente al terzo Stato direttamente interessato oppure assieme con l'altro Stato contraente.

ARTICOLO 10

L'esumazione e la traslazione dei Resti mortali delle vittime di guerra vengono condotte e sorvegliate da un'apposita Commissione permanente in cui sono nominati, da parte degli organi autorizzati, tre membri per ogni Parte contraente. La Commissione è presieduta da uno dei suoi membri nominato dalla Parte contraente sul cui territorio viene effettuata l'esumazione e la traslazione.

PER OGNI ESUMAZIONE E TRASLAZIONE DEI RESTI MORTALI DELLE VITTIME DI GUERRA VIENE REDATTO UN VERBALE IN CUI VENGONO INDICATI L'ORA E LA DATA DELL'ESUMAZIONE E DELLA TRASLAZIONE, LA POSIZIONE DELLA SEPOLTURA DI GUERRA, L'UBICAZIONE DELLA TOMBA IN CUI SONO STATE TRASLATE LE VITTIME DI GUERRA, I LORO DATI ANAGRAFICI, I SEGNI DI IDENTIFICAZIONE, L'EVENTUALE TESTO DELLA PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO ED EVENTUALI ALTRI DATI DECISI DALLA COMMISSIONE.

L'ESUMAZIONE E LA TRASLAZIONE VENGONO ESEGUITE DALLE PERSONE INDICATE DALLA COMMISSIONE.

ARTICOLO 11

CIASCUNA PARTE CONTRAENTE PUÒ AUTORIZZARE UNA PERSONA FISICA OPPURE GIURIDICA ED EFFETTUARE L'ESUMAZIONE E LA TRASLAZIONE ED A PRENDERSI CURA DELLA SISTEMAZIONE, DELLA MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE DI GUERRA, PREVIA COMUNICAZIONE ALL'ALTRA PARTE CONTRAENTE DELLA DECISIONE PRESA.

ARTICOLO 12

LE PARTI CONTRAENTI FORNIRANNO ALLA PERSONA FISICA OPPURE GIURIDICA AUTORIZZATA, DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO, TUTTO L'APPOGGIO IN LORO FACOLTÀ DURANTE L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DAL PRESENTE ACCORDO E LA COLLABORAZIONE DA PARTE DEGLI ORGANI STATALI E DI ALTRE ISTITUZIONI.

ARTICOLO 13

PER I LAVORI DI ESUMAZIONE E TRASLAZIONE DEI RESTI MORTALI DELLE VITTIME DI GUERRA E PER LA SISTEMAZIONE E LA MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE DI GUERRA LA PERSONA FISICA OVVERO GIURIDICA AUTORIZZATA, DI CUI ALL'ARTICOLO 11 DEL PRESENTE ACCORDO, INGAGGERÀ SOPRATUTTO PERSONALE DEL LUOGO E FRUIRÀ DEI MATERIALI ALLE CONDIZIONI D'USO DELLA LIBERA CONCORRENZA.

PER GLI SPECIALISTI INGAGGIATI DALLA PERSONA FISICA OVVERO GIURIDICA AUTORIZZATA DI CUI ALL'ARTICOLO 11 DEL PRESENTE ACCORDO NON OCCORRE RILASCIARE ALCUN PERMESSO DI LAVORO.

I MATERIALI, LE ATTREZZATURE E LE APPARECCHIATURE - NEL CONTESTO DEL PRESENTE ACCORDO DENOMINATI MERCI - DESTINATI ALL'OPERA DI ESUMAZIONE E DI TRASLAZIONE DEI RESTI MORTALI DELLE VITTIME DI GUERRA, OPPURE ALLA SISTEMAZIONE ED ALLA MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE DI GUERRA, POSSONO ESSERE TEMPORANEAMENTE IMPORTATI NELLO STATO CONTRAENTE SUL CUI TERRITORIO I LAVORI VENGONO SVOLTI, NEL CASO IN CUI I PREZZI DELLE MERCI IN QUESTIONE IVI NON FOSSERO CONCORRENZIALI.

LE MERCI TEMPORANEAMENTE IMPORTATE VENGONO, ALL'ATTO DELL'INOLTRO NELLO STATO CONTRAENTE, MUNITE DELL'ANNOTAZIONE DOGANALE "IMPORTAZIONE-ESPORTAZIONE", ALLA CONDIZIONE CHE, UNA VOLTA COMPLETATI I LAVORI, ESSE VENGANO RIESPORTATE.

LE MERCI IMPORTATE ALLE CONDIZIONI DI CUI AL TERZO COMMA DEL PRESENTE ARTICOLO SONO, IN CONFORMITÀ AI REGOLAMENTI DELLO STATO CONTRAENTE SUL CUI TERRITORIO VENGONO SVOLTI I LAVORI, ESENTI DAL PAGAMENTO DI QUALSIASI ONERE.

LE MERCI, DI CUI AI COMMI TERZO E QUINTO DEL PRESENTE ARTICOLO, DEVONO DURANTE L'IMPORTAZIONE, ESSERE CORREDATE DA UN ELENCO PARTICOLAREGGIATO E DA UNA DICHIARAZIONE IN CUI LA PERSONA AUTORIZZATA DALLO STATO CONTRAENTE IMPORTATORE DICHIARA DI UTILIZZARE LE SOVRAINDICATE MERCI ESCLUSIVAMENTE AI FINI DI CUI AL PRESENTE ACCORDO.

ARTICOLO 14

LA PERSONA FISICA OVVERO GIURIDICA AUTORIZZATA, DI CUI ALL'ARTICOLO 11 DEL PRESENTE ACCORDO, È TENUTA A RISPETTARE, DURANTE L'ESUMAZIONE E LA TRASLAZIONE DEI RESTI MORTALI DELLE VITTIME DI GUERRA E DURANTE LA SISTEMAZIONE E LA MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE DI GUERRA, I PERTINENTI REGOLAMENTI DELLO STATO CONTRAENTE SUL CUI TERRITORIO I LAVORI IN QUESTIONE VENGONO SVOLTI.

ARTICOLO 15

LE PARTI CONTRAENTI CONCORDANO CHE LA COMMISSIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 10 DEL PRESENTE ACCORDO SIA COMPETENTE ANCHE PER LA RISOLUZIONE DI EVENTUALI DIVERGENZE IN MERITO ALL'INTERPRETAZIONE E ALL'APPLICAZIONE DEL PRESENTE ACCORDO.

ARTICOLO 16
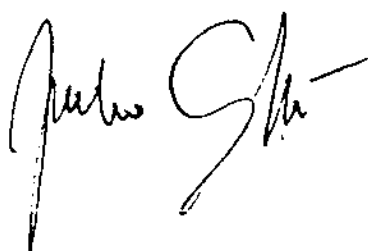
IL PRESENTE ACCORDO ENTRERA IN VIGORE IL GIORNO DELL'ULTIMA NOTIFICA SUL COMPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI APPLICAZIONE PREVISTA DALL'ORDINAMENTO INTERNO DELLE PARTI CONTRAENTI E RIMARRÀ IN VIGORE FINO A QUANDO, CON UN PERIODO DI PREAVVISO DI UN ANNO, ESSO NON SARÀ DISDETTO PER ISCRITTO DA UNA DELLE PARTI CONTRAENTI.

IL PRESENTE ACCORDO È STATO REDATTO A LUBIANA ADDÌ 29 OTTOBRE 1996 IN DUE ORIGINALI IN LINGUA ITALIANA E IN LINGUA SLOVENA, AMBEDUE I TESTI FACENTI UGUALMENTE FEDE.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA

618.

Ouagadougou, 29 novembre 1996

Protocollo di Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Burkina Faso per la realizzazione del programma di valorizzazione della Valle della Nouhao nella provincia di Boulgou (1ª fase)

(Entrata in vigore: 10 settembre 1997)

PROTOCOLLO D'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL BURKINA FASO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI VALORIZZAZIONE DELLA VALLE DELLA NOUHAO NELLA PROVINCIA DI BOULGOU (I° FASE)

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Burkina faso, nel quadro dell'Accordo di Cooperazione firmato il 23 Maggio 1986 a Ouagadougou,

desiderando consolidare le relazioni e la cooperazione tra i due popoli,

in applicazione degli accordi definiti nel corso delle consultazioni bilaterali del 30/11/90 a Ouagadougou,

hanno convenuto di realizzare un Programma di gestione e valorizzazione del territorio nella Valle della Nouhao, per il quale l'assistenza tecnica sarà fornita dalla L.V.I.A. (Associazione Internazionale Volontari Laici), Organizzazione Non Governativa italiana, sulla base di una convenzione tra il Ministero degli Affari Esteri (M.AA.EE.) e la stessa organizzazione, firmata il 30/10/95, per un ammontare pari a Lit. 5.148.775.000.

ARTICOLO I - Obiettivi generali

Gli obiettivi generali del Progetto di Valorizzazione della Valle della Nouhao sono i seguenti:

a) promuovere uno sviluppo equilibrato ed integrato della Valle;
b) assicurare la sicurezza alimentare ai gruppi familiari della zona;
c) migliorare il livello dei redditi e della qualità della vita dei produttori locali;
d) conservare e sviluppare il potenziale agronomico e zootecnico della Valle, per mezzo di una politica di gestione del territorio e di protezione delle risorse naturali.

ARTICOLO II - Obiettivi specifici

Rispetto alla situazione esistente nella valle della Nouhao gli obiettivi specifici sono:

a) l'utilizzazione razionale delle risorse locali, operando attraverso:
   - l'applicazione della Riforma Agraria e Fondiaria;
   - il miglioramento dei sistemi di produzione;
b) la messa in opera della gestione del territorio;
c) la sensibilizzazione dei produttori all'introduzione delle tecniche di produzione migliorate;
d) l'integrazione socio-economica della regione.

ARTICOLO III - Attività del Programma

Per raggiungere gli obiettivi del Programma si prevedono le attività brevemente descritte nel seguito, ripartite in:

- azioni comuni alle due zone del Progetto;
- azioni in zona agricola;
- azioni in zona pastorale.

Le azioni comuni alle due zone del Progetto sono le seguenti:

- realizzazione delle infrastrutture presso il centro di Bitou;
- realizzazione delle infrastrutture presso i centri di appoggio al Progetto;
- gestione e funzionamento del Progetto;
- integrazione dei veicoli e dell'attrezzatura del Progetto;
- azione di "désenclavement" - Realizzazione e riabilitazione di piste rurali;
- azione complementari, di cui:
  - volgarizzazione e sensibilizzazione dei produttori;

- installazione della piccola attrezzatura meteorologica;
- appoggio alla commercializzazione dei prodotti eccedentari;
- appoggio alle attività extra-agricole;
- formazione dei quadri tecnici del Progetto;
- produzione di sementi;
- vivai del Progetto (produzione di alberi);
- pubblicità del Progetto;
- biblioteca del Progetto;
- stages di aggiornamento per i quadri tecnici;

- collaborazione con le strutture locali per la salute umana;

inchieste
- inchiesta socio-economica;
- selezione delle "zones d'accueil".

e azioni nella zona agricola sono le seguenti:

- gestione dello spazio rurale e di villaggio per mezzo dell'applicazione della Riorganizzazione Agraria e Fondiaria. Le azioni previste sono le seguenti:
  - delimitazione dei territori dei villaggi;
  - fissazione delle unità di produzione agricola per mezzo dell'identificazione e dell'assegnazione delle principali parcelle di coltura pluviale;
  - l'introduzione di tecniche di produzione migliorate, che prevedono tra l'altro la diffusione della semina in linea, la rotazione e la diversificazione delle colture, l'utilizzazione del letame;
- organizzazione dei produttori;
- miglioramento dei sistemi produttivi, per mezzo di:
  - credito agricolo (attrezzatura agricola);
  - sostegno alle colture da reddito;
- realizzazione di siti anti-erosivi;
- messa in valore dei bassi-fondi;
- sviluppo dell'allevamento in zona agricola, attraverso la promozione di:
  - allevamento di piccoli ruminanti;
  - ingrasso bovino;
  - trazione animale;
- idraulica di villaggio.

Łazioni in zona pastorale sono le seguenti:
- sensibilizzazione alla gestione delle mandrie sui percorsi;
- campagna per il destoccaggio delle unità di bestiame eccedenti;
- integrazione alimentare (concentrata) per il bestiame;
- valorizzazione delle parcelle attraverso la pratica della coltura foraggera;
- credito agricolo (attrezzatura agricola);
- salute animale;
- azioni complementari, tra cui :
  - ridefinizione di 100 parcelle;
  - costruzione di mini-latterie;
- realizzazione di punti-acqua (di villaggio e pastorali).

RICOLO IV - Durata e costi del Programma

Progetto avrà una durata globale di 5 (cinque) anni, ripartita in due fasi: prima fase di 3 (tre) anni, oggetto del presente Protocollo d'accordo; una onda di 2 (due) anni.
ammontare globale del Programma è di Lit. 5.378.195.000 ripartito come segue

Convenzione tra il M.AA.EE. e la L.V.I.A

- assistenza tecnica italiana	638.662.000
- consulenti espatriati	128.000.000
- missioni di valutazione ONG	48.000.000
- personale e consulenti locali	311.790.000
- infrastrutture	1.864.256.000

- attrezzature	558.230.000
- inchieste	62.130.000
- attività	1.127.697.000
- spese generali ONG	410.010.000
- Totale convenzione	5.148.775.000
Missioni di supervisione/valutazione degli esperti del M.AA.EE.	149.420.000
Spese di assistenza del personale espatriato	80.000.000

Contributo del Governo del Burkina Faso

Saranno a carico del Governo del Burkina Faso i costi globali relativi al personale del Progetto come segue per un montante totale di Lit. 267.800.000

- 1 direttore;
- 10 volgarizzatori;
- 7 agenti tecnici.

ARTICOLO V - Organismi di esecuzione

Per l'esecuzione del Progetto sarà utilizzato un quadro istituzionale semplificato, a partire dal Ministero di tutela identificato nel Ministero dell'Agricoltura e delle Risorse Animali (M.AGRI-RA) per mezzo del Segretariato Generale.

Il Progetto sarà gestito sul piano finanziario e tecnico in maniera autonoma dalla Direzione del Progetto che potrà, per l'esecuzione delle opere previste, servirsi della collaborazione di servizi privati e pubblici esistenti, sulla base di assegnazione di appalti (consultazioni ristrette) formulati "ad hoc" secondo le esigenze del Progetto.

La Direzione del Progetto

La Direzione del Progetto sarà composta da:

a) il Direttore Nazionale che sarà nominato dal Ministero di tutela. Dovrà assicurare il coordinamento con le istituzioni nazionali e la disponibilità delle risorse previste nel quadro degli impegni della controparte (salari del personale); assicurerà inoltre il coordinamento e la gestione del Progetto, in collaborazione con il Consigliere Tecnico Principale, fornendo un supporto tecnico adeguato e favorendo la massimizzazione delle potenzialità esistenti;

b) il Consigliere Tecnico Principale (ONG italiana) che rappresenterà l'assistenza tecnica italiana nel quadro dell'esecuzione del Progetto. Al Consigliere Tecnico Principale saranno affidate le responsabilità tecniche, amministrative e finanziarie previste nel quadro del Progetto; assicurerà, inoltre, il coordinamento e la gestione del Progetto in collaborazione con il Direttore Nazionale, fornendo un supporto tecnico adeguato e favorendo la massimizzazione delle potenzialità esistenti.

Ruolo della Direzione del Progetto

La Direzione del Progetto sarà incaricata di produrre ogni sei mesi:

1) un rapporto sullo stato di avanzamento del Progetto, da sottomettere all'attenzione dei due partners nel quadro del Comitato di Gestione. Il rapporto dovrà prevedere:
   - le attività condotte ed i principali problemi incontrati;
   - lo stato di avanzamento delle realizzazioni;
   - il Programma delle attività previste per i sei mesi successivi;
   - i risultati delle azioni decentrate a livello dei gruppi per la programmazione delle attività annuali;
   - lo stato di avanzamento finanziario delle attività,

2) il bilancio ed il preventivo delle attività dell'anno.

I ruoli dei due membri della Direzione del Progetto sono cosi' definiti:

a) <u>Direttore Nazionale (Burkina Faso)</u>

Dovrà garantire
- la collaborazione necessaria con il Consigliere Tecnico Principale italiano per il regolare svolgimento delle attività previste;
- rapporti regolari con il Ministero di Tutela, al fine di fornire informazioni aggiornate sull'andamento del Progetto;
- in collaborazione con il Consigliere Tecnico Principale, il coordinamento e la preparazione, secondo le scadenze previste, di riunioni periodiche con il Comitato di gestione e collaborare alla redazione dei rapporti semestrali sui programmi di attività, e dei rapporti annuali sui bilanci del Progetto;
- la collaborazione con il Consigliere Tecnico Principale nella formulazione e nell'amministrazione delle consultazioni ristrette, e nell'emissione degli ordini di acquisto ed approvvigionamento necessari allo svolgimento del Progetto;
- la rappresentanza del Progetto sia nella zona di intervento che su scala nazionale, con l'aiuto anche, quando questo si renda necessario, delle competenze che sono già a disposizione del Progetto;
- il coordinamento e la gestione del personale burkinese, in collaborazione con il Consigliere Tecnico Principale, fornendo un supporto tecnico adeguato e favorendo la massimizzazione delle potenzialità esistenti;
- la collaborazione con il Consigliere Tecnico Principale per la supervisione delle attività di terreno previste dal documento di Progetto.

b) Consigliere Tecnico Principale (<u>Responsabile del Progetto - ONG italiana</u>)

Dovrà garantire:

- la collaborazione con il Direttore Nazionale per lo svolgimento regolare delle attività previste;
- l'allocazione appropriata delle risorse disponibili;
- rapporti regolari con l'ufficio di Cooperazione Italiano, al fine di fornire informazioni aggiornate sullo svolgimento del Progetto;
- in collaborazione con il Direttore Nazionale, il coordinamento e la preparazione, secondo le scadenze previste, di riunioni periodiche con il Comitato di Gestione, e collaborare alla redazione dei rapporti semestrali sui programmi di attività, e di rapporti annuali sul bilancio del Progetto;
- la rappresentanza del Progetto sia nella zona di intervento che su scala nazionale, con l'aiuto anche, quando questo si renda necessario, delle competenze che sono già a disposizione del Progetto;
- il coordinamento e la gestione del personale espatriato, fornendo un supporto tecnico adeguato e favorendo la massimizzazione delle potenzialità esistenti;
- il coordinamento e la gestione, in collaborazione con il Direttore Nazionale, del personale burkinese distaccato al Progetto, favorendo al massimo il processo di integrazione e di scambio tecnico;
- la selezione e la supervisione dei consulenti nazionali ed internazionali previsti dal documento di Progetto;
- la supervisione in collaborazione con il Direttore Nazionale per quanto riguarda:
  - le attività di sviluppo agro-pastorale;
  - l'acquisizione del materiale;
  - la fornitura dei servizi e l'erogazione del credito;
  - le consultazioni ristrette per l'esecuzione di opere di genio civile e di infrastrutture;
  - la realizzazione delle opere di genio civile;
- la collaborazione con il Direttore Nazionale nella formulazione e nell'amministrazione delle consultazioni ristrette e nell'emissione degli ordini di acquisto e di approvvigionamento necessari allo svolgimento del Progetto;

- la responsabilità finanziaria del Programma attraverso la gestione diretta del conto bancario, a firma unica, che sarà aperto per l'utilizzo dei fondi disponibili per la realizzazione delle attività previste nel documento di Progetto;
- la presentazione del rapporto contabile al M.AA.EE. secondo le modalità previste dalla convenzione tra l'ONG e il Governo Italiano.

Oltre alle funzioni che lo riguardano in quanto Consigliere Tecnico Principale, dovrà assicurare la gestione e la realizzazione delle attività agronomiche e la messa a punto delle procedure di credito previste nel Programma, di concerto con i quadri nazionali designati dal Direttore Nazionale, mirando particolarmente al miglioramento dei sistemi agricoli, attraverso:
- l'assistenza tecnica ai coltivatori per mezzo della diffusione delle tecniche di produzione migliorate suggerite nel Progetto (semina in file, rotazioni, uso di sostanza organica);
- gli interventi di lotta anti-erosiva;
- le attività dei vivai del Progetto;
- la valorizzazione dei bassofondi della vallata e delle colture da reddito;
- l'assistenza nella fase di commercializzazione dei prodotti agricoli.

Il Comitato di Gestione

Al fine di assicurare la verifica permanente dello svolgimento del Progetto, si prevede l'istituzione di un Comitato di Gestione composto da un rappresentante del Ministero dell'Agricoltura e delle Risorse Animali, un rappresentante della Cooperazione Italiana e dalla Direzione del Progetto (Direttore Nazionale e Consigliere Tecnico Principale).

Il Comitato, che si riunirà almeno ogni sei mesi, sarà incaricato di:
a) approvare le proposte di programma semestrale delle attività, presentate dalla Direzione, in conformità con il documento di Progetto
b) effettuare una valutazione delle attività realizzate, approvando lo stato di avanzamento tecnico e finanziario, prodotto ogni sei mesi dalla Direzione del Progetto;
c) verificare ed approvare il bilancio preventivo e consuntivo presentato dalla Direzione su base annuale, ed il rapporto tecnico di attività ad essi relativo;
d) fornire al Progetto delle indicazioni sulle linee direttive, in conformità con il documento di Progetto;
e) prendere conoscenza della contabilità del Progetto trasmessa periodicamente dalla ONG al M.AA.EE..

ARTICOLO VI - Contributo ed impegni delle due parti

La L.V.I.A. si impegna a:
- inviare in Burkina Faso gli esperti necessari allo svolgimento del Progetto;
    - un cooperante con funzioni di Consigliere Tecnico Principale (36m/u);
    - un volontario per le attività di salute e produzione animale (36m/u);
    - una volontaria per le attività di formazione e volgarizzazione (36m/u);
    - un volontario con funzioni di logistica e contabilità (36m/u);
    - un volontario per le attività di credito e sostegno all'economia familiare (24m/u);.
- sottomettere in anticipo all'approvazione del Ministero dell'Agricoltura e delle Risorse Animali burkinese i "curriculum vitae" degli esperti e dei volontari in missione di lunga durata.
  Il Ministero dell'Agricoltura e delle Risorse Animali fornirà il proprio parere entro quindici giorni dal ricevimento della documentazione

relativa. In caso di mancata risposta, le candidature proposte saranno considerate accettate;
- finanziare e realizzare le attività previste nell'Art. III del presente Protocollo di Accordo, in collaborazione con le competenti Autorità burkinesi.
Tutti i lavori previsti dal programma saranno eseguiti da imprese locali o italiane presenti localmente. La Direzione del Progetto selezionerà le imprese in conformità con le procedure di attribuzione di mercato in vigore in Burkina Faso, adottando di preferenza l'attribuzione mediante consultazioni ristrette;
- trasferire alla fine del programma al Governo del Burkina Faso la proprietà di tutte le attrezzature ed i materiali forniti dalle attività del programma, salvo il caso in cui queste attrezzature siano necessarie ad altre attività che prevedono un'assistenza tecnica tra i due Governi, come previsto dall'Art. VII dell'Accordo di Cooperazione.

La parte burkinese si impegna a:

- fornire il personale nazionale necessario alle attività, sotto la sua responsabilità;
- accordare al personale italiano ed ai beni appartenenti agli assistenti tecnici, o necessari allo svolgimento delle attività del Programma, le facilitazioni e la protezione prevista dall'Accordo di Cooperazione tra la Repubblica Italiana e il Burkina Faso, in particolare agli articoli III-IV-V-VI-VII-VIII-IX-X;
- accordare le facilitazioni e gli esoneri previsti dall'Accordo di Cooperazione, in particolare agli articoli V,VI, VII, ai beni che il programma dovrà acquistare sul mercato locale di cui l'importazione si sarebbe resa necessaria;
- accordare l'esonero totale da ogni tassa sulla base degli articoli V, VI, VII dell'Accordo di Cooperazione ai beni ed ai materiali importati;
- autorizzare l'apertura di un conto in valuta estera presso una banca locale per i fondi del programma, di cui il titolare sarà il Consigliere Tecnico Principale o un suo delegato.

ARTICOLO VII - Regolamento delle controversie

Conformemente alle disposizioni dell'Art. XI dell'Accordo di Cooperazione, ogni controversia concernente le modalità di esecuzione del Programma sarà regolata da consultazioni condotte a livello tecnico. In caso di difficoltà, il problema sarà affrontato a livello diplomatico.

ARTICOLO VIII - Entrata in vigore e durata del Protocollo

Il presente Protocollo entra in vigore nella data in cui le due Parti Contaenti si saranno notificate l'esecuzione delle rispettive procedure costituzionali.

Il Protocollo rimarrà in vigore per un periodo di 3 (tre) anni, al termine dei quali potrà essere prorogato e, se necessario, modificato secondo le decisioni prese di comune accordo in relazione al Programma.

Fatto a Ouagadougou in lingua italiana e francese in due esemplari il 29/11/96

Per il Governo Italiano

Per il Governo del Burkina Faso

619.

Vienna, 28 novembre 1996-2 gennaio 1997

Scambio di Lettere costituenti un Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica relativo ad un incontro di coordinamento sulla ricerca in materia di «Radioprotezione nella radiologia diagnostica in Europa orientale» (Udine 10-14 febbraio 1997)

(Entrata in vigore: 2 gennaio 1997)

INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY
AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE
МЕЖДУНАРОДНОЕ АГЕНТСТВО ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ
ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGIA ATOMICA

WAGRAMERSTRASSE 5, P.O. BOX 100, A-1400 VIENNA, AUSTRIA
TELEX: 1-12645, CABLE: INATOM VIENNA, FACSIMILE: (+43 1) 20607, TELEPHONE: (+43 1) 2060

IN REPLY PLEASE REFER TO
PRIERE DE RAPPELER LA REFERENCE 721.J1.RCM-577.2

DIAL DIRECTLY TO EXTENSION:
COMPOSER DIRECTEMENT LE NUMERO DE POSTE 22733, 22736
Electronic Mail: oresegun@nepo1.iaea.or.at

Sir, 1996-11-28

I have the honour to inform you that the Secretariat of the International Atomic Energy Agency is planning to hold a Research Co-ordination Meeting (RCM) on *Radiation Protection in Diagnostic Radiology in Eastern European Countries from 10 to 14 February 1997.*

The purpose of the meeting is to discuss and formulate the workplace for the second phase of the RCM which entails a comprehensive Quality Assurance (QA) programme on Computerized Tomography (CT) and fluoroscopy units. Discussions will also include methods of dose reductions to patients. It is proposed to host the meeting at Ospedales Maria Della Misericodia; Instituto di Fisica Sanitaria I-33100 Udine - Italy. Informal contract has been made with Dr. Renato Padovavi, of the above institute, who is an agreement holder of the Co-ordinated Research Programme (CRP). Dr. Padovavi is agreeable to the proposal.

Approximately 12 scientists from Europe and Africa are expected to attend the meeting.

I have the honour to enquire whether the Government of would wish to host the meeting in question, and if so, whether your Government would agree to make the following arrangements:

1. The Government of Italy will accord to the Agency its property, funds and assets and, to its officials and participants officially invited by the Director General of the Agency to attend the meeting in their official capacities, the privileges and immunities contained in the Agreement on the Privileges and immunities contained in the Agreement on the Privileges and Immunities of the IAEA, which was accepted by the Government on 20 June 1985.

The Resident Representative of the Permanent Mission of Italy
to the International Atomic Energy Agency
Hoher Markt 8-9
A-1010 Vienna

2. The Government will accord to the officials and participants mentioned above every facility necessary for the performance of their functions in connection with the meeting, including entering, remaining in and leaving Italy. The Government will issue any necessary visas as expeditiously as possible and, where the legislation of Italy permits, free of charge. The Government, however, reserves the right to deny, irrespective of nationality, visas to individual participants for national security reasons. Annex A contains the list of Member States to be invited to participate.

   The Agency will inform the Government promptly of all persons officially designated to attend the meeting. The Agency will also advise such persons to apply for visas, if necessary, in good time before the opening date of the meeting, and the Host Government is expected to issue such visas promptly so as to allow participants to attend the meeting.

3. The Government will facilitate customs formalities for those persons on entering and leaving Italy.

4. The Government will make available to the Agency without charge, and for the entire duration of the meeting, premises and facilities adequate and appropriate for the meeting. These will include secretarial assistance, a conference clerk and projectionist, access to reproduction facilities, a meeting room (accommodation for about 15 persons), one slide projector and screen, one overhead projector, and a blackboard. No interpretation will be required.

5. The Government will exercise reasonable care to ensure the security on the premises in which the meeting takes place and to ensure the safety of the officials of the Agency and participants while on the premises of the meeting. The Government will take whatever steps may be reasonable in the circumstances to ensure such security and such safety, including such supervision of the premises as may be warranted.

Should your Government wish to host the meeting in question, I would be grateful if you would inform me in writing of your Government's agreement on the above enumerated points by 6 December 1996 so as to enable the Secretariat to proceed with timely arrangements.

Accept, Sir, the assurances of my highest consideration.

Z. Domaratzki
Deputy Director General
Head of the department of
Nuclear Safety

for DIRECTOR GENERAL

Enclosure: Annex A

Annex A (Member States to be invited)

1. ARMENIA
2. MOROCCO
3. CROATIA
4. CZECH REPUBLIC
5. FRANCE
6. ITALY
7. NIGERIA
8. POLAND
9. ROMANIA
10. SPAIN

The Permanent Representative of Italy
to the International Organizations
Hoher Markt 8-9
1010 Vienna

Vienna, 2 January 1997

Sir,

I refer to your letter 721.J1.RCM-577.2 of 28 November 1996, concerning the arrangements for the organization of the Research Co-ordination Meeting on "Radiation Protection in Diagnostic Radiology in Eastern Europe" due to take place in Udine from 10 to 14 February 1997.

I have the pleasure to confirm hereby that the Italian Government is ready to host the Meeting, in accordance with the arrangements referred to in the above mentioned letter, the text of which reads:

"1. The Government of Italy will accord to the Agency its property, funds and assets, and to its officials and participants officially invited by the Director General of the Agency to attend the meeting in their official capacities, the privileges and immunities contained in the Agreement on the Privileges and Immunities of the IAEA which was accepted by the Government on 20 June 1985.

2. The Government will accord to the officials and participants mentioned above every facility necessary for the performance of their functions in connection with the meeting, including entering, remaining in and leaving Italy. The Government will issue any necessary visas as expeditiously as possible and, where the

---

Mr. Z. Domaratzki
Deputy Director General
Head of the Department of
Nuclear Safety
I A E A - Vienna

legislation of Italy permits, free of charge. The Government, however, reserves the right to deny, irrespective of nationality, visas to individual participants for national security reasons. Annex A contains the list of Member States invited to participate.

The Agency will inform the Government promptly of all persons officially designated to attend the meeting. The Agency will also advise such persons to apply for visas, if necessary, in good time before the opening date of the meeting, and the Host Government is expected to issue such visas promptly so as to allow participants to attend the meeting.

3. The Government will facilitate customs formalities for those persons on entering and leaving Italy.

4. The Government will make available to the Agency without charge, and for the entire duration of the meeting, premises and facilities adequate and appropriate for the meeting. These will include secretarial assistance, a conference clerk and projectionist, access to reproduction facilieites, a meeting room (accommodation for about 15 persons), one slide projector and screen, one overhead projector, and a blackboard. No interpretation will be required.

5. The Government will exercise reasonable care to ensure the security on the premises in which the meeting takes place and to ensure the safety of the officials of the Agency and participants while on the premises of the meeting. The Government will take whatever steps may be reasonable in the circumstances to ensure such security and such safety, including such supervision of the premises as may be warranted."

This exchange of letters shall therefore constitute an Agreement between the Government of Italy and the Agency regarding the aforementioned Meeting, which shall enter into force at the date of the present letter.

Please accept, Sir, the assurances of my highest consideration.

19. JUNI 1997

Alberto Indelicato

TRADUZIONE NON UFFICIALE

AGENZIA INTERNAZIONALE PER L'ENERGIA ATOMICA

28 novembre 1996

Signor Ambasciatore,

ho l'onore di informarLa che il Segretariato dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica prevede di tenere un Incontro di Coordinamento sulla Ricerca (RCM) in materia di *Radioprotezione nella radiologia diagnostica nei Paesi dell'Europa Orientale*, dal 10 al 14 febbraio 1997.

Scopo della riunione è discutere e predisporre il luogo di lavoro per la seconda fase dell'RCM, che comprende un programma di Assicurazione Qualità (QA) in materia di Tomografia Computerizzata (CT) ed unità fluoroscopiche. Il dibattito verterà anche sui metodi per ridurre le dosi ai pazienti. Si propone di tenere la riunione presso l'Ospedale Maria della Misericordia, Istituto di Fisica Sanitaria, 1 - 33100 Udine, Italia. Il Dott. Renato Padovani, dell'istituto sopra menzionato, che è in possesso dell'accordo sul Programma di Ricerca Coordinato (CRP), a seguito di contatti informali si è dichiarato d'accordo con la proposta

Si prevede che partecipino alla riunione circa 12 scienziati europei ed africani.

Ho l'onore di chiedere se il Governo italiano desideri ospitare l'incontro in questione e, in caso positivo, se il Suo Governo approvi gli accordi seguenti:

Il Rappresentante Permanente d'Italia
presso l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica
Hoher Markt 8-9
A-1010 Vienna

1. Il Governo italiano concederà all'Agenzia le sue proprietà, fondi e beni e, ai funzionari e partecipanti ufficialmente invitati dal Direttore Generale dell'Agenzia a prendere parte alla riunione nella loro veste ufficiale, i privilegi e le immunità di cui all'Accordo sui Privilegi e le Immunità dell'AIEA, accettati dal Governo il 20 giugno 1985.

2. Il Governo concederà ai funzionari ed ai partecipanti di cui sopra tutte le agevolazioni necessarie a svolgere le loro funzioni in relazione all'incontro, compreso l'ingresso, la permanenza e l'uscita dall'Italia. Il Governo rilascerà tutti i visti necessari quanto più celermente possibile e, ove consentito dalla legislazione italiana, in esenzione da tasse. Tuttavia, il Governo si riserva il diritto di negare i visti a singoli partecipanti per motivi di sicurezza nazionale, indipendentemente dalla loro nazionalità. L'elenco degli Stati Membri invitati a partecipare si trova in Allegato A.
L'Agenzia comunicherà tempestivamente al Governo il nome di tutte le persone ufficialmente designate a partecipare all'incontro. L'Agenzia solleciterà altresì dette persone a chiedere i visti, ove necessari, per tempo prima della data di apertura della riunione, ed il Governo Ospitante dovrebbe rilasciarli tempestivamente, al fine di consentire ai partecipanti di presenziare all'incontro.

3. Il Governo renderà più agevoli le formalità doganali per dette persone all'ingresso ed all'uscita dall'Italia.

4. Il Governo metterà a disposizione dell'Agenzia gratuitamente, e per l'intera durata dell'incontro, i locali e le strutture adeguate ed appropriate per la riunione. Ciò comprenderà l'assistenza di segreteria, un impiegato addetto alle conferenze ed uno addetto alle proiezioni, l'accesso alle apparecchiature per le riproduzioni, una sala riunioni (ospitante circa 15 persone), un proiettore per diapositive con schermo, un proiettore a parete ed una lavagna. Non sarà necessaria la traduzione.

5. Il Governo provvederà in termini ragionevoli a garantire la sicurezza nei locali in cui si svolge la riunione, nonché per garantire la sicurezza dei funzionari dell'Agenzia e dei partecipanti che si trovano nei locali della riunione. Il Governo adotterà tutti i provvedimenti adatti alle circostanze per garantire tale sicurezza, ivi compresa la sorveglianza dei locali, ove necessario.

Nel caso in cui il Suo governo desideri ospitare la riunione in oggetto, sarei grato se Lei potesse informarmi per iscritto, entro il 6 dicembre 1996, che il Suo Governo è d'accordo sui punti sopra elencati, in modo da consentire al Segretariato di procedere con tempestivi preparativi.

La prego di accettare, Signor Ambasciatore, i sensi della mia più alta considerazione.

Il Vice Direttore Generale
Capo del Dipartimento
della Sicurezza Nucleare

(F.to: Z. Domaratzki)
per il DIRETTORE GENERALE

Allegato A (Stati Membri da invitare)

1. ARMENIA
2. MAROCCO
3. CROAZIA
4. FRANCIA
5. ITALIA
6. NIGERIA
7. POLONIA
8. REPUBBLICA CECA
9. ROMANIA
10. SPAGNA

Il Rappresentante Permanente dell'Italia
presso le Organizzazioni Internazionali
Hoher Markt 8-9
1010 Vienna

Vienna, 2 gennaio 1997

Egregio Dottor Domaratzki,

mi riferisco alla Sua lettera 721.JI.RCM-577.2 del 28 novembre 1996 relativa agli accordi per l'organizzazione dell'Incontro di Coordinamento sulla Ricerca in materia di "Radioprotezione nella radiologia diagnostica in Europa Orientale", che dovrebbe svolgersi a Udine dal 10 al 14 febbraio 1997.

Ho l'onore di confermare con la presente che il Governo italiano è disposto ad ospitare l'Incontro, in base agli accordi di cui alla lettera precedentemente citata, il cui testo è qui di seguito riportato:

"1. Il Governo italiano concederà all'Agenzia le sue proprietà, fondi e beni e, ai funzionari e partecipanti ufficialmente invitati dal Direttore Generale dell'Agenzia a prendere parte alla riunione nella loro veste ufficiale, concederà i privilegi e le immunità di cui all'Accordo sui Privilegi e le Immunità dell'AIEA, accettato dal Governo il 20 giugno 1985.

2. Il Governo concederà ai funzionari ed ai partecipanti di cui sopra tutte le agevolazioni necessarie a svolgere le loro funzioni in relazione all'incontro, compreso l'ingresso, la permanenza e l'uscita dall'Italia. Il Governo rilascerà tutti i visti necessari quanto più celermente possibile e, ove consentito dalla legislazione italiana, in esenzione da tasse.

Dott. Z. Domaratzki
Vice Direttore Generale
Capo Dipartimento
per la Sicurezza Nucleare - AIEA

Tuttavia, il Governo si riserva il diritto di negare i visti a singoli partecipanti per motivi di sicurezza nazionale, indipendentemente dalla loro nazionalità L'elenco degli Stati Membri invitati a partecipare si trova in Allegato A.
L'Agenzia comunicherà tempestivamente al Governo il nome di tutte le persone ufficialmente designate a partecipare all'incontro L'Agenzia solleciterà altresì dette persone a chiedere i visti, ove necessari, per tempo prima della data di apertura della riunione, ed il Governo Ospitante dovrebbe rilasciarli tempestivamente, al fine di consentire ai partecipanti di presenziare all'incontro

3 Il Governo renderà più agevoli le formalità doganali per dette persone all'ingresso ed all'uscita dall'Italia

4 Il Governo metterà a disposizione dell'Agenzia gratuitamente, e per l'intera durata dell'incontro, i locali e le strutture adeguate ed appropriate per la riunione. Ciò comprenderà l'assistenza di segreteria, un impiegato addetto alle conferenze ed uno addetto alle proiezioni, l'accesso alle apparecchiature per le riproduzioni, una sala riunioni (ospitante circa 15 persone), un proiettore per diapositive con schermo, un proiettore a parete ed una lavagna Non sarà necessaria la traduzione.

5 Il Governo provvederà in termini ragionevoli a garantire la sicurezza nei locali in cui si svolge la riunione, nonché per garantire la sicurezza dei funzionari dell'Agenzia e dei partecipanti che si trovano nei locali della riunione Il Governo adotterà tutti i provvedimenti adatti alle circostanze per garantire tale sicurezza, ivi compresa la sorveglianza dei locali, ove necessario "

Il presente scambio di lettere costituirà pertanto un Accordo fra il Governo italiano e l'Agenzia sulla Riunione sopra menzionata, che entrerà in vigore alla data della presente lettera

La prego di accettare, Signor Vice Direttore, i sensi della mia più alta considerazione

Il Rappresentante Permanente d'Italia
Presso le Organizzazioni Internazionali

(F.to. Alberto Indelicato)

620.

Vienna, 15 ottobre 1996-24 gennaio 1997

Scambio di Lettere costituenti un Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica per l'organizzazione della riunione di coordinamento sulla ricerca su «Potenziale dei cicli di carburante basati su Th per limitare Pu e ridurre le tossicità delle scorie a lungo termine» (Bologna 24-26 marzo 1997)

(Entrata in vigore: 24 gennaio 1997)

INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY
AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE
МЕЖДУНАРОДНОЕ АГЕНТСТВО ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ
ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGIA ATOMICA

WAGRAMER STRASSE 5, P.O. BOX 100, A-1400 VIENNA, AUSTRIA
TELEX 1-12645, CABLE: INATOM VIENNA, FACSIMILE: (+43 1) 20607, TELEPHONE: (+43 1) 2060, E-MAIL: IAEO@IAEA1.IAEA.OR.AT

IN REPLY PLEASE REFER TO
PRIERE DE RAPPELER LA REFERENCE
622-I3-RC-646.2

DIAL DIRECTLY TO EXTENSION
COMPOSER DIRECTEMENT LE NUMERO DE POSTE
22807

15 October 1996

Sir,

I have the honour to inform you that the Secretariat of the International Atomic Energy Agency (the Agency) is planning to hold in the framework of the Agency's Programme a Research Co-ordination Meeting (RCM) for participants in the Coordinated Research Programme (CRP) **"Potential of Th-based Fuel Cycles to Constrain Pu and Reduce Long-term Waste Toxicities"**, from 24-26 March 1997. The representative of the ENEA Center of Bologna, Italy, Mr. Giuseppe Gherardi, Director, Fission Energy Division, ENEA - CRP- E. Clementel, Via Martiri di Montesole 4, 40129 Bologna, Italy, (Tel. +39-51-6098-428, Fax: +39-51-6098-785), informally indicated that your Government is in principle willing to host this meeting in Bologna, Italy.

The purpose of the meeting is:

- to present results obtained during the first stage of the Benchmark on Accelerator Driven Systems (ADS)-Neutronic;
- to elaborate the programme for the second stage of the Benchmark;
- to discuss further IAEA activities on Accelerator Driven Systems.

The duration of the meeting will be three days. Approximately 12 scientists from IAEA Member States and International Organizations are expected to attend the meeting.

I have the honour to enquire whether the Government of Italy wish to host the meeting in question, and if so, whether your Government would agree to make the following arrangements:

1. The Government of Italy will accord to the Agency, its property, funds and assets and, to the officials of the Agency and participants officially designated to attend the meeting in their official capacities, and to members of the immediate families of such persons, the privileges and immunities contained in the Agreement on the Privileges and Immunities of the IAEA which was accepted by the Government on 20 June 1985.

H.E. Mr. Alberto INDELICATO
The Resident Representative of Italy
to the International Atomic Energy Agency
Hoher Markt 8-9
A-1010 Vienna

2. The Government will accord to officials and participants mentioned above every facility necessary for the performance of their function in connection with the meeting, including entering, remaining in and leaving Italy. The Government will issue any necessary visas as expeditiously as possible and, where the legislation of Italy permits, free of charge. The Government, however, reserves the right to deny, irrespective of nationality, visas to individual participants for national security reasons. Annex A contains the list of Member States to be invited to participate.

   The Agency will inform the Government promptly of all persons officially designated to attend the meeting. The Agency will also advise such persons to apply for visas, if necessary, in good time before the opening date of the meeting, and the Host Government is expected to issue such visas promptly so as to allow participants to attend the meeting.

3. The Government will facilitate customs formalities for those persons on entering and leaving Italy.

4. The Government will make available to the Agency, without charge, and for the entire duration of the meeting, premises and facilities adequate and appropriate for the meeting, as listed in Annex B.

5. The Government will exercise reasonable care to ensure security on the premises in which the meeting takes place and to ensure the safety of the officials of the Agency and participants while on the premises of the meeting. The Government will take whatever steps may be reasonable in the circumstances to ensure such security and safety, including such supervision of the premises as may be warranted.

Should your Government wish to host the meeting in question, I would be grateful if you would inform me in writing of your Government's agreement on the above enumerated points *by the end of November 1996* so as to enable the Secretariat to proceed with timely arrangements.

Accept, Sir, the assurances of my highest consideration.

V.M. Mourogov
Deputy Director General
Head of the Department of
Nuclear Energy

for DIRECTOR GENERAL

Enclosures

ANNEX A

LIST OF MEMBER STATES TO BE INVITED

Member States

China (observer)
Czech Republic (observer)
France
Germany
Italy
Japan
The Netherlands
Poland (observer)
Russia
Sweden
Switzerland
USA

International Organization

CERN

ANNEX B

TO BE PROVIDED BY THE HOST GOVERNMENT FREE OF CHARGE:

1. **Premises** which shall be at the exclusive disposal of the Agency from 24 Feburary 1997 (Monday), the day the meeting starts, until the last day of the meeting, inclusive.

   Meeting room (accommodation for 15 persons)

2. **Facilities**

   One microphone on the Chairman's table, one microphone and one neck microphone for the speaker on the lectern and a sufficient number of microphones distributed throughout the meeting room.

3. **Equipment**

   One photocopying machine (rapid and easy to operate)
   One slide projector (5cm x 5cm)
   One overhead projector

4. **Personnel**

   From 21 April 1997 (inclusive):

   One secretary/conference clerk fluent in English to assist the scientific secretary. Staff needed to prepare, install and operate the technical facilities and equipment mentioned in paras 2 and 3.

   In addition to the above specific tasks, all servicing staff must be prepared to perform other duties in connection with the preparation and running of the meeting, and in particular to provide assistance in compiling and distribution of documents whenever necessary.

The Permanent Representative of Italy
to the International Organizations

Kohlmarkt 8-9
1010 Vienna

0161

Vienna, 24 January 1997

Sir,

I refer to your letter 622-I3-RC-646.2 of 15 October 1996, concerning the arrangements for the organization of the Research Co-ordination Meeting on "Potential of Th-based Fuel Cycles to Constrain Pu and Reduce Long-term Waste Toxicities", due to take place in Bologna from 24 to 26 March 1997.

I have the pleasure to confirm hereby that the Italian Government is ready to host the Meeting, in accordance with the arrangements referred to in the above mentioned letter the text of which reads:

"1. The Government of Italy will accord to the Agency its property, funds and assets, and to its officials and participants officially invited by the Director General of the Agency to attend the meeting in their official capacities, and to members of the immediate families of such persons, the privileges and immunities contained in the Agreement on the Privileges and Immunities of the IAEA which was accepted by the Government on 20 June 1985.

2. The Government will accord to the officials and participants mentioned above every facility necessary for the performance of their functions in connection with the meeting, including entering, remaining in and leaving Italy. The Government will issue any necessary visas as expeditiously as possible and, where the

---

Mr. V. Mourogov
Deputy Director General
Head of the Department of
Nuclear Energy
I A E A - Vienna

legislation of Italy permits, free of charge. The Government, however, reserves the right to deny, irrespective of nationality, visas to individual participants for national security reasons. Annex A contains the list of Member States invited to participate.

The Agency will inform the Government promptly of all persons officially designated to attend the meeting. The Agency will also advise such persons to apply for visas, if necessary, in good time before the opening date of the meeting, and the Host Government is expected to issue such visas promptly so as to allow participants to attend the meeting.

3. The Government will facilitate customs formalities for those persons on entering and leaving Italy.

4. The Government will make available to the Agency without charge, and for the entire duration of the meeting, premises and facilities adequate and appropriate for the meeting, as listed in Annex B.

5. The Government will exercise reasonable care to ensure the security on the premises in which the meeting takes place and to ensure the safety of the officials of the Agency and participants while on the premises of the meeting. The Government will take whatever steps may be reasonable in the circumstances to ensure such security and such safety, including such supervision of the premises as may be warranted."

This exchange of letters shall therefore constitute an Agreement between the Government of Italy and the Agency regarding the aforementioned Meeting, which shall enter into force at the date of the present letter.

Please accept, Sir, the assurances of my highest consideration.

Alberto Indelicato

Vienna, li 19. Juni 1997

TRADUZIONE NON UFFICIALE

AGENZIA INTERNAZIONALE PER L'ENERGIA ATOMICA

15 ottobre 1996

Signor Ambasciatore,

ho l'onore di informarLa che il Segretariato dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (l'Agenzia) prevede di tenere una Riunione di Coordinamento sulla Ricerca per i partecipanti al Programma di Ricerca Coordinata (CRP) su "Potenziale dei cicli di carburante basati su Th per limitare Pu e ridurre le tossicità delle scorie a lungo termine" dal 24 al 26 marzo 1997 Il Rappresentante del Centro ENEA di Bologna. Italia, Dott Giuseppe Gherardi, Direttore della Divisione Fissione Energia, ENEA - CRP - E Clementel, Via Martiri di Montesole, 4,40129 Bologna, Italia (tel 39 51 6098428, fax 39 51 6098785), ha indicato in via informale che il Suo Governo, in linea di principio, e disposto ad ospitare la riunione a Bologna, Italia

Scopo della riunione è

- presentare i risultati conseguiti nel corso della prima fase dell'Analisi Comparata su Sistemi ad Acceleratore (ADS) - neutronici
- elaborare il programma per la seconda fase dell'Analisi Comparata,
- discutere ulteriormente delle attività dell'AIEA sui Sistemi ad Acceleratore

La riunione durerà tre giorni Ad essa dovrebbero partecipare circa 12 scienziati di Stati Membri dell'AIEA e di Organizzazioni Internazionali

---

Il Rappresentante Permanente d'Italia
presso l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica
Hoher Markt 8-9
A-1010 Vienna

Ho l'onore di chiedere se il Governo italiano desideri ospitare l'incontro in questione e, in caso positivo, se il Suo Governo approvi gli accordi seguenti:

1. Il Governo italiano concederà all'Agenzia le sue proprietà, fondi e beni e, ai funzionari e partecipanti ufficialmente invitati dal Direttore Generale dell'Agenzia a prendere parte alla riunione nella loro veste ufficiale, concederà i privilegi e le immunità di cui all'Accordo sui Privilegi e le Immunità dell'AIEA, accettati dal Governo il 20 giugno 1985.

2. Il Governo concederà ai funzionari ed ai partecipanti di cui sopra tutte le agevolazioni necessarie a svolgere le loro funzioni in relazione all'incontro, compreso l'ingresso, la permanenza e l'uscita dall'Italia. Il Governo rilascerà tutti i visti necessari quanto più celermente possibile e, ove consentito dalla legislazione italiana, in esenzione da tasse. Tuttavia, il Governo si riserva il diritto di negare i visti a singoli partecipanti per motivi di sicurezza nazionale, indipendentemente dalla loro nazionalità. L'elenco degli Stati Membri invitati a partecipare si trova in Allegato A.
   L'Agenzia comunicherà tempestivamente al Governo il nome di tutte le persone ufficialmente designate a partecipare all'incontro. L'Agenzia solleciterà altresì dette persone a chiedere i visti, ove necessari, per tempo prima della data di apertura della riunione, ed il Governo Ospitante dovrebbe rilasciarli tempestivamente, al fine di consentire ai partecipanti di presenziare all'incontro.

3. Il Governo renderà più agevoli le formalità doganali per dette persone all'ingresso ed all'uscita dall'Italia.

4. Il Governo metterà a disposizione dell'Agenzia gratuitamente, e per l'intera durata dell'incontro, i locali e le strutture adeguate ed appropriate per la riunione, di cui all'Allegato B.

5. Il Governo provvederà in termini ragionevoli a garantire la sicurezza nei locali in cui si svolge la riunione, nonché per garantire la sicurezza dei funzionari dell'Agenzia e dei partecipanti che si trovano nei locali della riunione. Il Governo adotterà tutti i provvedimenti adatti alle circostanze per garantire tale sicurezza, ivi compresa la sorveglianza dei locali, ove necessario.

Nel caso in cui il Suo governo desideri ospitare la riunione in oggetto, sarei grato se Lei potesse informarmi per iscritto, *entro la fine di novembre 1996*, che il Suo Governo è d'accordo sui punti sopra elencati, in modo da consentire al Segretariato di procedere con tempestivi preparativi.

La prego di accettare, Signor Ambasciatore, i sensi della mia più alta considerazione.

Il Vice Direttore Generale
Capo del Dipartimento
Energia Nucleare

(F.to: V. M. Mourogov)
per il DIRETTORE GENERALE

Allegato A

ELENCO DEGLI STATI MEMBRI E DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI DA INVITARE

Stati Membri

Cina (osservatore)
Francia
Germania
Italia
Federazione Russa
Giappone
Paesi Bassi
Polonia (osservatore)
Repubblica Ceca (osservatore)
Stati Uniti d'America
Svezia
Svizzera

Organizzazioni Internazionali

CERN

Allegato B

IL GOVERNO OSPITANTE FORNIRA' GRATUITAMENTE:

1. **I locali** che saranno messi a disposizione esclusiva dell'Agenzia dal 24 febbraio 1997 (lunedì), il giorno di inizio della riunione, fino all'ultimo giorno della riunione compreso.
   . Sala riunioni (con capienza per 15 persone)

2. **Impianti**: un microfono sul tavolo del Presidente, un microfono ed un microfono portatile per l'oratore ed un numero sufficiente di microfoni distribuiti per tutta la sala riunioni.

3. **Attrezzature**: una macchina fotocopiatrice (rapida e facile da usare), un proiettore per diapositive (5cm. X 5 cm), un proiettore a parete.

4. **Personale**: dal 21 aprile 1997 (compreso): un impiegato addetto alla segreteria ed alla conferenza, con una buona conoscenza della lingua inglese parlata, a disposizione del segretario scientifico. Personale necessario per preparare, installare e far funzionare gli impianti e le attrezzature tecniche di cui ai paragrafi 2 e 3.
   Oltre ai compiti specifici di cui sopra, tutto il personale di servizio deve essere pronto a svolgere altre mansioni collegate alla preparazione ed alla gestione della riunione, ed in particolare fornire assistenza nella compilazione e distribuzione dei documenti, ogni qualvolta sarà necessario.

Il Rappresentante Permanente dell'Italia
presso le Organizzazioni Internazionali
Hoher Markt 8-9
1010 Vienna

Vienna, 24 gennaio 1997

Egregio Dottor Mourogov,

mi riferisco alla Sua lettera 622-T3-RC-646.2 del 15 ottobre 1997, relativa alle disposizioni per l'organizzazione della Riunione di Coordinamento sulla Ricerca su "Potenziale dei cicli di carburante basati su Th per limitare Pu e ridurre le tossicità delle scorie a lungo termine", che dovrebbe svolgersi a Bologna dal 24 al 26 marzo 1997.

Ho il piacere di confermare con la presente che il Governo italiano è disposto ad ospitare la Riunione, in conformità con le disposizioni di cui alla lettera sopra menzionata, il cui testo è qui di seguito riportato:

" 1. Il Governo italiano concederà all'Agenzia le sue proprietà, fondi e beni e, ai funzionari e partecipanti ufficialmente invitati dal Direttore Generale dell'Agenzia a prendere parte alla riunione nella loro veste ufficiale, concederà i privilegi e le immunità di cui all'Accordo sui Privilegi e le Immunità dell'AIEA, accettato dal Governo il 20 giugno 1985.

2. Il Governo concederà ai funzionari ed ai partecipanti di cui sopra tutte le agevolazioni necessarie a svolgere le loro funzioni in relazione all'incontro, compreso l'ingresso, la permanenza e l'uscita dall'Italia. Il Governo rilascerà tutti i visti necessari quanto più celermente possibile e, ove consentito dalla legislazione italiana, in esenzione da tasse. Tuttavia, il Governo si riserva il diritto di negare i visti a singoli partecipanti per motivi di sicurezza nazionale, indipendentemente dalla loro nazionalità. L'elenco degli Stati Membri invitati a partecipare si trova in Allegato A.

Dott. V. M. Mourogov
Vice Direttore Generale
Capo Dipartimento Energia Nucleare
AIEA - Vienna

L'Agenzia comunicherà tempestivamente al Governo il nome di tutte le persone ufficialmente designate a partecipare all'incontro. L'Agenzia solleciterà altresì dette persone a chiedere i visti, ove necessari, per tempo prima della data di apertura della riunione, ed il Governo Ospitante dovrebbe rilasciarli tempestivamente, al fine di consentire ai partecipanti di presenziare all'incontro

3 Il Governo renderà più agevoli le formalità doganali per dette persone all'ingresso ed all'uscita dall'Italia.

4 Il Governo metterà a disposizione dell'Agenzia gratuitamente, e per l'intera durata dell'incontro, i locali e le strutture adeguate ed appropriate per la riunione, di cui all'Allegato B

5 Il Governo provvederà in termini ragionevoli a garantire la sicurezza nei locali in cui si svolge la riunione, nonché per garantire la sicurezza dei funzionari dell'Agenzia e dei partecipanti che si trovano nei locali della riunione Il Governo adotterà tutti i provvedimenti adatti alle circostanze per garantire tale sicurezza, ivi compresa la sorveglianza dei locali, ove necessario."

Pertanto, il presente scambio di lettere costituirà un Accordo fra il Governo italiano e l'Agenzia sulla riunione sopra menzionata, che entrerà in vigore alla data della presente lettera

La prego di accettare, Signor Vice Direttore Generale, i sensi della mia più alta considerazione

Il Rappresentante Permanente d'Italia
Presso le Organizzazioni Internazionali

(F.to Alberto Indelicato)

621.

Vienna, 23 settembre 1996-24 gennaio 1997

Scambio di Lettere costituenti un Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica per l'organizzazione dell'incontro di coordinamento sulla ricerca in materia di «Messa a punto di una biblioteca di riferimento per i parametri degli input per i calcoli di modello nucleare di dati nucleari (Fase I: File starter)» (Trieste 26-29 maggio 1997)

(Entrata in vigore: 24 gennaio 1997)

INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY
AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE
МЕЖДУНАРОДНОЕ АГЕНТСТВО ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ
ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGIA ATOMICA

WAGRAMERSTRASSE 5, P.O. BOX 100, A-1400 VIENNA, AUSTRIA
TELEX: 1-12645, CABLE: INATOM VIENNA, FACSIMILE: (+43 1) 20607, TELEPHONE: (+43 1) 2060

IN REPLY PLEASE REFER TO:
PRIERE DE RAPPELER LA REFERENCE:

334-F4-RC-569.3

RAPPRESENTANZA PERMANENTE

DIAL DIRECTLY TO EXTENSION:
COMPOSER DIRECTEMENT LE NUMERO DE POSTE: 21712

23 September 1996

Sir,

I have the honour to inform you that the Secretariat of the International Atomic Energy Agency is planning to hold a Research Co-ordination Meeting on "Development of Reference Input Parameter Library for Nuclear Model Calculations of Nuclear Data (Phase I: Starter File)" from 26 to 29 May 1997, in Trieste.

The purpose of the meeting is to discuss final results of the CRP, agree on final contents of the Starter File, review the draft of the related Handbook, and prepare a proposal for the Phase II of the project.

Approximately 15 scientists from Belarus, China, Hungary, India, Italy, Japan, The Netherlands, the Russian Federation, the United States of America and the IAEA are expected to attend the meeting.

The Agency's Secretariat had preliminary informal discussions with Mr. Gianni REFFO and Mr. Roberto ORSI, Nuclear Data Center, E.N.E.A., Via Martiri di Monte Sole, 4, I-40129 Bologna, Telephone: 0039-51-6098-522, Facsimile: 0039-51-6098-785, who indicated that Italy might be willing to host a four-day meeting on the subject. It is supposed that Mr. Gianni REFFO would be prepared to assist the Agency in organizing this meeting.

I have the honour to enquire whether the Government of Italy would wish to host the meeting in question, and if so, whether your Government would agree to make the following arrangements:

1. The Government of Italy will accord to the Agency its property, funds and assets and, to its officials and participants officially invited by the Director General of the Agency to attend the meeting in their official capacities, the privileges and immunities contained in the Agreement on the Privileges and Immunities of the IAEA which was accepted by the Government on 20 June 1985.

H.E. Mr. Alberto INDELICATO
The Resident Representative of Italy
to the International Atomic Energy Agency
Hoher Markt 8-9
A-1010 Vienna

2. The Government will accord to the officials and participants mentioned above every facility necessary for the performance of their functions in connection with the meeting, including entering, remaining in and leaving Italy. The Government will issue any necessary visas as expeditiously as possible and, where the legislation of Italy permits, free of charge. The Government, however, reserves the right to deny, irrespective of nationality, visas to individual participants for national security reasons. Annex A contains the list of Member States to be invited to participate.

   The Agency will inform the Government promptly of all persons officially designated to attend the meeting. The Agency will also advise such persons to apply for visas, if necessary, in good time before the opening date of the meeting, and the Host Government is expected to issue such visas promptly so as to allow participants to attend the meeting.

3. The Government will facilitate customs formalities for those persons on entering and leaving Italy.

4. The Government will make available to the Agency without charge, and for the entire duration of the meeting, premises and facilities adequate and appropriate for the meeting. These will include secretarial assistance, a conference clerk and projectionist, access to reproduction facilities, a meeting room (accommodation for about 16 persons), one slide projector and screen, one overhead projector, and a blackboard. No interpretation will be required.

5. The Government will exercise reasonable care to ensure the security on the premises in which the meeting takes place and to ensure the safety of the officials of the Agency and participants while on the premises of the meeting. The Government will take whatever steps may be reasonable in the circumstances to ensure such security and such safety, including such supervision of the premises as may be warranted.

Should your Government wish to host the meeting in question, I would be grateful if you would inform me in writing of your Government's agreement on the above enumerated points by 29 November 1996 so as to enable the Secretariat to proceed with timely arrangements.

Accept, Sir, the assurances of my highest consideration.

S. Machi

Sueo MACHI
Deputy Director General
Head of the Department of
Research and Isotopes

Enclosure

For the DIRECTOR GENERAL

cc: 1) Mr. G. Reffo and Mr. R. Orsi, ENEA, Bologna.

2) Italian Agency for New Technology, Energy and the Environment (ENEA), Viale Regina Margherita, 125, I-00198 Rome.

23 September 1996

-

Annex A

LIST OF MEMBER STATES TO BE INVITED

Research Co-ordination Meeting on
"Development of Reference Input Parameter Library for
Nuclear Model Calculations of Nuclear Data
(Phase I: Starter File)"

Belarus

China

Hungary

India

Italy

Japan

The Netherlands

The Russian Federation

United States of America

The Permanent Representative of Italy
to the International Organizations

Kohlmarkt 8-9
1010 Vienna

0168

Vienna, 24 January 1997

Sir,

I refer to your letter 334-F4-RC-569.3 of 23 September 1996, concerning the arrangements for the organization of the Research Co-ordination Meeting on "Development of Reference Input Parameter Library for Nuclear Model Calculations of Nuclear Data (Phase I: Starter File)", due to take place in Trieste from 26 to 29 May 1997.

I have the pleasure to confirm hereby that the Italian Government is ready to host the Meeting, in accordance with the arrangements referred to in the above mentioned letter the text of which reads:

"1. The Government of Italy will accord to the Agency its property, funds and assets, and to its officials and participants officially invited by the Director General of the Agency to attend the meeting in their official capacities, the privileges and immunities contained in the Agreement on the Privileges and Immunities of the IAEA which was accepted by the Government on 20 June 1985.

2. The Government will accord to the officials and participants mentioned above every facility necessary for the performance of their functions in connection with the meeting, including entering, remaining in and leaving Italy. The Government will issue any necessary visas as expeditiously as possible and, where the

---

Mr. S. Machi
Deputy Director General
Head of the Department of
Research and Isotopes
I A E A - Vienna

legislation of Italy permits, free of charge. The Government, however, reserves the right to deny, irrespective of nationality, visas to individual participants for national security reasons. Annex A contains the list of Member States invited to participate.

The Agency will inform the Government promptly of all persons officially designated to attend the meeting. The Agency will also advise such persons to apply for visas, if necessary, in good time before the opening date of the meeting, and the Host Government is expected to issue such visas promptly so as to allow participants to attend the meeting.

3. The Government will facilitate customs formalities for those persons on entering and leaving Italy.

4. The Government will make available to the Agency without charge, and for the entire duration of the meeting, premises and facilities adequate and appropriate for the meeting. These will include secretarial assistance, a conference clerk and projectionist, access to reproduction facilities, a meeting room (accommodation for about 16 persons), one slide projector and screen, one overhead projector, and a blackboard. No interpretation will be required.

5. The Government will exercise reasonable care to ensure the security on the premises in which the meeting takes place and to ensure the safety of the officials of the Agency and participants while on the premises of the meeting. The Government will take whatever steps may be reasonable in the circumstances to ensure such security and such safety, including such supervision of the premises as may be warranted."

This exchange of letters shall therefore constitute an Agreement between the Government of Italy and the Agency regarding the aforementioned Meeting, which shall enter into force at the date of the present letter.

Please accept, Sir, the assurances of my highest consideration.

Vienna, li 19. Juni 1997

Alberto Indelicato

TRADUZIONE NON UFFICIALE

AGENZIA INTERNAZIONALE PER L'ENERGIA ATOMICA

23 settembre 1996

Signor Ambasciatore,

ho l'onore di informarLa che il Segretariato dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica prevede di tenere un Incontro di Coordinamento sulla Ricerca sulla "Messa a punto di una Biblioteca di Riferimento per Parametri degli Input per i Calcoli di Modello Nucleare di Dati Nucleari (Fase I: File Starter)" a Trieste dal 26 al 29 maggio 1997.

Scopo della riunione è discutere i risultati finali del CRP, concordare i contenuti definitivi del File Starter, esaminare la bozza del relativo Manuale e preparare una proposta per la Fase II del progetto.

Si prevede che partecipino alla riunione circa 15 scienziati di Bielorussia, Cina, Italia, Federazione Russa, Giappone, Paesi Bassi, Stati Uniti d'America, Ungheria e AIEA.

Il Segretariato dell'Agenzia ha avuto conversazioni preliminari informali con i Dottori Gianni REFFO e Roberto ORSI del Centro Dati Nucleari, ENEA, Via Martiri di Monte Sole, 4, I-40129, Bologna, tel.: 0039 51 6098 522, fax: 0039 51 6098 785, che hanno riferito che l'Italia potrebbe essere disposta ad ospitare una riunione di quattro giorni in materia. Si suppone che il Dott. Gianni REFFO sarebbe pronto a coadiuvare l'Agenzia nell'organizzazione dell'incontro.

Il Rappresentante Permanente d'Italia
presso l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica
Hoher Markt 8-9
A-1010 Vienna

Ho l'onore di chiedere se il Governo italiano desideri ospitare l'incontro in questione e, in caso positivo, se il Suo Governo approvi gli accordi seguenti

1 Il Governo italiano concederà all'Agenzia le sue proprietà, fondi e beni e, ai funzionari e partecipanti ufficialmente invitati dal Direttore Generale dell'Agenzia a prendere parte alla riunione nella loro veste ufficiale, i privilegi e le immunità di cui all'Accordo sui Privilegi e le Immunità dell'AIEA, accettati dal Governo il 20 giugno 1985.

2 Il Governo concederà ai funzionari ed ai partecipanti di cui sopra tutte le agevolazioni necessarie a svolgere le loro funzioni in relazione all'incontro, compreso l'ingresso, la permanenza e l'uscita dall'Italia Il Governo rilascerà tutti i visti necessari quanto più celermente possibile e, ove consentito dalla legislazione italiana, in esenzione da tasse. Tuttavia, il Governo si riserva il diritto di negare i visti a singoli partecipanti per motivi di sicurezza nazionale, indipendentemente dalla loro nazionalità L'elenco degli Stati Membri invitati a partecipare si trova in Allegato A.
L'Agenzia comunicherà tempestivamente al Governo il nome di tutte le persone ufficialmente designate a partecipare all'incontro L'Agenzia solleciterà altresì dette persone a chiedere i visti, ove necessari, per tempo prima della data di apertura della riunione, ed il Governo Ospitante dovrebbe rilasciarli tempestivamente, al fine di consentire ai partecipanti di presenziare all'incontro

3 Il Governo renderà più agevoli le formalità doganali per dette persone all'ingresso ed all'uscita dall'Italia

4 Il Governo metterà a disposizione dell'Agenzia gratuitamente, e per l'intera durata dell'incontro, i locali e le strutture adeguate ed appropriate per la riunione Ciò comprenderà l'assistenza di segreteria, un impiegato addetto alle conferenze ed uno addetto alle proiezioni, l'accesso alle apparecchiature per le riproduzioni, una sala riunioni (ospitante circa 16 persone), un proiettore per diapositive con schermo, un proiettore a parete ed una lavagna. Non sarà necessaria la traduzione.

5. Il Governo provvederà in termini ragionevoli a garantire la sicurezza nei locali in cui si svolge la riunione, nonché per garantire la sicurezza dei funzionari dell'Agenzia e dei partecipanti che si trovano nei locali della riunione. Il Governo adotterà tutti i provvedimenti adatti alle circostanze per garantire tale sicurezza, ivi compresa la sorveglianza dei locali, ove necessario

Nel caso in cui il Suo governo desideri ospitare la riunione in oggetto, sarei grato se Lei potesse informarmi per iscritto, **entro il 29 novembre 1996**, che il Suo Governo è d'accordo sui punti sopra elencati, in modo da consentire al Segretariato di procedere con tempestivi preparativi.

La prego di accettare, Signor Ambasciatore, i sensi della mia più alta considerazione.

Il Vice Direttore Generale
Capo del Dipartimento
Ricerca e Isotopi

(F.to: Sueo MACHI)
per il DIRETTORE GENERALE

cc: 1) Dott. G. REFFO e Dott. R. ORSI, ENEA, Bologna

2) ENEA Italia, Viale Regina Margherita, 125, I-00198, Roma

Allegato A

ELENCO STATI MEMBRI DA INVITARE

Incontro di Coordinamento sulla Ricerca in materia di
"Messa a punto di una Biblioteca di Riferimento per Parametri degli Input
per i Calcoli di Modello Nucleare di Dati Nucleari (Fase I: File Starter)"

Bielorussia

Cina

India

Italia

Federazione Russa

Giappone

Paesi Bassi

Stati Uniti d'America

Ungheria

Il Rappresentante Permanente dell'Italia
presso le Organizzazioni Internazionali
Hoher Markt 8-9
1010 Vienna

Vienna, 24 gennaio 1997

Egregio Dottor Machi,

mi riferisco alla Sua lettera 334.F4-RC-569.3 del 23 settembre 1996 relativa agli accordi per l'organizzazione dell'Incontro di Coordinamento sulla Ricerca in materia di"Messa a punto di una Biblioteca di Riferimento per Parametri degli Input per i Calcoli di Modello Nucleare di Dati Nucleari (Fase I File Starter)", che dovrebbe svolgersi a Trieste dal 26 al 29 maggio 1997.

Ho il piacere di confermare con la presente che il Governo italiano è disposto ad ospitare l'Incontro, in base agli accordi di cui alla lettera precedentemente citata, il cui testo e qui di seguito riportato:

"1. Il Governo italiano concederà all'Agenzia le sue proprieta, fondi e beni e, ai funzionari e partecipanti ufficialmente invitati dal Direttore Generale dell'Agenzia a prendere parte alla riunione nella loro veste ufficiale, concederà i privilegi e le immunita di cui all'Accordo sui Privilegi e le Immunità dell'AIEA, accettato dal Governo il 20 giugno 1985.

2. Il Governo concederà ai funzionari ed ai partecipanti di cui sopra tutte le agevolazioni necessarie a svolgere le loro funzioni in relazione all'incontro, compreso l'ingresso, la permanenza e l'uscita dall'Italia. Il Governo rilascerà tutti i visti necessari quanto più celermente possibile e, ove consentito dalla legislazione italiana, in esenzione da tasse.

Dott. S. Machi
Vice Direttore Generale
Capo Dipartimento Ricerca e Isotopi
AIEA - Vienna

Tuttavia, il Governo si riserva il diritto di negare i visti a singoli partecipanti per motivi di sicurezza nazionale, indipendentemente dalla loro nazionalità. L'elenco degli Stati Membri invitati a partecipare si trova in Allegato A.
L'Agenzia comunicherà tempestivamente al Governo il nome di tutte le persone ufficialmente designate a partecipare all'incontro. L'Agenzia solleciterà altresì dette persone a chiedere i visti, ove necessari, per tempo prima della data di apertura della riunione, ed il Governo Ospitante dovrebbe rilasciarli tempestivamente, al fine di consentire ai partecipanti di presenziare all'incontro.

3. Il Governo renderà più agevoli le formalità doganali per dette persone all'ingresso ed all'uscita dall'Italia.

4. Il Governo metterà a disposizione dell'Agenzia gratuitamente, e per l'intera durata dell'incontro, i locali e le strutture adeguate ed appropriate per la riunione. Ciò comprenderà l'assistenza di segreteria, un impiegato addetto alle conferenze ed uno addetto alle proiezioni, l'accesso alle apparecchiature per le riproduzioni, una sala riunioni (ospitante circa 16 persone), un proiettore per diapositive con schermo, un proiettore a parete ed una lavagna. Non sarà necessaria la traduzione.

5. Il Governo provvederà in termini ragionevoli a garantire la sicurezza nei locali in cui si svolge la riunione, nonché per garantire la sicurezza dei funzionari dell'Agenzia e dei partecipanti che si trovano nei locali della riunione. Il Governo adotterà tutti i provvedimenti adatti alle circostanze per garantire tale sicurezza, ivi compresa la sorveglianza dei locali, ove necessario."

Il presente scambio di lettere costituirà pertanto un Accordo fra il Governo italiano e l'Agenzia sulla Riunione sopra menzionata, che entrerà in vigore alla data della presente lettera.

La prego di accettare, Signor Vice Direttore Generale, i sensi della mia più alta considerazione.

Il Rappresentante Permanente d'Italia
Presso le Organizzazioni Internazionali

(F.to: Alberto Indelicato)

622.

Skopje, 26 febbraio 1997

Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo Macedone per la riammissione delle persone il cui ingresso e/o il soggiorno sia contrario alla normativa vigente nei due Paesi

(Entrata in vigore: 23 ottobre 1997)

5. — Libreria - Suppl. ord. alla *G.U.* n. 11.

ACCORDO

tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo Macedone per la riammissione delle persone il cui ingresso e/o il soggiorno sia contrario alla normativa vigente nei due Paesi

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo Macedone (di seguito Parti contraenti)

- animati dal desiderio di ampliare la cooperazione tra le due Parti contraenti e di assicurare l'applicazione delle normative riguardanti la circolazione delle persone nel rispetto dei diritti e delle garanzie in esse previste;
- al fine di facilitare la riammissione delle persone il cui ingresso e/o il soggiorno sia contrario alla normativa vigente, operando in uno spirito di collaborazione e sulla base della reciprocità;
- allo scopo di combattere l'immigrazione illegale,

hanno convenuto quanto segue:

Capo I

Riammissione dei cittadini delle Parti contraenti

Articolo 1

1. Ciascuna parte contraente riammette sul proprio territorio, dietro richiesta dell'altra Parte contraente e senza espletare altre formalità, quaisiasi persona che non soddisfi i requisiti per l'ingresso e/o il soggiorno sul territorio dello Stato della Parte contraente richiedente, se viene stabilito o si presume che la persona sia cittadina della Parte contraente richiesta

2. La parte contraente richiedente riammette, nelle stesse condizioni, le persone di cui al punto 1 del presente articolo, se in seguito ad ulteriori accertamenti risulta che queste non avevano la cittadinanza dell'altra Parte contraente nel momento in cui hanno lasciato il territorio dello Stato della Parte contraente richiedente.

3. Le spese relative alla riammissione di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo sono a carico della Parte contraente richiedente.

Articolo 2

1. Il possesso della cittadinanza della persona che è oggetto di riammissione viene comprovato in base ai seguenti documenti in corso di validità:

a) per i cittadini macedoni:

- documenti di viaggio (passaporti diplomatici, di servizio, ordinari, collettivi e fogli di viaggio);
- carta d'identità;
- certificato di cittadinanza accompagnato da altro documento di riconoscimento munito di fotografia.

b) per i cittadini italiani:

- documenti di viaggio (passaporti diplomatici, di servizio, ordinari, collettivi e documenti di rimpatrio consolare);
- carta d'identita';
- libretto di navigazione per marittimi o documento di navigazione aerea (ICAO);
- certificato di cittadinanza accompagnato da altro documento di riconoscimento munito di fotografia;
- tessera personale di riconoscimento rilasciata ai dipendenti statali (modelli AT e BT).

2. La cittadinanza viene ritenuta presunta in base ad uno dei seguenti documenti:

- uno dei documenti menzionati al punto 1 del presente articolo, se scaduto;
- un atto o documento rilasciato dalle autorità della parte richiesta che che comprova l'identità della persona oggetto di riammissione (es: patente di guida, libretto per marittimi, ecc.);
- autorizzazione o permesso di soggiorno scaduti;
- fotocopie di uno degli atti o documenti sopramenzionati;
- dichiarazioni dell'interessato, autenticate o ricevute dalle autorità amministrative o giudiziarie della parte contraente richiedente;
- dichiarazioni di testimoni di buona fede, contenute in un verbale redatto dalle autorità amministrative o giudiziarie della Parte contraente richiedente.

3. Qualora la cittadinanza sia presunta, ma non vi siano prove o documenti quali quelli elencati al comma 2 dell'art. 2 del presente accordo, questa potrà essere accertata in collaborazione con le autorità diplomatico-consolari della Parte contraente richiesta. Esse dovranno sentire l'interessato, entro tre giorni dalla data del ricevimento della richiesta, per quanto possibile nel posto dove egli si trova, oppure, se questo è impossibile, presso la più vicina rappresentanza diplomatico-consolare della Parte contraente richiesta. L'audizione e organizzata dalla Parte contraente richiedente, di comune accordo con la rappresentanza diplomatico-consolare della Parte contraente richiesta e nel più breve tempo possibile.

Se ad udienza conclusa si stabilisce che la persona oggetto di riammissione ha la cittadinanza della Parte contraente richiesta, la rappresentanza diplomatico-consolare della Parte contraente richiesta rilascia subito un documento valido per il rimpatrio.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti di quelle persone che invochino l'esistenza di una domanda di rinuncia alla rispettiva cittadinanza, in merito alla quale non si sia ancora pronunciata in via definitiva la rispettiva Autorità competente.

5. Nel caso in cui la persona non sia in possesso di uno dei documenti di viaggio di cui al punto 1 del presente articolo o la cittadinanza viene presunta in base ai documenti o agli atti elencati nei punti 2,3,4 del presente articolo, le Autorità diplomatico-consolari della Parte contraente richiesta rilasciano immediatamente un documento di rimpatrio che permetta il reingresso della persona in questione.

Capo II

Riammissione di cittadini di altri Stati.

Articolo 3

1. Ciascuna parte contraente riammette sul proprio territorio, a richiesta dell'altra Parte contraente e senza formalità, i cittadini di uno Stato terzo che non soddisfano, o non soddisfano più, le condizioni d'ingresso o di soggiorno in vigore sul territorio della Parte contraente richiedente, nella misura in cui sia comprovato che tali cittadini sono entrati nel territorio di questa Parte dopo aver soggiornato o essere transitati attraverso il territorio della Parte contraente richiesta

2. Ciascuna Parte contraente riammette nel proprio territorio, su richiesta dell'altra Parte contraente e senza formalità, il cittadino di uno Stato terzo che non soddisfa o non soddisfa più le condizioni di ingresso o di soggiorno in vigore nel territorio della Parte contraente richiedente, allorchè questo cittadino dispone di un visto o di un titolo di soggiorno, rilasciato dalla Parte contraente richiesta, in corso di validità.

3. Le disposizioni di cui al punto 1 del presente articolo non si applicano ai cittadini dei Paesi con cui la parte contraente richiedente confina.

Articolo 4

Ciascuna Parte contraente si impegna altresì a ricevere quei passeggeri, in arrivo con voli aerei provenienti dal territorio dell'altra Parte contraente, il cui ingresso non sia stato ammesso, purchè siano muniti del modello di identificazione riprodotto nell'annesso 9 della Convenzione di Chicago del 1944 (ICAO).

Capo III

Condizioni relative alla riammissione

Articolo 5

1. La Parte contraente richiedente riammette nel proprio territorio le persone che, in base ad accertamenti successivi alla riammissione effettuati dall'altra Parte contraente, non soddisfano le condizioni previste agli articoli 1, 2 e 3 del presente accordo al momento dell'uscita dal territorio della Parte contraente richiedente.

2. Le spese di allontanamento fino alla frontiera dello Stato di destinazione, nonché le spese per un' eventuale riammissione, sono a carico della Parte contraente richiedente.

Capo IV

Procedura di riammissione.

Articolo 6

1. Le domande di riammissione di cui agli articoli 1, 2 e 3 del presente accordo vengono definite tra i Ministeri dell'Interno delle due Parti contraenti.

2. La domanda di riammissione dovrà specificare i dati relativi all'identità, ai documenti o agli atti personali eventualmente in possesso della persona oggetto di riammissione, al suo soggiorno nel territorio della Parte contraente richiesta ed alle circostanze del suo ingresso irregolare nel territorio dello Parte contraente richiedente.

3. Le decisioni di riammissione dovranno essere adottate nel piu breve tempo possibile.

4. La decisione di riammissione ha una validità di tre mesi dalla data della sua notifica. Qualora la persona oggetto di riammissione debba rimanere a disposizione dell'autorità giudiziaria della Parte contraente richiedente, i Ministeri dell'Interno delle parti contraenti stabiliranno di comune accordo una proroga di detto termine.

Capo V

Ammissione in transito

Articolo 7

1. Ciascuna delle Parti contraenti, su richiesta dell'altra, consente il transito sul proprio territorio dei cittadini di Stati terzi che siano colpiti da un provvedimento di allontanamento adottato dalla Parte contraente richiedente, purche' si tratti della via di transito più conveniente.

2. La Parte contraente richiedente è responsabile del proseguimento del viaggio dello straniero verso il Paese di destinazione e riprende in carico tale straniero se, per qualsiasi ragione, la misura di allontanamento non puo essere eseguita.

3. La Parte contraente richiedente garantisce alla Parte contraente richiesta che lo straniero del quale viene autorizzato il transito è in possesso di un titolo di viaggio per il Paese di destinazione.

Articolo 8

1. Previa comunicazione scritta alla Parte contraente richiesta, la Parte contraente richiedente decide autonomamente circa l'eventuale accompagnamento con scorta dello straniero di cui e' stato consentito il transito e vi provvede con proprio personale, assumendosi per intero le relative spese.

Articolo 9

1. La richiesta di transito per allontanamento viene direttamente inoltrata all'autorità competente dell'altra Parte contraente.

2. In essa vengono menzionati i dati relativi all'identità e alla cittadinanza dello straniero, alla data del viaggio, all'ora ed al luogo di arrivo nel paese di transito e all'ora ed al luogo di partenza da quest'ultimo verso il paese di destinazione finale, così come, ove necessario, i dati relativi al personale che effettua la scorta.

Articolo 10

Il transito per allontanamento può essere rifiutato:

- se per lo straniero sono presenti ed attuali, nel paese di destinazione pericoli di persecuzione a causa della propria razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o di opinione politica;

- se lo straniero corre il rischio di essere accusato o condannato da un tribunale penale del paese di destinazione per reati commessi anteriormente.

Capo VI

Disposizioni finali

Articolo 11

Le disposizioni del presente accordo non pregiudicano gli obblighi che le Parti hanno assunto sulla base di altri accordi internazionali in relazione alla riammissione o all'allontanamneto di cittadini stranieri.
Le disposizioni del presente accordo non pregiudicano altresì l'applicazione degli accordi internazionali in materia di diritti umani di cui le due Parti siano Stati membri.

Articolo 12

I Ministeri dell'Interno delle due Parti contraenti si scambieranno l'elenco dei posti di frontiera attraverso i quali viene permessa la riammissione oppure il transito degli stranieri.

Articolo 13

Le due Parti contraenti si riconosceranno reciprocamente le condizioni più favorevoli previste dagli accordi internazionali che una delle Parti contraenti abbia concluso o concluderà con altri Paesi in materia di riammissione di cittadini di Paesi terzi.

Articolo 14

Le controversie che potranno eventualmente sorgere dall'applicazione e dall'interpretazione del presente accordo verranno risolte per via diplomatica.

Articolo 15

Le parti contraenti determinano di comune intesa le eventuali modifiche o integrazioni da apportare al presente Accordo.

Articolo 16

1 Il presente accordo entrera' in vigore il 30mo giorno dalla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le parti contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle procedure interne di ratifica.

2 Il presente accordo resta in vigore per un tempo indeterminato fino a quando una delle parti contraenti non lo denuncia per via diplomatica In tal caso il presente accordo cessera' di produrre i suoi effetti tre mesi dopo la ricezione della denuncia da parte dell'altra parte contraente.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente accordo.

Fatto a Skopje il 26 febbraio 1997, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana emacedone, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana

On.Piero FASSINO

Sottosegretario per Gli Affari Esteri
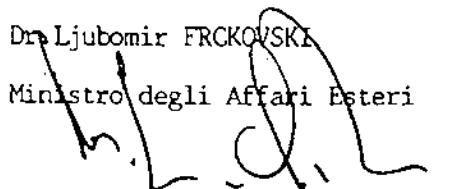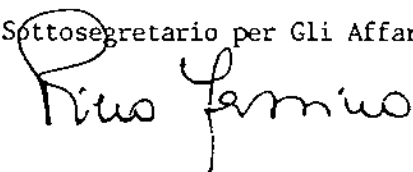
Per il Governo macedone

Dr. Ljubomir FRCKOVSKI

Ministro degli Affari Esteri

623.

Skopje, 26 febbraio 1997

Scambio di Note costituente un'Intesa tra il Governo Italiano e il Governo Macedone sull'esenzione dall'obbligo del visto per i titolari di passaporto diplomatico e di servizio

(Entrata in vigore: 5 marzo 1997)

Prot.n.09/97

NOTA VERBALE

L'Ambasciata d'Italia a Skopje presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri macedone e, con riferimento all'esenzione dall'obbligo di visto per i titolari di passaporto diplomatico e di servizio dei due paesi, ha l'onore, a nome del Governo italiano, di proporre quanto segue:

1. I cittadini dei due paesi, titolari di passaporto diplomatico e di servizio, possono entrare nel territorio dell'altro paese per un soggiorno non superiore ai novanta giorni, transitarvi e uscirne senza obbligo di visto.

2. Il soggiorno delle predette persone resta comunque regolato dalla legislazione vigente in materia nei due paesi.

3. Ciascuna parte puo' sospendere, in tutto o in parte, l'applicazione della presente intesa.L'adozione e la revoca di tale misura vengono immediatamente notificate all'altro stato per via diplomatica.

4. La presente intesa potra' essere denunciata in qualsiasi momento da una delle due parti e cessera' la sua validita' trenta giorni dopo la data di ricezione della notifica effettuata per via diplomatica.

L'Ambasciata d'Italia ha l'onore di proporre che la presente Nota, e la Nota con cui viene comunicato l'accordo del Governo macedone, costituiscano un'intesa tra il Governo italiano e il Governo macedone sull'esenzione dall'obbligo del visto per i titolari di passaporto diplomatico e di servizio, che entrera' in vigore sette giorni dopo la data della nota di risposta della parte macedone.

L'Ambasciata d'Italia si avvale dell'occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri macedone i sensi della sua piu' alta considerazione.

Skopje, 26 febbraio 1997

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI MACEDONE
S k o p j e

Бр. 2401-462/5

Министерството за надворешни работи на Република Македонија го изразува своето почитување кон Амбасадата на Република Италија во Скопје и, во име на Владата на Република Македонија, има чест да го потврди приемот на нотата на Амбасадата број 09/97 од 26 февруари 1997 година, со следната содржина:

"Амбасадата на Република Италија во Скопје го изразува своето високо почитување на македонското Министерството за надворешни работи и во врска со укинувањето на потребата за визи за носителите на дипломатски и службени пасоши на двете земји, има чест да го предложи следното:

1. Државјаните на двете земји, носители на важечки дипломатски и службени пасоши, можат да влегуваат на територијата на другата земја, со престој не подолг од деведесет дена, да поминуваат низ неа и од неа да излегуваат без потреба од виза.

2. Престојот на гореспоменатите лица, останува во секој случај регулиран со важечката легислатива од оваа материја во двете земји.

3. Секоја од страните може целосно или делумно да ја прекине примената на оваа Спогодба. Воведувањето и укинувањето на оваа мерка веднаш се нотификува кај другата држава по дипломатски пат.

4. Оваа Спогодба може да се откаже во секое време, од било која од двете страни, и престанува да важи по истекот на триесет дена од датата на приемот на нотификацијата извршена по дипломатски пат.

Амбасадата на Република Италија има чест да предложи, оваа нота и нотата со која се изразува согласноста на македонската Влада, да претставуваат Спогодба меѓу италијанската Влада и македонската Влада за укинување на обврската за визи за носители на дипломатски и службени пасоши, што ќе стапи на сила седум дена по датата на Нотата - одговор од македонската страна.

АМБАСАДА НА РЕПУБЛИКА
ИТАЛИЈА
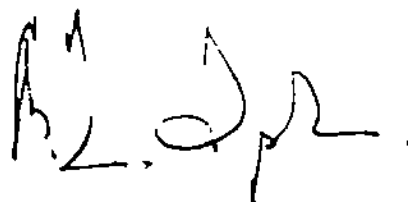
С К О П Ј Е

Италијанската Амбасада во Скопје ја користи оваа прилика уште еднаш да му ги потврди изразите на своето највисоко почитување на македонското Министерството за надворешни работи."

Министерството за надворешни работи има чест да соопшти дека македонската страна е согласна со предлогот на италијанската страна, нотата на Амбасадата и оваа нота да претставуваат Спогодба меѓу македонската Влада и италијанската Влада за укинување на обврската за визи за носители на дипломатски и службени пасоши, што ќе стапи на сила седум дена по датата на Нотата - одговор од македонската страна.

Министерството за надворешни работи ја користи и оваа прилика на Амбасадата на Република Италија во Скопје да и ги повтори изразите на своето високо почитување.

Скопје, 26 февруари 1997 година

TRADUZIONE NON UFFICIALE

NOTA VERBALE

Il Ministero degli Affari Esteri macedone presenta i suoi complimenti all'Ambasciata d'Italia a Skopje e, a nome del Governo macedone, ha l'onore di accusare ricevuta della Nota dell'Ambasciata n.09/97 del 26.02.1997, del seguente tenore:

" L'Ambasciata d'Italia a Skopje presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri macedone e, con riferimento all'esenzione dall'obbligo di visto per i titolari di passaporto diplomatico e di servizio dei due paesi, ha l'onore, a nome del Governo italiano, di proporre quanto segue:

1. I cittadini dei due paesi, titolari di passaporto diplomatico e di servizio, possono entrare nel territorio dell'altro paese per un soggiorno non superiore ai novanta giorni, transitarvi e uscirne senza obbligo di visto.
2. Il soggiorno delle predette persone resta comunque regolato dalla legislazione vigente in materia nei due paesi.
3. Ciascuna parte puo' sospendere, in tutto o in parte, l'applicazione della presente intesa.L'adozione e la revoca di tale misura vengono immediatamente notificate all'altro stato per via diplomatica.
4. La presente intesa potra' essere denunciata in qualsiasi momento da una delle due parti e cessera' la sua validita' trenta giorni dopo la data di ricezione della notifica effettuata per via diplomatica.

L'Ambasciata d'Italia ha l'onore di proporre che la presente Nota, e la Nota con cui viene comunicato l'accordo del Governo macedone, costituiscano un'intesa tra il Governo italiano e il Governo macedone sull'esenzione dall'obbligo del visto per i titolari di passaporto diplomatico e di servizio, che entrera' in vigore sette giorni dopo la data della nota di risposta della parte macedone.

L'Ambasciata d'Italia si avvale dell'occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri macedone i sensi della sua piu' alta considerazione."

Skopje, 26 febbraio 1997

ALL'AMBASCIATA D'ITALIA
S k o p j e

Il Ministero degli Affari Esteri macedone ha l'onore di comunicare che la parte macedone e' d'accordo con la proposta della parte italiana a che la Nota dell'Ambasciata e la presente Nota costituiscano un' intesa tra il Governo macedone e il Governo italiano sull'esenzione dall'obbligo del visto per i titolari di passaporto diplomatico e di servizio, che entrera' in vigore sette giorni dopo la data della presente Nota.

Il Ministero degli Affari Esteri macedone si avvale dell'occasione per rinnovare all'Ambasciata d'Italia a Skopje gli atti della sua piu' alta considerazione.

624.

Vienna, 29 febbraio 1996 - 28 marzo 1997

Scambio di Lettere costituente un Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e l'Organizzazione Internazionale per l'Energia Atomica per l'organizzazione del 3° incontro di coordinamento sulla ricerca del programma di ricerca coordinato sulle «Tecniche nucleari per la valutazione della possibilità di cura in caso di danni da inquinamento ambientale» (Urbino 15-19 aprile 1997)

(Entrata in vigore: 28 marzo 1997)

INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY
AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE
МЕЖДУНАРОДНОЕ АГЕНТСТВО ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ
ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGIA ATOMICA

WAGRAMERSTRASSE 5, P.O. BOX 100, A-1400 VIENNA, AUSTRIA
TELEX: 1-12645, CABLE: INATOM VIENNA, FACSIMILE: (+43 1) 20607, TELEPHONE: (+43 1) 2060 + ext. (2 + old ext.)

IN REPLY PLEASE REFER TO
PRIERE DE RAPPELER LA REFERENCE:
333-F2-30.12/RC-512.3

Aiea meeting

DIAL DIRECTLY TO EXTENSION
COMPOSER DIRECTEMENT LE NUMERO DE POSTE
21600

9 February 1996

Sir,

I have the honour to inform you that the Secretariat of the International Atomic Energy Agency is planning to hold the third Research Co-ordination Meeting of the Co-ordinated Research Programme on "Nuclear Techniques for the Evaluation of Healing Pathways of Pollutant Damage in the Environment" from 15 to 19 April 1996.

The purpose of the meeting is to report on the accomplishment of the goals defined during the second Research Co-ordination meeting, and to draft a technical document summarizing the results achieved under this programme.

Approximately 12 scientists from the People's Republic of China, Egypt, Ghana, India (2), Italy, Japan, the Netherlands, Poland, Russia (2) and the USA, and the Scientific Secretary of the Agency, Ms. Irene Lewkowicz of the Division of Physical and Chemical Sciences, are expected to attend the meeting.

Dr. Corrado Testa (Università Degli Studi di Urbino, Facoltà di Farmacia, Istituto di Chimica Generale, Piazza Rinascimento, 6-61029 Urbino; Telephone/Fax No. 0722 320 391) has, on an informal basis, indicated his willingness to assist the Agency in holding this meeting at his Institute.

I have the honour to enquire whether the Government of Italy would wish to host the meeting in question, and if so, whether your Government would agree to make the following arrangements:

1. The Government of Italy will accord to the Agency its property, funds and assets and, to its officials and participants officially invited by the Director General of the Agency to attend the meeting in their official capacities, the privileges and immunities contained in the Agreement on the Privileges and Immunities of the IAEA which was accepted by the Government on 20 June 1985.

RAPPRESENTANZA PERMANENTE D'ITALIA VIENNA
00153 17.02.96
AIEA

.../

H.E. Mr. Alberto INDELICATO
The Resident Representative of Italy to the
International Atomic Energy Agency
Hoher Markt 8-9
A-1010 Vienna

2. The Government will accord to the officials and participants mentioned above every facility necessary for the performance of their functions in connection with the meeting, including entering, remaining in and leaving Italy. The Government will issue any necessary visas as expeditiously as possible and, where the legislation of Italy permits, free of charge. The Government, however, reserves the right to deny, irrespective of nationality, visas to individual participants for national security reasons. Annex A contains the list of Member States to be invited to participate.

   The Agency will inform the Government promptly of all persons officially designated to attend the meeting. The Agency will also advise such persons to apply for visas, if necessary, in good time before the opening date of the meeting, and the Host Government is expected to issue such visas promptly so as to allow participants to attend the meeting.

3. The Government will facilitate customs formalities for those persons on entering and leaving Italy.

4. The Government will make available to the Agency without charge, and for the entire duration of the meeting, premises and facilities adequate and appropriate for the meeting. These will include secretarial assistance, a conference clerk and projectionist, access to reproduction facilities, a meeting room (accommodation for about (13) persons), one slide projector and screen, one overhead projector, and a blackboard. No interpretation will be required.

5. The Government will exercise reasonable care to ensure the security on the premises in which the meeting takes place and to ensure the safety of the officials of the Agency and participants while on the premises of the meeting. The Government will take whatever steps may be reasonable in the circumstances to ensure such security and such safety, including such supervision of the premises as may be warranted.

Should your Government wish to host the meeting in question, I would be grateful if you would inform me in writing of your Government's agreement on the above enumerated points by 26 February 1996 so as to enable the Secretariat to proceed with timely arrangements.

Accept, Sir, the assurances of my highest consideration.

S. Machi
Deputy Director General
Head of the Department of
Research and Isotopes

for DIRECTOR GENERAL

Enclosure

ANNEX A

LIST OF MEMBER STATES TO BE INVITED

Research Co-ordination Meeting
on
"Nuclear Techniques for the Evaluation of Healing Pathways of Pollutant Damage in the Environment"

PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
EGYPT
GHANA
INDIA
ITALY
JAPAN
THE NETHERLANDS
POLAND
RUSSIA
USA

The Permanent Representative of Italy
to the International Organizations

Hohes Markt 8-9
1010 Vienna

0613

Vienna, 28 March 1996

Sir,

I refer to your letter 333-F2-30.12/RC-512.3 of 9 February 1996, concerning the arrangements for the organization of the 3rd Research Co-ordination Meeting of the Co-ordinated Research Programme on "Nuclear Techniques for the Evaluation of Healing Pathways of Pollutant Damage in the Environment" due to take place in Urbino from 15 to 19 April 1996.

I have the pleasure to confirm hereby that the Italian Government is ready to host the Meeting, in accordance with the arrangements referred to in the above mentioned letter the text of which reads:

"1. The Government of Italy will accord to the Agency its property, funds and assets and, to its officials and participants officially invited by the Director General of the Agency to attend the meeting in their official capacities, the privileges and immunities contained in the Agreement on the Privileges and Immunities of the IAEA which was accepted by the Government on 20 June 1985.

2. The Government will accord to the officials and participants mentioned above every facility necessary for the performance of their functions in connection with the meeting, including entering, remaining in and leaving Italy. The Government will issue any necessary visas as expeditiously as possible and, where the

---

Mr. Sueo Machi
Deputy Director General
Head of the Department of
Research and Isotopes
I A E A - Vienna

legislation of Italy permits, free of charge. The Government, however, reserves the right to deny, irrespective of nationality, visas to individual participants for national security reasons. Annex A contains the list of Member States to be invited to participate.

The Agency will inform the Government promptly of all persons officially designated to attend the meeting. The Agency will also advise such persons to apply for visas, if necessary, in good time before the opening date of the meeting, and the Host Government is expected to issue such visas promptly so as to allow participants to attend the meeting.

3. The Government will facilitate customs formalities for those persons on entering and leaving Italy.

4. The Government will make available to the Agency without charge, and for the entire duration of the meeting, premises and facilities adequate and appropriate for the meeting. These will include secretarial assistance, a conference clerk and projectionist, access to reproduction facilities, a meeting room (accommodation for about 13 persons), one slide projector and screen, one overhead projector, and a blackboard. No interpretation will be required.

5. The Government will exercise reasonable care to ensure the security on the premises in which the meeting takes place and to ensure the safety of the officials of the Agency and participants while on the premises of the meeting. The Government will take whatever steps may be reasonable in the circumstances to ensure such security and such safety, including such supervision of the premises as may be warranted."

This exchange of letters shall therefore constitute an Agreement between the Government of Italy and the Agency regarding the aforementioned Meeting, which shall enter into force at the date of the present letter.

Please accept, Sir, the assurances of my highest consideration.

Vienna, 19. Juni 1997

Alberto Indelicato

TRADUZIONE NON UFFICIALE

AGENZIA INTERNAZIONALE PER L'ENERGIA ATOMICA

9 febbraio 1996

Signor Ambasciatore,

ho l'onore di informarLa che il Segretariato dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica prevede di tenere il terzo Incontro di Coordinamento sulla Ricerca del Programma di Ricerca Coordinato sulle "Tecniche Nucleari per la valutazione delle possibilità di cura in caso di danni da inquinamento ambientale" dal 15 al 19 aprile 1997.

Scopo della riunione è riferire sul conseguimento degli obiettivi definiti durante il secondo Incontro di Coordinamento sulla Ricerca e compilare un documento tecnico in cui si elenchino in sintesi i risultati conseguiti in base al programma.

Si prevede che partecipino alla riunione circa 12 scienziati di Cina, Egitto, Ghana, India (2), Italia, Federazione Russa (2), Giappone, Paesi Bassi, Polonia, Stati Uniti d'America e il Segretario Scientifico dell'Agenzia, Sig ra Irene Lewkowicz della Divisione Scienze Fisiche e Chimiche.

Il Dott Corrado Testa (Università degli Studi di Urbino, Facoltà di Farmacia, Istituto di Chimica Generale, Piazza Rinascimento, 6 - 61029 Urbino, tel./fax: 0722 320 391) ha informalmente indicato di essere disposto ad aiutare l'Agenzia a svolgere la riunione presso il suo Istituto.

Il Rappresentante Permanente d'Italia
presso l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica
Hoher Markt 8-9
A-1010 Vienna

Ho l'onore di chiedere se il Governo italiano desideri ospitare l'incontro in questione e, in caso positivo, se il Suo Governo approvi gli accordi seguenti:

1. Il Governo italiano concederà all'Agenzia le sue proprietà, fondi e beni e, ai funzionari e partecipanti ufficialmente invitati dal Direttore Generale dell'Agenzia a prendere parte alla riunione nella loro veste ufficiale, i privilegi e le immunità di cui all'Accordo sui Privilegi e le Immunità dell'AIEA, accettati dal Governo il 20 giugno 1985.

2. Il Governo concederà ai funzionari ed ai partecipanti di cui sopra tutte le agevolazioni necessarie a svolgere le loro funzioni in relazione all'incontro, compreso l'ingresso, la permanenza e l'uscita dall'Italia. Il Governo rilascerà tutti i visti necessari quanto più celermente possibile e, ove consentito dalla legislazione italiana, in esenzione da tasse. Tuttavia, il Governo si riserva il diritto di negare i visti a singoli partecipanti per motivi di sicurezza nazionale, indipendentemente dalla loro nazionalità. L'elenco degli Stati Membri invitati a partecipare si trova in Allegato A.
   L'Agenzia comunicherà tempestivamente al Governo il nome di tutte le persone ufficialmente designate a partecipare all'incontro. L'Agenzia solleciterà altresì dette persone a chiedere i visti, ove necessari, per tempo prima della data di apertura della riunione, ed il Governo Ospitante dovrebbe rilasciarli tempestivamente, al fine di consentire ai partecipanti di presenziare all'incontro.

3. Il Governo renderà più agevoli le formalità doganali per dette persone all'ingresso ed all'uscita dall'Italia.

4. Il Governo metterà a disposizione dell'Agenzia gratuitamente, e per l'intera durata dell'incontro, i locali e le strutture adeguate ed appropriate per la riunione. Ciò comprenderà l'assistenza di segreteria, un impiegato addetto alle conferenze ed uno addetto alle proiezioni, l'accesso alle apparecchiature per le riproduzioni, una sala riunioni (ospitante circa 13 persone), un proiettore per diapositive con schermo, un proiettore a parete ed una lavagna. Non sarà necessaria la traduzione.

5. Il Governo provvederà in termini ragionevoli a garantire la sicurezza nei locali in cui si svolge la riunione, nonché per garantire la sicurezza dei funzionari dell'Agenzia e dei partecipanti che si trovano nei locali della riunione. Il Governo adotterà tutti i provvedimenti adatti alle circostanze per garantire tale sicurezza, ivi compresa la sorveglianza dei locali, ove necessario.

Nel caso in cui il Suo governo desideri ospitare la riunione in oggetto, sarei grato se Lei potesse informarmi per iscritto, entro il 26 febbraio 1996, che il Suo Governo è d'accordo sui punti sopra elencati, in modo da consentire al Segretariato di procedere con tempestivi preparativi.

La prego di accettare, Signor Ambasciatore, i sensi della mia più alta considerazione.

Il Vice Direttore Generale
Capo del Dipartimento
Ricerca e Isotopi

(F.to: Sueo MACHI)
per il DIRETTORE GENERALE

Allegato A

ELENCO STATI MEMBRI DA INVITARE

Incontro di Coordinamento sulla Ricerca in materia di "Tecniche Nucleari per la valutazione delle possibilità di cura in caso di danni da inquinamento ambientale"

Cina

Egitto

Ghana

India

Italia

Federazione Russa

Giappone

Paesi Bassi

Polonia

Stati Uniti d'America

Il Rappresentante Permanente dell'Italia
presso le Organizzazioni Internazionali
Hoher Markt 8-9
1010 Vienna

Vienna, 28 marzo 1997

Egregio Dottor Machi,

mi riferisco alla Sua lettera 333.F2-30.12/RC-512.3 del 9 febbraio 1996 relativa agli accordi per l'organizzazione del 3° Incontro di Coordinamento sulla Ricerca del Programma di Ricerca Coordinato sulle "Tecniche Nucleari per la valutazione delle possibilità di cura in caso di danni da inquinamento ambientale", che dovrebbe svolgersi a Urbino dal 15 al 19 aprile 1997.

Ho il piacere di confermare con la presente che il Governo italiano è disposto ad ospitare l'Incontro, in base agli accordi di cui alla lettera precedentemente citata, il cui testo è qui di seguito riportato:

"1. Il Governo italiano concederà all'Agenzia le sue proprietà, fondi e beni e, ai funzionari e partecipanti ufficialmente invitati dal Direttore Generale dell'Agenzia a prendere parte alla riunione nella loro veste ufficiale, concederà i privilegi e le immunità di cui all'Accordo sui Privilegi e le Immunità dell'AIEA, accettato dal Governo il 20 giugno 1985.

2. Il Governo concederà ai funzionari ed ai partecipanti di cui sopra tutte le agevolazioni necessarie a svolgere le loro funzioni in relazione all'incontro, compreso l'ingresso, la permanenza e l'uscita dall'Italia. Il Governo rilascerà tutti i visti necessari quanto più celermente possibile e, ove consentito dalla legislazione italiana, in esenzione da tasse.

Dott. S. Machi
Vice Direttore Generale
Capo Dipartimento Ricerca e Isotopi
AIEA - Vienna

Tuttavia, il Governo si riserva il diritto di negare i visti a singoli partecipanti per motivi di sicurezza nazionale, indipendentemente dalla loro nazionalità. L'elenco degli Stati Membri invitati a partecipare si trova in Allegato A.
L'Agenzia comunicherà tempestivamente al Governo il nome di tutte le persone ufficialmente designate a partecipare all'incontro. L'Agenzia solleciterà altresì dette persone a chiedere i visti, ove necessari, per tempo prima della data di apertura della riunione, ed il Governo Ospitante dovrebbe rilasciarli tempestivamente, al fine di consentire ai partecipanti di presenziare all'incontro.

3. Il Governo renderà più agevoli le formalità doganali per dette persone all'ingresso ed all'uscita dall'Italia.

4. Il Governo metterà a disposizione dell'Agenzia gratuitamente, e per l'intera durata dell'incontro, i locali e le strutture adeguate ed appropriate per la riunione. Ciò comprenderà l'assistenza di segreteria, un impiegato addetto alle conferenze ed uno addetto alle proiezioni, l'accesso alle apparecchiature per le riproduzioni, una sala riunioni (ospitante circa 13 persone), un proiettore per diapositive con schermo, un proiettore a parete ed una lavagna. Non sarà necessaria la traduzione.

5. Il Governo provvederà in termini ragionevoli a garantire la sicurezza nei locali in cui si svolge la riunione, nonché per garantire la sicurezza dei funzionari dell'Agenzia e dei partecipanti che si trovano nei locali della riunione. Il Governo adotterà tutti i provvedimenti adatti alle circostanze per garantire tale sicurezza, ivi compresa la sorveglianza dei locali, ove necessario."

Il presente scambio di lettere costituirà pertanto un Accordo fra il Governo italiano e l'Agenzia sulla Riunione sopra menzionata, che entrera in vigore alla data della presente lettera.

La prego di accettare, Signor Vice Direttore Generale, i sensi della mia più alta considerazione.

Il Rappresentante Permanente d'Italia
Presso le Organizzazioni Internazionali

(F.to: Alberto Indelicato)

625.

L'Aja, 29 aprile 1997

Memorandum d'Intesa fra il Governo della Repubblica Italiana e la Commissione preparatoria per l'Organizzazione per il divieto delle Armi chimiche per il corso di formazione sulle ispezioni in loco per i candidati al ruolo di ispettore con cinque Allegati

(Entrata in vigore: 29 aprile 1997)

**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
FOR THE ON-SITE TRIAL INSPECTION TRAINING COURSE FOR
OPCW
INSPECTOR AND INSPECTION ASSISTANT CANDIDATES**

between

The Government of the Italian Republic,
hereinafter referred as Italy,

and

the Preparatory Commission for the Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons,
hereinafter referred as the Commission,

concerning the Module 3 on-site trial inspection training course for OPCW inspector and inspection assistant trainees in Training Group A, have agreed as follows:

Article I

The aim of this MOU is to provide the necessary framework for the Module 3 on-site trial inspection training for inspectorate trainees and to define the mutual obligations of the Parties to this MOU. All communication and notification related to this MOU will be directed between the Parties through the following designated points of contact:

(a) For Italy:

Ministry of Foreign Affairs - D.G.A.P.
National Authority for Chemical Weapons
Piazza della Farnesina No. 1
Rome, Italy
Tel.: 0039 6 36912281
Fax.: 0039 6 3235927

(b) For the Commission:

Head of Training Branch, Verification Division
Provisional Technical Secretariat

Article II

Italy undertakes to:

(a) Provide the following plants as appropriate training facility at Centro Technico Militare Chimico Fisico e Biologico at Civitavecchia/Santa Lucia:

1. Plant for the demilitarisation of mustard-phenyldichloroarsine mixture;

2. Plant for the deactivation of obsolete special loading shells;

3. Plant for the demilitarisation of the adamsite; and

4. Plant for neutralisation of chlorinesulphonic acid.

(b) Accept for training a total of up to 57 trainees in 3 subgroups rotating between Civitavecchia of Italy and Munster of Germany:

-First week of the Module 3 training: B and C subgroups of up to 38 trainees;

-Second week of the Module 3 training: A and C subgroups of up to 38 trainees;

-Third week of the Module 3 training: A and B subgroups of up to 38 trainees.

(c) Accept all trainees, designated by the Provisional Technical Secretariat of the Preparatory Commission for the Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (hereinafter the Secretariat) for participation in the above mentioned training. Italy shall take all reasonable steps to ensure the issuance of visas to the said trainees in due time;

(d) Accept all designated staff members of the Secretariat at the training facilities;

(e) Designate Roma-Leonardo da Vinci Airport as the point of arrival/departure, and facilitate the smooth entry and exit of the trainees and their individual equipment and of designated staff members of the Secretariat for the purpose of this training;

(f) Provide customs clearance for the tax-free and duty-free import and re-export of the training course material as well as the training equipment ;

(g) Provide the training facilities in accordance with dates determined by the Commission. The period of training is scheduled from 12 to 30 May 1997;

(h) Report to the Head of the Health and Safety Office of the Secretariat any significant change that occurs in the in the physical and health condition of a trainee (e.g. pregnancy, respiratory condition, heart condition, etc.). This excludes routine minor medical problems that can be expected to resolve in a short period. All medical information is to be treated as confidential, and transmission of information between the training facility's medical staff and the Secretariat's Health and Safety Office should occur in a way that protects medical confidentiality;

(i) Designate appropriate medical facilities for, and if required, provide basic and emergency medical assistance to trainees and designated staff members of the Secretariat;

(j) Provide in-country transportation of trainees and equipment between point of arrival/departure and training site, as well as between accommodation facility and training site on a reimbursement basis;

(k) Provide observations to assist the Secretariat's performance evaluation of all trainees;

(l) Provide all trainees and designated staff members of the Secretariat with an orientation briefing at the beginning of the training, and, as appropriate, with written information on the relevant laws and regulations as well as the customs and traditions of Italy and the area of the training facilities;

(m) Provide all trainees and designated staff members of the Secretariat with a briefing at the beginning of the training on the safety rules and regulations of the training facilities;

(n) Collaborate with the Secretariat about the co-ordinated development and implementation of a training plan;

(o) Organise the administrative and logistical support for the trial inspection training;

(p) Provide National Authority escorts as part of the trial inspection training;

(q) Provide English interpreters, if necessary, to support the training;

(s) Take appropriate safety and security measures, if necessary, to the trainees and designated staff members of the Secretariat; and

(t) Accept the use of the training equipment at the training facilities.

. **Article III**

The Commission undertakes to:

(a) Select the required number of trainees;

(b) Ensure that all trainees and designated staff members of the Secretariat sign a confidentiality undertaking with the Commission, as well as additional Secrecy Agreements with the training facility as required; a blank copy of the Offer of Training for the OPCW Inspectorate containing the said undertaking as well as the Secrecy Agreement are attached hereto;

(c) Submit to Italy the visa applications and a list, including relevant personal information, of all trainees designated by the Secretariat and the designated staff member of the Secretariat at least 30 days before the starting date of this training ;

(d) Provide information on the volume and weight of the training equipment or any other specific requirements at least 30 days before the training;

(e) Require that all trainees strictly comply with the Draft OPCW Policy on Confidentiality, which is applied mutatis mutandis by the Commission;

(f) Organise, insure and finance the international transportation of trainees and their equipment to the point of arrival and from the point of exit;

(g) Provide each trainee with a daily allowance to cover the cost of accommodations and meals;

(h) Reimburse the in-country transportation costs between the point of arrival/departure and accommodation facility as well as between training facility;

(i) Provide equipment for training activities: a mutually agreed list of equipment which should be taken into Italy as well as its technical specifications and manuals are attached hereto;

(j) Organise trainees' timely arrival/departure at the designated point of arrival/departure;

(k) Organise and pay for the trainees' departure from the territory of Italy after completion of the training;

(l) Organise the expedited return of trainee(s) who leave the training before it has concluded;

(m) Provide personal medical insurance including evacuation for all trainees and other designated staff members to cover medical assistance provided by the Member State; a letter of introduction from the insurance company for use by the training centre is attached;

(n) Provide a third party liability insurance coverage for all trainees and other designated staff members with regard to the risk related to training activities and their stay within the territory of the Member State, to the extent that there has been negligence on their part, in accordance with the attached letter of introduction from the insurance company;

(o) Provide the necessary certification that each candidate meets the medical standards set by the Commission;

(p) Provide as necessary trainees with a personal summary containing relevant medical and health information which may assist host country medical personnel should medical treatment be required. As this information is confidential, it will only be made available in case of need;

(q) Provide designated staff members of the Secretariat as facilitators/instructors to support the training;

(r) Organise and finance the visits of designated staff members of the Secretariat to the training facilities;

(s) Provide available Commission documentation necessary for the successful completion of the training;

(t) Serve as point of contact for trainees and their families in the event of an emergency;

(u) Develop and implement the on-site training plan in co-ordination with appropriate representatives of Italy; and

(v) Organise the trial inspection, including the composition of trial inspection teams.

Article IV

The Commission will not be held liable for any breach of confidentiality committed by trainees and designated staff members of the Secretariat.

Article V
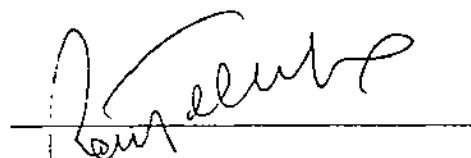
(a) It is understood that this MOU or any of its attachments, do not constitute a precedent for future OPCW.

(b) The Parties agree that, in respect of the Module 3 on-site trial inspection training, the specific on-site trial inspection activities are without prejudice to the inspection activities provided for in the Convention or subsequently agreed to by the Conference of the States Parties.

Article VI

This MOU shall come into force at the date of its signature and shall remain in force for the duration of the Module 3 On-Site Trial Inspection training.
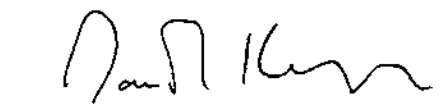
In witness thereof the undersigned Representatives, duly authorised respectively by the Government of Italy and the Preparatory Commission, have signed the present MOU.

Done at The Hague (The Netherlands) on 29 day of April 1997 in two originals in the English language.

L'Ambasciatore
Ranieri Tallarigo

For the Government of Italy.

Mr. Ian R. Kenyon
Executive Secretary

For the Preparatory Commission for the Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons

List of Attachments:

1. Offer of Training for the OPCW Inspectorate, including the Confidentiality Undertaking;
2. Secrecy Agreement;
3. Letters of introduction from the insurance company;
4. List of trainees designated for participation in Module 3 training; and
5. List of equipment provided by the Secretariat.

Attachment 1

PREPARATORY COMMISSION FOR THE ORGANISATION FOR THE PROHIBITION OF CHEMICAL WEAPONS
Provisional Technical Secretariat

OFFER OF TRAINING FOR THE OPCW INSPECTORATE

Dear

You are hereby offered a place on the training course to be run by the Provisional Technical Secretariat (hereinafter the Secretariat) of the Preparatory Commission for the Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (hereinafter the Commission) for the Inspectorate of the Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (hereinafter the OPCW). This offer is made to you on the basis, *inter alia*, of my assumption that the information provided by you in support of your application is accurate. This offer is subject to the terms and conditions specified below, and is also subject to all the provisions of the Commission's Staff Regulations and Rules and any subsequent amendments thereto, unless specifically provided otherwise in this offer.

1. **Training Period Assignment:**

(a) Position:

Inspectorate trainee:
Vacancy Reference: VERTRN-
Grade:
Division-Branch: Verification-Inspectorate
Training Group: A

(b) Duration:

From 1997, the effective date of commencement of this offer,
until 1997,

(c) Training Locations:

By accepting this offer trainees undertake to undergo training at any location as determined and assigned by the Secretariat.

(d) Remuneration:

Net Monthly Stipend[1] : Dfl

In addition, a daily subsistence allowance for the training location as periodically determined by the Executive Secretary[3] will be paid.

2. **Termination of Training:**

(a) Training may be terminated, with five days written notice, by the Executive Secretary prior to the end of the training course:

(i) in case performance falls short of requirements as determined on the basis of periodic reports made in accordance with the Staff Regulations and Rules and the guidelines provided by the Commission;

(ii) in accordance with Staff Regulation 10.2 in the case of unsatisfactory conduct.

(b) Training may also be terminated by the Executive Secretary prior to the end of the training course by summary dismissal for serious misconduct in accordance with Staff Regulation 10.3, in which case no period of notice is required.

(c) Trainees may terminate training on their own initiative by giving five days' notice in writing to that effect to the Executive Secretary.

(d) Should training be terminated during the training course as provided for above, the Commission will arrange and pay for the travel of trainees to return to their place of normal residence. In such cases trainees shall leave the country of training as arranged by the Commission.

3. **Special Conditions:**

(a) The net weekly stipend and a daily subsistence allowance, as set out in paragraph 1 above, shall be payable during the training course. No other allowances shall be payable.

---

[1] Based on 75% of the prevailing Commission salary scales for GS-PL/P-3/P-4 posts at Step 1, without dependants, as appropriate.

[2] The net monthly stipend will be paid to trainees' non-resident bank accounts or in such other way as is appropriate. Trainees should ensure that they have the necessary particulars with them when taking up duty.

[3] A daily subsistence allowance will be provided in addition to the net monthly stipend and will vary depending on the training location. Payment shall be made to trainees' bank account or in such other way as is appropriate.

(b) The cost of travel between various training locations and of the travel insurance will be paid by the Commission.

(c) Medical insurance for trainees and medical repatriation of trainees to their normal place of residence will be provided free of charge by the Commission during the period of training[4].

(d) In cases where the dependant spouse and dependant children of the trainees' households, as defined in Staff Regulation 3.4 and the relevant Staff Rules, do not have from other sources medical coverage, the Commission will take steps to provide for appropriate coverage to such dependants if requested by trainees to do so (see footnote 4). Trainees will be required to contribute 50% of the cost of this insurance[5].

(e) In order to facilitate the appropriate management of medical emergencies and to certify compliance with such medical standards as may exist at training facilities, trainees authorise the Head of the Health and Safety Office of the Secretariat to provide the appropriate medical authority with such relevant medical information regarding trainees as the Head of the Health and Safety Office may deem necessary under the circumstances. All such medical information will be treated as confidential.

(f) Although the Commission will take all reasonable steps to minimise the risk of illness or injury during training, trainees accept that the nature of the appointment involves certain risks. The above-mentioned risks are insured against by the Commission. Trainees accept that the Commission's liability is limited to the coverage provided by such insurance. Should any change occur in the physical and health condition (i.e. pregnancy, respiratory condition, heart condition etc.) of trainees during the training period, they shall be obliged to declare immediately such change to the medical support staff of the training facility, who will consult with the Head of the Health and Safety Office of the Secretariat, to decide upon appropriate action. This excludes routine minor medical problems that can be expected to resolve in a short period. Female trainees are advised that the nature of the appointment may involve particular risks in the case of pregnancy.

(g) This offer of training does not carry an entitlement to annual and special leave as set out in Article V of the Staff Regulations and Rules. However, in cases of serious illness or other exceptional family

---

[4] A copy of the medical insurance plan is attached hereto.

[5] The cost to trainees will not exceed Dfl 17.00 per week for each dependent insured under the scheme.

circumstances which require trainees to return to their places of residence, special leave may be granted to trainees during Module 1 or Module 2 training depending on the length and the nature of the course and after prior approval by the training centre manager, who shall inform the Secretariat of this. If trainees cannot participate in on-site training during the Module 3 training phase the training offer will normally be terminated. Special leave will normally not be granted during the Module 3 training phase. However, in cases of serious illness or other exceptional family circumstances special leave may be considered on a case by case basis.

(h) This offer of training does not provide for participation in the Provident Fund of the Preparatory Commission.

(i) Attention is specifically drawn to the provisions of Staff Rule 12.0.02 relating to financial responsibility and Staff Rule 12.0.05 relating to liability insurance.

(j) The trainee shall in particular comply with both the Draft OPCW Policy on Confidentiality and the Draft OPCW Media and Public Affairs Policy, as applied mutatis mutandis by the Commission.

(k) During the training period, trainees shall neither seek nor accept instructions from any government nor from any source external to the Commission. In accordance with Staff Rule 1.4.01, trainees who, in the performance of their duties are confronted with instructions from a government or from any other source external to the Commission, shall promptly inform the Executive Secretary of this. Trainees shall not engage in any activity that is incompatible with the discharge of their duties with the Organisation. Trainees shall exercise the utmost discretion in all matters of official business. Trainees shall not communicate to any other person, government or source external to the Commission any information known to them by reason of their association with the Commission which has not been made public, except with the authorisation of the Commission, nor shall trainees at any time use any such information to private advantage. These obligations do not lapse upon cessation of this contractual agreement between the trainee and the Commission.

(l) A confidentiality undertaking shall be signed by trainees. The undertaking is attached to this offer and forms an integral part of it.

(m) Trainees shall comply with the regulations of the training centre and the laws and regulations of the country in which it is located. The customs of the said country shall also be respected.

(n) The Commission does not oblige trainees to resign from their present employment, provided that this does not create any conflict of interests with their obligations in accordance with this offer.

(o) During the tenure of this appointment, Medical Specialist trainees could be required to provide medical assistance in the case of emergency.

4. Possibility of Further Contracts

(a) Trainees who satisfactorily complete the training programme will be considered for an initial fixed-term renewable contract with the Technical Secretariat of the OPCW. The Director-General shall decide which of the trainees who have satisfactorily completed the training programme will be offered positions with the Technical Secretariat of the OPCW.

(b) Only trainees who are citizens of States Parties may be appointed by the Director-General to the Technical Secretariat of the OPCW.

This offer of a place on the training course for the OPCW Inspectorate is made with the intention of preparing you for employment in the Inspectorate. If the Director General offers you such an appointment, it is expected that you will accept it.

If you accept this offer, please sign below and return one copy of this letter to: Training Branch, PTS/OPCW, Laan van Meerdervoort 51, 2517 AE, The Hague, The Netherlands.

*****

____________________ Date:

I. R. Kenyon
Executive Secretary

I, the undersigned .... hereby accept this offer of training for the OPCW Inspectorate on the terms and conditions contained in this letter.

____________________ Date:

Signature
Inspectorate Trainee Place:

Attachment

CONFIDENTIALITY UNDERTAKING
by

the undersigned

Inspectorate Trainee:

I UNDERTAKING BY INSPECTORATE TRAINEE

1. I, the Inspectorate Trainee, confirm that I have read and understood the Commission's Staff Regulations and Rules and the Draft OPCW Policy on Confidentiality as applied mutatis mutandis by the Commission. As a condition of the terms of my contract with the Commission and subject to the sanctions that may apply under the Staff Regulations and Rules, I hereby undertake to comply at all times with the letter and spirit of the Draft OPCW Policy on Confidentiality as applied mutatis mutandis by the Commission.

2. In view of my obligation to carry out faithfully and conscientiously the professional duties entrusted to me during my employment as Inspectorate Trainee with the Commission, I further undertake that, for the duration of my contract with the Commission, I shall:

   - restrict any use I make of confidential information, both inside and outside the Commission, to the proper execution of my duties;

   - not disclose information to which I have had access in the course of my employment to persons not authorised to receive such information; and

   - refrain from any unauthorised use of information to which I have had access in the course of my employment, including any unauthorised use which seeks to serve the interests of myself or of any third party, or which may damage the interests of any party.

3. I undertake that at all times following the termination of my employment with the Commission I shall not use, disclose or disseminate confidential information to which I have had access in the course of my employment with the Commission, except as explicitly authorised by the Executive Secretary or the Director-General once the OPCW is established. I also undertake to take no action that may lead to such information being disclosed or exploited to the detriment of the Commission, the OPCW, a Member State of the Commission, a State Party to the Convention or a natural or legal person of such Member State or State Party.

4. I understand:

- that the Commission will institute disciplinary measures or other proceedings against me should I breach any provision of the Draft OPCW Confidentiality Policy as applied mutatis mutandis by the Commission, or my obligations in this Confidentiality Undertaking; and,

- that a breach of these provisions and undertakings during and after my contract with the Commission may result in a waiver of immunity, if any, and subsequent legal action under any applicable jurisdiction.

*****

I, the undersigned hereby accept this Confidentiality Undertaking as an inspectorate trainee.

__________________________ Date:

Signature
Inspectorate Trainee Place:

Attachment 2

Secrecy Agreement

between

Mr./Ms..., Inspectorate Trainee appointed by the Preparatory Commission for the Organisation for Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) and the Centro Technico Militare Chimico Fisico e Biologico, Ministry of Defence, Civitavecchia/Santa Lucia, Italy (hereinafter referred to as the Centro Technico).

The trainee, in undergoing OPCW Module 3 On-Site Trial Inspection training, will have access to the facilities at the Centro Technico Militare Chimico Fisico e Biologico at Civitavecchia/Santa Lucia, Italy, and thus may have access to confidential information related to the Centro Technico. Such confidential information shall be clearly identified as such by the Centro Technico.

Therefore, the parties agree as follows:

The trainee undertakes to keep secret and confidential, to withhold from third parties and not to use for any other purpose than the successful completion of the above mentioned training, any and all information acquired by him/her in the course of the training in respect of the Centro Technico received directly or indirectly in writing, orally, or in any other form from the Centro Technico.

The foregoing undertaking shall not apply to information that has :

a) been public knowledge at the date of disclosure,

b) been demonstrated with competent proof to have been in possession of the trainee at the time of disclosure by the Centro Technico,

c) become public knowledge after such disclosure through no fault of the Inspectorate Trainee or

d) become available to the trainee from any third party without restriction on disclosure or use, provided that such third party shall have not obtained such information directly or indirectly from the Centro Technico.

In the case the information disclosed by the company to the trainee is or becomes public knowledge, the trainee will not identify the Centro Technico from which this information originates vis-à-vis third parties.

The agreement enters into force on the date of the signature by the Inspectorate Trainee and shall remain in force and effect for a period of 5 (five) years.

This agreement is governed in all respects by the Italian law. Any dispute which may arise between the parties in relation to this Agreement shall be settled amicably between the parties. If no amicable settlement can be reached, both parties agree to submit to the jurisdiction of the court in Italy.

	Centro Technico:
Mr./Ms..	
Citizenship:	Name of representative:
Passport Number:	
Place:	Place:
Date:..............................	Date:..............................
Signature:	Signature:

Attachment 3

J.Van Breda & C° International

Insurance and reinsurance brokers

Provisional Technical Secretariat
O.P.C.W.
The Hague

(03)217.57.41 B. Butaye/VAV 22.10.96

TO WHOM IT MAY CONCERN

Inspector Trainees - Personal accident/illness and :patriation

The purpose of this letter is to certify that the O.P.C.W. in The Hague has concluded, through our intermediary, a personal accident/illness as well as repatriation insurance covering the Inspector Trainees recruited by this organization. A list of the insured trainees is attached.

The Inspector Trainees are covered, during the whole period of training, 24 hours a day, for death, permanent total and partial disablement, temporary total and partial disablement resulting from sickness or accident, as well as repatriation.

Yours faithfully,

Benedikt BUTAYE (Mr)
Assistant head of department
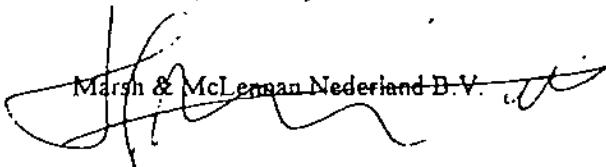
MARSH &
MCLENNAN

CERTIFICATE OF INSURANCE

This is to certify that we, Marsh & McLennan Nederland B.V., sworn Insurance Brokers at Rotterdam, The Netherlands, have effected the following General Liability Insurance:

Policynumber	10044890
Insured	.Preparatory Commission for the Organisatin for the Prohibition of Chemical Weapons (PC-OPCW) and/or the Organisation for the Prohibitin of Chemical Weapons (OPCW) The insurance covers, but is not exclusive to, Trainee Inspectors undergoing formal training.
Limits of Liability	NLG 10,000,000.-- per occurrence for bodily injury and/or property damage, with a maximum per year of NLG 20,000,000.--
Deductible	NLG 250.-- per occurrence regarding property damage caused in the Netherlands NLG 1,000.-- per occurrence regarding property damage in other countries
Geographical Limits	Worldwide
Period	1 January 1997 till 1 January 1998 with tacit renewal

This certificate shall terminate with the policy and is subject to the terms, conditions and limitations of the policy - issued in the Dutch language - and in the event of claims or disputes the policy wording is binding.

Rotterdam, 2 January 1997

Marsh & McLennan Nederland B.V.

General Liability Insurance
Policynumber: 10044890
Insured Preparatory Commission for the Organisatin for the Prohibition of Chemical Weapons and/ or the Organisation for the Prohibiton of Chemical Weapons

Brief explanation of coverage regarding the training activities.

The policy covers property damage and/or bodily injury of third parties (also being employees and trainee inspectors) up to limits as stated in the certificate.

In respect of the training activities the policy will apply to:

1. day-to-day activities: accommodation in and outside training centres/facilities and normal life activities
2. training activities
   - classroom lectures
   - equipment demontration/use
   - training and visits in: chemical industry facilities, conventional munition depots, chemical wapons production/destruction and storage facilities
   - sampling and analyses of non toxic chemicals
   - the observing of sampling and analyses of toxic chemicals
   - safety and emercency field exercises

Bodily injury/impairment of health is only covered as far as this is a result of negligence of employees of OPCW. Excluded is damage for which the memberstates and/or locations to be visited could be hold liable. Coverage will never be provided regarding damage as a result of unsafe local (facility) circumstances.
However a sublimit of NLG 100,000.-- regarding legal expenses is provided, if OPCW is hold harmless from claims of trainees by memberstates and industrial facilities to be visited.

Liability of the insured (OPCW) for injury of employees is covered if damage manifests itself and the claim is addressed to insurers during the insurance period. In case of doubt, the date of manifestion will be the date that the injured party consulted a doctor.

Rotterdam, 2 January 1997

Attachment 4

PROVISIONAL TECHNICAL SECRETARIAT FOR THE OPCW

DISTRIBUTION OF INSPECTORATE TRAINEES FOR TRAINING GROUP A IN TO TRAINING FACILITY

Training Course	Module 3 Trail On-Site Inspection Training; CWSF and CWDF
Training Period	19-23May 1997 and 26-30 May 1997
Training Facility	Military Establishment for NBC Defence Materials, Civitavecchia/Santa Lucia
Country	Italy

List of Trainees - Team A

No	ID No TGA	Name	Sex	Nationality	Position Title		
1	080	Le Dinh Ngoc	M	Vietnam	CWS/NBC/EOD		
2	072	Korniyenko, Oleksy	M	Ukraine	CWS/CWM		
3	139	Tang, Cheng	M	China	CWS/CWM old/NBC		
4	060	Jorgensen, Carl	M	USA	CWS/Field Trials	*NDE	
5	098	Mu, Ying-Lin	M	China	CWS/CWM old/NBC	NDE	
6	053	Haralampiev, Michail	M	Bulgaria	CWS/NBC		
7	108	Nuñez-Palominos,Juan	M	Chile	Conven.Mun./EOD		
8	069	Khajavi, Mohammad	M	Iran	Analytical Chemist	NDE	
9	109	Ofodile, S.E.	M	Nigeria	Analytical Chemist	NDE	
10	076	Kulkarni, Sudhir S.	M	India	Chem.Prod.Tech.		
11	133	Smoljan, Branko	M	Croatia	Chem.Prod.Tech.		
12	005	Ahajumobi, Jude	M	Nigeria	Chem.Prod.Tech.		
13	154	Yawalkar, Shripad	M	India	Chem.Prod.Tech.		
14	134	Sourmonina, Tatyana	F	Russia	Industrial Chemist		
15	152	Yajnik, Prashant	M	India	Industrial Chemist		
16	145	Van Schalkwijk, Gideon	M	South Africa	Industrial Chemist		
17	002	Abi Khers, Victor	M	Canada	Industrial Chemist		
18	156	Yepez, Consuelo	F	Ecuador	Industrial Chemist		
19	047	Gerts, Michael	M	Netherlands	Medical Specialist		
		Facilitators					
		Knapp, Jim	M	Canada	PTS	19-23 May	
		Castulik, Pavel	M	Czech Rep.	PTS	26-30 May	
		Barbeschi, Mauritzio	M	Italy	PTS	all time	

Notes: * NDE - Trainees are able to apply Non-Destructive Evaluation techniques.

PROVISIONAL TECHNICAL SECRETARIAT FOR THE OPCW

DISTRIBUTION OF INSPECTORATE TRAINEES FOR TRAINING GROUP A IN TO TRAINING FACILITY

Training Course	Module 3 Trail On-Site Inspection Training; CWSF and CWDF
Training Period	12-16 May 1997 and 26-30 May 1997
Training Facility	Military Establishment for NBC Defence Materials, Civitavecchia/Santa Lucia
Country	Italy

List of Trainees - Team B

No	ID No TGA	Name	Sex	Nationality	Position Title		
1	033	Coleman, Richard	M	USA	CWS/CWM/EOD		
2	070	Khurlee, Montoi	M	Mongolia	CWS/NBC		
3	135	Starostin, Lech	M	Poland	CWS/NBC	*NDE	
4	113	Pelly, George	M	UK	CWS/NBC	NDE	
5	105	Nikoulin, Alexander	M	Russia	CWS/CWM UNSCOM		
6	027	Carreres, Thierry	M	France	CWS/NBC UNSCOM	NDE	
7	081	Lee, Insik	M	Rep.of Korea	CWS/NBC	NDE	
8	065	Kasahata,Tadatsugu	M	Japan	CWS/NBC		
9	111	Orlov, Sergey	M	Russia	CWS/CWM Trials		
10	140	Timakov, Valeri	M	Russia	Analytical Chemist	NDE	
11	142	Tripathi, Durgesh	M	India	Analytical Chemist	NDE	
12	110	Ohno,Jose	M	Brazil	Chem.Prod.Tech.		
13	067	Kasarekar, Ravindra	M	India	Chem.Prod.Tech		
14	137	Sudhakar, Vittaldev	M	India	Chem.Prod.Tech.		
15	040	Dos Santos Soares	M	Brazil	Chem.Prod.Tech.		
16	014	Avila, David	M	Panama	Chem.Prod.Tech.		
17	127	Satish, Sheo	M	India	Industrial Chemist		
18	122	Roof, Antonius	M	Netherlands	Industrial Chemist		
19	064	Kara, Peter	M	New Zealand	Paramedic		
		Facilitators					
		Castulik, Pavel	M	Czech Rep.	PTS	all time	
		Barbeschi, Mauritzio	M	Italy	PTS	all time	

Notes: * NDE - Trainees are able to apply Non-Destructive Evaluation techniques.

PROVISIONAL TECHNICAL SECRETARIAT FOR THE OPCW

DISTRIBUTION OF INSPECTORATE TRAINEES FOR TRAINING GROUP A IN TO TRAINING FACILITY

Training Course	Module 3 Trail On-Site Inspection Training; CWSF and CWDF
Training Period	12-16 May 1997 and 19-23 May 1997
Training Facility	Military Establishment for NBC Defence Materials, Civitavecchia/Santa Lucia
Country	Italy

List of Trainees - Team C

No	ID No TGA	Name	Sex	Nationality	Position Title		
1	019	Blaszczyk, Richard	M	USA	CWS/CWM Trials		
2	015	Baranov, Victor	M	Russia	CWS/CWM	·	
3	088	Lysko, Alyaksandr	M	Belarus	CWS/CWM	*NDE	
4	022	Broucek, Josef	M	Czech Rep.	Conven. Mun. EOD		
5	085	Guo, Jian Zeng	M	China	CWS/CWM		
6	057	Houser, Dwight	M	Canada	CWS/NBC		
7	101	Naidu Gade,Hanumatha	M	India	CWS/NBC	NDE	
8	046	Garcia, Hernandez.	M	Cuba	CWS/NBC		
9	084	Li, Hua	F	China	Analytical Chemist	NDE	
10	138	Swahn, Irwin	M	USA	Analytical Chemist	NDE	
11	066	Kasapoglu,Atalay	M	Turkey	Chem.Prod.Tech.		
12	115	Prince-Dit-Clottu,F.	M	Switzerland	Chem.Prod.Tech.		
13	114	Peregrino, Jesus	M	Mexicò	Chem.Prod.Tech.		
14	125	Saeed, M	M	Pakistan	Chem.Prod.Tech.		
15	018	Bhattacharjee, Swapan	M	India	Chem.Prod.Tech.		
16	074	Krasnodebski, Zbigniew	M	Poland	Industrial Chemist		
17	036	Das, Jaget	M	India	Industrial Chemist		
18	016	Berenjian, Nader	M	Iran	Industrial Chemist		
19	129	Shafer II, Samuel	M	USA	Paramedic		
		Facilitators					
		Castulik, Pavel	M	Czech Rep.	PTS	12-16 May	
		Knapp, Jim ·	M	Canada	PTS	19-23 May	
		Barbeschi, Mauritzio	M	Italy	PTS	all time	

Notes: * NDE - Trainees are able to apply Non-Destructive Evaluation techniques.

Attachment 5

Inspection Equipment Training Facility
M3, On - Site Inspection CWSF/ CWDF
The Military Establishment for NBC Defence Materials
Civitavecchia/ Santa Lucia, ITALY

EQUIPMENT TO BE TRANSPORTED BY SMIT MATRIX

Inspection Equipment	Unit Size cm	Unit Volume m^3	Unit Weight kg	Amount of Equipment to be Transported
GPS	25x17x9	0.004	1	4
Wet Bulb Globe Thermometer (Envicare)	39x30x12	0.014	2	1
Weighing Equipment	(3 boxes) 60x60x45 60x60x20 60x60x20	0.31	210	1
Tape Measures (3m, 30m, 100m)	37x30x15	0.017	8	4
Callipers and Steel Rule				4
Seals, Seal Tool, Tags/Markers including:				
- Fibre Optic Seal Kit	42x33x19	0.026	4	2
- Seal Tags				60
- Frangible Seals	0	0	0	60
Instant Camera	32x19x12	0.007	3	4
Film (box of 10)				2
Compass	0	0	0	4
Hand-held Detector/monitor (CAM2)	45x20x15	0.014	4	4
Batteries for CAM2				36
Hand-held Detector/monitor (AP2C)	42x16x13	0.009	3	4
Batteries for AP2C				36
Hydrogen cartridges for AP2C				36
Military Detector Kit for CW Agents	50x37x15	0.028	10	6
Thermochromic Tape Packages	0	0	0	4
Sample Collection Kit	100x70x70	0.49	40	2
Sample Preparation Kit (FT-IR)	50x70x70	0.25	20	2
FT-IR Spectrometer	(5 boxes) 80x35x30 70x65x55 70x50x35 70x35x30 70x25x25	0.57	250	1
Ultrasonic Pulse Echo (Stavery)	(2 boxes) 50x40x20 40x30x30		44	1
Neutron Induced Prompt Photon Spec. and source	(5 boxes) 94x56x52 82x52x38 82x52x38 82x52x38 50x50x50	0.88	180	1

Inspection Equipment	**Unit Size cm**	**Unit Volume m^3**	**Unit Weight kg**	**Amount of Equipment to be Transported**
Maintenance Tool Kit + socket set up to 24mm	47x36x23	0.039	10	2
Flammability/Explosive Monitor	50x40x20	0.04	7	4
Short Range Radios (GP 300)	20x20x14	0.006	1	11
Exterior Extension Cords	38x31x23	0.027	10	3
Magnifying Glass	0	0	0	4
Satellite Link Telephone	55x40x30	0.066	23	1
Secure Voice Telephone	50x40x25	0.05	7	2
PC Laptop & Printer	43x30x30	0.039	11	6
Mask Fit Test Kit				1
Binoculars	22x20x10	0.004	1	2
Cooling Vest	40x30x20	0.024	8	6
Spare Canisters				60
CW Casualty Treatment Kit				1
Boots (Disposable)				50
Disposable Coveralls				100
Air Permeable CW Protective Suits				10
Protective Gloves with Liners				50

CHMICALS TO BE TRANSPORTED BY SMIT MATRIX

Chemicals	Amount
Powdered KBr (FT-IR grade)	25 g
Ethanol (absolute)	1 litre
Pottasium hydroxide (reagent grade)	50 g

RETURN SHIPMENT:
Apart from the above an extra 41 bags x 22 Kgs each (0.1 m² per bag) containing Individual Protective Equipment need to be returned to The Netherlands by Smit Matrix.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

MEMORANDUM D'INTESA PER IL CORSO DI FORMAZIONE SULLE ISPEZIONI SPERIMENTALI SUL CAMPO PER I CANDIDATI A ISPETTORE ED ASSISTENTE ALLE ISPEZIONI DELLA OPAC

fra
il Governo della Repubblica Italiana,
qui di seguito denominato Italia,
e
la Commissione Preparatoria per l'Organizzazione
per il Divieto delle Armi Chimiche (OPAC),
qui di seguito denominata Commissione,

sul Corso di formazione sulle ispezioni sperimentali sul campo, Modulo 3, per i partecipanti al Gruppo di Formazione A per ispettore ed assistente alle ispezioni della OPAC, hanno concordato quanto segue:

Articolo I

Scopo del presente Memorandum d'Intesa è inquadrare la Corso sulle ispezioni sperimentali sul campo, Modulo 3, per i partecipanti dell'Ispettorato e a definire gli obblighi reciproci delle Parti al presente Memorandum. Tutte le comunicazioni e le notifiche relative al presente Memorandum saranno scambiate fra le Parti tramite i seguenti punti di contatto designati:

(a) per l'Italia:

Ministero Affari Esteri - D.G.A.P.
Autorità Nazionale per le Armi Chimiche
Piazza della Farnesina, 1
Roma, Italia
Tel.: 0039 6 36912281 - Fax.: 0039 6 3235927

(b) per la Commissione:

(c)

Capo della Sezione Formazione, Divisione Verifiche,
Segretariato Tecnico Provvisorio.

Articolo II

L'Italia si impegna a:

(a) Mettere a disposizione i seguenti impianti, ritenuti adeguati per la formazione presso il Centro Tecnico Militare Chimico Fisico e Biologico di Civitavecchia/Santa Lucia:

1. impianto per la smilitarizzazione della miscela iprite-fenildicloroarsina;
2. impianto per la disattivazione di granate obsolete a caricamento speciale;
3. impianto per la smilitarizzazione della adamsite e
4. impianto per la neutralizzazione dell'acido clorosolfonico.

(b) Ammettere al Corso di formazione un numero totale massimo di 57 partecipanti in 3 sottogruppi che ruotano fra Civitavecchia, in Italia, e Munster, in Germania:

- prima settimana di formazione del Modulo 3: sottogruppi B e C con un massimo di 38 partecipanti;
- seconda settimana di formazione del Modulo 3: sottogruppi A e C con un massimo di 38 partecipanti;
- terza settimana di formazione del Modulo 3: sottogruppi A e B con un massimo di 38 partecipanti.

(c) Accettare che tutti i frequentatori, designati dal Segretariato Tecnico Provvisorio della Commissione Preparatoria per l'Organizzazione per il Divieto delle Armi Chimiche (qui di seguito denominato Segreteriato), prendano parte al Corso di cui sopra. L'Italia adotterà tutti i provvedimenti necessari per garantire che i visti vengano rilasciati per tempo a detti partecipanti;

(d) Ammettere tutto il personale designato del Segretariato nelle strutture di formazione;

(e) Designare l'Aeroporto Leonardo da Vinci di Roma quale punto di arrivo/partenza ed agevolare l'ingresso e l'uscita dei partecipanti e del loro bagaglio e del personale designato del Segretariato per partecipare al Corso di formazione;

(f) Provvedere allo sdoganamento del materiale del Corso di formazione e delle attrezzature tecniche da importare ed esportare in esenzione da imposte e tasse;

(g) Mettere a disposizione le strutture per l'addestramento nei periodi stabiliti dalla Commissione. Il periodo di formazione è programmato dal 12 al 30 maggio 1997;

(h) Riferire al Capo dell'Ufficio Sanità e Sicurezza del Segretariato ogni variazione di rilievo nelle condizioni fisiche e di salute dei partecipanti (ad esempio gravidanza, condizioni dell'apparato respiratorio, cardiache ecc.), ad esclusione dei problemi sanitari ordinari minori che possono essere risolti in breve tempo. Tutte le

informazioni mediche devono essere trattate con riservatezza ed a trasmissione di informazioni fra il personale medico delle strutture adibite alla formazione e l'Ufficio Sanità e Sicurezza della Segreteria dovranno aver luogo in modo da proteggere la riservatezza sanitaria;

(i) Designare adeguate strutture sanitarie e, ove necessario, fornire assistenza medica di base e di emergenza ai partecipanti ed i membri del personale del Segretariato designati alla frequenza del Corso;

(j) Provvedere al trasporto dei frequentatori e delle attrezzature fra il punto di arrivo/partenza e la sede del Corso, nonché fra questa e gli alloggi, con rimborso delle spese;

(k) Fornire note di osservazione per consentire al Segretariato di valutare le prestazioni dei partecipanti;

(l) Fornire ai frequentatori ed ai membri del personale del Segretariato un briefing di orientamento generale all'inizio del Corso e, ove necessario, informazioni scritte sulle leggi ed i regolamenti pertinenti, nonché sui costumi e le tradizioni italiane e della regione in cui sono ubicate le strutture adibite alla formazione;

(m) Fornire a tutti i partecipanti ed ai membri del personale del Segretariato informazioni orientative all'inizio del Corso sulle norme ed i regolamenti di sicurezza delle strutture adibite alla formazione;

(n) Collaborare con il Segretariato sullo sviluppo coordinato e sull'attuazione del piano di formazione;

(o) Organizzare il supporto amministrativo e logistico per il Corso sulle ispezioni sperimentali;

(p) Fornire personale di scorta dell'Autorità Nazionale quale parte del Corso di formazione sulle ispezioni sperimentali;

(q) Ove necessario, fornire interpreti di inglese a supporto del Corso;

(r) Ove necessario, adottare adeguate misure di sicurezza per i frequentatori ed i membri del personale della Segretariato designati;

(s) Accettare l'uso di attrezzature addestrative negli impianti addestrativi.

Articolo III

La Commissione si impegna a:

(a) Scegliere il numero dei partecipanti;

(b) Garantire che tutti i frequentatori ed i membri del personale del Segretariato designati firmino un'impegnativa sulla riservatezza con la Commissione, nonché ulteriori Accordi sulla Segretezza presso le strutture adibite alla formazione, ove richiesto; una copia dell'Offerta di Formazione per l'Ispettorato della OPCW contenente detta impegnativa e l'Accordo sulla Segretezza si trovano in allegato;

(c) Presentare all'Italia le richieste di visto ed un elenco, comprendente le informazioni personali rilevanti, di tutti i frequentatori designati dal Segretariato ed il nome del membro del personale del Segretariato designato almeno 30 giorni prima della data di inizio della Corso;

(d) Fornire informazioni sul volume e sul peso delle attrezzature per il Corso, ovvero qualsiasi altra esigenza specifica almeno 30 giorni prima della Corso;

(e) Chiedere che tutti i partecipanti osservino rigorosamente il Progetto di Politica sulla Riservatezza dell' OPAC, applicato, *mutatis mutandis*, dalla Commissione;

(f) Organizzare, assicurare e finanziare il trasporto internazionale dei partecipanti e delle loro attrezzature al punto di arrivo e dal punto di uscita;

(g) Dare a ciascun partecipante un'indennità diaria, per coprire il costo del vitto e dell'alloggio;

(h) Rimborsare i costi di trasporto interni fra il punto di arrivo/partenza e l'alloggio, nonché le strutture adibite alla formazione;

(i) Fornire attrezzature per le attività di formazione: in allegato l'elenco concordato tra le parti delle attrezzature che dovrebbero essere portate in Italia, nonché le specifiche tecniche ed i manuali;

(j) Organizzare puntualmente l'arrivo/partenza dei partecipanti al punto di arrivo/partenza designato;

(k) Organizzare e pagare la partenza dei partecipanti dal territorio italiano, a completamento della formazione;

(l) Organizzare il tempestivo ritorno del partecipante/i che lasciano la formazione prima della sua conclusione;

(m) Fornire l'assicurazione sanitaria personale, compresa l'evacuazione di tutti i partecipanti e gli altri membri del personale designati a copertura dell'assistenza medica fornita dallo Stato Membro; una comunicazione della compagnia di assicurazione ad uso del centro di formazione si trova in allegato;

(n) Fornire la copertura assicurativa contro terzi a tutti i partecipanti ed agli altri membri del personale designati, per quanto riguarda il rischio attinente alle attività formative ed il loro soggiorno nel territorio dello Stato Membro, nella misura in cui ci sia stata negligenza da parte loro, come da comunicazione della compagnia assicurativa allegata;

(o) Fornire la certificazione necessaria, attestante che ogni candidato risponde ai criteri sanitari fissati dalla Commissione;

(p) Ove necessario, fornire ai partecipanti un opuscolo personale contenente in sintesi le informazioni mediche e sanitarie di eventuale aiuto per il personale medico del paese ospite, nel caso in cui sia necessaria terapia medica. Poiché si tratta di informazioni riservate, esse saranno messe a disposizione solo in caso di necessità;

(q) Fornire ai membri del personale del Segretariato designati assistenti/istruttori, a sostegno della formazione;

(r) Organizzare e finanziare le visite dei membri del personale del Segretariato designati alle strutture adibite alla formazione;

(s) Fornire la documentazione della Commissione disponibile e necessaria a completare la formazione con esito positivo;

(t) Fungere da punto di contatto per i partecipanti e le loro famiglie in caso di emergenza;

(u) Mettere a punto e realizzare un piano di formazione in loco, di concerto con i rappresentanti italiani preposti;

(v) Organizzare l'ispezione sperimentale, ivi compresa la composizione delle squadre ispettive.

Articolo IV

La Commissione non sarà ritenuta responsabile di eventuali violazioni alla riservatezza perpetrate dai partecipanti e dai membri del personale della Segretariato designati.

Articolo V

(a) Resta inteso che il presente Memorandum e nessuno dei suoi allegati costituiranno un precedente per la futura OPAC.

(b) Le Parti convengono che, per quanto riguarda la formazione sulle ispezioni sperimentali in loco Modulo 3, le specifiche attività ispettive sul sito non pregiudicano le attività ispettive previste dalla Convenzione o concordate successivamente dalla Conferenza degli Stati Parte.

Articolo VI

Il presente Memorandum d'Intesa entrerà in vigore alla data della firma e resterà in vigore per la durata della formazione sulle Ispezioni Sperimentali in loco del Modulo 3.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, all'uopo debitamente autorizzati dal Governo italiano e dalla Commissione Preparatoria, hanno firmato il presente Memorandum d'Intesa.

Fatto a L'Aja (Paesi Bassi) il 29 aprile 1997 in due originali in lingua inglese.

(F.to: Ambasciatore Ranieri Tallarigo)

Per il Governo Italiano

(F.to: Ian R. Kenyon, Segretario Esecutivo)

Per la Commissione Preparatoria per l'Organizzazione per il Divieto delle Armi Chimiche

Elenco degli Allegati:

1. Offerta di Formazione per l'Ispettorato OPAC, compresa l'Impegnativa sulla Riservatezza;
2. Accordo sulla Segretezza;
3. Lettere di introduzione della compagnia assicurativa;
4. Elenco dei partecipanti designati a partecipare alla formazione Modulo 3;
5. Elenco delle attrezzature fornite dalla Segretariato.

Allegato 1

COMMISSIONE PREPARATORIA PER L'ORGANIZZAZIONE PER IL DIVIETO DELLE ARMI CHIMICHE
Segretariato Tecnico Provvisorio

OFFERTA DI FORMAZIONE PER L'ISPETTORATO DELL'OPAC

Le offriamo con la presente un posto nel corso di formazione gestito dal Segretariato Tecnico Provvisorio (qui di seguito denominato Segretariato) della Commissione Preparatoria per l'Organizzazione per il Divieto delle Armi Chimiche (qui di seguito denominata Commissione) per l'Ispettorato dell'Organizzazione per il Divieto delle Armi Chimiche (qui di seguito denominata OPAC). Tale offerta Le viene rivolta supponendo, fra l'altro, che le informazioni da Lei fornite e che corredano la Sua domanda siano accurate. Tale offerta è soggetta ai termini ed alle condizioni qui di seguito specificate, ed e soggetta anche a tutte le disposizioni delle Norme e Regolamenti del Personale della Commissione e successivi emendamenti, tranne nei casi in cui diversamente previsto nella presente offerta.

1. Assegnazione del periodo di formazione:

(a) Posizione:

Partecipante dell'Ispettorato:	
Riferimento posto vacante:	VERTRN
Divisione-Sezione:	Verifica-Ispettorato
Gruppo di Formazione:	A

(b) Durata:

Dal 1997, data effettiva di inizio della presente offerta,
al 1997,

(c) Luoghi del Corso di formazione:

Accettando la presente offerta i partecipanti si impegnano a seguire il Corso di formazione in qualunque luogo scelto ed assegnato dal Segretariato.

(d) Retribuzione:

Stipendio netto mensile[1]: Dfl [2]

Inoltre sarà corrisposta un'indennità giornaliera in base alla località in cui ha luogo la formazione, determinata periodicamente dal Segretario Esecutivo[3]

2. Sospensione della Formazione:

(a) La formazione potrà essere sospesa con cinque giorni di preavviso scritto, dal Segretario Esecutivo prima della fine del corso;

(i) Nel caso in cui le prestazioni non siano conformi ai requisiti, e ciò sia stato determinato in base alle relazioni periodiche scritte, di cui alle Norme e Regolamenti del Personale ed alle direttive della Commissione;

(ii) In base al Regolamento del Personale 10.2, in caso di condotta insoddisfacente.

(b) La formazione può essere sospesa anche dal Segretario Esecutivo prima della fine del corso di formazione con licenziamento in tronco per grave illecito, in conformità con il Regolamento del Personale 10.3, nel qual caso non è necessario alcun preavviso.

(c) I partecipanti potranno sospendere la formazione su loro iniziativa, dandone preavviso scritto con cinque giorni di anticipo al Segretario Esecutivo.

(d) Nel caso in cui la formazione dovesse essere sospesa durante il Corso di formazione, come previsto precedentemente, la Commissione predisporrà e pagherà il viaggio dei partecipanti verso il luogo di residenza abituale. In tali casi, i partecipanti lasceranno il paese in cui si svolge la formazione secondo le modalità predisposte dalla Commissione.

3.Condizioni speciali:

(a) Durante il Corso di formazione saranno corrisposti lo stipendio settimanale netto e l'indennità giornaliera, di cui al precedente paragrafo 1. Non potranno essere versate altre indennità.

---

[1] In base al 75% delle tabelle salariali della Commissione in vigore per i posti GS-PL/P-3/P-4, Livello 1, senza familiari a carico.

[2] Lo stipendio netto mensile sarà versato sui conti correnti bancari per non residenti dei frequentatori, o in qualunque altro modo. Al momento dell'assunzione dell'incarico, i partecipanti sono tenuti a fornire i dettagli necessari.

[3] In aggiunta allo stipendio netto mensile sarà corrisposta una indennità giornaliera di rimborso spese che varierà in base alle località del corso. Il pagamento sarà effettuato su conti correnti bancari dei frequentatori o in qualunque altro modo.

(b) Il costo del viaggio fra le varie località in cui ha luogo la formazione e quello dell'assicurazione per il viaggio saranno pagati dalla Commissione.
(c) L'assicurazione sanitaria per i partecipanti ed il rientro degli stessi per motivi di salute al luogo di residenza abituale saranno a carico della Commissione durante il periodo di formazione[4]
(d) Nei casi in cui il coniuge a carico ed i figli a carico del capo famiglia, definiti nel Regolamento del Personale 3.4 e nelle pertinenti Norme del Personale, non dispongano di copertura sanitaria di altra provenienza, la Commissione prenderà provvedimenti atti a fornire un'adeguata copertura a tali persone a carico, ove richiesto dai partecipanti (cfr. nota n. 4). Sarà chiesto ai partecipanti di corrispondere il 50% del costo di tale assicurazione[5]
(e) Al fine di agevolare un'adeguata gestione delle emergenze mediche e di certificare il rispetto degli standard medici esistenti presso le strutture adibite alla formazione, i partecipanti autorizzano il Capo dell'Ufficio Sanità e Sicurezza del Segretariato a fornire alle autorità sanitarie preposte le informazioni mediche relative ai partecipanti che il Capo dell'Ufficio Sanità e Sicurezza può ritenere necessarie a seconda delle circostanze. Tutte le informazioni sanitarie saranno trattate come informazioni riservate.
(f) Sebbene la Commissione adotti tutti provvedimenti possibili per ridurre al minimo il rischio di malattie o danni durante il Corso di formazione, i partecipanti accettano il fatto che, per sua natura, la nomina comporta alcuni rischi. Detti rischi vengono assicurati dalla Commissione. I partecipanti accettano che la responsabilità della Commissione si limiti alla copertura prevista dall'assicurazione. Nel caso in cui si verifichino cambiamenti nelle condizioni fisiche e di salute (ad esempio, gravidanza, condizioni respiratorie e cardiache ecc.) dei partecipanti durante il periodo della formazione, essi saranno obbligati a comunicarli immediatamente al personale di sostegno medico della struttura adibita alla formazione, che consulterà il Capo dell'Ufficio Sanità e Sicurezza della Segreteria per decidere le azioni da farsi. Ciò ad esclusione dei problemi medici minori abituali che si prevede possano risolversi entro breve tempo. I partecipanti di sesso femminile sono avvisati che la loro nomina puo comportare particolari rischi in caso di gravidanza.
(g) La presente offerta di formazione non dà diritto ad un periodo di congedo annuo speciale, come specificato nell'Articolo V delle Norme e Regolamenti del Personale. Tuttavia, in caso di grave malattia o altre circostanze familiari eccezionali, per via delle quali i partecipanti devono tornare nel loro luogo di residenza, ai partecipanti puo essere concesso un congedo speciale durante la formazione del Modulo 1 o 2, a seconda della durata e della natura del Corso e previa approvazione del direttore del centro di formazione, che ne informerà il Segretariato. Nel caso in cui i partecipanti non possano partecipare alla formazione in loco durante la fase di formazione del Modulo 3, l'offerta di formazione normalmente sarà revocata. Di norma non sarà

---

[4] Copia del piano di assicurazione sanitaria è allegato alla presente.
[5] Il costo per i partecipanti non sarà superiore ai 17.00 Dfl a settimana per ogni familiare a carico assicurato in base al contratto.

concesso congedo speciale durante la fase di formazione del Modulo 3. Tuttavia, in caso di grave malattia o altre circostanze familiari eccezionali, si potrà esaminare la possibilità di concedere un congedo speciale caso per caso.

(h) La presente offerta di formazione non prevede la partecipazione al Fondo di Previdenza della Commissione Preparatoria.

(i) Un'attenzione particolare meritano le disposizioni della Norma del Personale 12.0.02 in materia di responsabilità finanziaria e della Norma del Personale 12.0.05 in materia assicurativa.

(j) In particolare, il partecipante osserverà sia il progetto sulla Politica sulla Riservatezza dell'OPAC che il Progetto sulla Politica dei Media e degli Affari Pubblici dell'OPAC, applicata, *mutatis mutandis*, dalla Commissione.

(k) Durante il periodo di formazione, i partecipanti non chiederanno, né riceveranno istruzioni da nessun governo, né da alcuna altra fonte esterna alla Commissione. In conformità con la Norma del Personale 1.4.01, i partecipanti che, nell'espletare i loro doveri, riceveranno istruzioni da un governo o da qualunque altra fonte esterna alla Commissione, ne informeranno tempestivamente il Segretario Esecutivo. I partecipanti non intraprenderanno nessuna attività che sia incompatibile con l'espletamento delle mansioni svolte con l'Organizzazione. I partecipanti adotteranno la massima discrezione in tutte le questioni di lavoro ufficiale. I partecipanti non comunicheranno con altre persone, governi o fonti esterne alla Commissione le informazioni di cui sono venuti a conoscenza lavorando con la Commissione e che non siano state divulgate, senza previa autorizzazione della Commissione, né useranno in alcun momento tali informazioni per motivi di interesse personale. Tali obblighi non cesseranno alla scadenza del presente accordo contrattuale fra il partecipante e la Commissione.

(l) I partecipanti firmeranno un'impegnativa sulla riservatezza. Tale impegnativa e allegata alla presente offerta e ne forma parte integrante.

(m) I partecipanti osserveranno i regolamenti del centro di formazione e le leggi ed i regolamenti del paese in cui esso si trova. Essi rispetteranno altresì i costumi di tale paese.

(n) La Commissione non obbliga i partecipanti a dimettersi dall'impiego corrente, a condizione che questo non comporti un conflitto di interessi con i loro doveri, di cui alla presente offerta.

(o) Per la durata della nomina, i partecipanti Specialisti in Medicina saranno soggetti alla richiesta di assistenza medica in caso di emergenza.

4. Possibilità di ulteriori contratti

(a) Per i partecipanti che completano con successo il programma di formazione, si prendera in considerazione la possibilità di un contratto iniziale a termine rinnovabile con la Segretariato Tecnica della OPAC. Il Direttore Generale deciderà a quali partecipanti, fra quelli che hanno completato il programma di formazione con successo, sara offerto un posto nel Segretariato Tecnico dell'OPAC.

(b) Solo i partecipanti che sono cittadini di Stati Parte possono ricevere una nomina dal Direttore Generale presso il Segretariato Tecnico della OPAC.

La presente offerta di partecipazione al corso di formazione per l'Ispettorato della OPAC viene fatta con l'intenzione di prepararVi ad un impiego presso l'Ispettorato. Se il Direttore Generale Vi offrirà tale posto, si presume che lo accettiate.

Se accettate la presente offerta, Vi preghiamo di apporre la Vostra firma in calce e di restituire una copia della presente lettera a: Divisione Formazione, PTS/OPAC, Laan van Meerdervoort 51, 2517 AE, L'Aja, Paesi Bassi.

I.R. Kenyon
Segretario Esecutivo Data

Il sottoscritto .... accetta con la presente l'offerta di formazione per l'Ispettorato della OPAC ai termini ed alle condizioni di cui alla presente lettera.

______________________________ ________ ____________
Firma del Partecipante alla formazione Data Luogo

Allegato

IMPEGNATIVA SULLA RISERVATEZZA
del sottoscritto

Partecipante alla formazione dell'Ispettorato: ....

I. IMPEGNATIVA DEL PARTECIPANTE ALLA FORMAZIONE DELL'ISPETTORATO

1. Io, partecipante alla formazione dell'Ispettorato, confermo di aver letto e compreso il Progetto di Regolamenti e Norme del Personale della Commissione ed il Progetto di Politica sulla Riservatezza della OPAC, applicata, *mutatis mutandis*, dalla Commissione. Quale condizione dei termini del mio contratto con la Commissione e ferme restando le sanzioni che possono essere applicate ai sensi dei Regolamenti e

   Norme del Personale, mi impegno con la presente ad osservare in ogni momento la lettera e lo spirito del Progetto di Politica sulla Riservatezza della OPAC applicata, *mutatis mutandis*, dalla Commissione.

2. Considerando che sono tenuto a svolgere fedelmente e con coscienza i doveri professionali a me affidati come Partecipante alla Formazione dell'Ispettorato per la Commissione, mi impegno altresì, per la durata del contratto con la Commissione:

   - a limitarmi nell'usare informazioni riservate, sia all'interno che all'esterno della Commissione, per eseguire debitamente i miei compiti;
   - a non svelare informazioni di cui sono venuto a conoscenza durante la mia partecipazione a persone non autorizzate a riceverle;
   - ad astenermi dall'usare senza autorizzazione le informazioni di cui sono venuto a conoscenza durante la mia partecipazione, neanche per curare gli interessi miei personali o di una parte terza, ovvero che possano ledere gli interessi di una parte qualsiasi.

3. Mi impegno, al termine del mio contratto con la Commissione, a non usare, svelare o divulgare le informazioni riservate di cui sono venuto a conoscenza mentre lavoravo con la Commissione, se non con esplicita autorizzazione del Segretario Esecutivo o del Direttore Generale, quando sarà stata istituita la OPAC. Mi impegno altresì a non prendere iniziative che comportino la divulgazione o lo sfruttamento di tali informazioni a detrimento della Commissione, della OPAC, di uno Stato Membro della Commissione, di uno Stato Parte alla Convenzione o di una persona fisica o giuridica di tale Stato membro o Stato Parte.

4. Prendo atto del fatto che:

- la Commissione adotterà provvedimenti disciplinari o di altro tipo nei miei confronti, nel caso in cui io violi una qualsiasi delle disposizioni del Progetto di Politica sulla Riservatezza della OPAC applicata, *mutatis mutandis*, dalla Commissione, ovvero gli obblighi di cui alla presente Impegnativa sulla Riservatezza;
- la violazione di tali disposizioni ed impegni durante e dopo il mio contratto con la Commissione può comportare una sospensione dell'eventuale immunità e, di conseguenza, l'avvio di procedimenti giuridici, ai sensi della giurisdizione applicabile.

Il sottoscritto, in qualità di partecipante alla formazione dell'Ispettorato, accetta con la presente l'Impegnativa sulla Riservatezza.

______________________________ Data

Firma del Partecipante alla Formazione dell'Ispettorato Luogo

Allegato 2

Accordo sulla Segretezza
fra

...., Partecipante alla Formazione dell'Ispettorato nominato dalla Commissione Preparatoria per l'Organizzazione per il Divieto delle Armi Chimiche (OPAC)

e

il Centro Tecnico Militare Chimico Fisico e Biologico del ministero della Difesa, Civitavecchia/Santa Lucia, Italia (qui di seguito denominato il Centro Tecnico).
Il Partecipante, nell'intraprendere la formazione sulle Ispezioni Sperimentali sul Campo, Modulo 3, della OPAC, avrà accesso alle strutture del Centro Tecnico Militare Chimico Fisico e Biologico di Civitavecchia/Santa Lucia, Italia, e potrà pertanto entrare a conoscenza delle informazioni riservate relative al Centro Tecnico. Tali informazioni riservate saranno chiaramente identificate come tali dal Centro Tecnico.

Le Parti concordano pertanto quanto segue:

Il partecipante si impegna a mantenere segrete e riservate, a tenere nascoste da terzi ed a non usare per nessun altro fine se non il completamento della formazione sopra menzionata, ciascuna e tutte le informazioni acquisite durante la formazione, relative al Centro Tecnico e ricevute direttamente o indirettamente per iscritto, oralmente o in qualunque altra forma dal Centro Tecnico.

L'impegno di cui sopra non si applica alle informazioni che:

a) erano di dominio pubblico al momento in cui sono state svelate;
b) erano in possesso del partecipante nel momento in cui sono state svelate dal Centro Tecnico, come dimostrato da prove attendibili;
c) sono diventate di dominio pubblico dopo la divulgazione non per colpa del Partecipante alla Formazione dell'Ispettorato;
d) sono state messe a disposizione del partecipante da una parte terza senza limitazioni sulla divulgazione o l'uso, fermo restando che tale parte terza non abbia ricevuto dette informazione direttamente o indirettamente dal Centro Tecnico.

Nel caso in cui le informazioni svelate dalla società al partecipante siano o diventino di dominio pubblico, il partecipante non comunicherà a terzi quale è il Centro Tecnico da cui sono partite tali informazioni.

L'accordo entrerà in vigore alla data della firma del Partecipante alla Formazione dell'Ispettorato e resterà in vigore e sarà valido per un periodo di 5 (cinque) anni.

Il presente accordo è regolamentato in ogni suo aspetto dalla legislazione italiana. Eventuali controversie che dovessero insorgere fra le parti in relazione al presente Accordo saranno composte amichevolmente fra le parti. Nel caso in cui non si pervenga ad alcuna composizione amichevole, le due parti concordano di sottoporre la controversia alla giurisdizione del tribunale italiano.

Sig./Sig.ra ....
Cittadinanza
Passaporto n.
Luogo

Data

Firma

Centro Tecnico

Numero del rappresentante:
Luogo

Data

Firma

Allegato 3

J. Van Breda & C° International
Agenti di assicurazione e riassicurazione

Segretariato Tecnica Provvisoria
O.P.C.W.
L'Aja

22.10.96

A TUTTI GLI INTERESSATI

Partecipanti alla formazione dell'Ispettorato - Incidenti personali/malattie e rimpatrio

Scopo della presente lettera è certificare che l'OPAC. dell'Aja ha stipulato, per nostro tramite, un'assicurazione su incidenti personali/malattie e rimpatrio, a favore del Partecipante alla Formazione dell'Ispettorato assunto da codesta organizzazione. L'elenco dei partecipanti assicurati si trova in allegato.

I Partecipanti alla Formazione dell'Ispettorato godranno di copertura assicurativa durante tutto il periodo della formazione, 24 ore al giorno, in caso di decesso, disabilità permanente totale e parziale, disabilità temporanea totale e parziale dovuta a malattia o incidente, nonché in caso di rimpatrio.

Con osservanza,

F.to: Benedikt BUTAYE,
Vice Capo Dipartimento

**MARSH &
MCLENNAN**

CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE

Si certifica che noi, Marsh & McLennan, Nederland B.V., Agenti Assicuratori giurati in Rotterdam, Paesi Bassi, abbiamo stipulato la seguente Assicurazione Generale contro i rischi di responsabilità civile:

Numero polizza	10044890
Assicurato	Commissione Preparatoria per l'Organizzazione per il Divieto delle Armi Chimiche (PC-OPAC) e/o Organizzazione per il Divieto delle Armi Chimiche (OPAC) L'assicurazione copre, ma non esclusivamente, gli Ispettori che partecipano ufficialmente alla formazione
Limiti di responsabilità	NLG 10.000.000 – per lesioni personali e/o danni patrimoniali, con un tetto annuo di NLG 20.000.000
Importo deducibile	NLG 250. – per danni patrimoniali provocati nei Pesi Bassi NLG 1.000 – per danni patrimoniali provocati in altri paesi.
Limiti geografici	Nessuno
Periodo	1 gennaio 1997 - 1 gennaio 1998, con rinnovo tacito

Il presente certificato decadrà con la polizza ed è soggetto ai termini, alle condizioni ed ai limiti della polizza - pubblicata in lingua olandese - e, in caso di istanze o controversie, il contenuto della polizza sarà vincolante.

Rotterdam, 2 gennaio 1997

Marsh & McLennan Nederland B.V.

\

Assicurazione sulla Responsabilità Generale	
Numero Polizza	10044890
Assicurato	Commissione Preparatoria per l'Organizzazione per il Divieto delle Armi Chimiche e/o l'Organizzazione per il Divieto delle Armi Chimiche

Breve spiegazione sulla copertura delle attività di formazione.

La polizza copre i danni patrimoniali e/o le lesioni fisiche a parti terze (anche impiegati ed ispettori partecipanti alla formazione) fino ai limiti indicati nel certificato.

Per quanto riguarda le attività di formazione, la polizza si applicherà a.

1. le attività quotidiane: sistemazione all'interno e al di fuori dei centri e delle strutture adibite alla formazione e normali attività di vita
2. attività di formazione
   - lezioni collettive
   - dimostrazione/uso delle attrezzature
   - formazione e visite agli stabilimenti dell'industria chimica, ai depositi di munizioni convenzionali ed agli stabilimenti per la produzione/distruzione e conservazione delle armi chimiche
   - prelievo ed analisi di sostanze chimiche non tossiche
   - osservazione del prelievo e dell'analisi di sostanze chimiche tossiche
   - esercizi di sicurezza e di emergenza sul campo

Le lesioni/danni alla salute godono di copertura assicurativa solo nella misura in cui essi siano dovuti a negligenza dei dipendenti della OPCW. Sono esclusi i danni di cui possono essere ritenuti responsabili gli stati membri e/o i luoghi da visitare. Non sarà mai prevista copertura per i danni dovuti a circostanze locali (impianti) non sicure(i).
Tuttavia, sussiste un sotto-limite di NLG 100.000 – per spese legali, nel caso in cui la OPCW non sia ritenuta responsabile delle istanze dei partecipanti alla formazione di stati membri ed impianti industriali da visitare.

La responsabilità dell'assicurato (OPCW) per le lesioni subite dai dipendenti è coperta da assicurazione se il danno si manifesta e l'istanza si rivolge agli assicuratori nel periodo assicurativo. In caso di dubbio, la data dell'insorgenza sarà quella in cui la parte lesa ha consultato il medico.

Rotterdam, 2 gennaio 1997

Allegato 4

SEGRETERIATO TECNICO PROVVISORIO PER LA OPAC

RIPARTIZIONE DEI PARTECIPANTI ALLA FORMAZIONE DELL'ISPETTORATO PER IL GRUPPO A NELLA STRUTTURA ADIBITA ALLA FORMAZIONE

Corso di formazione	Formazione per le Ispezioni Sperimentali sul campo Modulo 3; CWSF e CWDF
Periodo di formazione	19-23/5/1997 e 26-30/5/1997
Struttura adibita alla formazione	Stabilimento Militare per Materiali per la Difesa NBC Civitavecchia/Santa Lucia
Paese	Italia

Elenco dei Partecipanti - Gruppo A

No	ID No TGA	Nome	Sesso	Nazionalità	Qualifica		
1	080	Le Dinh Ngoc	M	Vietnam	CWS/NBC/EOD		
2	072	Korniyenko, Oleksy	M	Ukraine	CWS/CWM		
3	139	Tang, Cheng	M	China	CWS/CWM old/NBC		
4	060	Jorgensen, Carl	M	USA	CWS/Esperim. sul campo	*NDE	
5	098	Mu, Ying-Lin	M	China	CWS/CWM old/NBC	NDE	
6	053	Haralampiev, Michail	M	Bulgaria	CWS/NBC		
7	108	Nuñez-Palominos Juan	M	Chile	Conven.Mun./EOD		
8	069	Khajavi, Mohammad	M	Iran	Chimico anal.	NDE	
9	109	Ofodile, S.E.	M	Nigeria	Chimico anal.	NDE	
10	076	Kulkarni, Sudhir S.	M	India	Tec. Prod. Chim.		
11	133	Smoljan, Branko	M	Croatia	Tec. Prod. Chim.		
12	005	Ahajumobi, Jude	M	Nigeria	Tec. Prod. Chim.		
13	154	Yawalkar, Shripad	M	India	Chimico Ind.		
14	134	Sourmonina, Tatyana	F	Russia	Chimico Ind.		
15	152	Yajnik, Prashant	M	India	Chimico Ind.		
16	145	Van Schalkwijk, Gideon	M	South Africa	Chimico Ind.		
17	002	Abi Khers, Victor	M	Canada	Chimico Ind.		
18	156	Yepez, Consuelo	F	Ecuador	Chimico Ind.		
19	047	Gerts, Michael	M	Netherlands	Special. Medico		
Istruttori							
		Knapp, Jim	M	Canada	PTS	19-23/5	
		Castulik, Pavel	M	Czech Rep.	PTS	26-30/5	
		Barbeschi, Mauritzio	M	Italy	PTS	tutto	

Note: * NDE - I partecipanti sono in grado di applicare tecniche di Valutazione Non - Distruttiva

SEGRETERIATO TECNICO PROVVISORIO PER LA OPAC

RIPARTIZIONE DEI PARTECIPANTI ALLA FORMAZIONE DELL'ISPETTORATO PER IL GRUPPO A NELLA STRUTTURA ADIBITA ALLA FORMAZIONE

Corso di formazione	Formazione per le Ispezioni Sperimentali sul Campo Modulo I ; CWSF ; CWDF
Periodo di formazione	12-16/5/1997 e 26-30/5/1997
Struttura adibita alla formazione	Stabilimento Militare per Materiali per la Difesa NBC Civitavecchia/Santa Lucia
Paese	Italia

Elenco dei Partecipanti - Gruppo B

No	ID No TGA	Nome	Sesso	Nazionalità	Qualifica		
1	033	Coleman, Richard	M	USA	CWS/CWM/EOD		
2	070	Khurlee, Montoi	M	Mongolia	CWS/NBC		
3	135	Starostin, Lech	M	Poland	CWS/NBC	*NDE	
4	113	Pelly, George	M	UK	CWS/NBC	NDE	
5	105	Nikoulin, Alexander	M	Russia	CWS/CWM UNSCOM		
6	027	Carreres, Thierry	M	France	CWS/NBC UNSCOM	NDE	
7	081	Lee, Insik	M	Rep.of Korea	CWS/NBC	NDE	
8	065	Kasahata,Tadatsugu	M	Japan	CWS/NBC		
9	111	Orlov, Sergey	M	Russia	CWS/CWM Ispezion		
10	140	Timakov, Valeri	M	Russia	Chimico Anal	NDE	
11	142	Tripathi, Durgesh	M	India	Chimico Anal	NDE	
12	110	Ohno,Jose	M	Brazil	Tec. Prod. Chim		
13	067	Kasarekar, Ravindra	M	India	Tec. Prod. Chim		
14	137	Sudhakar, Vittaldev	M	India	Tec. Prod. Chim		
15	040	Dos Santos Soares	M	Brazil	Tec. Prod. Chim.		
16	014	Avila, David	M	Panama	Tec. Prod Chim		
17	127	Satish, Sheo	M	India	Chimico Ind.		
18	122	Roof, Antonius	M	Netherlands	Chimico Ind.		
19	064	Kara, Peter	M	New Zealand	Paramedico		
Istruttori							
		Castulik, Pavel	M	Czech Rep.	PTS	tutto	
		Barbeschi, Maurizio	M	Italia	PTS	tutto	

Note * NDE - I partecipanti sono in grado di applicare Tecniche di Valutazione Non - Distruttiva

SEGRETERIATO TECNICO PROVVISORIO PER LA OPAC

DISTRIBUZIONE DEI PARTECIPANTI ALLA FORMAZIONE DELL' ISPETTORATO PER IL GRUPPO A NELLA STRUTTURA ADIBITA ALLA FORMAZIONE

Corso di formazione	Formazione per le Ispezioni Sperimentali sul Campo: Modulo 3; CWSF e CWDF
Periodo di formazione	12-16/5/1997 e 19-23/5/1997
Struttura adibita alla formazione	Stabilimento Militare per Materiali per la Difesa NBC Civitavecchia/Santa Lucia
Paese	Italia

Elenco dei Partecipanti - Gruppo C

No	ID No TGA	Nome	Sesso	Nazionalità	Qualifica		
1	019	Blaszczyk, Richard	M	USA	CWS/CWM Esperim		
2	015	Baranov, Victor	M	Russia	CWS/CWM		
3	088	Lysko, Alyaksandr	M	Belarus	CWS/CWM	*NDE	
4	022	Broucek, Josef	M	Czech Rep.	Mun. Conv, EOD		
5	085	Guo, Jian Zeng	M	China	CWS/CWM		
6	057	Houser, Dwight	M	Canada	CWS/NBC		
7	101	Naidu Gade, Hanumatha	M	India	CWS/NBC	NDE	
8	046	Garcia, Hernandez.	M	Cuba	CWS/NBC		
9	084	Li, Hua	F	China	Chimico-Anal	NDE	
10	138	Swahn, Irwin	M	USA	Chimico-Anal	NDE	
11	066	Kasapoglu, Atalay	M	Turkey	Tec. Prod. Chim		
12	115	Prince-Dit-Clottu, F.	M	Switzerland	Tec. Prod. Chim		
13	114	Peregrino, Jesus	M	Mexicó	Tec. Prod. Chim		
14	125	Saeed, M	M	Pakistan	Tec. Prod. Chim		
15	018	Bhattacharjee, Swapan	M	India	Tec. Prod. Chim.		
16	074	Krasnodebski, Zbigniew	M	Poland	Chimico Ind.		
17	036	Das, Jaget	M	India	Chimico Ind		
18	016	Berenjian, Nader	M	Iran	Chimico Ind.		
19	129	Shafer II, Samuel	M	USA	Paramedico		
		Istruttori					
		Castulik, Pavel	M	Czech Rep.	PTS	12-16/5	
		Knapp, Jim	M	Canada	PTS	19-23/5	
		Barbeschi, Mauritzio	M	Italy	PTS	tutto	

Note: * NDE - I partecipanti sono in grado di applicare tecniche di Valutazione Non-Distruttiva

Allegato 5

Struttura Formazione Attrezzature Ispezioni
Ispezioni sul Campo CWSF/CWDF
Stabilimento Militare per Materiali per la Difesa NBC
Civitavecchia/ Santa Lucia, ITALY

ATTREZZATURE TRASPORTATE DA SPIT MATRIX

Attrezzature per le Ispezioni	Dimensioni cm	Volume m^3	Peso kg	Quantità da trasportare
GPS	25x17x9	0.004	1	4
Termometro globo luminoso (Ambientale)	39x30x12	0.014	2	1
Attrezzatura per potatura	(3 boxes) 60x60x45 60x60x20 60x60x20	0.31	210	1
Misure nastro (3m, 30m, 100m)	37x30x15	0.017	8	4
Calibri e regola in acciaio				4
Sigilli, macchina per sigilli etichette				
· sigilli a fibre ottiche	42x33x19	0.026	4	2
· targhette da sigillo				60
· sigilli frangibili	0	0	0	60
Macchina per istantanee	32x19x12	0.007	3	4
Film (box of 10)				2
Bussola	0	0	0	4
Rilevatore/monitor (CAM2) portatile	45x20x15	0.014	4	4
Batterie per CAM2				36
Rilevatore/monitor por. (AP2C) portatile	42x16x13	0.009	3	4
Batterie per AP2C				36
Cartuccia				36
Rilevatore militare per Agenti CW	50x37x15	0.028	10	6
Confezione nastri per marcatura	0	0	0	4
Necessario per raccolta campioni	100x70x70	0.49	40	2
" preparazione (FT-IR) campioni	50x70x70	0.25	20	2
FT-IR Spettrometro	(5 boxes) 80x35x30 70x65x55 70x50x35 70x35x30 70x25x25	0.57	250	1
Apparecchi = a (Slavery) di ultrasuoni	(2 boxes) 50x40x20 40x30x30		44	1
Spec. e fonte fotonica a neutroni	(5 boxes) 94x56x52 82x52x38 82x52x38 82x52x38 50x50x50	0.88	180	1

Attrezzature per le Ispezioni	Dimensioni cm	Volume m^3	Peso kg	Quantità da trasportare
Utensili di manutenzione e attrezzi spessore 24 mm	47x36x23	0.039	10	2
Monitor per materiale infiammabile/espl.	50x40x20	0.04	7	4
Radio onde (GP 300) corte	20x20x14	0.006	1	11
Prolunghe esterne	38x31x23	0.027	10	3
Lente di ingrandimento	0	0	0	4
Telefono satellitare	55x40x30	0.066	23	1
Telefono fonia sicura	50x40x25	0.05	7	2
PC e stampante	43x30x30	0.039	11	6
Attrezzatura Test Maschera				1
Binocoli.	22x20x10	0.004	1	2
Tunica raffreddamento	40x30x20	0.024	8	6
Filtri di ricambio				60
Pronto soccorso per armi chimiche				1
Stivali (usa e getta)				50
Tute usa e getta				100
Tute protettive permeabili all'aria				10
Guanti protettivi con fodera				50

SOSTANZE CHIMICHE TRASPORTATE DA SMIT MATRIX

Sostanza chimica	Quantità
KBr (FT-IR grade) in polvere	25 g
Etanolo puro	1 litro
Idrossido di potassio (come reagente)	50 g

SPEDIZIONE DI RITORNO:

Oltre a quanto sopra elencato, 41 borse da 22 kg l'una (0,1 m2 ciascuna) contenenti Attrezzature Protettive Individuali dovranno essere restituite ai Paesi Bassi da Smit Matrix.

626.

Hoima, 30 aprile 1997

Memorandum d'Intesa tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica dell'Uganda sull'assistenza italiana a promuovere i servizi ortopedici e fisioterapici per i disabili in Uganda

(Entrata in vigore: 11 settembre 1997)

**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF UGANDA
ON
ITALIAN ASSISTANCE TO PROMOTE
ORTHOPAEDIC AND PHYSIOTHERAPY SERVICES
FOR THE DISABLED IN UGANDA**

The Government of the Italian Republic (herein called the "Italian Government") and the Government of the Republic of Uganda (herein called the "Ugandan Government")

WHEREAS under the Agreement on Technical Co-operation signed on 16th March, 1993, the Italian Government agreed to render assistance to the Ugandan Government.

WHEREAS under the provisions of the above quoted agreement the Non Governmental Organisation Associazione Volontari per il Servizio Internazionale (International Service Volunteers Association) (hereinafter called A.V.S.I.), has already worked in Health co-operation programmes to promote Physiotherapy services for the disabled in Uganda following the Memorandum of Understanding signed on 3rd August 1992

WHEREAS the Ugandan Government, appreciated the good services rendered by A.V.S.I. Volunteers, wishes to extend to the Orthotic, Prosthetic and Physiotherapy services to workshops of Mbale, Mbarara, Fort Portal, Gulu, at the Children Physiotherapy centres as identified by the Ministry of Health, and to the School of Physiotherapy in Mulago during the progress of the programme for the next two years in co-operation with the Italian Government through the same Organisation;

WHEREAS the Italian Government, in pursuit of the objective of improving health services rendered to the people of Uganda, wishes to continue its co-operation with the Ugandan Government through the Italian N.G.O. A.V.S.I.;

have agreed as follows:

**ARTICLE 1
SCOPE**

The health programme under this agreement of the worth of Lit.2.163.714.000 are intended to significantly contribute to the improvement of living conditions of people with disabilities in Uganda.

ARTICLE 2
GENERAL OBJECTIVES OF THE JOINT PROJECT

The general objectives of the programme shall be:

1 To train new physiotherapists and improve the skills of the existing personnel of the physiotherapy services where the activities of the programme are placed .

2 To activate the Regional Orthopaedic Workshop at Gulu Hospital.

3 To complete the development of the Regional Orthopaedic Workshops of Mbale, Mbarara, Fort Portal, Gulu.

4 To complete or support the development of the Children Physiotherapy Services in the districts identified by the Ministry of Health (hereinafter defined as M.O.H.).

ARTICLE 3
SPECIFIC OBJECTIVES OF ITALIAN COOPERATION

In addition to the general objectives referred to in article 3 there shall be specific objectives which shall be:

1 to support orthopaedic and physiotherapy clinics in the Regional orthopaedic Workshops.
2 to support the didactic activities of the School of Physiotherapy
3 to rehabilitate of the lower hostel (block E) for the students in Mulago Hospital.
4 to improve the skill of the physiotherapists through refresher courses and seminars
5 to build up an Orthopaedic Workshop in Gulu Hospital and to supply it with machinery for the production of orthopaedic appliances and clinical equipment for the physiotherapy services.
6 to rehabilitate the premises for the Children Physiotherapy Services identified by the Ministry of Health
7 to support access of children for developmental assessment and physiotherapy in districts identified by MOH

ARTICLE 4
BASIC TERMS OF OPERATIONS

1 A Management Committee (M.C.) shall be established, its duty shall be to monitor the activities of the programmes in relation to the National plan of Medical rehabilitation of disabled people of the Ministry of Health.

2 The members and procedures of the M.C. will be decided upon by the AVSI and MOH Representatives after the signature of this agreement.

ARTICLE 5
COMMITMENTS OF THE ITALIAN GOVERNMENT

The commitments undertaken by the Italian Government through A.V.S.I. for the implementation of this programme shall include the provision and financing of the following:

ITALIAN TECHNICAL PERSONNEL

° one Medical Officer as Programme Leader
° one Physiotherapist
° one Social Worker with experience in Rehabilitation services
° one Multipurpose technician
° one logistic officer

TRANSPORT

° Lorry to transport material and machinery to the Regional Orthopaedic Workshop
° 4WD for the Italian Staff
° 4WD Pick up for the multipurpose technician
° VAN Mini Bus for the School of Physiotherapy

EQUIPMENT

Provision of the necessary equipment and stationary for :
° School of Physiotherapy
° Gulu Orthopaedic Workshop
° Children Physiotherapy Services

COMMUNICATIONS

Provision of one office radio and one mobile radio with Italian Embassy and MOH frequencies

INCENTIVES

Financial support to provide incentives for the staff involved in the programme according to the policy of the Government of Uganda

ARTICLE 6
COMMITMENTS OF THE UGANDAN GOVERNMENT

The Ugandan Government, through the Minisiry of Health shall give support to the programme, ensuring that full co-operation is extended to the Italian Team.

The Ugandan Government shall:

1 give full assistance and the necessary permits, including where considered appropriate, meet all importation dues for required machinery, goods, building materials and vehicles to the project.

2 avail the existing facilities for the execution of the programme and provide personnel already working at the orthopaedic workshops, at the physiotherapy units and at the School of Physiotherapy and others when required on the advice of the Management Committee.

3 provide the Italian personnel working in the programme with the necessary documents as required by Ugandan Regulations.

ARTICLE 7
DUTIES

The Italian personnel shall:

1 Carry out their work in conformity with the regulations of Uganda, Ministry of Health.

2 Refrain from any other paid activity for the duration of their assignment.

3 Fully observe Uganda Laws, Regulations and Customs, and respect the principle of non-interference in the internal principles and practices.

4 Perform their task in accordance with the highest principles of medical and professional ethics and international principles and practices.

ARTICLE 8
PRIVILEGES AND IMMUNITIES

° The provision of the "Uganda-Italy Agreement on Technical Co-operation" of 16th March 1993 (articles VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV), shall fully apply to the Italian personnel and their family dependants as well as to the equipment and supplies used in the Project.

° The Ugandan government shall assume civil responsibilities and liabilities for acts performed by the Italian staff in the course of their professional activities related to the programme, save for negligent acts and/or damage by third parties.

ARTICLE 9
EVALUATION

A yearly joint official evaluation of the progress of the programme and of the general working conditions will be made by the representatives of the Ugandan Government and of Italian Government with the participation of the implementing NGO AVSI.

ARTICLE 10
ENTRY INTO FORCE, VALIDITY, DENOUNCE

1- The present Memorandum of Understanding shall enter into force at the receiving date of the second of the two notifications by which the notifying partners will communicate each other the fulfilment of their respective internal procedures duly envisaged and shall have a duration as long as the project activities unless terminated by either party giving a 6 (six) months denounce prior to its expiration.

2- The terms and conditions of this Memorandum of Understanding may be modified or altered upon mutual consent of the two parties.

3- Any amendments, revisions, or extensions of this Memorandum of Understanding may be made by means of exchange of letters between the two parties.

4- At the time the project will be completed the equipment and the vehicles provided by the project will be handed over to Ugandan Government.

ARTICLE 11
DISPUTE SETTLEMENT

Disputes which could arise on interpretation of this Memorandum of Understanding will be settled amicably.

In witness thereof the undersigned Representatives, duly authorized by their respective Governments, have signed this Memorandum of Understanding.

Done at HOIMA on 30-4-1997 in two originals, both in the English language

FOR THE GOVERNMENT OF
THE ITALIAN REPUBLIC

FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF UGANDA

MINISTER OF HEALTH

TRADUZIONE NON UFFICIALE

MEMORANDUM D'INTESA FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI UGANDA SULL'ASSISTENZA ITALIANA ALLA PROMOZIONE DEI SERVIZI ORTOPEDICI E FISIOTERAPICI PER I DISABILI IN UGANDA

Il Governo della Repubblica Italiana (qui di seguito denominato "Governo italiano") ed il Governo della Repubblica di Uganda (qui di seguito denominato "Governo ugandese")

Premesso che, ai sensi dell'Accordo di Cooperazione Tecnica firmato il 16 marzo 1993, il Governo italiano ha convenuto di fornire assistenza al Governo ugandese;

Premesso che, in base alle disposizioni dell'Accordo sopra citato, l'ONG Associazione Volontari per il Servizio Internazionale (qui di seguito denominata A.V.S.I.) ha già lavorato a programmi di cooperazione sanitaria, volti a promuovere i servizi fisioterapici per i disabili in Uganda, in base al Memorandum d'Intesa firmato il 3 agosto 1992;

Premesso che il Governo della Repubblica di Uganda, apprezzando i buoni servigi resi dai volontari dell'A.V.S.I., desidera estendere i servizi ortottici, protetici e fisioterapici ai laboratori di Mbale, Mbarara, Fort Portal e Guru presso i Centri Fisioterapici per l'Infanzia individuati dal Ministero della Sanità, ed alla Scuola di Fisioterapia di Mulago, nel corso del programma, per i prossimi due anni, in collaborazione con il Governo italiano, tramite la stessa Organizzazione;

Premesso che il Governo italiano, perseguendo l'obiettivo di migliorare i servizi sanitari resi al popolo ugandese, desidera continuare a collaborare con il Governo ugandese tramite l'ONG italiana A.V.S.I.;

Hanno concordato quanto segue:

ARTICOLO 1
PORTATA

Il programma sanitario, di cui al presente accordo, per un valore di 2.163.714.000 lire italiane, è inteso a fornire un contributo significativo al miglioramento delle condizioni di vita dei disabili in Uganda.

ARTICOLO 2
OBIETTIVI GENERALI DEL PROGETTO CONGIUNTO

Gli obiettivi generali del programma sono i seguenti:

1 formare nuovi fisioterapisti e migliorare le capacità del personale esistente addetto ai servizi fisioterapici in cui si collocano le attività del programma;
2 attivare il Laboratorio Ortopedico Regionale presso l'Ospedale di Gulu;
3. completare la messa a punto dei Laboratori Ortopedici Regionali di Mbale, Mbarara, Fort Portal e Gulu;
4. completare o sostenere lo sviluppo dei Servizi Fisioterapici per l'Infanzia nei distretti individuati dal Ministero della Sanità (qui di seguito definito M O.H.),

ARTICOLO 3
OBIETTIVI SPECIFICI DELLA COOPERAZIONE ITALIANA

Oltre agli obiettivi generali di cui all'Articolo 3, ci saranno i seguenti obiettivi specifici:

1. fornire sostegno alle cliniche ortopediche e fisioterapiche dei Laboratori Ortopedici Regionali;
2 sostenere le attività didattiche della Scuola di Fisioterapia;
3. riabilitare l'ostello inferiore (isolato E) per gli studenti dell'Ospedale di Mulago,
4 migliorare le capacità dei fisioterapisti con corsi di aggiornamento e seminari;
5. creare un Laboratorio Ortopedico nell'Ospedale di Gulu e dotarlo di macchinari per la produzione di apparecchi ortopedici ed attrezzature cliniche per i servizi di fisioterapia,
6 ripristinare i locali per i Servizi Fisioterapici per l'Infanzia individuati dal Ministero della Sanità,
7. sostenere l'accesso dei bambini alla valutazione per lo sviluppo ed alla fisioterapia nei distretti individuati dal MOH.

ARTICOLO 4
QUADRO DI RIFERIMENTO DELLE OPERAZIONI

1. Sarà istituito in Comitato di Gestione (M C.), preposto al controllo delle attività dei programmi in relazione al Piano nazionale di riabilitazione medica dei disabili del Ministero della Sanità
2 I membri e le procedure del M.C. saranno determinati dall'A.V.S.I. e dai rappresentanti del M.O.H. dopo la firma del presente accordo

ARTICOLO 5
IMPEGNI DEL GOVERNO ITALIANO

Gli impegni assunti dal "Governo italiano", tramite l'A.V.S.I., per dare attuazione al presente programma, comprenderanno la fornitura ed il finanziamento di quanto segue:

PERSONALE TECNICO ITALIANO

- Un Ufficiale Medico, a capo del programma
- Un fisioterapista
- Un assistente sociale con esperienza di servizi di riabilitazione
- Un tecnico polifunzionale
- Un ufficiale addetto alla logistica

TRASPORTI

- Un camion da adibire al trasporto di materiale e macchinari per il Laboratorio Ortopedico Regionale
- 4 x 4 per il personale italiano
- 4 x 4 per il tecnico polifunzionale
- Minibus VAN per la Scuola di Fisioterapia

ATTREZZATURE

Fornitura di attrezzature e impianti necessari per:

- la Scuola di Fisioterapia
- il Laboratorio Ortopedico di Gulu
- i Servizi Fisioterapici per l'Infanzia

COMUNICAZIONI

Fornitura di una radio da ufficio ed una radio mobile con frequenze per l'Ambasciata Italiana ed il MOH.

INCENTIVI

Sostegno finanziario per fornire incentivi al personale che partecipa al programma, in conformità con la politica del Governo ugandese.

ARTICOLO 6
IMPEGNI DEL GOVERNO UGANDESE

Il Governo ugandese, tramite il Ministero della Sanità, sosterrà il programma, assicurando che venga prestata al personale italiano una totale collaborazione.

Il Governo ugandese:

1. concederà totale assistenza ed i permessi necessari, e, laddove considerato opportuno, sosterrà anche le spese per tutti i dazi sulle importazioni per i macchinari, i beni, i materiali da costruzione ed i veicoli necessari per il progetto;
2. metterà a disposizione le strutture esistenti per dare attuazione del programma, nonché il personale che già lavora nei laboratori ortopedici, nelle unità di fisioterapia e presso la Scuola di Fisioterapia, ed altri, ove richiesto su consiglio del Comitato di Gestione;
3. fornirà al personale italiano che lavora al programma i documenti necessari, previsti dai regolamenti ugandesi.

ARTICOLO 7
DOVERI

Il personale italiano:

1. svolgerà i propri doveri, in conformità con i regolamenti del Ministero della Sanità ugandese,
2. si asterrà dallo svolgere qualunque altra attività retribuita per la durata del suo incarico,
3. osserverà pienamente le leggi, i regolamenti e le abitudini ugandesi, e rispetterà i princìpi di non ingerenza negli affari di politica interna dell'Uganda;
4. svolgerà le proprie mansioni attendendosi ai più alti princìpi dell'etica medica e professionale ed ai principi e le prassi internazionali.

ARTICOLO 8
PRIVILEGI ED IMMUNITA'

- Le disposizioni dell'Accordo di Cooperazione Tecnica Uganda-Italia del 16 marzo 1993 (Articoli VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV) si applicheranno appieno al personale italiano ed ai familiari a carico, nonché alle attrezzature e forniture usate per il Progetto.
- Il Governo ugandese si assumerà le responsabilità civili per gli atti svolti dal personale italiano nel corso delle attività professionali inerenti al programma, tranne che per atti negligenti, e/o danni da parte di terzi.

ARTICOLO 9
VALUTAZIONE

I rappresentanti del Governo ugandese e del governo italiano, con la partecipazione dell'ONG addetta all'attuazione, A.V.S.I., effettueranno una valutazione ufficiale congiunta dello stato di avanzamento del programma e delle condizioni di lavoro generali.

ARTICOLO 10
ENTRATA IN VIGORE, VALIDITA', DENUNCIA

1. Il presente Memorandum d'Intesa entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con le quali i partner si comunicheranno reciprocamente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne debitamente previste e durerà quanto le attività del progetto, a meno che non venga sospeso da una delle parti con una denuncia anteriore di sei mesi alla scadenza.
2. I termini e le condizioni del presente Memorandum d'Intesa potranno essere modificati ed alterati con il consenso reciproco delle due parti.
3. Eventuali emendamenti, revisioni o proroghe del presente Memorandum d'Intesa potranno essere apportati tramite uno scambio di lettere fra le parti.
4. Quando il progetto sarà giunto a compimento, le attrezzature ed i veicoli forniti per il progetto saranno consegnati al Governo ugandese.

ARTICOLO 11
COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le controversie che potrebbero insorgere sull'interpretazione del presente memorandum d'intesa saranno composte amichevolmente.

In fede di che i sottoscritti rappresentanti, all'uopo debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Memorandum d'Intesa.

Fatto a Hoima il 30 aprile mille novecento novantasette in due originali, entrambi in lingua inglese.

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

(F.to: Rino Serri)

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA DI UGANDA

(F.to: il Ministro della Sanità)

627.

Hoima, 30 aprile 1997

Memorandum d'Intesa tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica dell'Uganda sull'assistenza italiana alle attività sanitarie nei distretti di Arua e Nebbi (West-Nile)

(Entrata in vigore: 11 settembre 1997)

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF UGANDA
ON
ITALIAN ASSISTANCE TO HEALTH
ACTIVITIES IN ARUA AND NEBBI DISTRICTS (WEST NILE)

The Government of the Italian Republic (herein called "Italian Government")and the Government of the Republic of Uganda.(herein called the "Ugandan Government")

Whereas under the Agreement on Technical Cooperation signed on 16th March 1993, the Italian Government agreed to provide assistance to the Ugandan Government;

Whereas under the provisions of the above quoted Agreement the N.G.O. CUAMM is already working in health cooperation programmes in Uganda ;

Whereas the Government of the Republic of Uganda, appreciating the good services rendered by the CUAMM volunteers, wishes to extend for the next two years the cooperation with the Italian Government through the same organisation ;

Whereas the Italian Government, in pursuit of the objective of improving health services rendered to people of Uganda, wishes to continue its cooperation with the Ugandan Government through the Italian N.G.O. CUAMM.

Have agreed as follows:

ARTICLE 1
SCOPE

The health programme under this agreement worth of 1.979.700.000 LIT is intended to significantly contribute to the improvement of living conditions of the people in Arua and Nebbi Districts (West Nile).

ARTICLE 2
SPECIFIC OBJECTIVES

Specific objectives shall be:

a) Human resources development through the support to institutional training activities in Arua and to refreshing courses for health personnel in Arua and Nebbi Districts.

b) Support to the District Medical Offices and to the District Health Committees for health services planning, implementing and monitoring in Arua and Nebbi.

c) Improvement of both referral and first level services; particularly in Mother Child Health-care (MCH) sector .

d) Enhancement of local communities and health personnel participation to health promoting activities.

ARTICLE 3
COMMITMENT OF THE ITALIAN GOVERNMENT

The "Italian Government" is committed to provide through CUAMM the following:

a) Italian personnel:
1 public health consultant, 2 medical officers in support to district activities, in Arua and Angal Hospitals, 1 consultant for teaching and training activities,
1 logistic and 1 administrative coordinator.

b) Financial support to provide incentives for the local health personnel, according to the policy of the Government of Uganda.

c) Building maintenance for the Nurses School in Arua;

d) Teaching aids and equipment for the Nurses school and for the Public Health Institute, which are involved in the training activities of Uganda health personnel.

e) Financial support to supervision and refreshing course for health staff.

ARTICLE 4
COMMITMENT OF THE UGANDAN GOVERNMENT

The Government shall:

4.1. Give support to the programme, ensuring that full cooperation is extended to the Italian team ;

4.2. Give full the assistance and the necessary permits, including where considered appropriate, meet all importation dues for required machinery, goods, building materials and vehicles to the project.

4.3. Meet the running costs of the vehicles for the implementation of the programme except for those allocated to the diocesan institutions and to the Italian personnel ;

4.4. Provide the Italian personnel working in the programme with necessary documents, as requred by Uganda regulation.;

4.5. Provide adequate housing with hard furniture to the Italian personnel working in Arua ;

ARTICLE 5
DUTIES

The Italian team shall:

a) carry out their duties, in conformity with the regulations of Uganda Ministry of Health;

b) refrain from any other paid activity for the duration of their assignment;

c) fully observe the Uganda laws, regulations and customs, and respect the principles of non-interference in the internal political affairs of Uganda;

d) perform their task in accordance with the highest principles and practice.

ARTICLE 6
PRIVILEGES AND IMMUNITIES

6.1 The provision of the Uganda-Italy Agreement on Technical Cooperation of 16th March 1993 (articles VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV) shall fully apply to the Italian personnel and their families as well as the equipment and supplies used in the programme.

6.2 The Uganda Government shall assume civil responsibilities and liabilities for medical acts performed by the Italian staff in course of their professional activities related to the programme, save for negligent acts and/or omissions, recognised as such by both parties, giving rise to claims of loss and/or damage by third parties.

6.3 The Uganda Government will provide the necessary permits for static radio-calls units needed in all the projects including the CUAMM Coordination Centre, Kampala.

ARTICLE 7
YEARLY EVALUATION

A yearly joint official evaluation of the progress of the programme and of the general working conditions will be made by the representatives of the Uganda Government and of the Italian Government with the participation of the implementing N.G.O. CUAMM.

ARTICLE 8
DURATION

8.1- The present Memorandum of Understanding shall enter into force at the receiving date of the second of the two notifications by which the notifying partners will communicate each other the fulfilment of their respective internal procedures duly envisaged and shall have a duration as long as the project activities unless terminated by either party giving a 6 (six) months denounce prior to its expiration.

8.2 The terms and conditions of this Memorandum of Understanding may be modified or altered upon mutual consent of the two parties.

8.3 Any amendments, revisions, or extensions of this Memorandum of Understanding may be made by means of exchange of letters between the two parties.

8.4- At the time the project will be completed the equipment and the vehicles provided by the project will be handed over to the Ugandan Government.

ARTICLE 9
DISPUTE SETTLEMENT
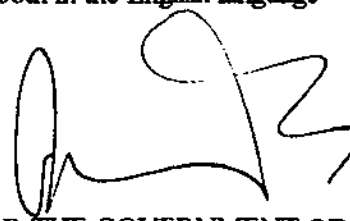
Disputes which could arise on interpretation of this Memorandum of Understanding will be settled amicably.

In witness thereof the undersigned Representatives, duly authorized by their respective Governments, have signed this Memorandum of Understanding.

Done at ...Hoima... on ...20-6-97... in two originals, both in the English language

FOR THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF UGANDA
MINISTER OF HEALTH

TRADUZIONE NON UFFICIALE

MEMORANDUM D'INTESA
FRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI UGANDA
SULL'ASSISTENZA ITALIANA ALLE ATTIVITA' SANITARIE
NEI DISTRETTI DI ARUA E NEBBI (NILO OCCIDENTALE)

Il Governo della Repubblica Italiana (qui di seguito denominato "Governo italiano") ed il Governo della Repubblica di Uganda (qui di seguito denominato "Governo ugandese")

Premesso che, ai sensi dell'Accordo di Cooperazione Tecnica firmato il 16 marzo 1993, il Governo italiano ha convenuto di fornire assistenza al Governo ugandese;

Premesso che, in base alle disposizioni dell'Accordo sopra citato, l'ONG CUAMM sta già lavorando a programmi di cooperazione nel settore sanitario in Uganda.

Premesso che il Governo della Repubblica di Uganda, apprezzando i buoni servigi resi dai volontari del CUAMM, desidera prorogare per i prossimi due anni la cooperazione con il Governo italiano tramite la stessa organizzazione;

Premesso che il Governo italiano, perseguendo l'obiettivo di migliorare i servizi sanitari resi al popolo ugandese, desidera continuare a collaborare con il Governo ugandese tramite l'ONG italiana CUAMM,

Hanno concordato quanto segue:

ARTICOLO 1
AMBITO

Il programma sanitario, di cui al presente accordo, il cui valore ammonta a 1.979.700 lire italiane, è inteso a fornire un contributo significativo al miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni dei Distretti di Arua e Nebbi (Nilo Occidentale).

ARTICOLO 2
OBIETTIVI SPECIFICI

Gli obiettivi specifici sono i seguenti:

a) potenziamento delle risorse umane, tramite il sostegno ad attività di formazione istituzionali ad Arua ed a corsi di aggiornamento per il personale sanitario nei Distretti di Arua e Nebbi;
b) sostegno agli Uffici Sanitari Distrettuali ed ai Comitati Sanitari Distrettuali per la pianificazione, l'attuazione ed il controllo dei servizi sanitari ad Arua e Nebbi;
c) miglioramento tanto dei servizi di riferimento che di quelli di primo livello, in particolare nel settore dell'assistenza sanitaria materna e infantile (MCH);
d) potenziamento delle comunità locali ed intensificazione della partecipazione del personale sanitario alle attività di promozione sanitaria.

ARTICOLO 3
IMPEGNO DEL GOVERNO ITALIANO

Il "Governo italiano", tramite il CUAMM, si impegna a fornire quanto segue:

a) personale italiano: 1 consulente sanitario pubblico, 2 funzionari medici a sostengo delle attività distrettuali, negli Ospedali di Arua ed Angal, 1 consulente per le attività di insegnamento e formazione, 1 coordinatore logistico ed 1 amministrativo;
b) sostegno finanziario per incentivare il personale sanitario locale, in conformità con la politica del Governo ugandese;
c) manutenzione dell'edificio della Scuola per Infermieri di Arua;
d) ausili ed attrezzature didattiche per la Scuola per Infermieri e per l'Istituto di Sanità Pubblica, che partecipano alle attività di formazione del personale sanitario ugandese;
f) attrezzature per l'Ufficio Medico di Moroto;
g) 1 veicolo 4x4, 13 posti, e 1 veicolo a cabina doppia per le attività di supervisione del Distretto e di manutenzione;
h) 20 biciclette per il personale delle Unità Sanitarie periferiche.

ARTICOLO 4
IMPEGNI DEL GOVERNO UGANDESE

Il Governo:

4.1. sosterrà il programma, assicurando che venga prestata al personale italiano una totale collaborazione;
4.2. concederà totale assistenza ed i permessi necessari, e, laddove considerato opportuno, sosterrà anche le spese per tutti i dazi sulle importazioni per i macchinari, i beni, i materiali da costruzione ed i veicoli necessari per il progetto;

4.3 sosterrà le spese correnti dei veicoli per l'attuazione del programma, tranne quelli stanziati per gli istituti diocesani e per il personale italiano;
4.4 fornirà al personale italiano che lavora al programma i documenti necessari, previsti dai regolamenti ugandesi;
4.5 fornirà alloggi adeguati con arredamento di base al personale italiano che lavora nella città di Moroto.

ARTICOLO 5
DOVERI

Il personale italiano:

a) svolgerà i propri doveri, in conformità con i regolamenti del Ministero della Sanità ugandese;
b) si asterrà dallo svolgere qualunque altra attività retribuita per la durata del suo incarico;
c) osserverà pienamente le leggi, i regolamenti e le abitudini ugandesi, e rispetterà i principi di non ingerenza negli affari di politica interna dell'Uganda;
d) svolgerà le proprie mansioni attendendosi ai più alti principi e prassi.

ARTICOLO 6
PRIVILEGI ED IMMUNITA'

6.1 Le disposizioni dell'Accordo di Cooperazione Tecnica Uganda-Italia del 16 marzo 1993 (Articoli VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV) si applicheranno appieno al personale italiano ed alle relative famiglie, nonché alle attrezzature e forniture usate per il programma
6.2 Il Governo ugandese si assumerà le responsabilità civili relative alle attività mediche svolte dal personale italiano nell'espletamento delle sue mansioni professionali inerenti al programma, tranne che per atti e/o omissioni negligenti, riconosciuti come tali da entrambe le parti, e che diano luogo ad istanze per perdite e/o danni da parte di terzi.
6.3 Il Governo ugandese rilascerà i permessi necessari per le unità statiche di chiamate radio necessarie per tutti i progetti comprendenti il Centro di Coordinamento del CUAMM di Kampala.

ARTICOLO 7
VALUTAZIONE ANNUALE

I rappresentanti del Governo ugandese e del Governo italiano, con la partecipazione dell'ONG addetta all'attuazione, CUAMM, effettueranno una valutazione ufficiale congiunta dello stato di avanzamento del programma e delle condizioni di lavoro generali.

ARTICOLO 8
DURATA

8.1 Il presente Memorandum d'Intesa entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con le quali i partner si comunicheranno reciprocamente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne debitamente previste ed avra la durata delle attività del progetto, a meno che non venga sospeso da una delle parti con un preavviso di 6 (sei) mesi precedente alla scadenza.

8.2 I termini e le condizioni del presente Memorandum d'Intesa potranno essere modificati ed alterati con il consenso reciproco delle due parti.

8.3 Eventuali emendamenti, revisioni o proroghe del presente Memorandum d'Intesa potranno essere apportati tramite uno scambio di lettere fra le parti.

8.4 Quando il progetto sarà giunto a compimento, le attrezzature ed i veicoli forniti per il progetto saranno consegnati al Governo ugandese.

ARTICOLO 9
COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le controversie che potrebbero insorgere sull'interpretazione del presente Memorandum d'Intesa saranno composte amichevolmente.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, all'uopo debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Memorandum d'Intesa.

Fatto a Hoima il 30 aprile mille novecento novantasette in due originali, entrambi in lingua inglese.

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

(F.to: Rino Serri)

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA DI UGANDA

(F.to: il Ministro della Sanità)

628.

Vienna, 29 gennaio-2 maggio 1997

Scambio di Lettere costituente un Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e l'Organizzazione Internazionale per l'Energia Atomica per una riunione di coordinamento sulla ricerca su «Confronto dei metodi analitici per le strutture isolate dal punto di vista sismico» (Taormina 25-29 agosto 1997)

(Entrata in vigore: 2 maggio 1997)

INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY
AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE
МЕЖДУНАРОДНОЕ АГЕНТСТВО ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ
ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGIA ATOMICA

WAGRAMER STRASSE 5, P.O. BOX 100, A-1400 VIENNA, AUSTRIA
TELEX: 1-12645, CABLE: INATOM VIENNA, FACSIMILE: (+43 1) 20607, TELEPHONE: (+43 1) 2060, E-MAIL: IAEO@IAEA1.IAEA.OR.AT

IN REPLY PLEASE REFER TO / PRIERE DE RAPPELER LA REFERENCE 622-I3-RC-624.2

DIAL DIRECTLY TO EXTENSION / COMPOSER DIRECTEMENT LE NUMERO DE POSTE 22812

1997-01-29

Sir,

I have the honour to inform you that the Secretariat of the International Atomic Energy Agency (the Agency) is planning to hold a Research Co-ordination Meeting on **"Intercomparison of Analysis Methods for Seismically Isolated Nuclear Structures"** from 25 to 29 August 1997.

The purpose of the meeting is to review the benchmark results obtained by various organizations for the analysis of experimental data on seismic isolators presented by Italy, Japan, Republic of Korea, Russia and the USA. One key objective of the meeting is to compare the seismic analysis codes developed in different countries by comparing experimental and calculational results.

Dr. A. Martelli, Department of Energy Nuclear Fission Branch, [Bologna, Italy, tel: 39 51 6098468, Fax: 39 51 6098544] has indicated informally that he would be prepared to assist the Agency in organizing this meeting in his organization at Taormina (Italy), from 25 to 29 August 1997.

Approximately 10 scientists from 6 countries (without Italy) and the European Commission are expected to attend the meeting.

I have the honour to enquire whether the Government of Italy would wish to host the meeting in question, and if so, whether your Government would agree to make the following arrangements:

1. The Government of Italy will accord to the Agency its property, funds and assets and, to its officials and participants officially invited by the Director General of the Agency to attend the meeting in their official capacities, the privileges and immunities contained in the Agreement on the Privileges and Immunities of the International Atomic Energy Agency which was accepted by the Government on 20 June 1985.

H. E. Mr. Alberto INDELICATO
The Resident Representative of Italy
to the International Atomic Energy Agency
Hoher Markt 8-9
A-1010 Vienna

RAPPRESENTANZA PERMANENTE D' ITALIA VIENNA
00199 30.01.97
AIEA

2. The Government will accord to the officials and participants mentioned above every facility necessary for the performance of their functions in connection with the meeting, including entering, remaining in and leaving Italy.

   The Government will issue any necessary visas as expeditiously as possible and, where the legislation of Italy permits, free of charge. The Government, however, reserves the right to deny, irrespective of nationality, visas to individual participants for national security reasons. Annex A contains the list of Member States to be invited to participate.

   The Agency will inform the Government promptly of all persons officially designated to attend the meeting. The Agency will also advise such persons to apply for visas, if necessary, in good time before the opening date of the meeting, and the Host Government is expected to issue such visas promptly so as to allow participants to attend the meeting.

3. The Government will facilitate customs formalities for those persons on entering and leaving Italy.

4. The Government will make available to the Agency without charge, and for the entire duration of the meeting, premises and facilities adequate and appropriate for the meeting. These will include secretarial assistance, a conference clerk and projectionist, access to reproduction facilities, a meeting room (accommodation for about 15 persons), one slide projector and screen, one overhead projector, and a blackboard. No interpretation will be required.

5. The Government will exercise reasonable care to ensure security on the premises in which the meeting takes place and to ensure the safety of the officials of the Agency and participants while on the premises of the meeting. The Government will take whatever steps may be reasonable in the circumstances to ensure such security and such safety, including such supervision of the premises as may be warranted.

Should your Government wish to host the meeting in question, I would be grateful if you would inform me in writing of your Government's agreement on the above enumerated points by 28 February 1997 so as to enable the Secretariat to proceed with timely arrangements.

Accept, Sir, the assurances of my highest consideration.

for V.M. Mourogov
Deputy Director General
Head of the Department of Nuclear Energy

for DIRECTOR GENERAL

Enclosure: Annex A - List of Member States to be invited

ANNEX A

LIST OF MEMBER STATES AND INTERNATIONAL ORGANIZATIONS TO BE INVITED

Research Coordination Meeting (RCM) on "Intercomparison of Analysis Methods for Seismically Isolated Nuclear Structures",

Taormina, Italy, from 25 to 29 August 1997".

Member States:

- India
- Italy
- Japan
- Republic of Korea
- Russian Federation
- United Kingdom
- United States of America

International Organization:

- European Commission

** ** ** ** ** **

The Permanent Representative of Italy
to the International Organizations

Hoher Markt 8-9
1010 Vienna

Vienna, 7 May 1997

Sir,

I refer to your letter 622-I3-RC-624.2 of 29 January 1997, concerning the arrangements for the organization of the Research Co-ordination Meeting on "Intercomparison of Analysis Methods for Seismically Isolated Nuclear Structures", due to take place in Taormina from 25 to 29 August 1997.

I have the pleasure to confirm hereby that the Italian Government is ready to host the Meeting, in accordance with the arrangements referred to in the above mentioned letter the text of which reads:

"1. The Government of Italy will accord to the Agency its property, funds and assets, and to its officials and participants officially invited by the Director General of the Agency to attend the meeting in their official capacities, the privileges and immunities contained in the Agreement on the Privileges and Immunities of the IAEA which was accepted by the Government on 20 June 1985.

2. The Government will accord to the officials and participants mentioned above every facility necessary for the performance of their functions in connection with the meeting, including entering, remaining in and leaving Italy. The Government will issue any necessary visas as expeditiously as possible and, where the

Mr. V.M. Mourogov
Deputy Director General
Head of the Department of
Nuclear Energy
I A E A - Vienna

legislation of Italy permits, free of charge. The Government, however, reserves the right to deny, irrespective of nationality, visas to individual participants for national security reasons. Annex A contains the list of Member States invited to participate.

The Agency will inform the Government promptly of all persons officially designated to attend the meeting. The Agency will also advise such persons to apply for visas, if necessary, in good time before the opening date of the meeting, and the Host Government is expected to issue such visas promptly so as to allow participants to attend the meeting.

3. The Government will facilitate customs formalities for those persons on entering and leaving Italy.

4. The Government will make available to the Agency without charge, and for the entire duration of the meeting, premises and facilities adequate and appropriate for the meeting. These will include secretarial assistance, a conference clerk and projectionist, access to reproduction facilities, a meeting room (accommodation for about 15 persons), one slide projector and screen, one overhead projector, and a blackboard. No interpretation will be required.

5. The Government will exercise reasonable care to ensure the security on the premises in which the meeting takes place and to ensure the safety of the officials of the Agency and participants while on the premises of the meeting. The Government will take whatever steps may be reasonable in the circumstances to ensure such security and such safety, including such supervision of the premises as may be warranted."

This exchange of letters shall therefore constitute an Agreement between the Government of Italy and the Agency regarding the aforementioned Meeting, which shall enter into force at the date of the present letter.

Please accept, Sir, the assurances of my highest consideration.

Alberto Indelicato

Vienna, li 19. Juni 1997

TRADUZIONE NON UFFICIALE

AGENZIA INTERNAZIONALE PER L'ENERGIA ATOMICA

29 gennaio 1997

Signor Ambasciatore,

ho l'onore di informarLa che il Segretariato dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (l'Agenzia) prevede di tenere una Riunione di Coordinamento sulla Ricerca su "Confronto dei Metodi analitici per le Strutture Nucleari isolate dal punto di vista sismico" dal 25 al 29 agosto 1997.

Scopo della riunione è quello di esaminare i risultati comparativi ottenuti dalla varie organizzazioni che si occupano di analisi dei dati sperimentali sugli isolanti sismici, presentati da Italia, Giappone, Repubblica di Corea, Russia e Stati Uniti. Uno degli obiettivi chiave della riunione è quello di confrontare i codici di analisi sismica messi a punto nei diversi paesi, mettendo a confronto i risultati di esperimenti e calcoli.

Il Dott. A. Martelli, Dipartimento della Divisione Fissione Nucleare dell'Energia, (Bologna, Italia, tel.: 39 51 6098468, fax: 39 51 6098544) ha indicato in via informale di essere disponibile ad aiutare l'Agenzia ad organizzare la riunione a Taormina (Italia) dal 25 al 29 agosto 1997.

Alla riunione dovrebbero partecipare circa 10 scienziati di 6 paesi (ad esclusione dell'Italia) e la Commissione Europea.

Il Rappresentante Permanente d'Italia
presso l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica
Hoher Markt 8-9
A-1010 Vienna

Ho l'onore di chiedere se il Governo italiano desideri ospitare l'incontro in questione e, in caso positivo, se il Suo Governo approvi gli accordi seguenti

1 Il Governo italiano concederà all'Agenzia le sue proprietà, fondi e beni e, ai funzionari e partecipanti ufficialmente invitati dal Direttore Generale dell'Agenzia a prendere parte alla riunione nella loro veste ufficiale, concederà i privilegi e le immunità di cui all'Accordo sui Privilegi e le Immunità dell'AIEA, accettati dal Governo il 20 giugno 1985

2 Il Governo concederà ai funzionari ed ai partecipanti di cui sopra tutte le agevolazioni necessarie a svolgere le loro funzioni in relazione all'incontro, compreso l'ingresso, la permanenza e l'uscita dall'Italia Il Governo rilascerà tutti i visti necessari quanto più celermente possibile e, ove consentito dalla legislazione italiana, in esenzione da tasse Tuttavia, il Governo si riserva il diritto di negare i visti a singoli partecipanti per motivi di sicurezza nazionale, indipendentemente dalla loro nazionalità. L'elenco degli Stati Membri invitati a partecipare si trova in Allegato A.
L'Agenzia comunicherà tempestivamente al Governo il nome di tutte le persone ufficialmente designate a partecipare all'incontro. L'Agenzia solleciterà altresì dette persone a chiedere i visti, ove necessari, per tempo prima della data di apertura della riunione, ed il Governo Ospitante dovrebbe rilasciarli tempestivamente, al fine di consentire ai partecipanti di presenziare all'incontro.

3. Il Governo renderà più agevoli le formalità doganali per dette persone all'ingresso ed all'uscita dall'Italia.

4 Il Governo metterà a disposizione dell'Agenzia gratuitamente, e per l'intera durata dell'incontro, i locali e le strutture adeguate ed appropriate per la riunione. Ciò comprenderà l'assistenza di segreteria, un impiegato addetto alle conferenze ed uno addetto alle proiezioni, l'accesso alle apparecchiature per le riproduzioni, una sala riunioni (ospitante circa 15 persone), un proiettore per diapositive con schermo, un proiettore a parete ed una lavagna Non sarà necessaria la traduzione.

5. Il Governo provvederà in termini ragionevoli a garantire la sicurezza nei locali in cui si svolge la riunione, nonché per garantire la sicurezza dei funzionari dell'Agenzia e dei partecipanti che si trovano nei locali della riunione. Il Governo adotterà tutti i provvedimenti adatti alle circostanze per garantire tale sicurezza, ivi compresa la sorveglianza dei locali, ove necessario.

Nel caso in cui il Suo governo desideri ospitare la riunione in oggetto, sarei grato se Lei potesse informarmi per iscritto, entro il 28 febbraio 1997, che il Suo Governo e d'accordo sui punti sopra elencati, in modo da consentire al Segretariato di procedere con tempestivi preparativi.

La prego di accettare, Signor Ambasciatore, i sensi della mia più alta considerazione.

Il Vice Direttore Generale
Capo del Dipartimento
Energia Nucleare

(F.to: V. M. Mourogov)
per il DIRETTORE GENERALE

Allegato A

ELENCO DEGLI STATI MEMBRI E DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI DA INVITARE

Riunione di Coordinamento sulla Ricerca su "Confronto dei Metodi analitici per le Strutture Nucleari isolate dal punto di vista sismico"

Taormina, Italia, 25 - 29 agosto 1997

Stati Membri

India
Italia
Federazione Russa
Giappone
Regno Unito
Repubblica di Corea
Stati Uniti d'America

Organizzazioni Internazionali

Commissione Europea

Il Rappresentante Permanente dell'Italia
presso le Organizzazioni Internazionali
Hoher Markt 8-9
1010 Vienna

Vienna, 2 maggio 1997

Egregio Dottor Mourogov,

mi riferisco alla Sua lettera 622-I3-RC-624.2 del 29 gennaio 1997, relativa alle disposizioni per l'organizzazione della Riunione di Coordinamento sulla Ricerca su "Confronto dei Metodi analitici per le Strutture Nucleari isolate dal punto di vista sismico", che dovrebbe svolgersi a Taormina dal 25 al 29 agosto 1997.

Ho il piacere di confermare con la presente che il Governo italiano è disposto ad ospitare la Riunione, in conformità con le disposizioni di cui alla lettera sopra menzionata, il cui testo è qui di seguito riportato:

" 1. Il Governo italiano concederà all'Agenzia le sue proprietà, fondi e beni e, ai funzionari e partecipanti ufficialmente invitati dal Direttore Generale dell'Agenzia a prendere parte alla riunione nella loro veste ufficiale, concederà i privilegi e le immunità di cui all'Accordo sui Privilegi e le Immunità dell'AIEA, accettato dal Governo il 20 giugno 1985.

2. Il Governo concederà ai funzionari ed ai partecipanti di cui sopra tutte le agevolazioni necessarie a svolgere le loro funzioni in relazione all'incontro, compreso l'ingresso, la permanenza e l'uscita dall'Italia. Il Governo rilascerà tutti i visti necessari quanto più celermente possibile e, ove consentito dalla legislazione italiana, in esenzione da tasse. Tuttavia, il Governo si riserva il diritto di negare i visti a singoli partecipanti per motivi di sicurezza nazionale, indipendentemente dalla loro nazionalità. L'elenco degli Stati Membri invitati a partecipare si trova in Allegato A.

Dott. V. M. Mourogov
Vice Direttore Generale
Capo Dipartimento Energia Nucleare
AIEA - Vienna

L'Agenzia comunicherà tempestivamente al Governo il nome di tutte le persone ufficialmente designate a partecipare all'incontro. L'Agenzia solleciterà altresì dette persone a chiedere i visti, ove necessari, per tempo prima della data di apertura della riunione, ed il Governo Ospitante dovrebbe rilasciarli tempestivamente, al fine di consentire ai partecipanti di presenziare all'incontro.

3. Il Governo renderà più agevoli le formalità doganali per dette persone all'ingresso ed all'uscita dall'Italia.

4. Il Governo metterà a disposizione dell'Agenzia gratuitamente, e per l'intera durata dell'incontro, i locali e le strutture adeguate ed appropriate per la riunione. Ciò comprenderà l'assistenza di segreteria, un impiegato addetto alle conferenze ed uno addetto alle proiezioni, l'accesso alle apparecchiature per le riproduzioni, una sala riunioni (ospitante circa 15 persone), un proiettore per diapositive con schermo, un proiettore a parete ed una lavagna. Non sarà necessaria la traduzione.

5. Il Governo provvederà in termini ragionevoli a garantire la sicurezza nei locali in cui si svolge la riunione, nonché per garantire la sicurezza dei funzionari dell'Agenzia e dei partecipanti che si trovano nei locali della riunione. Il Governo adotterà tutti i provvedimenti adatti alle circostanze per garantire tale sicurezza, ivi compresa la sorveglianza dei locali, ove necessario."

Pertanto, il presente scambio di lettere costituirà un Accordo fra il Governo italiano e l'Agenzia sulla riunione sopra menzionata, che entrerà in vigore alla data della presente lettera.

La prego di accettare, Signor Vice Direttore Generale, i sensi della mia più alta considerazione.

Il Rappresentante Permanente d'Italia
Presso le Organizzazioni Internazionali

(F.to: Alberto Indelicato)

629.

Tashkent, 3 maggio 1997

Dichiarazione congiunta sulla cooperazione economica tra la Repubblica Italiana e la Repubblica dell'Uzbekistan

(Entrata in vigore: 3 maggio 1997)

DICHIARAZIONE CONGIUNTA SULLA COOPERAZIONE ECONOMICA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DELL'UZBEKISTAN

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan, chiamate d'ora innanzi le Parti, partendo dalla volontà di sviluppare la collaborazione economica sulla base dei principi di reciproco rispetto, uguaglianza e mutuo vantaggio cui le Parti attribuiscono particolare importanza, come fattore di sviluppo sociale e di stabilità politica,

hanno convenuto quanto segue:

1. Nel quadro di tale collaborazione, l'Italia è pronta a fornire un contributo concreto al processo delle riforme economiche, al passaggio all'economia di mercato ed alla maggiore integrazione dell'economia dell'Uzbekistan nell'economia mondiale.

2 Le Parti sottolineano i soddisfacenti risultati della cooperazione fra l'Uzbekistan e il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo. Esse sono convinte che ciò possa favorire l'avvio di un programma di sostegno da parte di queste Istituzioni Finanziarie alle riforme economiche in atto in Uzbekistan.

3. La collaborazione economica tra le Parti si iscriverà nel contesto della realizzazione del programma di riforme dell'Uzbekistan. Tale collaborazione mirerà a fornire un supporto alle riforme economiche in Uzbekistan concordate con il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo.

4. Le Parti si impegnano, ai fini di un corretto e fruttuoso sviluppo dei rapporti economici bilaterali, ad assicurare il regolare servizio delle obbligazioni finanziarie reciproche, assistite da garanzia governativa.
Le Parti riconoscono altresì l'opportunità di adottare le misure necessarie secondo la legislazione nazionale, anche nei casi in cui le obbligazioni finanziarie reciproche non sono assistite da garanzia governativa.

5. Ciascuna delle Parti attribuisce particolare importanza allo sviluppo della collaborazione economica, nel comune interesse. A tal fine, le Parti favoriranno ogni forma di collaborazione tra le rispettive imprese ed organizzazioni e faranno ogni sforzo, in conformità alle legislazioni vigenti nei due Paesi, per creare le condizioni economiche più proficue per il rafforzamento e lo sviluppo dell'attività degli imprenditori di una Parte nel territorio dell'altra Parte.

6. Le Parti, per favorire il passaggio a forme di più avanzata collaborazione, favoriranno la conclusione in tempi brevi di Accordi per la promozione e la protezione degli investimenti e per evitare la doppia imposizione sui redditi.

Tali misure sono intese a facilitare l'afflusso di capitali privati per investimenti destinati a sviluppare ulteriormente le capacità produttive dell'Uzbekistan.

7. Le Parti concordano che la collaborazione economica bilaterale debba essere concentrata in settori prioritari quali:

- ambiente;
- energia e idrocarburi;
- industrie minerarie;
- trasporti e telecomunicazioni;
- industria chimica e farmaceutica;
- produzione, trasformazione, conservazione e distribuzione dei prodotti agricoli;
- produzione di beni di consumo;
- turismo;
- potenziamento della piccola e media industria

8. Le Parti si adopereranno per assicurare alle rispettive imprese parità di trattamento rispetto a quello concesso alle imprese di Paesi terzi.

Le Parti si adopereranno per assicurare altresì ai rispettivi cittadini ed Uffici di rappresentanza commerciale un trattamento fiscale non meno favorevole di quello praticato nei confronti di cittadini ed Uffici di rappresentanza di Paesi terzi.

Esse favoriranno la costituzione di società miste, anche con la partecipazione di terzi partners.

9. Tenuto conto delle iniziative dell'Unione Europea e nei limiti consentiti dalla legislazione italiana esistente, le Parti collaboreranno nel settore dell'assistenza tecnica ed in particolare della formazione professionale e manageriale.

L'Italia è disponibile, a questo scopo, a mettere a disposizione dell'Uzbekistan la sua avanzata esperienza nel campo delle medie e piccole imprese.

10. Le Parti, consapevoli dell'importanza che la cooperazione scientifica e tecnologica riveste per lo sviluppo dei rapporti tra i due Stati, concordano che essa debba essere concentrata nei seguenti settori prioritari:

- Energie convenzionali e rinnovabili;
- Protezione ed interventi ambientali;
- Sanità;
- Nutrizione, e Farmacologia;
- Processi tecnologici nel campo industriale;
- Biotecnologie e nuove tecnologie nell'agricoltura;
- Geologia, idrologia e sismologia;
- Processi tecnologici per il trattamento delle materie prime minerali.

11. Le Parti, consapevoli dell'importanza della sicurezza e della stabilità dei rifornimenti di energia, petrolio e gas per lo sviluppo della cooperazione economica e

per attrarre potenziali investitori, dedicheranno particolare attenzione alle ricerche in campo energetico, allo sfruttamento ed al trasporto del gas e degli idrocarburi. Tale collaborazione, che richiede la attiva partecipazione delle due Parti e che consolidera' i rapporti con altri paesi limitrofi, verra' sviluppata nell'ambito delle Istituzioni Internazionali e dell'assenso normativo previsto dalla Carta Europea dell'Energia, allo scopo di sviluppare congiuntamente i progetti infrastrutturali e le normative necessarie ad una reciproca maggiore integrazione.

12. Le Parti svilupperanno la cooperazione nel campo della protezione dell'ambiente. Esse intendono promuovere ed incentivare, nel quadro della legislazione di entrambi i paesi, ogni forma di cooperazione a livello bilaterale e multilaterale, in un quadro di sviluppo sostenibile delle risorse naturali, al fine di garantire la difesa del patrimonio ambientale da ogni fonte di inquinamento.
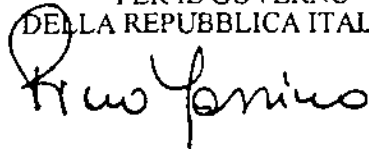
13. Le Parti favoriranno, nei limiti del possibile, lo sviluppo dei loro collegamenti nei settori dei trasporti e delle telecomunicazioni.

14. Le Parti, al fine di raggiungere gli obiettivi fissati nella presente Dichiarazione, favoriranno gli scambi di visite ad ogni livello.

15. La presente Dichiarazione Congiunta entrera' in vigore al momento della sua firma.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Dichiarazione.

Fatto a Tashkent il 3 maggio 1997 in due esemplari in lingua italiana, uzbeka e russa, ogni testo facente ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA	PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'UZBEKISTAN
Dini	[illegible]

630.

Tashkent, 3 maggio 1997

Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Uzbekistan in materia di cooperazione turistica

(Entrata in vigore: 18 agosto 1997)

ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI UZBEKISTAN IN MATERIA DI COOPERAZIONE TURISTICA

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Uzbekistan (di seguito denominati le "Parti Contraenti")

RICONOSCENDO l'importanza del turismo sia per le rispettive economie che per una maggiore comprensione fra i due popoli;

CONVINTI della necessità di promuovere una attiva cooperazione nel campo del turismo tenuto conto delle rispettive potenzialità;

CONSIDERANDO l'interesse che le due Parti attribuiscono alla cooperazione nel campo del turismo;

CONSIDERANDO la volontà delle due Parti di intraprendere ogni azione mirante a preservare le risorse naturali e culturali in vista di assicurare uno sviluppo turistico durevole

Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I

Le due Parti Contraenti porranno particolare cura allo sviluppo ed al rafforzamento delle relazioni turistiche tra i due Paesi al fine di migliorare la conoscenza reciproca della storia e della cultura dei loro popoli.

ARTICOLO II

Le Parti Contraenti si adopereranno per rafforzare la collaborazione per promuovere lo sviluppo del settore turistico e incoraggeranno a tal fine lo scambio di esperti per la promozione del turismo e del marketing turistico collaborando nei settori della formazione e della ricerca tecnologica al fine di una migliore conservazione e gestione degli spazi e dello sviluppo degli investimenti turistici nel rispetto delle proprie leggi e norme in vigore.

ARTICOLO III

Le Parti Contraenti favoriranno per quanto possibile:

a) la realizzazione di missioni tecniche in materia di promozione e di animazione turistiche al fine di scambiarsi le rispettive esperienze e di studiare le possibilità di realizzare azioni congiunte nella promozione del turismo ,
b) lo scambio di pubblicazioni e di materiale promozionale turistico;
c) lo stabilimento nei rispettivi Paesi di Uffici di Rappresentanza turistica (il cui personale sara assoggettato alle leggi nazionali per l'ingresso ed il soggiorno);
d) lo sviluppo della cooperazione in materia di salvaguardia degli edifici storici a fini turistici;
e) la cooperazione in materia di legislazione turistica.

ARTICOLO IV

Le due Parti Contraenti incoraggeranno la cooperazione in materia di formazione professionale e faciliteranno lo scambio di informazioni sui programmi di insegnamento in materia turistica ed esploreranno, con le Amministrazioni nazionali competenti, la possibilità di concessione di borse di studio per la formazione di esperti nella gestione di imprese turistiche e di tecnici del settore.

ARTICOLO V

Le due Parti Contraenti si adopereranno per la realizzazione di programmi di ricerca nei settori del turismo di comune interesse, concernenti la formazione turistica ed alberghiera, scambiandosi le informazioni sugli studi e sulle ricerche effettuate cosi' come sui risultati della loro applicazione.

ARTICOLO VI

Le due Parti Contraenti compiranno ogni sforzo per sviluppare ulteriormente la cooperazione tra i rispettivi Organismi anche nel contesto delle Organizzazioni Internazionali operanti nel settore del turismo e si scambieranno informazioni concernenti i risultati rispettivamente conseguiti in questo campo.

ARTICOLO VII

Allo scopo di assicurare l'applicazione del presente Accordo le due Parti Contraenti si consulteranno per promuovere, se necessario, riunioni bilaterali.

ARTICOLO VIII

I due Paesi si notificheranno per le vie diplomatiche l'avvenuto adempimento delle procedure interne previste dalle rispettive legislazioni nazionali.
Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda notifica.
Il presente Accordo avra la durata di cinque anni e sara prorogato tacitamente di anno in anno salvo il caso di denuncia da parte di una delle Parti contraenti da effettuare per le vie diplomatiche tre mesi prima della sua scadenza.
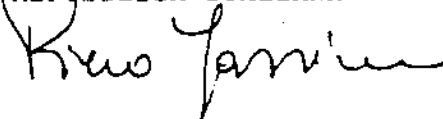
La denuncia dell'Accordo non influirà sulla realizzazione dei programmi e dei progetti formalizzati durante il periodo di validità dell'Accordo stesso a meno che le Parti non concordino il contrario.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Tashkent il giorno tre del mese di maggio dell'anno millenovecentonovantasette in due originali nelle lingue italiana, uzbeka ed inglese i tre testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione prevarra il testo in lingua inglese.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA	PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI UZBEKISTAN
[firma]	[firma]

AGREEMENT ON COOPERATION IN THE SECTOR OF TOURISM BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Uzbekistan (hereinafter referred to as "the Contracting Parties"),

ACKNOWLEDGING the importance that tourism can have both for their respective economies and for greater understanding between their two peoples;

CONVINCED of the need to promote active cooperation in the field of tourism taking their respective potentials into account;

CONSIDERING the interest that both Parties have in the sector of tourism;

CONSIDERING the will of both Parties to take any step aimed at preserving natural and cultural resources in order to ensure lasting development in the sector of tourism

have agreed as follows:

ARTICLE I

Both Contracting Parties shall take specific care in developing and strengthening tourist relations between both countries with a view to improving the mutual knowledge of the history and culture of both peoples.

ARTICLE II

Both Contracting Parties shall endeavour to strengthen cooperation to promote the development of the tourist sector and shall encourage to this end the exchange of experts to promote tourism and tourist marketing by cooperating in the sectors of training and technological research with a view to better preserve and manage areas and developing tourist investment in compliance with their legislations and provisions in force.

ARTICLE III

Both contracting Parties shall favour as far as possible:

a) the carrying out of technical missions in the field of tourist promotion and entertainment with a view to exchanging their respective experiences and studying the possibilities to take joint actions to promote tourism;

b) the exchange of publications and tourist promotional material;

c) the setting up of tourist representation offices in their respective countries (whose personnel shall be subject to national laws for entry and stay);

d) the development of cooperation to protect historical buildings for tourist purposes;

e) cooperation in the field of tourist legislation.

ARTICLE IV

The Contracting Parties shall encourage cooperation in the field of vocational training and shall facilitate the exchange of information on teaching programmes in the sector of tourism and shall explore - with the national authorities concerned - the possibility to grant scholarships for the training of experts in the management of tourist enterprises and experts in the field.

ARTICLE V

Both Contracting Parties shall endeavour to carry out study programmes in the tourist sectors of common interest concerning tourist and hotel management, by exchanging information on the studies carried out as well as on the results of their implementation.

ARTICLE VI

Both Contracting Parties shall make any effort to further develop cooperation between their respective bodies also in the context of the international organizations operating in the sector of tourism and shall exchange information on the results respectively achieved in this field.

ARTICLE VII

With a view to ensuring the implementation of this Agreement, the Contracting Parties shall consult to promote bilateral meetings, where necessary.

ARTICLE VIII

Both countries shall notify - through diplomatic channels - the fulfilment of.the internal procedures required by their respective national legislations.
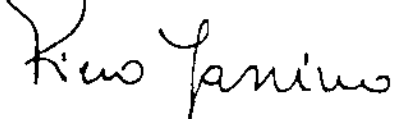
This Agreement shall come into force at the date when the second notification is received.

This Agreement shall last five years and shall be tacitly extended every year unless terminated by either Contracting Party in writing and through diplomatic channels three months before its expiry.

The termination of the Agreement shall not affect the carrying out of programmes and projects decided during the period of validity of this Agreement unless otherwise agreed upon by the Parties.

In witness whereof the undersigned, duly authorized by their respective governments, have signed this Agreement at Tashkent on third may 1997 in two originals in Italian, Uzbek and English, languages all texts being equally authentic. In case of any divergence in interpretation, the english text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF
THE ITALIAN REPUBLIC

FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

631.

Sarajevo, 15 aprile-5 maggio 1997

Scambio di Note costituenti un Accordo relativo all'interpretazione dell'articolo 8 dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la CEI sulla sede del Centro a Trieste

(Entrata in vigore: 5 maggio 1997)

624

15 APR. 1997

A-20/12

NOTA VERBALE

Ambasada Republike Italije u Bosni i Hercegovini izražava svoje poštovanje Predsjedavajućem Centralne evropske inicijative i ima čast da se pozove na član 8 Sporazuma potpisanog 24 jula 1996 u Beču između Vlade Republike Italije i prethodnog Predsjedavajućeg Centralne evropske inicijative (CEI), u vezi sa sjedištem Centra informacija i dokumentacije Centralne evropske inicijative u Trstu, a radi autentične interpretacije slijedećeg:

Oslobađanje od plaćanja poreza i drugih fiskalnih prava na osnovu člana 8, tačke I, primjenivace se u Centru samo na aktivnosti povezane sa vršenjem njegovih funkcija.

Oslobadanje od plaćanja indirektnih taksi na osnovu člana 8, tačka II, primjenjivace se na kupovine jedne određene vrijednosti u vezi sa postizanjem postavljenih ciljeva Centra i sa vršenjem njegovih funkcija. U žiži ovog Sporazuma, kupovina jedne određene vrijednosti značila bi kupovinu proizvoda i usluga za iznos preko 500.000 Lira talijanskih (petstohiljada), ili za drugi iznos koji bi odredile nadležne italijanske vlasti.

U slućaju da se Predsjedavajući Centralne evropske inicijative složi sa gore navedenim, ova Verbalna Nota i Verbalna Nota Predsjedavajućeg jednakog sadržaja sačinit će Sporazum za zamjenu Note izmedju Vlade Republike Italije i uvaženog Predsjedavajućeg Centralne evropske inicijative koja će stupiti na snagu na dan odgovora na Verbalnu Notu.

Ambasada Republike Italije u Bosni i Hercegovini koristi ovu priliku da ponovi Predsjedavajućem Centralne evropske inicijative izraze svog dubokog poštovanja.

Predsjedavajući Centralne evropske inicijative
SARAJEVO

prego informare MAE per telegramma.
9.V.97

BOSNIA AND HERZEGOVINA
MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS

AMBASCIATA D'ITALIA - SARAJEVO
ASSEGNAZ.:
- 9 MAG. 1997
PROT. 870 / POSIZIONE A.20-12

Nr. 05-34-6820/97

NOTA VERBALE

Ministry of Foreign Affairs of Bosnia and Herzegovina representing the Chair country of the Central European Initiative presents its compliments to the Embassy of the Republic of Italy in Bosnia and Herzegovina and has the honour to inform it about the Agreement with the Government of the Republic of Italy concerning the Center for Information and Documentation of the Central European Initiative in Trieste.

The Chair of the Central European Initiative agrees with the following :

"Exemption from direct taxation and other fiscal requirements provided for in Art. 8, I, shall apply to the Center only in the framework of its official activities.

Exemption from value added tax under Art. 8, II, shall apply to substantial purchases connected with the attainment of the Center"s institutional objectives and with the exercise of its functions. For the purpose of this Agreement, substantial purchase shall mean the purchase of goods or services for an amount higher than 500,000 Italian liras, or for a different value, to be established by relevant Italian authorities".

Ministry of Foreign Affairs of Bosnia and Herzegovina avails itself of this opportunity to renew to the Embassy of the Republic of Italy in Bosnia and Herzegovina the assurances of its highest consideration.

Sarajevo, May, 5, 1997

EMBASSY OF THE REPUBLIC OF ITALY
SARAJEVO

Musala 2, 71 000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
Tel : +387 71 665-728; Fax/tel: +387 71 665 744 (dir) (s.b.) Tel.: +387 71 663-813 ext: 220; (s.b.) Fax: +387 71 472 188

624
15 APR. 1997

Traduzione

NOTA VERBALE

L'Ambasciata d'Italia in Bosnia Erzegovina presenta i suoi complimenti alla Presidenza di turno dell'Iniziativa Centro Europea ed ha l'onore di riferirsi all'articolo n. 8 dell'Accordo firmato il 24 luglio 1996 a Vienna tra il Governo della Repubblica Italiana e la precedente Presidenza dell'Iniziativa Centro Europea (CEI) sulla sede del Centro di Informazione e di Documentazione del CEI in Trieste, per una sua interpretazione autentica che è la seguente :

L'esenzione dall'imposta diretta e da altri diritti fiscali in base all'Art. 8, punto I, si applicherà al Centro solo in relazione ad attività connesse all'esercizio delle sue funzioni.

L'esenzione dalla tassazione indiretta in base all' Art. 8, punto II, si applicherà agli acquisti di una certa entita connessi con il raggiungimento degli obiettivi istituzionali del Centro e nell'esercizio delle sue funzioni. Nell'ottica di questo Accordo, acquisto di una certa entita significherà l'acquisto di prodotti o servizi per un ammontare superiore a Lire Italiane 500.000 (cinquecentomila), o per un valore diverso che verrà stabilito dalle competenti Autorità italiane.

Qualora codesta Presidenza di turno dell'Iniziativa Centro Europea concordi su quanto più sopra evidenziato, la presente Nota Verbale e la Nota Verbale di codesta Presidenza di eguale tenore costituiranno un Accordo per scambio di Note tra il Governo della Repubblica Italiana e codesta Presidenza della CEI, che entrerà in vigore alla data della Nota Verbale di risposta.

L'Ambasciata d'Italia in Bosnia Erzegovina si avvale dell'occasione per inviare alla Presidenza in carica dell'Iniziativa Centro Europea gli atti della sua più alta considerazione.

Alla Presidenza della CEI
SARAJEVO

TRADUZIONE NON UFFICIALE

BOSNIA E ERZEGOVINA
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

n 05-34-6820/97

9 maggio 1997

NOTA VERBALE

Il Ministero degli Affari Esteri di Bosnia e Erzegovina, il paese che detiene la presidenza dell'Iniziativa Centro Europea, presenta i suoi complimenti all'Ambasciata della Repubblica Italiana in Bosnia e Erzegovina ed ha l'onore di informarla dell'Accordo con il Governo della Repubblica Italiana relativo al Centro di Informazione e Documentazione dell'Iniziativa Centro Europea di Trieste.

La Presidenza dell'Iniziativa Centro Europea concorda su quanto segue:

"L'esenzione dalla tassazione diretta e da altre pressioni fiscali, prevista all'Articolo 8, I, si applicherà al Centro solo nel quadro delle sue attività ufficiali.

L'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto, di cui all'Articolo 8, II, si applicherà su acquisti consistenti sostenuti allo scopo di conseguire gli obiettivi istituzionali del Centro e collegati all'esercizio delle sue funzioni. Ai fini del presente Accordo, acquisti consistenti indica l'acquisto di beni o servizi per un importo superiore alle 500.000 lire italiane, ovvero un valore diverso, che determinerà l'autorità italiana competente".

Il Ministero degli Affari Esteri di Bosnia e Erzegovina coglie l'occasione per rinnovare all'Ambasciata della Repubblica Italiana in Bosnia e Erzegovina i sensi della sua più alta considerazione.

Sarajevo, 5 maggio 1997

AMBASCIATA DELLA REPUBBLICA ITALIANA
S A R A J E V O

632.

San Marino, 7 maggio 1997

Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci

(Entrata in vigore: 21 ottobre 1997)

ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI SAN MARINO SULLA REGOLAMENTAZIONE RECIPROCA DELL'AUTOTRASPORTO INTERNAZIONALE DI VIAGGIATORI E MERCI

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO (qui di seguito denominati Parti Contraenti)
considerate le peculiarità delle relazioni esistenti, ed in particolare:
la collocazione geografica della Repubblica di San Marino ed il regime di libera circolazione delle persone, delle merci e dei servizi che caratterizza i rapporti fra i due Stati e trova conferma negli accordi vigenti,
al fine di facilitare e regolare, nel reciproco interesse, i trasporti con veicoli di viaggiatori e merci tra i due Paesi, compreso il transito ed il trasporto nei rispettivi territori, nonchè soddisfare le reciproche esigenze di mercato in tale settore,
hanno concordato quanto segue:

Articolo 1

Le imprese di trasporto aventi sede nel territorio delle Parti Contraenti possono effettuare trasporti di viaggiatori e merci tra i territori dei due Paesi, o in transito, con veicoli immatricolati nei rispettivi Paesi, secondo le modalità stabilite nel presente Accordo.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Articolo 2

Il presente Accordo si applica ai trasporti di viaggiatori e merci effettuati tra o nei due Paesi dalle imprese di cui all'Articolo 1, mediante veicoli destinati al trasporto di più di nove persone, compreso il conducente o con massa complessiva, compresi i rimorchi, superiore a 60 q.li, oppure con portata utile, compresa quella dei rimorchi, superiore a 35 q.li.

TITOLO 1
TRASPORTO DI VIAGGIATORI
SERVIZI REGOLARI

Articolo 3

Agli effetti del presente Accordo si intende per servizio regolare il trasporto di viaggiatori effettuato con autobus su un itinerario determinato e con offerta indifferenziata al pubblico secondo orari e tariffe prestabilite, preventivamente autorizzati e pubblicati.
Per servizio regolare specializzato si intende un servizio regolare con il quale viene assicurato il trasporto di determinate categorie di viaggiatori, ad esclusione di altri viaggiatori, effettuato in conformità a specifiche finalità di pubblico interesse e sulla base di particolari modalità e prescrizioni di esercizio impartite dall'Ente concedente.
Con tali servizi è possibile assumere traffico di viaggiatori ai capilinea e nelle altre località intermedie stabilite, a condizione che vi siano posti a sedere.
I veicoli con i quali è esercitato il servizio devono essere utili alle normali necessità di traffico.

Articolo 4

L'attivazione dei servizi regolari e regolari specializzati tra i due Paesi è subordinata ad apposita autorizzazione definita di comune accordo dalle Autorità competenti delle Parti Contraenti e rilasciata dall'Autorità dello Stato in cui ha sede l'impresa che ha presentato la relativa domanda.
L'accordo deve risultare da apposito assenso espresso da ciascuno degli Stati contraenti sulla base del parere espresso dalla Commissione Mista di cui al successivo Articolo 14.
La durata dell'autorizzazione è stabilita di comune accordo dalle Autorità competenti delle Parti Contraenti.
Non possono essere autorizzati nuovi servizi regolari e regolari specializzati che prevedano modalità di esercizio tali da compromettere la funzionalità gestionale di preesistenti servizi ferroviari o stradali.
La domanda deve contenere l'indicazione dell'itinerario, dell'orario e delle tariffe, e tutte le altre indicazioni utili eventualmente richieste dalle Autorità competenti delle Parti Contraenti.
La domanda deve essere corredata da una planimetria del percorso proposto con indicazione delle fermate e del chilometraggio.
L'Autorità competente di una delle Parti Contraenti trasmette a quella dell'altra Parte le domande ammesse corredate di tutta la documentazione richiesta ai fini dell'acquisizione del prescritto assenso.

Articolo 5

Agli effetti del presente Accordo, è considerato servizio regolare di transito il trasporto di viaggiatori in partenza dal territorio di una delle Parti Contraenti che attraversa il territorio dell'altra Parte con destinazione in un terzo Paese, senza che alcun passeggero sia preso o deposto nel territorio dell'altra Parte.

SERVIZI OCCASIONALI

Articolo 6

Agli effetti del presente Accordo, sono considerati servizi occasionali i trasporti di viaggiatori effettuati secondo una delle modalità seguenti:
a) trasporto sullo stesso autoveicolo delle stesse persone per tutto un itinerario che deve iniziare e terminare nel territorio del Paese di immatricolazione dell'autoveicolo;
b) trasporto di un gruppo di persone che abbia inizio nel territorio del Paese di immatricolazione dell'autoveicolo e che abbia termine nel territorio dell'altra Parte Contraente, sia nell'ipotesi che l'autoveicolo torni vuoto, sia che trasporti nel Paese di immatricolazione un gruppo di persone preventivamente portate sul territorio dell'altra Parte Contraente;
c) servizio effettuato a vuoto sul territorio dell'altra Parte Contraente, in base ad un accordo preventivamente concluso, tra il vettore ed un committente, per trasportare nel Paese di immatricolazione un gruppo di persone precedentemente costituito.

Articolo 7

I servizi previsti dai precedenti Articoli 5 e 6 sono effettuati liberamente.
La Commissione Mista, di cui all'Articolo 14, potrà stabilire modalità e condizioni di effettuazione dei servizi previsti dai punti b) e c) del precedente Articolo 6.

Articolo 8

Gli altri servizi con autobus non previsti negli articoli precedenti compresi quelli svolti interamente sul territorio dell'altra Parte Contraente, sono effettuati in base ad autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente dell'altra Parte Contraente che potrà anche riguardare i servizi effettuati tra l'altro Paese Contraente ed un Paese terzo.
La Commissione Mista stabilisce il numero e la tipologia delle autorizzazioni da rilasciarsi annualmente.
L'autorizzazione non è cedibile e dà diritto all'impresa di effettuare i servizi di trasporto con l'autoveicolo o gli autoveicoli per i quali sia stata rilasciata, entro il periodo di validità indicato nell'autorizzazione medesima, comunque non superiore ad un anno.

TITOLO II
TRASPORTO DI MERCI

Articolo 9

I trasporti di merci fra i due Paesi, compreso il transito nei rispettivi territori, effettuati da un'impresa con sede sociale nel territorio di una delle Parti Contraenti non sono soggetti ad autorizzazione.
La Commissione Mista, di cui all'Articolo 14, ne potrà stabilire modalità e condizioni di effettuazione.

Articolo 10

I vettori non residenti possono assumere, sul territorio dell'altra Parte Contraente, carichi di merce in conto terzi da scaricare sul territorio della stessa Parte, in base ad autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente dello Stato sul cui territorio si effettua il trasporto.
Gli stessi possono altresì effettuare trasporti in conto terzi tra l'altro Paese Contraente ed un Paese terzo, in base ad autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente dell'altro Paese.
La Commissione Mista stabilisce il numero e la tipologia delle autorizzazioni, da rilasciarsi annualmente.
L'autorizzazione non e cedibile e dà diritto all'impresa di effettuare trasporti con il veicolo o complesso di veicoli (autocarro senza rimorchio, autotreno, autoarticolato) per i quali sia stata rilasciata, entro il periodo di validità indicato nell'autorizzazione medesima, comunque non superiore ad un anno.

TITOLO III
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 11

I requisiti di capacità tecnica e professionale delle imprese, l'idoneità dei veicoli, il contenuto dei documenti di circolazione dei veicoli, l'idoneità alla guida dei conducenti, la copertura assicurativa ed i massimali contro i rischi di responsabilità civile verso i terzi e verso i viaggiatori trasportati, sono determinati, nel rispetto delle disposizioni nazionali in vigore, dagli organi nazionali competenti dei due Paesi.
Le condizioni di polizza debbono essere comunque conformi alle disposizioni di legge vigenti nel Paese in cui si effettua il trasporto.

Articolo 12

I trasportatori ed il personale impiegato sui veicoli con i quali si effettua il trasporto ai sensi del presente Accordo sono tenuti a rispettare le norme relative alla circolazione stradale ed ai trasporti in vigore nel territorio della Parte Contraente, quando tali veicoli si trovano nel territorio di quest'ultima.
Per le violazioni delle norme di cui al comma precedente si risponde davanti alle Autorità della Parte Contraente nel territorio della quale le violazioni sono state commesse.

Articolo 13

Ferme restando le sanzioni irrogate nel Paese in cui l'infrazione è rilevata in caso di violazione delle disposizioni del presente Accordo commesse nel territorio dell'altra Parte Contraente, l'Autorità competente della Parte Contraente nel territorio della quale il veicolo è immatricolato decide - su segnalazione dell'Autorità competente dell'altra Parte Contraente - l'applicazione di una delle seguenti sanzioni:
1) avvertimento;
2) diffida con avvertimento che in caso di recidiva si farà luogo all'applicazione delle misure previste ai successivi punti 3) o 4);
3) sospensione a titolo temporaneo dell'autorizzazione ad effettuare trasporto merci o viaggiatori nel Paese ove è stata commessa l'infrazione;
4) revoca dell'autorizzazione ad effettuare trasporto merci o viaggiatori nel Paese ove è stata commessa l'infrazione.
Le Autorità competenti di ambedue i Paesi Contraenti si informeranno reciprocamente dei provvedimenti adottati.

Articolo 14

Allo scopo di realizzare le finalità richiamate nel preambolo e dare attuazione a quanto previsto dal presente Accordo è istituita una Commissione Mista con i seguenti compiti:
a) dirimere questioni relative all'interpretazione e problemi concernenti l'applicazione del presente Accordo;
b) esprimere pareri sui servizi regolari ordinari di trasporto di viaggiatori, concordando le modalità di esecuzione dei servizi stessi ritenuti utili ad entrambe le Parti Contraenti;
c) stabilire il numero e la tipologia delle autorizzazioni al trasporto di persone e merci previste dagli Articoli 8 e 10, nonchè le modalità e le condizioni per l'effettuazione dei servizi e dei trasporti di cui agli Articoli 7 e 9;
d) concordare i modelli delle autorizzazioni previste ai punti precedenti e stabilirne le modalità di rilascio,
e) adottare le misure ritenute idonee a facilitare e favorire lo sviluppo dei trasporti stradali tra i due Paesi;
f) esaminare l'opportunità di concedere delle facilitazioni di carattere fiscale, basate sul principio della reciprocità, e che siano consentite nel quadro delle disposizioni vigenti nei due Paesi.

Le Parti Contraenti designano i rappresentanti che si riuniscono in Commissione Mista, a richiesta di una delle Parti Contraenti almeno una volta l'anno.

Articolo 15

Gli autoveicoli di cui all'Articolo 2, immatricolati in uno degli Stati Contraenti, possono circolare sul territorio dell'altro Stato in esenzione dai tributi ivi previsti per la circolazione stradale.

Articolo 16

In considerazione dei principi di cui al preambolo, della particolare realtà economica e territoriale della Repubblica di San Marino, nonchè del processo di liberalizzazione in atto a livello comunitario con particolare riferimento ai trasporti di cabotaggio, le imprese sammarinesi attualmente operanti nel settore del trasporto di persone o di merci, in deroga a quanto previsto dai precedenti Articoli 7, 8, 9 e 10 e limitatamente al numero ed alle caratteristiche dei veicoli autorizzati alla data del 1° marzo 1997, da indicare con separata comunicazione che verrà inviata dalle competenti Autorità sammarinesi prima dell'entrata in vigore dell'Accordo,possono svolgere liberamente e senza autorizzazione attività di trasporto anche sul territorio italiano.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 17

Le imprese dei due Paesi, che alla data dell'entrata in vigore del presente Accordo sono autorizzate ad effettuare servizi regolari o regolari specializzati, continueranno a svolgerli fino alla scadenza delle relative concessioni.

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18

Ai fini dell'applicazione del presente Accordo l'espressione "Autorità competente" designa:

in Italia:
- il Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione;

nella Repubblica di San Marino:
- il Dicastero alle Comunicazioni e Trasporti.

Articolo 19
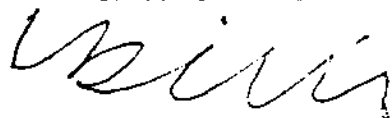
Il presente Accordo entrerà in vigore il giorno successivo alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle procedure interne all'uopo previste.
Il presente Accordo avrà durate triennale e sarà prorogato automaticamente di triennio in triennio, salvo denuncia di una delle Parti con preavviso di 3 mesi.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a San Marino il 7 maggio 1997, in due originali in lingua italiana.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

633.

Riga, 21 maggio 1997

Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Lettonia sulla riammissione delle persone, con Protocollo

(Entrata in vigore: 7 novembre 1997)

ACCORDO
tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Lettonia sulla riammissione delle persone

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Lettonia (di seguito denominate "Parti Contraenti")

desiderosi di facilitare la riammissione delle persone illegalmente entrate o presenti sul territorio dell'altra Parte Contraente, in uno spirito di collaborazione e sulla base della reciprocità,

adoperandosi al fine di prevenire l'immigrazione illegale,

hanno concordato quanto segue:

Articolo 1
Riammissione dei propri cittadini

1. Ciascuna Parte Contraente riammette senza alcuna formalità i propri cittadini, nonché le persone che si presumono essere propri cittadini. Ciò si applica anche alle persone che hanno perduto la cittadinanza della Parte Contraente dopo essere entrati nel territorio dell'altra Parte Contraente, senza acquisire la cittadinanza di alcun altro Stato.

2. Qualora risulti che la persona riammessa non è cittadina di una delle Parti Contraenti e le disposizioni degli articoli 2 e 3 di questo Accordo non possano essere applicate ad essa, l'altra Parte Contraente riammetterà nuovamente, senza ritardi, la persona stessa.

Articolo 2
Riammissione di uno straniero sulla base di una previa comunicazione

1. Uno straniero è una persona che non sia né lettone, né italiano.

2. La Parte Contraente riammette senza alcuna formalità, previa comunicazione da parte delle competenti autorità dell'altra Parte Contraente, purché non siano trascorse oltre 72 ore dal suo ingresso, uno straniero che sia entrato nel territorio dell'altra Parte Contraente direttamente dal suo territorio.

3. Uno straniero si considera entrato direttamente dal territorio dell'altra Parte Contraente qualora ciò sia comprovato o possa essere presunto con buona probabilità.

Articolo 3
Riammissione di uno straniero dietro richiesta

1. La Parte Contraente riammette, dietro richiesta dell'altra Parte Contraente, lo straniero che sia giunto nel territorio dell'altra Parte Contraente direttamente dal territorio della Parte Contraente ed il cui ingresso o soggiorno siano contrari alla normativa in vigore nell'altra Parte Contraente. Tuttavia, tale disposizione non si applicherà qualora lo straniero sia in possesso di un permesso di soggiorno emesso dall'altra Parte Contraente dopo il suo ingresso nel territorio della stessa.

2. La Parte Contraente riammette, dietro richiesta dell'altra Parte Contraente, lo straniero che soggiorni illegalmente nel territorio dell'altra Parte Contraente e che sia in possesso di un permesso di residenza valido o di un visto - che non sia di transito - emessi dalla Parte Contraente.

3. La Parte Contraente riammette, dietro richiesta dell'altra Parte Contraente, anche l'apolide che sia entrato nel territorio dell'altra Parte Contraente con un documento di viaggio emesso dalla Parte Contraente il quale autorizzi - anche dopo la sua scadenza - il rientro nel territorio della Parte Contraente che ha emesso quel documento, oppure che abbia soggiornato, immediatamente prima del suo ingresso nel territorio dell'altra Parte Contraente, nel territorio della Parte Contraente e sia arrivato direttamente dal territorio della Parte Contraente dopo l'entrata in vigore di questo Accordo.

Articolo 4
Limiti di tempo

1. La Parte Contraente risponde senza ritardi alle domande di riammissione indirizzate ad essa e, in ogni caso, entro quindici giorni dalla data di inoltro della domanda. La domanda di riammissione si può inoltrare per posta, consegnare direttamente alle autorità competenti dell'altra Parte Contraente ovvero per via telematica.

2. La Parte Contraente richiesta prenderà in consegna le persone immediatamente dopo l'accettazione della richiesta e, in ogni caso, entro trenta giorni dalla data di accettazione. Tale limite di tempo sarà esteso, previa comunicazione della Parte Contraente richiedente, per il tempo necessario al superamento di eventuali impedimenti di ordine pratico o giuridico.

Articolo 5
Scadenza dell'obbligo di riammissione

La domanda di riammissione viene sottoposta alla competente autorità dell'altra Parte Contraente entro un anno temporale dalla constatazione dell'ingresso o della presenza illegali della persona in questione da parte delle competenti autorità della Parte Contraente. Tale limite di tempo sarà

esteso, previa comunicazione della Parte Contraente richiedente entro il suddetto periodo di un anno di calendario, per il tempo necessario al superamento di eventuali problemi di ordine pratico o giuridico.

Articolo 6
Transito

1. La Parte Contraente autorizza il passaggio sul proprio territorio degli stranieri, qualora l'altra Parte Contraente così richieda. La Parte Contraente puo richiedere che un rappresentante della competente autorità dell'altra Parte Contraente sia presente come scorta durante il transito sul suo territorio.

2. La Parte Contraente richiesta rilascia un visto di transito gratuito alla persona sotto scorta ed al personale di scorta secondo quanto disposto dalla legislazione nazionale.

3. Anche in caso di autorizzazione gia accordata, le Parti Contraenti riammettono lo straniero qualora il suo ingresso in uno Stato terzo non venga ammesso ovvero il proseguimento del viaggio sia comunque impossibile.

4. Il transito può essere rifiutato se:

a) nel paese di destinazione o in altri eventuali paesi di transito la persona in questione rischia trattamenti disumani, la pena capitale, ovvero nel caso in cui la sua vita, la sua integrità fisica o la sua libertà sarebbero in pericolo a causa della propria nazionalità, religione, razza o appartenenza a un determinato gruppo sociale o di opinione politica;

oppure

b) nel paese di destinazione o in uno dei paesi di transito la persona rischia un procedimento penale o l'esecuzione di una condanna penale, a meno che questi non riguardino l'ingresso illegale.

Articolo 7
Costi

1. Le spese di trasporto fino alla frontiera di stato dell'altra Parte Contraente di cui agli articoli 1, 2 e 3 del presente Accordo sono a carico della Parte Contraente Richiedente, secondo le disposizioni della normativa nazionale.

2. Le spese relative al transito fino alla frontiera di stato del paese di destinazione ai sensi dell'Articolo 6, nonchè, ove necessario, le spese successive di rientro, sono a carico della Parte Contraente richiedente.

3. Le Parti Contraenti si fanno carico delle spese sostenute per l'assistenza prestata dalle rispettive autorità durante il transito sul proprio territorio.

Articolo 8
Informazioni

Nella misura in cui debbano essere fornite informazioni su casi individuali ai fini dell'applicazione del presente Accordo, tali informazioni possono riguardare soltanto:

a) le generalità della persona e, ove necessario, dei membri della sua famiglia (cognome, nome, altri nomi, soprannomi, pseudonimi, alias, data e luogo di nascita, sesso, attuale ed eventuale precedente cittadinanza);

b) passaporto, carta di identità o altri documenti di viaggio (numero, data di rilascio, autorità e luogo di rilascio, periodo di validità, territorio di validità);

c) altre informazioni utili all'identificazione della persona;

d) i permessi di residenza o i visti rilasciati dalle Parti Contraenti o da Paesi terzi, itinerari, luoghi di passaggio, biglietti aerei e altri eventuali elementi relativi al viaggio.

Articolo 9
Disposizioni applicative

1. Le autorità competenti per l'applicazione del presente Accordo sono i Ministeri dell'Interno delle Parti Contraenti. Le medesime autorità si scambieranno gli indirizzi e ogni altra utile informazione. Le Parti Contraenti provvederanno a comunicarsi le eventuali variazioni intervenute in relazione a tali autorità.

2. Le autorità competenti concorderanno tutto quanto necessario per l'applicazione del presente Accordo.

3. Le autorità competenti decideranno ogni altra procedura necessaria all'applicazione del presente Accordo, concernente per esempio:

- le informazioni a sostegno dei documenti o delle prove richieste per il transito, nonché le misure per realizzare il transito stesso;
- la definizione dei punti di frontiera e degli orari di arrivo per effettuare la riammissione;
- le condizioni per il trasporto in transito dei cittadini di Paesi terzi accompagnati da una scorta dell'autorità competente;
- le prove o gli elementi sulla base dei quali sia possibile dimostrare o presumere che la persona da riammettere sia arrivata nel territorio della Parte Contraente richiedente direttamente dal territorio della Parte Contraente richiesta

Articolo 10
Altri accordi internazionali

Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano in alcun modo i diritti e gli obblighi che le Parti Contraenti hanno assunto sulla base di altri accordi internazionali.

Articolo 11
Soluzione delle controversie

Le controversie che potranno sorgere dall'interpretazione del presente Accordo verranno risolte per via diplomatica.

Articolo 12
Disposizioni Finali

1. Questo Accordo entrerà in vigore trenta giorni dopo la data in cui le Parti Contraenti si saranno notificate per iscritto l'avvenuto espletamento delle necessarie procedure interne.
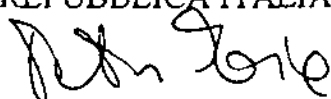
2. Ciascuna delle Parti Contraenti può temporaneamente sospendere l'applicazione del presente Accordo per motivi di ordine pubblico, sicurezza o salute pubblica, mediante notifica scritta all'altra Parte Contraente. La sospensione può entrare in vigore immediatamente.

3. Il presente Accordo resterà in vigore per un tempo indeterminato. Esso potrà essere denunciato da ogni Parte Contraente mediante notifica scritta. La denuncia avrà effetto il trentunesimo giorno successivo alla data della notifica.
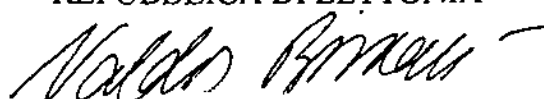
In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Riga il 21 Maggio 1997 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, lettone ed inglese, ogni testo facente ugualmente fede. In caso di divergenze nell'interpretazione, farà fede il testo in lingua inglese.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA	PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA
[firma]	[firma]
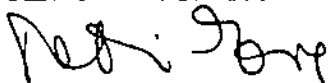
PROTOCOLLO DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA SULLA RIAMMISSIONE DELLE PERSONE
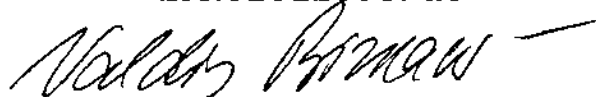
1. Questo Protocollo è parte integrante dell'Accordo sulla Riammissione delle Persone.

2. La Repubblica di Lettonia riammette senza formalità e ritardi le persone il cui status e regolato dalla Legge della Repubblica di Lettonia sullo Status dei Cittadini dell'ex Unione Sovietica che non siano Cittadini della Lettonia o di un Altro Paese, nonché delle persone presunte tali. La stessa disposizione si applica alle persone che sono state private dello status in oggetto dopo essere entrati nel territorio della Repubblica Italiana, senza acquisire la cittadinanza di alcun altro Stato.

3. Le persone di cui al paragrafo 2 di questo Protocollo sono possessori dei seguenti documenti di viaggio:
3.1 passaporti stranieri della ex Unione Sovietica, ri-registrati sulla base delle apposite disposizioni del Ministero dell'Interno della Repubblica di Lettonia e contenente la Garanzia di Ritorno,
3.2 Documenti di identificazione della Repubblica di Lettonia,
3.3 Passaporti per Stranieri della Repubblica di Lettonia,
3.4 Certificati di Ritorno della Repubblica di Lettonia - esclusivamente per il rientro in Lettonia.

Fatto a ..Riga........ il 21 Maggio 1997...in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, lettone ed inglese, ogni testo facente ugualmente fede. In caso di divergenze nell'interpretazione, farà fede il testo in lingua inglese.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA	PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA
[firma]	[firma]

AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF LATVIA
ON THE READMISSION OF PERSONS

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Latvia, hereinafter referred to as the Contracting Parties,

desirous, in a spirit of co-operation and on the basis of reciprocity, of facilitating the readmission of persons entering a country and staying there illegally,

endeavouring to prevent unlawful immigration,

have agreed as follows:

Article 1
Readmission of own citizens

1. Each Contracting Party shall readmit without any formality its own citizens as well as persons who are presumed to be own citizens. The same shall apply to persons who have been deprived of the nationality of the Contracting Party since entering the territory of the other Contracting Party, without acquiring the nationality of any state.

2. If it turns out that the readmitted person is not a citizen of one of the Contracting Parties and the provisions of Articles 2 and 3 of this Agreement cannot be applied to him, the other Contracting Party shall readmit this person again without delay.

Article 2
Readmission of an alien on the basis of an advance notification

1. An alien is a person who is neither Latvian, nor Italian citizen;

2. The Contracting Party shall readmit without any formality an alien who has entered the territory of the other Contracting Party directly from its territory, on the basis of an advance notification by the competent authority of the other Contracting Party, if no more than seventy-two hours have passed since the entry.

2. It is considered that the alien has entered the territory directly from the territory of the other Contracting Party if this can be proved or it may be validly considered to be sufficiently probable.

Article 3
Readmission of an alien on the basis of a request

1. The Contracting Party shall, at the request of the other Contracting Party, readmit an alien who has arrived in the territory of the other Contracting Party directly from the territory of the Contracting Party and the entry or residence of whom does not fulfill the provisions in the legislation of the other Contracting Party. However, this shall not apply if the alien has been granted a residence permit by the other Contracting Party after his entry into the country in question.

2. The Contracting Party shall, at the request of the other Contracting Party, readmit an alien who stays illegally in the territory of the other Contracting Party and who is in possession of a valid residence permit or a visa issued by the Contracting Party, other than a transit visa.

3. The Contracting Party shall, at the request of the other Contracting Party, readmit also a stateless alien who has entered the territory of the other Contracting Party by means of a travel document issued by the Contracting Party, entitling – even after its expiration – the return to the territory of the Contracting Party which issued that document, or who has immediately before his entry into the territory of the other Contracting Party resided in the territory of the Contracting Party and arrived directly from the territory of the Contracting Party after the entry into force of this Agreement.

Article 4
Time limits

1. The Contracting Party shall reply to the readmission request addressed to it without delay and, in any event, at the latest within fifteen days from the presentation of the request. It is possible to make the readmission request by mail, by handing the request directly to the competent authority of the other Contracting Party or through electronic means of communication.

2. The requested Contracting Party shall take charge of persons immediately after the request has been approved and, in any event, at the latest within thirty days from the approval. Upon notification by the requesting Contracting Party this time limit shall be extended by the time necessary for the clearing of legal or practical obstacles.

Article 5
Expiry of the readmission obligation

The readmission request shall be submitted to the competent authority of the other Contracting Party at the latest within one calendar year from the noting of the illegal entry or presence of the said person by the competent authorities of the Contracting Party. Upon notification by the requesting Contracting Party made within the said period of one calendar year this time limit shall be extended by the time necessary for the clearing of legal or practical obstacles.

Article 6
Transit

1. The Contracting Parties shall allow aliens to pass through their territory in transit, if the other Contracting Party so requests. The Contracting Party may require that the representative of the competent authority of the other Contracting Party is present as an escort during the transit through its territory.

2. The requested Contracting Party shall issue free of charge a transit visa to the escorted person and to the escorts in accordance with its national legislation.

3. Notwithstanding any authorization issued, the Contracting Parties shall readmit an alien if his entry into a third state is not admitted or if the onward journey is otherwise impossible.

4. A transit permit may be refused where:
a) in the country of destination or in any countries of transit, the person might be exposed to inhuman treatment, the death penalty, or whose life, physical integrity or freedom may be placed in jeopardy on the grounds of their nationality, religion, race or membership of a particular social or political group
or
b) in the country of destination or in any of the transit countries, the person might be charged with a criminal offence or be required to serve a sentence save where the conviction relates to illegal entry.

Article 7
Costs

1. The transport costs pursuant to Articles 1, 2 and 3 shall be borne by the requesting Contracting Party as far as to the border of the other Contracting Party, subject to the provisions in the national legislation.

2. The costs of the transit in accordance with Article 6 as far as to the border of the state of destination and, where necessary, the costs arising from return transport shall be borne by the requesting Contracting Party.

3. The Contracting Parties shall bear the costs arising from the executive assistance given by their own authorities during the transit through their territory.

Article 8
Providing information

Insofar as information on individual cases has to be provided to the other Contracting Party in order to implement this Agreement, such information may concern only the following:

a) the particulars of the person and, where necessary, of the members of the person's family (surname, given name, any previous names, nicknames or pseudonyms, aliases, date and place of birth, sex, current and any previous nationality / citizenship);

b) passport, identity card or other travel documents (number, date of issue, issuing authority, place of issue, period of validity, territory of validity);

c) other details needed to identify the persons;

d) residence permits and visas issued by the Contracting Parties or by third states, itinerary, stopping places, travel tickets and other possible travel arrangements.

Article 9
Implementing provisions

1. The competent authorities for the implementation of this Agreement are the Ministries of Interior of both Contracting Parties. The same authorities shall exchange their addresses and other information facilitating communication. The Contracting Parties shall also inform each other of changes with respect to these authorities.

2. The competent authorities shall agree on practical arrangements required for the implementation of this Agreement.

3. The competent authorities shall decide on other arrangements required for the implementation of this Agreement, regarding, for example:

– the particulars, supporting documents and evidence required for the transfer and the measures to carry out the transit;

– the determination of the border-crossing points and the arrival times in order to carry out the readmission;

– the conditions for the transport in transit of third-country nationals under escort of the competent authority and

– evidence or grounds on the basis of which it is possible to show or validly assume that the alien is arrived directly from the territory of the Contracting Party to the territory of the other Contracting Party.

Article 10

Relation to other international agreements

Nothing in this Agreement shall affect in any way the rights and obligations of either Contracting Party arising from other international agreements.

Article 11

Any disputes that may arise in relation to the implementation or interpretation of this Agreement shall be settled through diplomatic channels.

Article 12
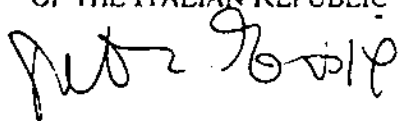
Final provisions

1. This Agreement shall enter into force thirty days after the date on which the Contracting Parties have notified each other in writing that the necessary constitutional procedures for its entry into force have been completed.

2. Each Contracting Party may temporarily suspend this Agreement on the grounds of the protection of State security, public order or public health, by notifying the other Contracting Party in writing. The suspension shall become effective immediately.

3. This Agreement shall remain in force until further notice. Each Contracting Party may denounce this Agreement by notifying the other Contracting Party in writing. The denunciation shall become effective on the thirty-first day after the notification thereof was received by the other Contracting Party.
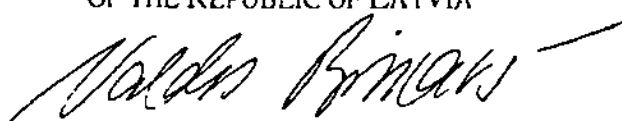
In witness whereof, the undersigned representatives, duly authorised by their Governments, have signed the present Agreement.

Done at Riga this 21 day of May 1997 in two original copies, in Italian, Latvian and English language, each being equally authentic. In case of different interpretation, the English text shall prevail.

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC	ON BEHALF OF THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF LATVIA

PROTOCOL

TO THE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF LATVIA ON THE READMISSION OF PERSONS

1. This Protocol is an integral part of the Agreement on the Readmission of Persons.

2. The Republic of Latvia shall readmit without any formality and delay persons, whose status is regulated by the Law of the Republic of Latvia on the Status of the Citizens of the Former USSR who are not Citizens of Latvia or Another Country as well as persons who are presumed as such. The same shall apply to persons who have been deprived of the said status since entering the territory of the Italian Republic, without acquiring the nationality of any state.

3. The persons mentioned in the Paragraph 2 of this Protocol are holders of the following travel documents:
3.1. foreign passports of the former USSR, re-registered according to the appropriate order in the Ministry of Interior of the Republic of Latvia and containing the Return Guarantee,
3.2. Identification Documents of the Republic of Latvia,
3.3. Alien's Passports of the Republic of Latvia,
3.4. Return Certificates of the Republic of Latvia – only for returning to the Republic of Latvia.

Done at Riga this 21 day of May 1997 in two original copies, in Italian, Latvian and English language, each being equally authentic. In case of different interpretation, the English text shall prevail.

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF LATVIA

634.

Riga, 21 maggio 1997

Scambio di Note costituente un Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Lettonia sull'esenzione dell'obbligo del visto per i titolari di passaporto diplomatico e di servizio

(Entrata in vigore: 29 maggio 1997)

Note nr. 50/97

The Embassy of Italy presents its compliments to the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Latvia, and - with reference to the visa regime at present existing between Latvia and Italy - has the honour, in the name of the Italian Government, to submit the following proposal:

1. The citizens of either Country holders of diplomatic or service passports may enter, sojourn for a period not exceeding 90 days during one calendar year, and leave the other Country's territory without the obligation of obtaining an entry visa.

2. The sojourn of the above mentioned persons however has to be in accordance with the internal legislation in force in the Country of sojourn.

3. Either Country is entitled to suspend the application of the present agreement, partly or completely. The adoption and repeal of such a measure must be immediately notified to the other Country through diplomatic channels.

To the Ministry of Foreign Affairs
of the Republic of Latvia

Riga

4. The present agreement may be denounced at any moment by either Country, and will cease being effective on the thirtyfirst day after reception of the relevant diplomatic notification.

The Embassy of Italy has the honour to suggest that the present Note and the Note by which the Latvian Government will notify its consent shall be considered as an official Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Latvia on the visa-free regime for the holders of diplomatic or service passports, which will come into force on the eigth day from the date of the Note of the Latvian Authorities.

The Embassy of Italy avails itself of this opportunity to renew to the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Latvia the assurances of its highest consideration.

AMBASCIATA D'ITALIA RIGA

Riga, May 21st, 1997

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS

REPUBLIC OF LATVIA

No. 23/ 359 - 722

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Latvia presents its compliments to the Embassy of the Italian Republic and has the honour to acknowledge receipt of the Note of the Embassy of the Italian Republic no. 50 from 21 May 1997, which reads as follows:

"The Embassy of Italy presents its compliments to the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Latvia, and – with reference to the visa regime at present existing between Latvia and Italy – has the honour, in the name of the Italian Government, to submit the following proposal:

1. The citizens of either Country holders of diplomatic or service passports may enter, sojourn for a period not exceeding 90 days during one calendar year, and leave the other Country's territory without the obligation of obtaining an entry visa.

2. The sojourn of the above mentioned persons however has to be in accordance with the internal legislation in force in the Country of sojourn.

3. Either Country is entitled to suspend the application of the present agreement, partly or completely. The adoption and repeal of such a measure must be immediately notified to the other Country through diplomatic channels.

4. The present agreement may be denounced at any moment by either Country, and will cease being effective on the thirty-first day after reception of the relevant diplomatic notification.

The Embassy of the Italian Republic
Riga

The Embassy of Italy has the honour to suggest that the present Note and the Note by which the Latvian Government will notify its consent shall be considered as an official Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Latvia on the visa-free regime for the holders of diplomatic or service passports, which will come into force on the eighth day from the date of the Note of the Latvian Authorities.

The Embassy of Italy avails itself of this opportunity to renew to the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Latvia the assurances of its highest consideration."

In reply, the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Latvia has the honour to state that the Government of the Republic of Latvia accepts the proposal of the Government of the Italian Republic and agrees that the Note of the Embassy of the Italian Republic and the present reply shall constitute an Agreement between the Government of the Republic of Latvia and the Government of the Italian Republic on the visa-free regime for the holders of diplomatic or service passports, which will come into force on 29 May 1997.

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Latvia avails itself of this opportunity to renew to the Embassy of the Italian Republic the assurances of its highest consideration.

Riga, 21 May, 1997

TRADUZIONE NON UFFICIALE

AMBASCIATA D'ITALIA

RIGA

Nota n. 50/97

L'Ambasciata d'Italia presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Lettonia e - con riferimento al vigente regime di visto in vigore tra Lettonia ed Italia - ha l'onore, a nome del Governo italiano, di proporre quanto segue:

1. I cittadini dei due Paesi titolari di passaporto diplomatico o di servizio possono entrare nel territorio dell'altro Paese, soggiornare per un periodo non superiore a novanta giorni in un anno solare e lasciare il territorio dell'altro Paese senza obbligo di visto.

2. Il soggiorno delle predette persone resta comunque regolato dalla legislazione vigente in materia nel Paese in cui soggiorna.

3. Ciascuna Parte può sospendere, in tutto od in parte, l'applicazione del presente Accordo. L'adozione e la revoca di tale misura vengono immediatamente notificate all'altro Paese per via diplomatica.

4. Il presente accordo potrà essere denunciato in qualsiasi momento da uno dei due Paesi e cesserà la sua validità al trentunesimo giorno successivo alla data di ricezione della notifica effettuata per via diplomatica.

L'Ambasciata d'Italia ha l'onore di proporre che la presente Nota, e la Nota con cui il Governo lettone comunicherà il suo consenso costituiscano un Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Lettonia sull'esenzione dall'obbligo del visto per i titolari di passaporto diplomatico o di servizio, che entrerà in vigore all'ottavo giorno dalla data della nota di risposta da parte lettone.

L'Ambasciata d'Italia si avvale dell'occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Lettonia i sensi della sua più alta considerazione.

Riga, 21 maggio 1997

Al Ministero degli Affari Esteri
della Repubblica di Lettonia
RIGA

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
REPUBBLICA DI LETTONIA

N. 23/359 - 722

Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Lettonia presenta i suoi complimenti all'Ambasciata della Repubblica Italiana ed ha l'onore di accusare ricevuta della Nota dell'Ambasciata della Repubblica Italiana n. 50 del 21 maggio 1997, il cui testo è il seguente:

"L'Ambasciata d'Italia presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Lettonia e - con riferimento al vigente regime di visto in vigore tra Lettonia ed Italia - ha l'onore, a nome del Governo italiano, di proporre quanto segue:

1. I cittadini dei due Paesi titolari di passaporto diplomatico o di servizio possono entrare nel territorio dell'altro Paese, soggiornare per un periodo non superiore a novanta giorni in un anno solare e lasciare il territorio dell'altro Paese senza obbligo di visto.

2. Il soggiorno delle predette persone resta comunque regolato dalla legislazione vigente in materia nel Paese in cui soggiorna.

3. Ciascuna Parte può sospendere, in tutto od in parte, l'applicazione del presente Accordo. L'adozione e la revoca di tale misura vengono immediatamente notificate all'altro Paese per via diplomatica.

4. Il presente accordo potrà essere denunciato in qualsiasi momento da uno dei due Paesi e cesserà la sua validità al trentunesimo giorno successivo alla data di ricezione della notifica effettuata per via diplomatica.

L'Ambasciata d'Italia ha l'onore di proporre che la presente Nota, e la Nota con cui il Governo lettone comunicherà il suo consenso costituiscano un Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Lettonia sull'esenzione dall'obbligo del visto per i titolari di passaporto diplomatico o di servizio, che entrerà in vigore all'ottavo giorno dalla data della nota di risposta da parte lettone.

Ambasciata
della Repubblica Italiana
<u>RIGA</u>

L'Ambasciata d'Italia si avvale dell'occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Lettonia i sensi della sua più alta considerazione."

In risposta, il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Lettonia ha l'onore di dichiarare che il Governo della Repubblica di Lettonia accetta la proposta del Governo della Repubblica Italiana e conviene che la Nota dell'Ambasciata della Repubblica Italiana e la presente risposta costituiscano un Accordo fra il Governo della Repubblica di Lettonia ed il Governo della Repubblica Italiana sul regime di esenzione dai visti per i titolari di passaporti diplomatici o di servizio, che entrerà in vigore il 29 maggio 1997.

Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Lettonia coglie l'occasione per rinnovare all'Ambasciata della Repubblica Italiana i sensi della sua più alta considerazione.

Riga, 21 maggio 1997

635.

Roma, 27 giugno 1997

Scambio di Lettere costituenti un Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Croazia sull'abolizione dei visti d'ingresso

(Entrata in vigore: 3 novembre 1997)

Potpredsjednik Vlade
i ministar vanjskih poslova Republike Hrvatske

Roma, 27. giugno 1997.

Eccellenza,

ho l'onore di proporre a nome del Governo della Repubblica di Croazia al Governo della Repubblica Italiana la conclusione di un accordo sull'abolizione dei visti d'ingresso, nei seguenti termini:

1. I cittadini croati, aventi passaporto o altro documento equipollente in corso di validità e riconosciuto dalle Autorità italiane come idoneo per l'ingresso, possono entrare senza visto nel territorio della Repubblica Italiana, a condizione che il soggiorno non avvenga per motivi di lavoro e non abbia una durata superiore a tre mesi. Il soggiorno medesimo è regolato dalle disposizioni di legge vigenti in Italia.

2. I cittadini italiani, aventi passaporto o altro documento equipollente in corso di validità e riconosciuto dalle Autorità croate come idoneo per l'ingresso, possono entrare senza visto nel territorio della Repubblica di Croazia, a condizione che il soggiorno non avvenga per motivi di lavoro e non abbia una durata superiore a tre mesi. Il soggiorno medesimo è regolato dalle disposizioni di legge vigenti in Croazia.

3. Ai cittadini croati sarà concesso di entrare in territorio italiano ai sensi del presente Accordo, se saranno in possesso di uno dei documenti qui di seguito elencati:

a) passaporto ordinario;
b) passaporto diplomatico;
c) passaporto di servizio;
d) passaporto collettivo;
e) carta di identità;
f) libretto di navigazione.

A Sua Eccellenza
Signor Lamberto Dini
Ministro degli Affari Esteri
della Repubblica Italiana
ROMA

4. Ai cittadini italiani sarà concesso di entrare in territorio croato ai sensi del presente accordo, se saranno in possesso di uno dei documenti qui di seguito elencati:

a) passaporto ordinario;
b) passaporto diplomatico:
c) passaporto di servizio;
d) passaporto collettivo;
e) carta di identità;
f) tessera personale degli impiegati dello Stato;
g) libretto di navigazione.

5. Qualora una delle due Parti dopo l'entrata in vigore del presente accordo dovesse introdurre un nuovo documento, dovrà notificarlo all'altra Parte per via diplomatica, allegandone un fac-simile e la notifica avrà effetto dopo trenta giorni dalla notifica dell'accettazione dell'altra Parte.

6. Il presente Accordo non esonera i cittadini di ciascuna delle due Parti, durante il loro soggiorno nel territorio dell'altra Parte, dall'obbligo di rispettarne le leggi e le altre disposizioni vigenti.

7. Gli organi competenti di ciascuna delle due Parti si riservano il diritto di rifiutare l'ingresso alle persone indesiderate e di vietare loro il soggiorno.

8. Per motivi di ordine pubblico, sicurezza, sanità, o altri giustificati motivi, ciascuna delle due Parti potrà sospendere, in tutto o in parte, l'applicazione delle disposizioni di cui sopra. L'altra Parte dovrà essere immediatamente informata per via diplomatica di tale sospensione, come della sua revoca.

9. Il presente Accordo entrerà in vigore alla notifica reciproca dell'avvenuto espletamento delle procedure nazionali di approvazione.

10. Il presente Accordo potrà essere denunciato, mediante notifica effettuata per via diplomatica, che avrà effetto novanta giorni dopo la sua data.

Se il Governo italiano concorda su tale proposta, la presente lettera e la risposta di Sua Eccellenza costituiranno un accordo tra la Repubblica di Croazia e la Repubblica Italiana sull'abolizione dei visti d'ingresso.

La prego, Eccellenza, di accogliere i sensi della mia più alta considerazione.

Dr. Mate Granić

Il Ministro degli Affari Esteri

Roma, 27 giugno 1997

Eccellenza

ho l'onore di confermare la ricezione della sua Lettera del 27 giugno 1997, del seguente tenore:

"Eccellenza,

ho l'onore di proporre a nome del Governo della Repubblica di Croazia al Governo della Repubblica Italiana la conclusione di un accordo sull'abolizione dei visti d'ingresso, nei seguenti termini:

1. I cittadini croati, aventi passaporto o altro documento equipollente in corso di validità e riconosciuto dalle Autorità italiane come idoneo per l'ingresso, possono entrare senza visto nel territorio della Repubblica Italiana, a condizione che il soggiorno non avvenga per motivi di lavoro e non abbia una durata superiore a tre mesi. Il soggiorno medesimo è regolato dalle disposizioni di legge vigenti in Italia.

2. I cittadini italiani, aventi passaporto o altro documento equipollente in corso di validità e riconosciuto dalle Autorità croate come idoneo per l'ingresso, possono entrare senza visto nel territorio della Repubblica di Croazia, a condizione che il soggiorno non avvenga per motivi di lavoro e non abbia una durata superiore a tre mesi. Il soggiorno medesimo è regolato dalle disposizioni di legge vigenti in Croazia.

A Sua Eccellenza
Signor Mate Granic
Ministro degli Affari Esteri
della Repubblica di Croazia
ZAGABRIA

3. Ai cittadini croati sarà concesso di entrare in territorio italiano ai sensi del presente Accordo, se saranno in possesso di uno dei documenti qui di seguito elencati:

a) passaporto ordinario;
b) passaporto diplomatico;
c) passaporto di servizio;
d) passaporto collettivo;
e) carta di identità.
f) libretto di navigazione

4. Ai cittadini italiani sarà concesso di entrare in territorio croato ai sensi del presente Accordo, se saranno in possesso di uno dei documenti qui di seguito elencati:

a) passaporto ordinario;
b) passaporto diplomatico;
c) passaporto di servizio;
d) passaporto collettivo;
e) carta di identità;
f) tessera personale degli impiegati dello Stato.
g) libretto di navigazione

5. Qualora una delle due Parti dopo l'entrata in vigore del presente Accordo dovesse introdurre un nuovo documento, dovrà notificarlo all'altra Parte per via diplomatica, allegandone un fac-simile e la notifica avrà effetto dopo trenta giorni dalla notifica dell'accettazione dell'altra Parte.

6. Il presente Accordo non esonera i cittadini di ciascuna delle due Parti, durante il loro soggiorno nel territorio dell'altra Parte, dall'obbligo di rispettarne le leggi e le altre disposizioni vigenti.

7. Gli organi competenti di ciascuna delle due Parti si riservano il diritto di rifiutare l'ingresso alle persone indesiderate e di vietare loro il soggiorno.

8. Per motivi di ordine pubblico, sicurezza, sanità, o altri giustificati motivi, ciascuna delle due Parti potrà sospendere, in tutto o in parte, l'applicazione delle disposizioni di cui sopra. L'altra Parte dovrà essere immediatamente informata per via diplomatica di tale sospensione, come della sua revoca.

9. Il presente Accordo entrerà in vigore alla notifica reciproca dell'avvenuto espletamento delle procedure nazionali di approvazione.

10. Il presente Accordo potrà essere denunciato, mediante notifica effettuata per via diplomatica, che avrà effetto novanta giorni dopo la sua data.

Se il Governo italiano concorda su tale proposta, la presente lettera e la risposta di Sua Eccellenza costituiranno un accordo tra la Repubblica di Croazia e la Repubblica Italiana sull'abolizione dei visti d'ingresso.

La prego, Eccellenza, di accogliere i sensi della mia più alta considerazione".

Ho l'onore di comunicarLe, Eccellenza, che il Governo della Repubblica Italiana concorda con il contenuto della Lettera sopra riportata e concorda inoltre che la Lettera di Sua Eccellenza e la presente risposta costituiscono un accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia sull'abolizione dei visti di ingresso.

La prego, Eccellenza, di accogliere i sensi della mia più alta considerazione.

636.

Madrid, 9 luglio 1997

Statuto sul partenariato speciale fra l'Organizzazione del Trattato Nord Atlantico e l'Ukraina

(Entrata in vigore: 9 luglio 1997)

CHARTE DE PARTENARIAT SPECIFIQUE ENTRE L'ORGANISATION DU TRAITE DE L'ATLANTIQUE NORD ET L'UKRAINE

I. Construire des relations renforcées entre l'OTAN et l'Ukraine

1. L'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN) et ses Etats membres, et l'Ukraine, ci-après dénommées l'OTAN et l'Ukraine,

- se fondant sur un engagement politique au plus haut niveau;

- reconnaissant les changements fondamentaux de l'environnement de sécurité en Europe qui ont indissolublement lié la sécurité de chacun des Etats à celle de tous les autres;

- résolus à renforcer la confiance mutuelle et la coopération afin d'améliorer la sécurité et la stabilité, et à coopérer à la construction d'une Europe stable, pacifique et sans divisions;

- soulignant la profonde transformation entreprise par l'OTAN depuis la fin de la guerre froide et son adaptation constante pour faire face à l'évolution du contexte de sécurité euro-atlantique, y compris le soutien qu'elle apporte, cas par cas, aux nouvelles missions d'opérations de maintien de la paix menées sous l'autorité du Conseil de sécurité des Nations-Unies ou sous la responsabilité de l'OSCE;

- se félicitant des progrès accomplis par l'Ukraine et comptant la voir prendre de nouvelles mesures pour développer ses institutions démocratiques, mettre en oeuvre des réformes économiques radicales et approfondir le processus d'intégration avec l'ensemble des structures européennes et euro-atlantiques;

- constatant le rôle positif que joue l'OTAN pour maintenir la paix et la stabilité en Europe et pour favoriser une confiance et une transparence plus grandes dans la zone euro-atlantique, de même que son attitude d'ouverture à la coopération avec les nouvelles démocraties d'Europe centrale et orientale, dont l'Ukraine fait indissociablement partie;

- convaincus qu'une Ukraine indépendante, démocratique et stable constitue l'un des facteurs clés permettant de garantir la stabilité en Europe centrale et orientale et sur l'ensemble du continent;

- mesurant l'importance de relations fortes et durables entre l'OTAN et l'Ukraine et reconnaissant que des progrès incontestables ont été accomplis, dans un large éventail d'activités, sur la voie du développement de relations améliorées et renforcées entre l'OTAN et l'Ukraine, sur la base de la déclaration commune à la presse du 14 septembre 1995;

- résolus à élargir et à intensifier encore leur coopération dans le cadre du Conseil de partenariat euro-atlantique, et notamment du programme de Partenariat pour la paix renforcé;

- se félicitant de leur coopération pratique dans le cadre de l'IFOR/SFOR et d'autres opérations de maintien de la paix menées sur le territoire de l'ex-Yougoslavie;

- s'accordant à considérer que l'ouverture de l'Alliance à de nouveaux membres, conformément à l'Article X du Traité de Washington, vise à renforcer la stabilité de l'Europe et la sécurité de tous les pays d'Europe, sans recréer de lignes de division;

s'engagent, sur la base de la présente Charte, à poursuivre l'élargissement et le renforcement de leur coopération et à mettre en oeuvre un partenariat spécifique et effectif qui favorisera davantage la stabilité et les valeurs démocratiques communes en Europe centrale et orientale.

II. Principes applicables au développement des relations OTAN-Ukraine

2. L'OTAN et l'Ukraine feront reposer leurs relations sur les principes, obligations et engagements énoncés par le droit international et les instruments internationaux, notamment la Charte des Nations Unies, l'Acte final d'Helsinki et les documents ultérieurs de l'OSCE. En conséquence, l'OTAN et l'Ukraine réaffirment leur attachement :

- à la reconnaissance du fait que la sécurité de tous les Etats de la zone de l'OSCE est indivisible, qu'aucun Etat ne doit chercher à assurer sa sécurité aux dépens de celle d'un autre Etat, et qu'aucun Etat ne peut considérer aucune partie de la région de l'OSCE comme sa sphère d'influence;

- au refus d'exercer une menace ou de recourir à la force contre tout Etat et de toute manière qui soit incompatible avec les principes de la Charte des Nations Unies ou de l'Acte final d'Helsinki qui guident la conduite des Etats participants;

- au droit inhérent de tous les Etats de choisir et de mettre en oeuvre librement leurs propres dispositions de sécurité, et d'être libres de choisir ou de modifier ces dispositions, notamment les traités d'alliance, au fur et à mesure de leur évolution;

- au respect de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de l'indépendance politique de tous les autres Etats, de l'inviolabilité des frontières et du développement de relations de bon voisinage;

- à la primauté du droit, à la promotion de la démocratie, au pluralisme politique et à l'économie de marché;

- aux droits de l'homme et aux droits des personnes appartenant à des minorités nationales;

- à la prévention des conflits et au règlement des différends par des moyens pacifiques, conformément aux principes des Nations Unies et de l'OSCE.

3. L'Ukraine réaffirme sa résolution de poursuivre ses réformes du secteur de la défense, de renforcer le contrôle démocratique et civil des forces armées et d'accroître l'interopérabilité avec les forces des pays de l'OTAN et des pays partenaires. L'OTAN réaffirme son soutien aux efforts déployés par l'Ukraine dans ces domaines.

4. L'Ukraine se félicite de l'adaptation active et constante de l'OTAN à l'évolution du contexte de la sécurité euro-atlantique, ainsi que du rôle qu'elle remplit en coopération avec d'autres organisations internationales telles que l'OSCE, l'Union européenne, le Conseil de l'Europe et l'Union de l'Europe occidentale pour promouvoir la sécurité euro-atlantique et développer un climat général de confiance en Europe.

III. Domaines de consultation et/ou de coopération entre l'OTAN et l'Ukraine

5. Réaffirmant l'objectif commun de la mise en oeuvre d'un large éventail de questions se prêtant à consultation et à coopération, l'OTAN et l'Ukraine s'engagent à développer et à renforcer leurs consultations et/ou leur coopération dans les domaines énoncés ci-dessous. A cet égard, l'OTAN et l'Ukraine réaffirment leur attachement au plein développement du CPEA et au PPP renforcé. Cela englobe la participation de l'Ukraine à des opérations, y compris des opérations de maintien de la paix, cas par cas, menées sous l'autorité du Conseil de sécurité des Nations Unies ou sous la responsabilité de l'OSCE, et, si des GFIM sont utilisés en pareil cas, la participation de l'Ukraine à ces groupes de forces à un stade précoce, cas par cas, sous réserve des décisions du Conseil de l'Atlantique Nord sur des opérations spécifiques.

6. Les consultations entre l'OTAN et l'Ukraine porteront sur des questions d'intérêt commun telles que :

- les questions de politique et de sécurité, en particulier le développement de la sécurité et de la stabilité euro-atlantiques, y compris la sécurité de l'Ukraine;

- la prévention des conflits, la gestion des crises, le soutien de la paix, le règlement des conflits et les opérations humanitaires, en tenant compte des rôles des Nations Unies et de l'OSCE dans ce domaine;

- les aspects politiques et de défense de la non-prolifération des armes nucléaires, biologiques et chimiques;

- les questions de désarmement et de maîtrise des armements, y compris celles qui sont liées au Traité sur les Forces conventionnelles en Europe (FCE), le Traité Ciel ouvert et les mesures de confiance et de sécurité figurant dans le Document de Vienne de 1994;

- les exportations d'armements et transferts de technologies connexes;

- la lutte contre le trafic de stupéfiants et le terrorisme.

7. Les domaines se prêtant à consultation et à coopération, en particulier grâce à l'organisation conjointe de séminaires, de groupes de travail et d'autres programmes de coopération, couvriront un large éventail de thèmes, tels que :

- les plans civils d'urgence et l'état de préparation aux catastrophes;

- les relations entre civils et militaires, le contrôle démocratique des forces armées et la réforme de la défense en Ukraine;

- les plans, les budgets, la politique et la stratégie de défense et les concepts de sécurité nationale;

- la conversion des industries de défense;

- l'interopérabilité et la coopération militaire entre l'OTAN et l'Ukraine;

- les aspects économiques de la sécurité;

- les questions relatives à la science et à la technologie;

- les questions de sécurité de l'environnement, y compris la sûreté nucléaire;

- la recherche et les réalisations aérospatiales, par l'intermédiaire de l'AGARD;

- la coordination civilo-militaire de la gestion et du contrôle de la circulation aérienne.

8. Par ailleurs, l'OTAN et l'Ukraine étudieront, dans toute la mesure du possible, les domaines de coopération suivants :

- la coopération en matière d'armements (au-delà du dialogue existant avec la CDNA);

- l'entraînement militaire, y compris des exercices PPP sur le territoire ukrainien et un soutien de l'OTAN au bataillon polono-ukrainien de maintien de la paix;

- la promotion de la coopération entre l'Ukraine et ses voisins en matière de défense.

9. D'autres domaines de consultation et de coopération pourront être ajoutés d'un commun accord, en fonction de l'expérience acquise.

10. Compte tenu de l'importance des actions d'information visant à améliorer la connaissance et la compréhension réciproques, l'OTAN a créé un Centre d'information et de documentation à Kyiv. La partie ukrainienne apportera son plein soutien au fonctionnement de ce Centre, conformément au Mémorandum d'entente signé à Kyiv, le 7 mai 1997, entre l'OTAN et le Gouvernement de l'Ukraine.

IV. Dispositions pratiques de consultation et de coopération entre l'OTAN et l'Ukraine

11. La consultation et la coopération que prévoit la présente Charte seront mises en oeuvre par le biais :

- de réunions OTAN-Ukraine au niveau du Conseil de l'Atlantique Nord, à des intervalles à fixer d'un commun accord;
- de réunions OTAN-Ukraine avec des comités OTAN appropriés à désigner d'un commun accord;
- de visites réciproques de haut niveau;
- de mécanismes de coopération militaire, y compris des réunions périodiques avec les chefs d'état-major de l'OTAN et des activités entrant dans le cadre du programme de Partenariat pour la paix renforcé;
- d'une mission de liaison militaire de l'Ukraine qui sera établie au sein d'une mission de l'Ukraine auprès de l'OTAN à Bruxelles. L'OTAN se réserve le droit d'établir, réciproquement, une mission militaire de liaison de l'OTAN à Kyiv.

Les réunions auront lieu normalement au siège de l'OTAN, à Bruxelles. Dans des circonstances exceptionnelles, elles pourront, d'un commun accord, se tenir ailleurs, y compris en Ukraine. En règle générale, les réunions se dérouleront suivant un calendrier agréé.

12. L'OTAN et l'Ukraine considèrent leurs relations comme un processus dynamique évolutif. Pour veiller à ce qu'elles développent leurs relations et mettent en application les dispositions de la présente Charte dans toute la mesure du possible, le Conseil de l'Atlantique Nord rencontrera régulièrement l'Ukraine au sein de la Commission OTAN-Ukraine, en règle générale deux fois par an au minimum. Par ses fonctions, la Commission OTAN-Ukraine ne fera pas double emploi avec d'autres mécanismes mentionnés dans la présente Charte, mais se réunira pour faire une évaluation générale de la concrétisation des relations, examiner les projets pour l'avenir et proposer des possibilités d'améliorer ou de développer davantage la coopération entre l'OTAN et l'Ukraine.

13. L'OTAN et l'Ukraine encourageront une coopération et un dialogue étendus entre l'Assemblée de l'Atlantique Nord et la Verkhovna Rada.

V. Coopération pour une Europe plus sûre

14. Les Etats membres de l'OTAN continueront d'apporter leur soutien à la souveraineté et à l'indépendance de l'Ukraine, à son intégrité territoriale, à son évolution démocratique, à sa prospérité économique, à son statut d'Etat non doté d'armes nucléaires et au principe de l'inviolabilité des frontières, facteurs clés de la stabilité et de la sécurité en Europe centrale et orientale et sur l'ensemble du continent.

15. L'OTAN et l'Ukraine mettront au point un mécanisme consultatif de crise afin de se consulter chaque fois que l'Ukraine percevra une menace directe contre son intégrité territoriale, son indépendance politique ou sa sécurité.

16. L'OTAN accueille favorablement et appuie le fait que l'Ukraine ait reçu des assurances de sécurité de la part de l'ensemble des cinq Etats dotés d'armes nucléaires parties au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) en tant qu'Etat non doté d'armes nucléaires partie au TNP, et rappelle les engagements souscrits par les Etats-Unis et le Royaume-Uni, avec la Russie, et par la France unilatéralement, qui ont pris la décision historique, à Budapest en 1994, de donner des assurances de sécurité à l'Ukraine en tant qu'Etat non doté d'armes nucléaires partie au TNP.

La décision historique prise par l'Ukraine de renoncer à la possession d'armes nucléaires et d'accéder au TNP en tant qu'Etat non doté d'armes nucléaires a grandement contribué au renforcement de la sécurité et de la stabilité en Europe et a conféré à l'Ukraine une stature spéciale au sein de la communauté internationale. L'OTAN se réjouit de la décision prise par l'Ukraine de soutenir la prorogation indéfinie du TNP et d'apporter son concours au retrait et au démantèlement des armes nucléaires qui étaient basées sur son territoire.

Le renforcement de la coopération de l'Ukraine avec l'OTAN favorisera et approfondira le dialogue politique entre l'Ukraine et les membres de l'Alliance sur un large éventail de questions de sécurité, y compris les questions nucléaires, ce qui contribuera à améliorer le contexte général de sécurité en Europe.

17. L'OTAN et l'Ukraine prennent note de l'entrée en vigueur, le 15 mai 1997, des dispositions du Document FCE sur les flancs. Elles continueront à coopérer sur des questions d'intérêt commun, telles que l'adaptation du Traité sur les FCE. L'OTAN et l'Ukraine entendent améliorer le fonctionnement du Traité sur les FCE dans un environnement en évolution et, par là même, la sécurité de chaque Etat partie, qu'il appartienne ou non à une alliance politico-militaire. Elles s'accordent à considérer que la présence de troupes étrangères sur le territoire d'un Etat participant doit être en conformité avec le droit international, avec le consentement librement exprimé de l'Etat hôte ou avec une décision pertinente du Conseil de sécurité des Nations Unies.

18. L'Ukraine accueille favorablement la déclaration des membres de l'OTAN selon laquelle "l'élargissement de l'Alliance ne rendra pas nécessaire une modification du dispositif nucléaire actuel de l'OTAN et, par conséquent, les pays de l'OTAN n'ont aucune intention, aucun projet et aucune raison de déployer des armes nucléaires sur le territoire de nouveaux membres, et n'ont aucunement besoin de modifier un quelconque aspect du dispositif ou de la politique nucléaire de l'OTAN, et n'en prévoient nullement le besoin pour l'avenir".

19. Les Etats membres de l'OTAN et l'Ukraine continueront d'appliquer pleinement tous les accords de désarmement, de non-prolifération et de maîtrise des armements ainsi que les mesures de confiance auxquels ils ont souscrit.

* * *

La présente Charte prend effet à la date de sa signature.

La présente Charte est établie en deux originaux en langues anglaise, française et ukrainienne, les trois textes faisant également foi.

SIGNED IN MADRID ON 9 JULY 1997
SIGNÉ A MADRID, LE 9 JUILLET 1997
Підписано в Мадриді, 9 липня 1997 р.

For the North Atlantic Treaty Organization
Pour l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord
За Організацію Північно-Атлантичного Договору

THE NATO SECRETARY GENERAL
LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L'OTAN
Генеральний секретар НАТО

For Ukraine
Pour l'Ukraine
За Україну

THE PRESIDENT OF UKRAINE
LE PRÉSIDENT DE L'UKRAINE
Президент України

the Kingdom of Belgium
le Royaume de Belgique
Королівство Бельгія

Canada
le Canada
Канада

the Kingdom of Denmark
le Royaume du Danemark
Королівство Данія

the French Republic
la République française
Французька Республіка

the Federal Republic of Germany
la République fédérale d'Allemagne
Федеративна Республіка Німеччина

the Hellenic Republic
la République hellénique
Грецька Республіка

the Republic of Iceland
la République d'Islande
Республіка Ісландія

the Italian Republic
la République italienne
Італійська Республіка

the Grand Duchy of Luxembourg
le Grand-Duché du Luxembourg
Велике Герцогство Люксембург

the Kingdom of the Netherlands
le Royaume des Pays-Bas
Королівство Нідерланди

the Kingdom of Norway
le Royaume de Norvège
Королівство Норвегія

the Portuguese Republic
la République portugaise
Португальська Республіка

the Kingdom of Spain
le Royaume d'Espagne
Королівство Іспанія

the Republic of Turkey
la République turque
Турецька Республіка
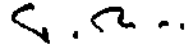
the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
Сполучене Королівство
Великої Британії і Північної Ірландії

the United States of America
les Etats-Unis d'Amérique
Сполучені Штати Америки

Certified copy of the original of the Charter on Distinctive Partnership between the North Atlantic Treaty Organization and Ukraine.

Brussels, 11 July 1997

Baldwin De Vidts
Legal Adviser of NATO

Copie certifiée conforme à l'original de la Charte de Partenariat spécifique entre l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord et l'Ukraine.

Bruxelles, 11 juillet 1997
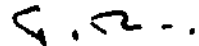
Baldwin De Vidts
Conseiller juridique de l'OTAN

Завірена копія оригіналу Хартії про особливе партнерство між Організацією Північно - Атлантичного Договору та Україною.

Брюссель, 11 липня 1997 року

Болдуін Де Відтс,
юридичний радник НАТО

TRADUZIONE NON UFFICIALE

STATUTO SUL PARTENARIATO SPECIALE
FRA
ORGANIZZAZIONE DEL TRATTATO NORD ATLANTICO
E
UKRAINA

I. Costruzione di un rapporto più intenso fra NATO e Ukraina

1. L'Organizzazione del Trattato Nord Atlantico (NATO) ed i suoi Stati Membri e l'Ukraina, qui di seguito denominati NATO e Ukraina,

- sulla base di un impegno politico al massimo livello;
- riconoscendo i cambiamenti fondamentali intervenuti nel clima della sicurezza in Europa, che hanno collegato inestricabilmente la sicurezza di ciascuno stato con quella di tutti gli altri;
- decisi a rafforzare la fiducia e la cooperazione reciproca, allo scopo di potenziare la sicurezza e la stabilità, nonché a collaborare a costruire un'Europa stabile, pacifica e unita;
- sottolineando la profonda trasformazione subita dalla NATO dalla fine della Guerra Fredda ed il suo continuo adattarsi per far fronte alle mutevoli vicende della sicurezza euro-atlantica, ivi compreso il suo sostegno, su base caso per caso, a nuove missioni di operazioni di mantenimento della pace svolte sotto l'autorità del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite o sotto la responsabilità dell'OSCE;
- accogliendo con favore i progressi conseguiti dall'Ukraina nel prevedere ulteriori misure atte a sviluppare le sue istituzioni democratiche, ad attuare riforme economiche radicali e ad approfondire il processo di integrazione con l'intera gamma delle strutture europee ed euro-atlantiche;
- prendendo atto del ruolo positivo svolto dalla NATO nel mantenere la pace e la stabilità in Europa e nel promuovere maggior fiducia e trasparenza nell'area euro-atlantica, nonché della sua apertura a collaborare con le nuove democrazie dell'Europa centrale e orientale, di cui l'Ukraina forma parte integrante;
- convinte che un'Ukraina indipendente, democratica e stabile sia uno dei fattori chiave per garantire la stabilità nell'Europa centrale e orientale, e nel continente nel suo insieme;
- consapevoli dell'importanza di una relazione forte e duratura fra la NATO e l'Ukraina e riconoscendo i solidi progressi compiuti, tramite un'ampia gamma di attività, per sviluppare una relazione migliore e più forte fra la NATO e l'Ukraina sui presupposti creati dalla Dichiarazione Stampa Congiunta del 14 settembre 1995;

- decisi ad ampliare ed intensificare ulteriormente la loro collaborazione nell'ambito del Consiglio del Partenariato Euro-Atlantico, ivi compreso il partenariato potenziato per il programma di pace;
- accogliendo con favore la collaborazione pratica all'interno della IFOR/SFOR e di altre operazioni di mantenimento della pace nel territorio della ex-Jugoslavia;
- condividendo l'opinione che l'apertura dell'Alleanza a nuovi membri, in conformità con l'Articolo 10 del Trattato di Washington, è volta a potenziare la stabilità dell'Europa e la sicurezza di tutti i paesi europei senza ricreare linee di divisione;

sulla base de presente Statuto si impegnano ad ampliare ed a rafforzare ulteriormente la loro collaborazione ed a sviluppare un partenariato speciale ed efficace, che promuoverà ulteriore stabilità e valori comuni di democrazia nell'Europa Centrale e Orientale.

II. Principi per lo sviluppo delle relazioni NATO-Ukraina

2. La NATO e l'Ukraina fonderanno il loro rapporto sui principi, gli obblighi e gli impegni di cui al diritto internazionale ed agli strumenti internazionali, ivi compresi la Carta delle Nazioni Unite, l'Atto Finale di Helsinki ed i successivi documenti dell'OSCE. Di conseguenza, la NATO e l'Ukraina ribadiscono il loro impegno:

- a riconoscere che la sicurezza di tutti gli stati dell'area dell'OSCE è indivisibile, che nessuno stato dovrebbe perseguire la propria sicurezza a scapito di quella di un altro stato, e che nessuno stato può considerare una parte qualsiasi della regione dell'OSCE come propria sfera di influenza;
- ad astenersi dalla minaccia o al ricorso alla forza nei confronti di qualunque stato o in qualunque modo che non sia conforme alla Carta delle Nazioni Uniti o ai principi dell'Atto Finale di Helsinki a cui si ispirano gli Stati partecipanti;
- nei confronti del diritto intrinseco di tutti gli stati a scegliere e ad attuare liberamente i propri dispositivi di sicurezza e ad essere liberi di sceglierli o di modificarli, compresi i trattati di alleanza, a mano a mano che essi evolvono;
- a rispettare la sovranità, l'integrità territoriale e l'indipendenza politica di tutti gli altri stati, l'inviolabilità delle frontiere e lo sviluppo di relazioni di buon vicinato;
- nei confronti dello stato di diritto, della promozione della democrazia, del pluralismo politico e dell'economia di mercato,
- nei confronti dei diritti dell'uomo e di quelli di coloro che appartengono a minoranze nazionali;
- nei confronti della prevenzione dei conflitti e della composizione delle controversie con mezzi pacifici, in conformità con i principi delle Nazioni Unite e dell'OSCE.

3. L'Ukraina ribadisce la sua determinazione a portare avanti riforme nel settore della difesa, a rafforzare il controllo democratico e civile delle forze armate e ad incrementare la propria interoperatività con tutte le forze della NATO e dei paesi partner. La NATO ribadisce il suo sostegno agli sforzi compiuti dall'Ukraina in tali settori.

4. L'Ukraina accoglie con favore l'adattabilità perdurante ed attiva della NATO alle mutevoli circostanze della sicurezza euro-atlantica, ed il ruolo da essa svolto, in collaborazione con le altre istituzioni internazionali, quali l'OSCE, l'Unione Europea, il Consiglio d'Europa e l'Unione dell'Europa Occidentale, per promuovere la sicurezza euro-atlantica ed alimentare un clima generale di fiducia e affidabilità in Europa.

III. Aree di consultazione e/o cooperazione fra NATO e Ukraina

5. Ribadendo l'obiettivo comune di dare attuazione ad un'ampia gamma di questioni oggetto di consultazione e/o di cooperazione, la NATO e l'Ukraina si impegnano a sviluppare ed a rafforzare consultazioni e collaborazione nelle aree descritte qui di seguito. A tale proposito, la NATO e l'Ukraina ribadiscono il loro impegno nei confronti del pieno sviluppo dell'EPAC (Consiglio per il Partenariato Euro-Atlantico) e del PfP (Partenariato per la Pace) rafforzato. Ciò include la partecipazione ukraina alle operazioni, ivi comprese quelle di mantenimento della pace, su base caso per caso, sotto l'autorità del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite o la responsabilità dell'OSCE, e, se in tali frangenti vengono usati CJTF (Gruppi di Lavoro Congiunti e Combinati), la partecipazione dell'Ukraina a tali gruppi in fase precoce su una base caso per caso, ferme restando le decisioni del Consiglio Nord-Atlantico su operazioni specifiche.

6. Le consultazioni fra NATO ed Ukraina riguarderanno questioni di interesse comune, quali:

- argomenti attinenti alla politica ed alla sicurezza, ed in particolare lo sviluppo della sicurezza e della stabilità euro-atlantica, compresa la sicurezza dell'Ukraina;
- la prevenzione dei conflitti, la gestione delle crisi, il sostegno alla pace, la risoluzione dei conflitti e le operazioni umanitarie, tenendo conto dei ruoli delle Nazioni Unite e dell'OSCE al riguardo;
- gli aspetti politici e di difesa della non proliferazione delle armi nucleari, biologiche e chimiche;
- questioni di disarmo e di controllo delle armi, comprese quelle collegate al Trattato sulle Forze Convenzionali in Europa (Trattato CFE), il Trattato Cieli Aperti e le misure di fiducia e sicurezza del Documento di Vienna del 1994;
- le esportazioni delle armi e i relativi trasferimenti di tecnologia;
- la lotta contro il traffico di stupefacenti ed il terrorismo.

7. Le aree di consultazione e cooperazione, in particolare tramite l'organizzazione di seminari, gruppi di lavoro congiunti ed altri programmi di cooperazione, riguarderanno un'ampia gamma di argomenti, quali:

- piani civili di emergenza e preparazione ai disastri;
- rapporti fra civili e militari, controllo democratico delle forze armate e riforma della difesa dell'Ukraina;
- piani, bilancio, politica e strategia di difesa e sicurezza nazionale;

- conversione della difesa;
- cooperazione ed interoperatività militare NATO-Ukraina;
- aspetti economici della sicurezza;
- questioni scientifiche e tecnologiche;
- questioni di sicurezza ambientale, compresa la sicurezza nucleare;
- ricerca e sviluppo aerospaziale, tramite l'AGARD;
- coordinamento civile-militare di gestione e controllo del traffico aereo.

8. Inoltre, la NATO e l'Ukraina esploreranno nella misura più ampia possibile le seguenti aree di cooperazione:

- cooperazione sugli armamenti (oltre al dialogo con il CNAD - Consiglio dei Direttori degli Armamenti -, già in essere);
- addestramento militare, comprese le esercitazioni del PfP sul territorio ukraino ed il sostegno NATO al battaglione di mantenimento della pace polacco-ukraino;
- promozione della cooperazione in materia di difesa fra l'Ukraina ed i paesi vicini.

9. Si potranno aggiungere altre aree di consultazione e cooperazione, con il consenso reciproco, sulla base delle esperienze maturate.

10. Data l'importanza delle attività di informazione volte a migliorare la conoscenza e la comprensione reciproca, la NATO ha creato un Centro di Informazioni e di Documentazione a Kiev. La parte ukraina offrirà il pieno appoggio al funzionamento del Centro, in conformità con il Memorandum d'Intesa fra la NATO ed il Governo dell'Ukraina firmato a Kiev il 7 maggio 1997.

IV. Disposizioni pratiche di consultazione e cooperazione fra la NATO e l'Ukraina

11. Le consultazioni e la cooperazione di cui al presente Statuto saranno attuate tramite:

- riunioni NATO-Ukraina al livello di Consiglio Nord-Atlantico ad intervalli da stabilire di comune accordo;
- riunioni NATO-Ukraina con appositi Comitati NATO, da stabilire di comune accordo;
- visite reciproche ad alto livello;
- meccanismi di cooperazione militare, compresi incontri periodici con i Capi di Stato Maggiore NATO ed attività nell'ambito del programma avanzato di Partenariato per la Pace;
- una missione di collegamento militare Ukraina, che farà parte della rappresentanza ukraina presso la NATO di Bruxelles. Analogamente, la NATO si riserva il diritto di istituire una rappresentanza di collegamento militare NATO a Kiev.

Le riunioni si terranno normalmente presso il Quartier Generale della NATO a Bruxelles. In circostanze eccezionali, esse potranno essere convocate altrove, anche in Ukraina, previo consenso reciproco. Di norma le riunioni avranno luogo in base ad un calendario concordato.

12. La NATO e l'Ukraina considerano la loro relazione come un processo dinamico e in evoluzione. Per essere sicuri di sviluppare il loro rapporto e di attuare le disposizioni del presente Statuto nella maniera più ampia possibile, il Consiglio Nord-Atlantico incontrerà periodicamente l'Ukraina in seno alla Commissione NATO-Ukraina, di regola non meno di due volte l'anno. La Commissione NATO-Ukraina non svolgerà le stesse funzioni di altri meccanismi descritti nel presente Statuto, incontrandosi invece per svolgere un'ampia valutazione sull'attuazione della relazione, analizzare la pianificazione futura e proporre come poter migliorare o sviluppare ulteriormente la cooperazione fra la NATO e l'Ukraina.

13. La NATO e l'Ukraina incoraggeranno un più ampio dialogo ed una più estesa cooperazione fra l'Assemblea dell'Atlantico del Nord e la Verkhovna Rada.

V. Cooperazione per una Europa più sicura

14. Gli alleati della NATO continueranno a sostenere la sovranità e l'indipendenza dell'Ukraina, la sua integrità territoriale, lo sviluppo democratico, la prosperità economica ed il suo status di stato sprovvisto di armi nucleari, nonché il principio dell'inviolabilità delle frontiere, quali fattori chiave di stabilità e sicurezza nell'Europa Centrale e Orientale e nel continente nel suo insieme.

15. La NATO e l'Ukraina metteranno a punto un meccanismo di crisi consultivo, per consultarsi ogni qualvolta l'Ukraina avvertirà la presenza di una minaccia diretta alla propria integrità territoriale, all'indipendenza politica o alla sicurezza.

16. La NATO accoglie con favore ed appoggia il fatto che l'Ukraina abbia ricevuto assicurazioni di sicurezza da tutti e cinque gli stati con armi nucleari che sono parti al Trattato sulla Non Proliferazione delle Armi Nucleari (TNP), quale stato sprovvisto di armi nucleari parte al TNP, e richiama gli impegni assunti dagli Stati Uniti e dal Regno Unito, insieme con la Russia, e dalla Francia unilateralmente, che nel 1994 a Budapest hanno preso la decisione storica di fornire assicurazioni in materia di sicurezza all'Ukraina, quale stato senza armi nucleari parte al TNP.

La decisione storica dell'Ukraina di rinunciare alle armi nucleari e aderire al TNP quale stato sprovvisto di armi nucleari ha contribuito in grande misura a rafforzare la sicurezza e la stabilità in Europa ed ha fatto guadagnare all'Ukraina una levatura speciale nella comunità mondiale. La NATO accoglie con favore la decisione dell'Ukraina di appoggiare la proroga indefinita del TNP ed il suo contributo al ritiro ed allo smantellamento delle armi nucleari basate sul suo territorio.

Una più stretta cooperazione dell'Ukraina con la NATO farà progredire ed approfondirà il dialogo politico fra l'Ukraina ed i membri dell'Alleanza su un'ampia gamma di questioni relative alla sicurezza, ivi comprese quelle nucleari. Ciò contribuirà a migliorare il clima di sicurezza globale in Europa.

17. La NATO e l'Ukraina prendono atto dell'entrata in vigore del Documento sulle FCE sui Fianchi in data 15 maggio 1997. La NATO e l'Ukraina continueranno a collaborare su questioni di interesse comune, quali l'adattamento del Trattato sulle FCE.

La NATO e l'Ukraina intendono migliorare il funzionamento del trattato sulle FCE in un ambiente in evoluzione e, tramite ciò, la sicurezza di ogni stato parte, indipendentemente dal fatto che appartenga ad un'alleanza politico-militare. Essi condividono l'opinione che la presenza di truppe straniere sul territorio di uno stato partecipante deve avvenire in conformità con il diritto internazionale, con il consenso liberamente espresso dello stato ospitante o con una decisione in merito da parte del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

18. L'Ukraina accoglie con favore la dichiarazione dei membri della NATO secondo la quale "l'ampliamento dell'Alleanza non comporterà cambiamenti del dispositivo nucleare attuale della NATO e, pertanto, i paesi NATO non hanno intenzione, non hanno in programma e non hanno motivo di dispiegare armi nucleari sul territorio dei nuovi membri, né hanno necessità di cambiare alcun aspetto del dispositivo o della politica nucleare della NATO e non prevedono nessuna necessità di farlo in futuro."

19. Gli Stati membri della NATO e l'Ukraina continueranno ad attuare appieno tutti gli accordi sul disarmo, sulla non proliferazione e sul controllo delle armi e le misure di fiducia di cui sono parte.

Il presente Statuto avrà effetto alla firma

Il presente Statuto viene redatto in due originali nelle lingue inglese, francese ed ukraina, tutti e tre i testi facenti ugualmente fede.

FIRMATO A MADRID IL 9 LUGLIO 1997

Per l'Organizzazione del Trattato | Per l'Ukraina

(F.to: Il Segretario Generale della NATO) | (F.to. Il Presidente dell'Ukraina)

Il Regno del Belgio
Il Canada
Il Regno di Danimarca
La Repubblica Francese
La Repubblica Federale Tedesca
La Repubblica Ellenica
La Repubblica di Irlanda
La Repubblica Italiana
Il Granducato del Lussemburgo
Il Regno dei Paesi Bassi
Il Regno di Norvegia
La Repubblica Portoghese
Il Regno di Spagna
La Repubblica di Turchia
Il Regno unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
Gli Stati Uniti d'America

637.

Roma, 10 luglio 1997

Protocollo di cooperazione politica fra la Repubblica Italiana e la Repubblica dell'Angola

(Entrata in vigore: 10 luglio 1997)

9. — Libreria - Suppl. ord. alla *G.U.* n. 11.

PROTOCOLLO DI COOPERAZIONE POLITICA FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DELL'ANGOLA

La Repubblica Italiana e la Repubblica dell'Angola, qui di seguito indicate come Parti Contraenti,

animate dal desiderio di rafforzare i tradizionali rapporti bilaterali di amicizia e di collaborazione, nella convinzione che tale rafforzamento contribuirà a consolidare la pace ed a promuovere lo sviluppo economico e sociale nei rispettivi Paesi e nelle rispettive regioni geografiche di appartenenza, nel contesto delle relazioni Nord-Sud ed a favorire la sicurezza e la stabilità internazionali,

convinte della necessità di costruire relazioni fra Stati sulla base dei valori universali di libertà, democrazia, pluralismo e rispetto dei diritti dell'uomo, e a conferma della loro fedeltà ai principi ed agli obiettivi dello Statuto delle Nazioni Unite,

intenzionate a contribuire alla coesistenza pacifica tra i popoli,

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I

Le Parti Contraenti effettueranno periodicamente consultazioni sullo stato dei rapporti bilaterali e promuoveranno la conclusione di accordi nei vari settori di collaborazione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica dell'Angola.

Esse effettueranno periodicamente consultazioni altresì sulle questioni internazionali di reciproco interesse, con particolare riferimento alle situazioni di crisi, al fine di procedere ad uno scambio di valutazioni e, ove convenuto di comune intesa, di concordare iniziative diplomatiche volte ad eliminare focolai di tensione ed a prevenire lo scoppio di conflitti, oppure a ristabilire la pace, la stabilità e la sicurezza.

ARTICOLO II

Per adempiere a quanto disposto dall'articolo precedente, la Repubblica Italiana e la Repubblica dell'Angola effettueranno consultazioni periodiche una volta l'anno, mediante missioni da effettuarsi alternativamente a Roma e Luanda, a livello Alti Funzionari e, ove convenuto di comune accordo, a livello di Membri di Governo.

ARTICOLO III

I Rappresentanti Permanenti di entrambi i Paesi presso l'Organizzazione delle Nazioni Unite e l'Unione Europea, così come presso altre Organizzazioni Internazionali, effettueranno consultazioni su questioni di mutuo interesse.

ARTICOLO IV

Le Parti Contraenti promuoveranno lo scambio di pubblicazioni e di documenti di natura politica e si informeranno su esperienze compiute da ciascuna di esse, così da facilitare il rafforzamento della cooperazione politica.

ARTICOLO V

Le Parti Contraenti prenderanno in esame la possibilità di promuovere programmi di formazione di quadri del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica dell'Angola e di incentivazione della ricerca politico-diplomatica in entrambi i Paesi, anche mediante la realizzazione di seminari specializzati, da definire con successive intese nell'ambito della cooperazione bilaterale.

ARTICOLO VI

Annualmente le Parti Contraenti valuteranno, per via diplomatica, le modalità di attuazione delle clausole di questo Protocollo, e concorderanno il programma di cooperazione politica per l'anno seguente.

ARTICOLO VII

Il presente Protocollo viene concluso per la durata di cinque anni.

La sua validità verrà prorogata tacitamente per successivi periodi di cinque anni, a meno che una delle Parti Contraenti non abbia notificato, per iscritto, all'altra Parte la sua decisione di denunciare il Protocollo con un preavviso di almeno un anno prima della scadenza.

Questo Protocollo entrerà in vigore alla data della sua firma.
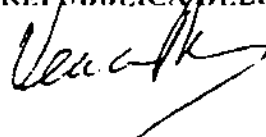
In fede di che i sottoscritti Rappresentanti hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Roma il 10 luglio 1997 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e portoghese, entrambi i testi facenti egualmente fede.

PER LA REPUBBLICA ITALIANA

PER LA REPUBBLICA DELL'ANGOLA

638.

Pechino, 11 agosto 1997

Scambio di Lettere costituenti un'Intesa tra il Ministro del Lavoro della Repubblica Italiana ed il Ministro del Personale della Repubblica popolare di Cina

(Entrata in vigore: 11 agosto 1997)

Al Ministro del Personale
della Repubblica Popolare di Cina
Sua Eccellenza Song Defu

Caro Ministro, Caro Collega,

L'importanza che i problemi della occupazione, della formazione, della gestione delle risorse umane e della sicurezza sociale hanno assunto nei nostri rispettivi Paesi mi hanno convinto della opportunità di rafforzare i legami tra i nostri due Paesi allo scopo di realizzare una più stretta collaborazione su una base di uguaglianza, reciprocità e mutuo vantaggio.

Tale cooperazione bilaterale riguarderà i settori dello sviluppo e gestione delle risorse umane, nonchè della formazione continua, della formazione professionale e della sicurezza sociale. La cooperazione prenderà la forma di: scambio di visite di alti funzionari a livello ministeriale; scambio di visite da parte di gruppi di studio in settori specializzati; scambio di esperti che, sui temi sopra indicati, potranno tenere lezioni, seminari o corsi di formazione; scambio di materiali e pubblicazioni concernenti i temi sopra indicati.

Per quanto riguarda i contenuti la nostra cooperazione riguarderà: teoria e pratica dello sviluppo e della gestione delle risorse umane; formazione continua e formazione professionale dei dipendenti pubblici, nonchè ogni altro argomento fissato di comune accordo fra le parti.

L'attività della cooperazione per quanto riguarda la parte italiana, farà capo al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, per quanto riguarda la parte cinese al Ministero del Personale. Le parti stabiliranno attraverso consultazioni un piano annuale di attuazione del programma di cooperazione.

Questo nostro accordo, nella forma di "scambio di lettere" redatte nelle lingue italiana e cinese, entrerà in vigore al momento della firma e resterà in vigore per un periodo di quattro anni che potrà essere prolungato di comune accordo.

Beijing 11 Agosto 1997

Il Ministro del Lavoro e
della Previdenza Sociale
della Repubblica Italiana
On. Tiziano Treu

中 华 人 民 共 和 国 人 事 部

MINISTRY OF PERSONNEL OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

No.3, Yuhuili Dong Duan, Northern 4th Ring Road, Beijing 100101, China
Tel & Fax: (0086-10)4222243, 4218719, 4923934

意大利共和国劳动与社会福利部
特雷乌部长阁下

亲爱的部长同行：

我荣幸地收到阁下八月十一日关于双边交流与合作问题的换文，换文内容如下：

基于我们两国对就业、专业人员培训、人才资源管理和社会保险问题的重要性的认识，我相信，我们两国有必要在平等、互利、互惠的基础上加强在该领域中更加密切的合作。

这一合作将包括下述领域：人才资源开发和管理，继续教育，专业人员培训和社会保险。采取的合作形式为：部长级高级官员互访；互派专业考察团组；互派专家，就上述专题进行讲学、举办研讨会和培训班；交流有关合作专题的资料和出版物。

合作的内容包括：人才资源开发和管理的理论与实践；国家公务员的继续教育和专业人员培训，以及双方同意的其他内容。

有关合作活动安排，意大利方面将由劳动与社
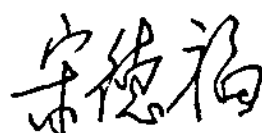
会福利部负责协调，中国方面将由人事部负责协调。双方将通过协商，确定年度项目实施计划。

本协议以“换文”形式，分别用中文和意大利文写成，将在双方签字后生效，有效期四年，经双方同意可以予以延长。

我荣幸地通知阁下中方同意上述换文中的内容。相信我们两国和两部间的交流与合作必将得到进一步的深入发展。

此致

中华人民共和国
人事部部长

宋德福

一九九七年八月十一日 于北京

中华人民共和国人事部
MINISTRY OF PERSONNEL OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

No. 3, Yuhuili Dong Duan, Northern 4th Ring Road, Beijing 100101, China
Tel & Fax: (0086-10)4222243, 4218719, 4923934

Al Ministro del Lavoro e
della Previdenza Sociale
della Repubblica Italiana
Sua Eccellenza On. Tiziano Treu

Caro Ministro, Caro Collega,

ho avuto l'onore di ricevere la "lettera" di Sua Eccellenza riguardante la questione della cooperazione-scambio bilaterale il cui contenuto e' il seguente:

"L'importanza che i problemi della occupazione, della formazione, della gestione delle risorse umane e della sicurezza sociale hanno assunto nei nostri rispettivi Paesi mi ha convinto della opportunita' di rafforzare i legami tra i nostri due Paesi allo scopo di realizzare una piu' stretta collaborazione su una base di uguaglianza, reciprocita' e mutuo vantaggio.

Tale cooperazione bilaterale riguardera' i settori dello sviluppo e gestione delle risorse umane, nonche' della formazione continua, della formazione professionale e della sicurezza sociale. La cooperazione prendera' forma di: scambio di visite di alti funzionari a livello ministeriale; scambio di visite da parte di gruppi di studio in settori specializzati; scambio di esperti che, sui temi sopra indicati, potranno tenere lezioni, seminari o corsi di formazione; scambio di materiali e pubblicazioni concernenti i temi sopra indicati.
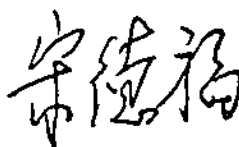
Per quanto riguarda i contenuti la nostra cooperazione riguardera': teoria e pratica dello sviluppo e della gestione delle risorse umane; formazione continua e formazione professionale dei dipendenti pubblici, nonche' ogni altro argomento fissato di comune accordo fra le parti.

Le attivita' della cooperazione per quanto riguarda la parte italiana, faranno capo al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, per quanto riguarda la parte cinese al Ministero del Personale. Le parti stabiliranno attraverso consultazioni un piano annuale di attuazione del programma di cooperazione.

Questo nostro accordo, nella forma di "scambio di lettere" redatte nelle lingue italiana e cinese, entrera' in vigore al momento della firma e restera' in vigore per un periodo di quattro anni che potra' essere prolungato di comune accordo."

Sono molto onorato di poter comunicare a Sua Eccellenza che la parte cinese approva il contenuto della "lettera "italiana. Ritengo inoltre che la cooperazione fra i nostri due Paesi e i nostri due Ministeri debba essere, in futuro, ulteriormente sviluppata.

Il Ministro del Personale
della Repubblica Popolare
di Cina

Beijing 11 Agosto 1997

639.

Roma, 11 settembre 1997

Dichiarazione congiunta tra il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana ed il Ministero per l'Informazione e le Arti della Repubblica di Singapore

(Entrata in vigore: 11 settembre 1997)

DICHIARAZIONE CONGIUNTA TRA IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL MINISTERO PER L'INFORMAZIONE E LE ARTI DELLA REPUBBLICA DI SINGAPORE

Desiderosi di rafforzare i legami di amicizia tra il Popolo italiano e il Popolo singaporese, il Sottosegretario di Stato degli Affari Esteri, Senatore Patrizia Toia, ed il Ministro per l'Informazione e le Arti, On. B.G. George Yong Boon Yeo, hanno oggi concordato di avviare una cooperazione bilaterale mediante l'Accordo di Collaborazione Culturale, Scientifica e Tecnologica sottoscritto dall'Italia e da Singapore nel 1990 come base di collaborazione.

A tal fine, entrambe le Parti hanno convenuto sulla prossima costituzione della Commissione Mista per rendere applicabile per i futuri tre anni l'Accordo che dovrebbe includere le seguenti materie:

(a) Diffusione della cultura attraverso la collaborazione tra istituzioni, associazioni e comitati con fini culturali ed educativi, ed attraverso la promozione dell'insegnamento della lingua italiana a Singapore,
(b) Borse di studio,
(c) Scambi di mostre e di visite nel campo dello spettacolo,
(d) Scambi di visite di docenti universitari,
(e) Cooperazione nel settore degli archivi e delle biblioteche,
(f) Cooperazione nel campo del cinema, della radio e della televisione,
(g) Cooperazione nei settori scientifico e tecnologico,
(h) Scambi giovanili,

Riguardo la futura collaborazione nei settori delle arti e della cultura, il B.G. George Yong Boon Yeo ha manifestato l'interesse di Singapore ad accogliere una maggiore partecipazione dell'Italia al proprio Festival annuale delle Arti.

Fatto in Roma l'11 settembre 1997, in due originali in lingua italiana ed inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

PER IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL MINISTERO PER L'INFORMAZIONE E LE ARTI DELLA REPUBBLICA DI SINGAPORE

640.

Bologna, 11 settembre 1997

Scambio di Lettere costituente un Accordo tra il Ministro del Lavoro italiano e il Ministro del Lavoro spagnolo per rafforzare la cooperazione in tema di occupazione, lavoro e formazione professionale

(Entrata in vigore: 11 settembre 1997)

Bologna, 11 settembre 1997

Signor Ministro, Caro Collega,

L'importanza che i problemi della occupazione hanno assunto nei nostri due Paesi nonchè in ciascuno dei Paesi dell'Unione Europea, mi hanno convinto della opportunità di realizzare un rafforzamento dei collegamenti tra le nostre rispettive Amministrazioni al fine di realizzare una maggiore cooperazione sugli argomenti dell'occupazione, del lavoro e della formazione professionale.

Una siffatta iniziativa, suscettibile di arricchire significativamente la buona collaborazione che in tutti i settori caratterizza le relazioni tra i nostri due Paesi, potrebbe costituire parte dell'Agenda degli incontri tra i Capi di Stato e di Governo, che si svolgeranno nel futuro e potrebbe rappresentare una componente importante della discussione che su questi temi si svilupperà in seno alla Unione Europea, nonchè contribuire anche al progresso della dimensione sociale nel processo euro-mediterraneo.

Al riguardo da parte nostra si propone che detta cooperazione prenda la forma di missioni di esperti di alto livello, sia dell'Amministrazione pubblica sia del mondo imprenditoriale e del lavoro, ovvero, laddove necessario, di incontri a livello di Ministri, volti ad approfondire argomenti precisi fissati di comune accordo e suscettibili di costituire un reciproco arricchimento nonchè un contributo ai rispettivi processi decisionali.

In particolare detta collaborazione potrebbe iniziare con l'approfondimento delle esperienze reciproche in materia di promozione di nuova occupazione soprattutto attraverso lo sviluppo locale. Potremmo altresì promuovere ogni opportuno approfondimento circa i programmi di formazione lungo tutto l'arco della vita e sviluppare lo scambio di informazioni sulla evoluzione dei rispettivi sistemi di formazione professionale.

In questa fase potremmo concordare su due o più incontri annuali da tenersi alternativamente in Spagna ed in Italia.

Ciascuna delle due Parti si accollerebbe le proprie spese di viaggio e di soggiorno.

Qualora Ella concordi sulle precedenti proposte, la presente Lettera e la Lettera di risposta di eguale tenore di Vostra Eccellenza costituiranno un Accordo tra i nostri due Ministeri che entrerà in vigore alla data della sua lettera di risposta, che avrà durata di 10 anni e che potrà essere denunciato con preavviso di 6 mesi..

Tiziano Treu

S.E. Javier Arenas Bocanegra
Ministro del Lavoro
e degli Affari Sociali

El Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales

Bologna, 11 de septiembre 1997

Señor Ministro y estimado colega,

Tengo el honor de acusar recibo de su atenta carta de 11 de septiembre 1997 con la que V.E. me ha comunicado lo siguiente :

"La importancia que los problemas del empleo han asumido en nuestros dos países, asi como en cada uno de los Paises de la Union Europea, me han convencido de la oportunidad de potenciar la cooperación entre nuestras respectivas Administraciones para realizar una mayor colaboración sobre los temas de empleo, trabajo y formación profesional.

Una iniciativa de este tipo, apta para enriquecer significativamente la buena colaboracion que en todos los sectores caracteriza las relaciones entre nuestros dos países, podria constituir parte de la agenda de las reuniones entre los Jefes de Estado y de Gobierno que se celebrarán en el futuro y podría representar un componente importante del debate que, sobre estos temas, se desarrollará en el seno de la Union Européa, y contribuir tambien al progreso de la dimensión social en el proceso euro-mediterraneo.

A tal respecto, por nuestra parte se propon\e que dicha cooperación tome forma de misiones de expertos de alto nivel, tanto de la Administración publica como del mundo empresarial y del trabajo, o bien, cuando fuere necesario, de reuniones a nivel de Ministros, destinadas a estudiar a fondo temas fijados de común acuerdo y que puedan constituir un enriquecimiento recíproco y una contribucion a los respectivos procesos decisorios.

De manera particular, esta colaboracion podria comenzar con el estudio mutuo de las experiencias ajenas en materia de promoción de empleo, especialmente de desarrollo local. También podria promoverse toda profundiziazion oportuna sobre los programas de formación a lo largo de toda la vida y desarrollar el intecambio de informaciones sobre la evolucion de los respectivos sistemas de formación profesional.

En esta fase podriamos concordar sobre dos o mas reuniones anuales a celebrarse alternativamente en España e Italia.

Cada una de las dos partes se hara cargo de sus proprios gastos de viaje y estadía.

En caso que V.E. este conforme con la propuesta precedente, la presente Carta y la Carta de respuesta del mismo tenor de V.E., constituirán un Acuerdo entre nuestros dos Ministerios que entrará en vigor en la fecha que date en su Carta de respuesta, teniendo una duración de 10 años y que podrá se denunciado con un preaviso de 6 meses".

A este respecto, tengo el honor, asimismo, de indicarle el acuerdo del Gobierno Español con la propuesta formulada por el Gobierno Italiano en la Carta reproducida anteriormente.

Atentamente

Javier Arenas Bocanegra

Excmo. Sr. D.
Tiziano TREU
Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Il Ministro del Lavoro
e degli Affari Sociali

Bologna, 11 settembre 1997

Signor Ministro e stimato collega,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua cortese lettera dell'11 settembre 1997 con la quale V.E. mi ha comunicato quanto segue.

"L'importanza che i problemi della occupazione hanno assunto nei nostri due Paesi nonchè in ciascuno dei Paesi dell'Unione Europea, mi hanno convinto della opportunità di realizzare un rafforzamento dei collegamenti tra le nostre rispettive Amministrazioni al fine di realizzare una maggiore cooperazione sugli argomenti dell'occupazione, del lavoro e della formazione professionale.

Una siffatta iniziativa, sucettibile di arricchire significativamenela buona collaborazione che in tutti i settori caratterizza le relazioni tra i nostri due Paesi, potrebbe costituire parte dell'Agenda degli incontri tra i capi di Stato e di Governo, che si swvolgeranno nel futuro e potrebbe rappresentare una componente importante della discussione che su questi temi si svilupperà in seno all'Unione Europea, nonchè contribuire anche al progresso della dimensione sociale nel processo euro-mediterraneo.

Al riguardo da parte nostra si propone che detta cooperazione prenda la forma di missioni di esperti di alto livello, sia dell'Amministrazione pubblica sia del mondo imprenditoriale e del lavoro, ovvero, laddove necessario, di incontri a livello di Ministri, volti ad approfondire argomenti precisi fissati di comune accordo e suscettibili di costituire un reciproco arricchimento nonchè un contributo ai rispettivi processi decisionali.

In particolare detta collaborazione potrebbe iniziare con l'approfondimento delle esperienze reciproche in materia di promozione di nuova occupazione soprattutto attraverso lo sviluppo locale. Potremmo altresì promuovere ogni opportuno approfondimento circa i programmi di formazione lungo tutto l'arco della vita e sviluppare lo scambio di informazioni sulla evoluzione dei rispettivi sistemi di formazione professionale.

In questa fase potremmo concordare su due o più incontri annuali da tenersi alternativamente in Spagna ed in Italia.

Ciascuna delle Parti si accollerebbe le proprie spese di viaggio e di soggiorno.

Qualora Ella concordi sulle precedenti proposte, la presente Lettera e la Lettera di risposta di eguale tenore di Vostra Eccellenza costituiranno un Accordo tra i nostri due Ministeri che entrerà in vigore alla data della sua lettera di risposta, che avrà durata di 10 anni e che potrà essere denunciato con preavviso di 6 mesi".

A tale riguardo ho altresì l'onore di comunicarLe l'accordo del Governo spagnolo con la proposta formulata dal Governo italiano nella lettera su riportata.

Con distinta considerazione.

f.to: Javier Arenas Bocanegra

S.E. Tiziano TREU
Ministro del Lavoro e
della Previdenza

641.

Ginevra, 16 settembre 1997

Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica Italiana e l'Organizzazione Internazionale del Lavoro per la realizzazione del progetto «Centro di formazione per l'artigianato del sale» in Giordania

(Entrata in vigore: 16 settembre 1997)

CO-OPERATION AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF
THE ITALIAN REPUBLIC AND THE INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION
FOR THE IMPLEMENTATION OF THE ''SALT HANDICRAFT TRAINING CENTRE" PROJECT IN
JORDAN

Whereas the Government of the Italian Republic is prepared to support the "Salt Integrated Training Centre for Handicraft Promotion in Jordan" for a total amount of US$ 1.923.078;

Whereas the International Labour Organization, represented by the International Labour Office, hereinafter referred to as the ILO, is prepared to accept responsibility for ensuring the implementation of the project, the Italian Government and the ILO have agreed as follows:

1. The contribution of the Italian Government of US$ 1.923.078, which is duly noted in the project document, will cover the cost of a project aiming at contributing to the development of the handicraft sector in Jordan, as described in detail in the project document;

2. The project activities shall effectively start upon receipt of the funds and shall be implemented and monitored according to the project document. It is understood that no activity under the project can be implemented unless the necessary funds for that activity have been received in advance by the ILO;

3. The ILO will exercise the overall responsibility for project execution, making every effort to ensure effective and timely delivery of inputs and production of outputs. The ILO shall carry out the project activities in full independence according to its own rules and regulations;

4. The contribution of the Italian Government will not exceed US $1.923.078 and will cover the entire cost of the project, including project support costs (overhead) calculated at thirteen per cent (13%) of the total expenditure for project activities, except for those related to the management of the Loan Guarantee Fund, for which an amount of 5% is charged;

5. Funds due to the ILO under this Agreement shall be transferred to the Chemical Bank, New York, Account No. 015-001024, favour International Labour Office, mentioning project JOR/96/M01/ITA, for US$ transfers. The ILO undertakes to submit progress reports and financial statements concerning the expenditures incurred by the project. Funds shall be utilized by the ILO according to the agreed work plans. Equipment and materials shall be purchased on the basis of competitive biddings;

6. The ILO shall not make any modification to the project document, the work plans or the schedule of expenditure without prior written approval by the Italian Government. The ILO undertakes to review together with the Italian Government any modifications to the project document, the work plans or the financial provisions which are called for as the result of circumstances beyond its control; the result of such a review shall be the subject of an exchange of notes indicating the jointly agreed modifications;

7. The ILO shall submit to the Italian Government annual progress reports. Upon completion of the project activities the ILO shall also submit a Final Project Report establishing that the planned activities have been implemented. Beyond formal monitoring and reporting requirements, the ILO agrees to keep the Italian Government informed of key issues, as well as of progress or problems in the project implementation, as they arise. Upon project completion, the Italian Government and the ILO will undertake a joint evaluation;

8. The ILO shall administer a separate account expressed in US dollars for the funds in accordance with its financial regulations and rules and other applicable ILO rules and procedures. Related income and expenditure in other currencies shall be converted into US dollars at the U.N. rate of exchange applicable on the date of each transaction. Each year the ILO shall submit to the Italian Government a financial statement showing funds received and spent by the project in the previous calendar year. This statement shall consist of an abstract from the ILO accounts as submitted for audit to the External Auditor whose certificate will appear in the ILO's biennial financial report. At the end of the project, the ILO shall submit a final financial statement, certified by a responsible Finance Official, showing a breakdown of expenditure for each component approved in the initial budget, within six months after the end of the financial period in which the last disbursement of funds for this project was made by the ILO;

9. This Agreement shall enter into force upon signature and shall remain in force until completion of all project activities;

10. This Agreement may be terminated by either Party on ninety (90) days written notice to the other Party. Notwithstanding the termination of this Agreement, the ILO shall continue to hold any unutilized contribution until all commitments and liabilities have been satisfied and project activities brought to a satisfactory conclusion;

11. Any balance that remains unspent after satisfying all project commitments and liabilities shall be returned to the Italian Government. Any interest accrued from temporary credit balances of the project funds and/or funds remaining after the completion of the project shall also be returned to the Italian Government;
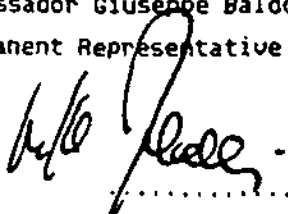
12. Any dispute over the interpretation or application of any provision herein contained shall be settled through consultations or negotiations.

In witness whereof, the undersigned, duly authorized by their respective Authorities, have signed the present Agreement.

Done in Geneva, on September 16th 1997, in two originals in the English language.
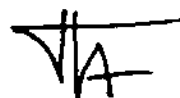
For the Government of the Italian Republic	For the International Labour Organization
Ambassador Giuseppe Baldocci Permanent Representative	Mr. Daniel Duysens Chief, PROPAR/TEC

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO DI COOPERAZIONE FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E L'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL LAVORO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "CENTRO DI FORMAZIONE PER L'ARTIGIANATO DEL SALE" IN GIORDANIA

Premesso che il Governo Italiano è disposto ad appoggiare il "Centro di Formazione Integrato sul Sale per la Promozione dell'Artigianato in Giordania" per un importo totale di 1.923.078 dollari USA;

Premesso che l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, rappresentata dall'Ufficio Internazionale del Lavoro, qui di seguito definita "OIL" e disposta ad assumersi la responsabilità di assicurare la realizzazione del progetto,

il Governo Italiano l'OIL hanno concordato quanto segue:

1. Il contributo del Governo Italiano, pari a 1.923.078 dollari USA, debitamente annotato nel documento di progetto, coprira il costo di un progetto volto a contribuire a sviluppare il settore artigianale in Giordania, come descritto dettagliatamente nel documento del progetto.
2. Le attività del progetto avranno effettivo inizio quando saranno pervenuti i fondi e sara realizzato e controllato come previsto nel documento del progetto. Resta inteso che non potrà essere realizzata nessuna attività di cui al progetto se l'OIL non avrà ricevuto in anticipo i fondi necessari per quell'attività.
3. L'OIL si assumerà la responsabilità globale dell'esecuzione del progetto, e si sforzerà in ogni modo per garantire la consegna effettiva e tempestiva degli input e la

produzione degli output. L'OIL svolgerà le attività del progetto nella più totale indipendenza, in base alle proprie norme e regolamenti.

4. Il contributo del Governo Italiano non sara superiore a 1.923.078 dollari USA e coprirà l'intero costo del progetto, compresi i costi di supporto del progetto (spese generali), calcolati al tredici per cento (13%) delle spese totali per le attività del progetto, ad eccezione di quelli relativi alla gestione del Fondo di Garanzia Prestiti, per cui si applica un importo pari al 5%.
5. I fondi dovuti all'OIL ai sensi del presente Accordo saranno trasferiti sul conto n. 015-001024 della Chemical Bank di New York, a favore dell'Ufficio Internazionale del Lavoro, facendo riferimento al progetto JOR/96/MO1/ITA per i trasferimenti in dollari USA. L'OIL si impegna a presentare relazioni sullo stato di avanzamento e rendiconti finanziari sulle spese sostenute dal progetto. I fondi saranno impiegati dall'OIL come previsto dai piani di lavoro concordati. Le attrezzature ed i materiali saranno acquistati in base a gare d'appalto.
6. L'OIL non apporterà modifiche al documento di progetto, ai piani di lavoro o al programma di spesa senza aver precedentemente ricevuto il consenso scritto del Governo Italiano. L'OIL si impegna a valutare insieme con il Governo Italiano le eventuali modifiche al documento di progetto, ai piani di lavoro o alle disposizioni finanziarie che si potrebbero rendere necessarie per circostanze che esulano dal suo controllo; il risultato di tali valutazioni saranno oggetto di scambio di note indicante le modifiche concordate
7. L'OIL presenterà al Governo Italiano relazioni annuali sullo stato di avanzamento. A completamento delle attività del progetto, l'OIL presenterà altresì una Relazione Finale sul Progetto, in cui si stabilirà che le attività programmate sono state realizzate. Oltre ai controlli formali ed alle relazioni previste, l'OIL conviene di tenere aggiornato il Governo Italiano sulle questioni, i problemi o i progressi principali compiuti dal progetto a mano a mano che se ne presenterà la necessità. A completamento del progetto, il Governo Italiano e l'OIL effettueranno una valutazione congiunta.
8. L'OIL amministrerà un conto separato espresso in dollari USA per i fondi, come previsto dalle sue norme e regolamenti finanziari e le altre norme e procedure dell'OIL applicabili. Le relative entrate ed uscite in altre valute saranno convertite in dollari USA al tasso di cambio delle NU applicabile alla data di ciascuna transazione. L'OIL presenterà ogni anno al Governo Italiano un rendiconto finanziario sui fondi ricevuti e spesi dal progetto nell'anno solare precedente. Il rendiconto consisterà in una sintesi dei conti dell'OIL sottoposti a verifica contabile del Revisore Esterno, il cui attestato figurerà nelle relazioni finanziarie biennali dell'OIL. A conclusione del progetto, l'OIL presenterà un rendiconto finanziario finale, autenticato dal funzionario

responsabile delle Finanze, contenente il dettaglio delle spese effettuate per ciascuna componente, approvata nel bilancio iniziale, entro sei mesi dalla fine del periodo finanziario in cui l'OIL ha effettuato l'ultimo versamento di fondi per il progetto in questione.

9. Il presente Accordo entrerà in vigore al momento della firma e resterà in vigore fino a quando saranno state completate tutte le attività del progetto.
10. Il presente Accordo può essere sospeso da una delle due parti con un preavviso scritto di 90 (novanta) giorni all'altra parte. Indipendentemente dalla sospensione dell'Accordo, l'OIL continuerà ad avvalersi dei contributi non utilizzati fino a quando non saranno stati onorati tutti gli impegni e gli oneri e le attività del progetto saranno state concluse in maniera soddisfacente.
11. Gli eventuali saldi rimasti inutilizzati dopo che saranno stati onorati tutti gli impegni e gli oneri del progetto saranno restituiti al Governo Italiano. Gli interessi eventualmente maturati sui saldi attivi temporanei dei fondi del progetto e/o i fondi rimasti a completamento dello stesso saranno anch'essi restituiti al Governo Italiano.
12. Eventuali controversie sull'interpretazione o applicazione di una qualsiasi delle disposizioni qui contenute saranno composte tramite consultazioni o negoziati.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dalle rispettive autorità, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Ginevra il 16 settembre 1997 in due originali in lingua inglese.

Per il Governo
della Repubblica Italiana

(F.to: Ambasciatore Giuseppe Baldocci)
Rappresentante Permanente

Per il Centro Internazionale
di Formazione dell'OIL

(F.to: Dott. Daniel Duysens)
Capo del PROPAR/TEC

642.

Ginevra, 16 settembre 1997

Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Centro Internazionale di formazione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro per il finanziamento di un progetto di «Perfezionamento di formatori e direttori di istituti di formazione dell'OFPPT» in Marocco

(Entrata in vigore: 16 settembre 1997)

CO-OPERATION AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF
THE ITALIAN REPUBLIC AND THE ILO INTERNATIONAL TRAINING CENTRE
for the implementation of the Project
"Advanced Training of Trainers and Managers of OFPPT (Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail) Training Institutes in Morocco"

Whereas the Italian Government is prepared to provide financial support to the Project for Advanced Training of Trainers and Managers of OFPPT Training Institutes in Morocco for a total amount of LIT. 1.000.000.000 (one billion);

Whereas the International Training Centre of the ILO, hereinafter referred to as the "Turin Centre", is prepared to accept responsibility for ensuring implementation of the project, the Government of Italy and the Turin Centre have agreed as follows:

1. The contribution of the Italian Government, amounting to LIT. 1.000.000.000, will cover the cost of a project aiming at enhancing the employment opportunities of job seekers by introducing marked oriented training in the vocational training centres belonging to OFPPT, as described in the project document attached as Annex A. The contribution of the Italian Government is duly noted in the project document;

2. The project activities shall effectively start upon receipt of funds and they are estimated to last one year;

3. The Turin Centre shall exercise the overall responsibility for the project execution, making every effort to ensure effective and timely delivery of inputs and production of outputs. The Turin Centre shall carry out the project activities in full independence according to its own rules and regulations;

4. The contribution of the Italian Government shall not exceed LIT. 1.000.000.000 (one billion) and will cover the entire cost of the project, including an amount of LIT. 87.868.201 to cover project support costs (overhead);

5. Funds due to the Turin Centre under this Agreement shall be transferred to the Centre's Bank account No. 560001, Istituto Bancario San Paolo di Torino, Sportello CIPPT, Viale Maestri del Lavoro 10, 10127 TURIN. The funds shall be utilized by the Turin Centre according to the agreed work plan;

6. The Turin Centre shall not make any modification to the project document, the work plan or the schedule of expenditure without prior written approval by the Italian Government;

7. The Turin Centre shall submit to the Italian Government annual progress reports. Upon completion of the project activities the Turin Centre shall also submit a Final Project Report establishing that the planned activities have been implemented. Beyond formal monitoring and reporting requirements, the Centre agrees to keep the Government of Italy informed of key issues, problems or progress in the project as they arise. Upon completion of the project, the Government of Italy and the Turin Centre shall effect a joint evaluation;

8. The Turin Centre shall keep separate records for the funds received under this Agreement, in accordance with its financial regulations, rules and procedures. Related income and expenditure in other currencies shall be converted into US dollars at the U.N. rate of exchange applicable on the date of each transaction. The Turin Centre shall submit to the Government of Italy each year a financial statement showing funds received and spent by the project in the previous calendar year. This statement shall consist of an abstract from the Turin Centre accounts as submitted for audit to the External Auditor whose certificate will appear in the Centre's Annual Financial Reports. At the end of the project, the Turin Centre shall submit a final financial statement, certified by a responsible Finance Official, showing a breakdown of expenditure for each component, as

approved in the initial budget, within six months after the end of the financial period in which the last disbursement of funds for this project was made by the Turin Centre;

9. This Agreement shall enter into force upon signature and shall remain in force until completion of all project activities;

10. This Agreement may be terminated by either Party on ninety (90) days written notice to the other Party. Notwithstanding the termination of this Agreement, the Turin Centre shall continue to hold any unutilized contribution until all commitments and liabilities have been satisfied and the project activities brought to a satisfactory conclusion;

11. Any balance that remains unutilized after satisfying all project commitments and liabilities shall be returned to the Italian Government. Any interest accrued from temporary credit balances of the project funds remaining after completion of the project shall also be returned to the Italian Government;
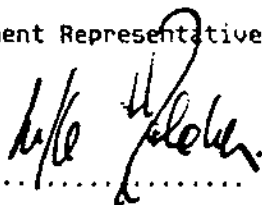
12. Any dispute over the interpretation or application of any provision herein contained shall be settled through negotiations or by such other means as the Parties shall agree in writing.

In witness whereof, the undersigned, duly authorized by their respective Authorities, have signed the present Agreement.

Done in Geneva, on 16th September 1997, in two originals in the English language.
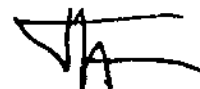
For the Government of the Italian Republic	For the International Training Centre of the ILO
Ambassador Giuseppe Baldocci	Mr. Daniel Duysens
Permanent Representative	Chief, PROPAR/TEC
....	

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO DI COOPERAZIONE FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL CENTRO INTERNAZIONALE DI FORMAZIONE DELL'OIL

per l'attuazione del Progetto "Formazione Avanzata per Formatori e Dirigenti degli Istituti di Formazione dell'OFPPT (Ufficio di Formazione Professionale e Promozione del Lavoro) in Marocco

Premesso che il Governo Italiano è disposto a concedere sostegno finanziario al Progetto per la Formazione Avanzata di Formatori e Dirigenti degli Istituti di Formazione dell'OFPPT in Marocco, per un importo totale di 1.000.000.000 (un miliardo) di lire italiane;

Premesso che il Centro Internazionale di Formazione dell'OIL, qui di seguito definito il "Centro di Torino" è disposto ad assumersi la responsabilità di assicurare la realizzazione del progetto,

il Governo Italiano ed il Centro di Torino hanno concordato quanto segue:

1. Il contributo del Governo Italiano, pari a 1.000.000.000 (un miliardo) di lire italiane, coprirà il costo di un progetto volto ad incrementare le opportunità di impiego della popolazione lavorativa, introducendo formazione orientata al mercato nei centri di formazione professionale dell'OFPPT, come previsto dal documento del progetto che figura come Allegato A. Il contributo del Governo italiano è debitamente annotato nel documento di progetto.
2. Le attività del progetto avranno effettivo inizio quando saranno pervenuti i fondi e si prevede che avranno la durata di un anno.
3. Il Centro di Torino si assumerà la responsabilità globale dell'esecuzione del progetto, e si sforzerà in ogni modo per garantire la consegna effettiva e tempestiva degli input

e la produzione degli output. Il Centro di Torino svolgerà le attività del progetto nella più totale indipendenza, in base alle proprie norme e regolamenti.

4. Il contributo del Governo Italiano non sarà superiore a 1.000.000.000 (un miliardo) di lire italiane, e coprirà l'intero costo del progetto, compreso un importo di 87.868.201 lire italiane a copertura dei costi di supporto del progetto (spese generali).
5. I fondi dovuti al Centro di Torino ai sensi del presente Accordo saranno trasferiti sul conto n. 560001 della Banca del Centro, Istituto Bancario San Paolo di Torino, Sportello CIPPT, Viale Maestri del Lavoro, 10, 10127 TORINO. Essi saranno impiegati dal Centro di Torino come previsto dal piano di lavoro concordato.
6. Il Centro di Torino non apporterà modifiche al documento di progetto, al piano di lavoro o al programma di spesa senza aver precedentemente ricevuto il consenso scritto del Governo Italiano.
7. Il Centro di Torino presenterà al Governo Italiano relazioni annuali sullo stato di avanzamento. A completamento delle attività del progetto, il Centro di Torino presenterà altresì una Relazione Finale sul Progetto, in cui si stabilirà che le attività programmate sono state realizzate. Oltre ai controlli formali ed alle relazioni previste, il Centro conviene di tenere aggiornato il Governo Italiano sulle questioni, i problemi o i progressi principali compiuti dal progetto a mano a mano che se ne presenterà la necessità. A completamento del progetto, il Governo Italiano ed il Centro di Torino effettueranno una valutazione congiunta.
8. Il Centro di Torino terrà un registro separato per i fondi ricevuti ai sensi del presente Accordo, come previsto dalle sue norme, regolamenti e procedure finanziarie. Le relative entrate ed uscite in altre valute saranno convertite in dollari USA al tasso di cambio delle NU applicabile alla data di ciascuna transazione. Il Centro di Torino presenterà ogni anno al Governo Italiano un rendiconto finanziario sui fondi ricevuti e spesi dal progetto nell'anno solare precedente. Il rendiconto consisterà in una sintesi dei conti del Centro di Torino sottoposti a verifica contabile del Revisore Esterno, il cui attestato figurerà nelle Relazioni Finanziarie Annuali del Centro. A conclusione del progetto, il Centro di Torino presenterà un rendiconto finanziario finale, autenticato dal funzionario responsabile delle Finanze, contenente il dettaglio delle spese effettuate per ciascuna componente, approvata nel bilancio iniziale, entro sei mesi dalla fine del periodo finanziario in cui il Centro di Torino ha effettuato l'ultimo versamento di fondi per il progetto in questione.
9. Il presente Accordo entrerà in vigore al momento della firma e resterà in vigore fino a quando saranno state completate tutte le attività del progetto.
10. Il presente Accordo può essere sospeso da una delle due parti con un preavviso scritto di 90 (novanta) giorni all'altra parte. Indipendentemente dalla sospensione

dell'Accordo, il Centro di Torino continuerà ad avvalersi dei contributi non utilizzati fino a quando non saranno stati onorati tutti gli impegni e gli oneri e le attività del progetto saranno state concluse in maniera soddisfacente.

11. Gli eventuali saldi rimasti inutilizzati dopo che saranno stati onorati tutti gli impegni e gli oneri del progetto saranno restituiti al Governo Italiano. Gli interessi eventualmente maturati sui saldi attivi temporanei dei fondi del progetto e rimasti a completamento dello stesso saranno anch'essi restituiti al Governo Italiano.
12. Eventuali controversie sull'interpretazione o applicazione di una qualsiasi delle disposizioni qui contenute saranno composte tramite negoziato o con altri mezzi eventualmente concordati dalle Parti per iscritto.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dalle rispettive autorità, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Ginevra il 16 settembre 1997 in due originali in lingua inglese.

Per il Governo
della Repubblica Italiana

(F.to: Ambasciatore Giuseppe Baldocci)
Rappresentante Permanente

Per il Centro Internazionale
di Formazione dell'OIL

(F.to: Dott. Daniel Duysens)
Capo del PROPAR/TEC

643.

Roma, 25 settembre 1997

Dichiarazione comune sui principi delle relazioni tra la Repubblica Italiana e la Repubblica dell'Azerbaijan

(Entrata in vigore: 25 settembre 1997)

DICHIARAZIONE COMUNE SUI PRINCIPI DELLE RELAZIONI TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DELL'AZERBAIJAN.

La Repubblica Italiana e la Repubblica dell'Azerbaijan, che d'ora innanzi saranno chiamate le Parti Contraenti,

convinte della necessità di sviluppare le relazioni interstatali sulla base dei principi di democrazia, libertà, solidarietà e nel rispetto dei diritti dell'uomo,

desiderose di contribuire alla pace, alla sicurezza e alla stabilità del continente euro-asiatico e nel mondo,

determinate a sviluppare strette relazioni di amicizia, collaborazione e partenariato tra i rispettivi due Stati,

riconoscendo che lo sviluppo di relazioni di partenariato contribuirà ad espandere la cooperazione bilaterale nei settori politico, economico, culturale e umanitario.

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 La Repubblica Italiana e la Repubblica dell'Azerbaijan baseranno le loro relazioni sui principi del diritto internazionale e sul rispetto e in accordo con la Carta delle Nazioni Unite, l'Atto finale di Helsinki, la Carta di Parigi per una nuova Europa e i documenti dell'OSCE. Le Parti Contraenti saranno guidate dai principi dell'uguaglianza sovrana tra gli Stati, dal rispetto dell'integrità territoriale, immodificabilità e inviolabilità delle frontiere, della risoluzione pacifica delle controversie, dell'eguaglianza dei diritti e del reciproco vantaggio, del corretto adempimento delle obbligazioni internazionali.

Le Parti Contraenti riaffermano l'inammissibilità della minaccia o dell'uso della forza nelle relazioni interstatali e l'inammissibilità del riconoscimento della modifica tramite la forza di confini internazionalmente riconosciuti.

Le Parti Contraenti condannano ogni atto di aggressione o terrorismo che violi i principi del diritto internazionale, la sicurezza e l'integrità territoriale degli Stati, nonché i diritti umani.

Le Parti Contraenti attribuiscono grande importanza al rispetto dei diritti umani e delle persone appartenenti alle minoranze, ai principi democratici e alle libertà fondamentali.

Art. 2 La Repubblica Italiana e la Repubblica dell'Azerbaijan sono convinte che i cambiamenti politici economici e sociali occorsi nelle relazioni internazionali debbano essere accompagnati da una collaborazione più stretta tra gli Stati, in primo luogo nel campo della sicurezza e del disarmo, in modo da assicurare pace, stabilità economica e sociale, progresso e benessere a tutti i popoli.

Le Parti Contraenti attribuiscono particolare attenzione alla loro cooperazione bilaterale e multilaterale nel quadro del Consiglio di Partnenariato Euro-Atlantico e del programma NATO "Partnership for Peace".

Le Parti Contraenti riaffermano la loro determinazione ad interagire con il proposito di rafforzare la fiducia e la sicurezza nell'Europa, unica e indivisibile ed esprimono la loro aderenza al Processo del Gruppo di Minsk e il loro fermo sostegno per una rapida e pacifica soluzione del conflitto del Nagorno Karabakh basata sui tre principi del Vertice OSCE di Lisbona.

Le Parti Contraenti sono convinte che la sicurezza internazionale sia indissolubilmente legata all'affermazione dei principi democratici.

Art. 3 Le Parti Contraenti sono convinte che il futuro delle loro Nazioni e della regione caucasica dipenderà in maniera decisiva da uno sviluppo economico sostenuto e dall'avvento di un sistema basato sull'economia di mercato. Esse favoriranno la creazione delle condizioni necessarie allo sviluppo di nuove forme di collaborazione reciprocamente vantaggiose in diversi settori, in particolare nel campo dell'energia, dell'estrazione mineraria e dell'industria di trasformazione, dell'industria meccanica, dell'industria tessile, dell'agricoltura, delle telecomunicazioni e dei trasporti, dell'industria leggera, della creazione di imprese miste finalizzate alla manifattura di prodotti finiti competitivi, delle infrastrutture, delle tecnologie moderne e della formazione professionale. Ognuna delle Parti Contraenti incoraggerà l'attività sul suo territorio degli imprenditori dell'altra Parte e favorirà la collaborazione tra le imprese italiane e azerbaijane. Le Parti Contraenti adotteranno misure adeguate a creare le condizioni politiche, economiche e giuridiche necessarie a rafforzare e sviluppare la collaborazione nei summenzionati settori.

L'Italia è disposta a fornire all'Azerbaijan la sua esperienza nei settori giuridico, politico, economico e culturale in modo da avvicinare i popoli e le società delle due Nazioni.

Art. 4 Le Parti Contraenti sono convinte che la Terra costituisca un bene di tutta l'umanità e che la preservazione e il miglioramento della vita sulla stessa debba costituire un obiettivo prioritario per tutti i Governi. L'Italia e l'Azerbaijan svilupperanno la loro collaborazione nel campo ambientale e procederanno allo scambio di esperienze e tecnologie.

Art. 5 Attribuendo grande importanza alla cultura come prezioso strumento per avvicinare i popoli, le Parti Contraenti promuoveranno, con tutti i mezzi possibili, la cooperazione culturale tra le due Nazioni, fra l'altro nei settori dell'istruzione, della scienza e della conservazione del patrimonio culturale.

10. — Libreria - Suppl. ord. alla G.U. n. 11.

La Repubblica Italiana e la Repubblica dell'Azerbaijan incoraggeranno un'ampia collaborazione tra le Università, gli altri istituti di istruzione superiore, le Accademie e gli organismi scientifici, anche attraverso l'eventuale scambio di ricercatori, insegnanti e borsisti.

Art. 6 Le Parti Contraenti considerano il traffico illegale di droga, la criminalità organizzata ed il terrorismo come calamità che travalicano i confini nazionali e possono essere combattute solo attraverso un'efficace collaborazione internazionale.

L'Italia e l'Azerbaijan coopereranno, per quanto possibile, per prevenire e reprimere le attività illecite summenzionate sia a livello bilaterale che multilaterale, anche attraverso la messa in comune di strutture e spazi.

Art. 7 Le Parti Contraenti terranno consultazioni su argomenti concernenti le relazioni bilaterali ed i problemi internazionali di comune interesse.

I Ministri degli Affari Esteri delle due Nazioni avranno consultazioni su base regolare. L'Italia e l'Azerbaijan collaboreranno nelle Organizzazioni Internazionali di cui fanno o faranno parte.
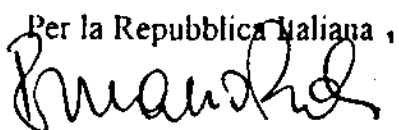
Le Parti Contraenti rivolgeranno particolare attenzione allo sviluppo delle relazioni interparlamentari.
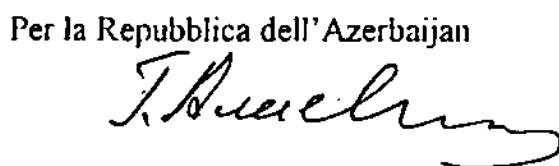
Esse favoriranno altresì contatti diretti tra i loro cittadini e promuoveranno i gemellaggi e lo sviluppo delle relazioni tra le regioni e le città delle due Nazioni.

Art. 8 Le Parti Contraenti concorderanno gli accordi bilaterali nei settori menzionati nella presente Dichiarazione, nonché nelle altre sfere di mutuo interesse.

Art. 9 La Repubblica Italiana e la Repubblica dell'Azerbaijan confermano che la presente Dichiarazione non è diretta contro alcuno Stato terzo e che essa non incide in alcun modo sui diritti e doveri delle Parti derivanti da altri Trattati e sugli Accordi bilaterali dei quali Esse sono già Parti contraenti.

Fatto a Roma il 25 settembre 1997 in duplice esemplare in lingua italiana ed azerbaijana, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per la Repubblica Italiana

Per la Repubblica dell'Azerbaijan

644.

Roma, 25 settembre 1997

Protocollo d'Intesa tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan per la cooperazione tecnica bilaterale negli anni 1997-1998

(Entrata in vigore: 25 settembre 1997)

PROTOCOLLO D'INTESA

fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaigian per la cooperazione tecnica bilaterale negli anni 1997-98

Al fine di migliorare la collaborazione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica dell'Azerbaigian, il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana, rappresentato dal Sig. Sottosegretario di Stato, Onorevole Piero Fassino, ed il Ministero degli Affari Esteri dell'Azerbaigian, rappresentato dal Sig. Ministro degli Affari Esteri, S.E. Hassan Hassanov, hanno deciso di stipulare il presente Protocollo sulla Cooperazione Tecnica, nell'ambito del programma di cooperazione tecnica italiano per l'Europa centrale ed orientale.

ARTICOLO 1

Le Parti convengono che la Repubblica Italiana sosterrà i progetti fra le organizzazioni italiane senza fini di lucro ed i partner armeni attraverso la concessione di un congruo contributo sul costo complessivo dei progetti stessi.

ARTICOLO 2

I progetti saranno concentrati sull'assistenza tecnica, comprese le attività di formazione e gli studi di prefattibilità e fattibilità nelle seguenti aree:

-promozione delle piccole e medie imprese;
-privatizzazione delle imprese, loro conversione e ristrutturazione(produzione, commercio estero e finanziamento), formazione e addestramento della manodopera con particolare attenzione al suo impiego in imprese miste e nelle piccole e medie imprese;
-agricoltura, produzione e distribuzione degli alimenti ;
-servizi sociali, protezione dell'ambiente, produzione sicura d'energia;
-telecomunicazioni e trasporti;
-cultura, informazione, educazione e ricerca;
-scienza e tecnologia.

ARTICOLO 3

Il Governo della Repubblica dell'Azerbaigian sottoporrà, tramite l'Ambasciata Italiana a Baku, le proposte dei progetti alle Autorità italiane, nei settori citati all'Articolo 2, per una loro valutazione tecnica e l'eventuale ammissione al finanziamento.
Le proposte dovranno essere dettagliate e definire chiaramente gli obiettivi da raggiungere, i tempi necessari alla loro realizzazione ed i relativi costi.

ARTICOLO 4

La Parte Azera s'impegna a dare priorità, nelle sue richieste di finanziamento ad organismi bilaterali o multilaterali, ai progetti per la cui fattibilità o assistenza tecnica sia stato concesso un contributo finanziario dalle Autorità italiane

ARTICOLO 5

Le proposte dei progetti che non ricadano nei settori previsti dall'Articolo 2 potranno essere considerate dalle Autorità italiane solo su esplicita richiesta del Governo della Repubblica dell'Azerbaigian che dovrà essere fatta pervenire tramite i canali diplomatici. Le sopra citate proposte dovranno corrispondere agli indirizzi generali della politica di cooperazione italiana.

ARTICOLO 6
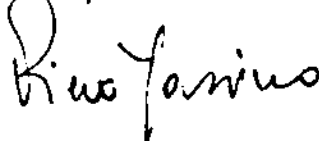
Al fine di assicurare la migliore efficacia dei progetti e per evitare che le proposte si sovrappongano con progetti presentati da altri donatori, la Parte Azera designa come unica Autorità di riferimento per l'esame dei progetti e la loro negoziazione il Ministero degli Affari Esteri.

ARTICOLO 7

Il presente protocollo entrerà in vigore al momento della firma ed avrà efficacia per gli anni 1997 e 1998. I progetti avviati nel periodo di validità del presente Protocollo continueranno fino alla loro completa attuazione.

Fatto a Roma, il 25 settembre 1997, in due originali, ciascuno nelle lingue azera, italiana ed inglese, tutte egualmente facenti fede. In caso di divergenza nell'interpretazione del presente Protocollo, prevarrà il testo in lingua inglese.

Per il Governo
della Repubblica Italiana
Rino Serri

Per il Governo della
Repubblica dell'Azerbaigian

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN ON BILATERAL TECHNICAL COOPERATION OVER THE YEARS 1997-1998

In order to improve cooperation between the Italian Republic and the Republic of Azerbaijan, the Ministry of Foreign Affairs of the Italian Republic, represented by H.E. the Undersecretary of State Mr. Piero Fassino and the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Azerbaijan, represented by H.E. the Minister of Foreign Affairs Mr. Hassan Hassanov, agreed to sign a Memorandum of Understanding on Technical Cooperation, as a part of the Italian cooperation programme for Central and Eastern Europe.

Article 1

The Parties agree that the Italian Republic shall support projects agreed upon by Italian non profit organizations and Azeri partners through the concession of a substantial contribution to the related costs.

Article 2

The supported projects shall concentrate on technical assistance, including training and pre-feasibility and feasibility studies in the following areas:

-promotion of small and medium sized enterprises;

-enterprise privatisation, conversion and restructuring, enterprise management(production, foreign trade and financing), training and retraining of manpower also aimed at employment in joint ventures and in small and medium sized enterprises;

-agriculture, food processing and marketing;

-health services, environment protection, safe production of energy;

-telecommunications and transport;

-culture, information, education and research;

-science and technology.

Article 3

The Azerbaijan Authorities shall submit, through the Italian Embassy in Baku, project proposals to the Italian Authorities in the sectors mentioned in Article 2 for an economic and technical evaluation and possibile admission to contributions.

The proposals should be detailed and clearly define the objectives to be reached by each project in a predetermined timescale and the related costs.

Article 4

The Azerbaijan Party undertakes to give priority in its request for funding through bilateral as well as multilateral channels to the implementation of projects for which the Italian Authorities are requested to support pre-feasibility studies and/or technical assistance.

Article 5

Project proposals that fall outside the sectors mentioned in Article 2 are only eligible for approval by the Italian Authorities if the Azerbaijan Authorities attach special priority to the execution of such project proposals and notify the Italian Authorities to this end through the diplomatic channels. These project proposals shall have to correspond to the general aims of the Italian cooperation policy.

Article 6
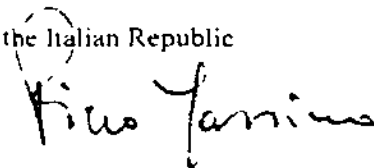
In order to ensure that the projects have greatest possible effect, and furthermore, to ensure that the project proposals will not overlap with other projects conducted by other donors, the Azerbaijan Party designates as a single channel of communication to exchange and negotiate proposals the Ministry of Foreign Affairs.

Article 7
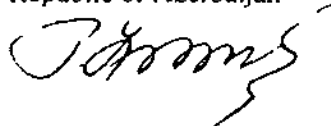
This Memorandum shall enter into force at the moment of its signature and shall be effective over the period 1997-1998. The projects started under this Memorandum shall continue until their completion.

Done in Rome on September, 25th, 1997, in two originals, each in the Azerbaijani, Italian and English languages, all the texts being equally authentic. In case of divergences in interpretation of this Memorandum the English text shall prevail.

For the Government of the Italian Republic	For the Government of the Republic of Azerbaijan
Piero Fassino	[signature]

645.

Roma, 25 settembre 1997

Dichiarazione congiunta sull'Accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan

(Entrata in vigore: 25 settembre 1997)

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

SULL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNOLOGICA FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'AZERBAIJAN

Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana ed il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica dell'Azerbaijan animati dal desiderio di intensificare la cooperazione culturale fra i due Paesi e contribuire così a rafforzare i vincoli di amicizia fra i due Popoli,

CONCORDANO QUANTO SEGUE

1. Essi incoraggeranno la conclusione, nel più breve tempo possibile, di un Accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica.
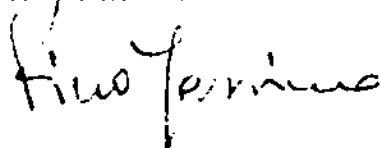
2. Detto Accordo comprenderà le seguenti materie:

- istruzione ed insegnamento della lingua;
- cooperazione interuniversitaria;
- partecipazione a manifestazioni, scambi di artisti e collaborazione nei settori della letteratura, cinema, musica, danza, teatro;
- collaborazione archeologica;
- borse di studio;
- cooperazione scientifica e tecnologica;
- tutela delle istituzioni culturali;
- illecita importazione, esportazione e trasferimento di opere d'arte e beni culturali;
- collaborazione nei campi della stampa e radio-televisione, sport, gioventù, archivi, biblioteche ed istituzioni museali.

3. La presente Dichiarazione congiunta entrerà in vigore alla data della sottoscrizione.

Firmato a Roma, il giorno 25 settembre 1997, in due esemplari originali, in lingua italiana ed azera, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

PER IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI DELLA REPUBBLICA DELL'AZERBAIJAN

646.

Roma, 25 settembre 1997

Dichiarazione congiunta sulla cooperazione economica tra la Repubblica Italiana e la Repubblica dell'Azerbaijan

(Entrata in vigore: 25 settembre 1997)

DICHIARAZIONE CONGIUNTA SULLA COOPERAZIONE ECONOMICA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA ED LA REPUBBLICA DELL'AZERBAIJAN

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan, chiamate d'ora innanzi le Parti, partendo dalla volontà di sviluppare la collaborazione economica sulla base dei principi di reciproco rispetto, uguaglianza e mutuo vantaggio cui le Parti attribuiscono particolare importanza, come fattore di sviluppo sociale e di stabilità politica, convengono su quanto segue:

1. Nel quadro di tale collaborazione, l'Italia è pronta a fornire un contributo concreto al processo delle riforme economiche, al passaggio all'economia di mercato ed alla maggiore integrazione dell'economia dell'Azerbaijan nell'economia mondiale.

2. Le Parti prendono atto con soddisfazione dei programmi di sostegno a favore dell'Azerbaijan recentemente avviati da parte del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo.

3. La collaborazione economica tra le Parti si inscriverà nel contesto delle azioni di sostegno alle riforme economiche in Azerbaijan che verranno convenute a livello internazionale concordate con il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo.

4. Le Parti si impegnano, ai fini di un corretto e fruttuoso sviluppo dei rapporti economici bilaterali, ad assicurare il regolare servizio delle obbligazioni finanziarie, assistite da garanzia governativa.

Le Parti riconoscono altresì l'opportunità di adottare le misure necessarie di loro competenza anche nei casi in cui le obbligazioni finanziarie reciproche non siano assistite da garanzia governativa.

5. Ciascuna delle Parti attribuisce particolare importanza allo sviluppo della collaborazione economica, nel principio del mutuo vantaggio. A tal fine, le Parti favoriranno ogni forma di collaborazione tra le rispettive imprese ed organizzazioni economiche e si adopereranno, in conformità alle legislazioni vigenti nei due Paesi, per creare le condizioni economiche più proficue per il rafforzamento e lo sviluppo dell'attività degli imprenditori di una Parte nel territorio dell'altra Parte.

6. Le Parti, al fine di promuovere ulteriormente la loro cooperazione, prenderanno in considerazione, se del caso, l'avvio di negoziati per la conclusione di Accordi per evitare la doppia imposizione sui redditi e la promozione e la protezione degli investimenti.

Tali misure saranno intese a facilitare l'afflusso di capitali privati per investimenti destinati a sviluppare ulteriormente le capacità produttive dell'Azerbaijan.

7. Le Parti concordano che la collaborazione economica bilaterale debba essere diretta in settori prioritari quali:
- prospezione e sfruttamento delle risorse petrolifere;
- industria petrolchimica;
- ambiente;
- trasporti e telecomunicazioni;
- industria agroalimentare;
- industria tessile;
- turismo;
- potenziamento della piccola e media industria;
- tecnologie applicate;
- industria farmaceutica;
- costruzioni navali;
- industria elettronica;
- settore bancario.

8. Consapevoli dell'importanza della sicurezza e la stabilità delle forniture energetiche al fine di sviluppare la cooperazione economica ed attrarre potenziali investitori, le Parti dedicheranno speciale attenzione alla ricerca ed alle prospezioni nel campo energetico ed in particolare allo sfruttamento ed al trasporto di petrolio e di gas.

Tale cooperazione, che richiederà l'attiva partecipazione delle Parti nonché il rafforzamento delle relazioni con i Paesi limitrofi, sarà inserita in più ampio quadro di attività delle maggiori Istituzioni Internazionali ed in particolare la Carta Europea dell'Energia, al fine di sviluppare congiuntamente i progetti infrastrutturali necessarie per una maggiore reciproca integrazione

9. Le Parti si adopereranno per concedere alle rispettive imprese dell'altra Parte, parità di trattamento rispetto a quello concesso alle imprese di Paesi terzi e per assicurare altresì ai rispettivi cittadini ed Uffici di rappresentanza commerciale un trattamento fiscale non meno favorevole di quello applicato nei confronti di cittadini ed Uffici di rappresentanza di Paesi terzi.

Esse favoriranno la costituzione di società miste anche con la partecipazione di partners di Paesi terzi.

Le Parti concordano che eventuali controversie tra le imprese dell'una e dell'altra Parte, saranno risolte in conformità al Regolamento Arbitrale UNCITRAL ("United Nations Commission on International Trade Law"), su richiesta di una delle due Parti, salvo che i relativi contratti non prevedano altrimenti.

10. Le Parti, consapevoli delle difficoltà connesse con la transizione dell'Azerbaijan verso un economia di mercato, collaboreranno nel settore della formazione professionale e manageriale. Le Parti concorderanno le misure di assistenza tecnica che l'Italia potrà fornire, nell'ambito delle iniziative comunitarie in questo settore e secondo le modalità previste dalla legislazione italiana, nel periodo di transizione dell'Azerbaijan verso l'economia di mercato.

L'Italia è pronta, a questo scopo, a mettere a disposizione dell'Azerbaijan la sua esperienza nel campo delle medie e piccole imprese.

11. Le Parti svilupperanno la cooperazione nel campo della protezione dell'ambiente. Esse intendono promuovere ed incentivare, in conformità alla legislazione di entrambi i Paesi, ogni forma di cooperazione a livello bilaterale e multilaterale, in un quadro di sviluppo sostenibile delle risorse naturali, al fine di garantire la difesa del patrimonio ambientale da ogni fonte di inquinamento.
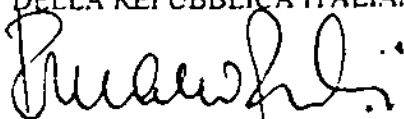
12. Le Parti favoriranno lo sviluppo dei loro collegamenti nei settori dei trasporti e delle telecomunicazioni.

13. Le Parti, al fine di raggiungere gli obiettivi fissati nella presente Dichiarazione, favoriranno gli scambi di visite ad ogni livello.
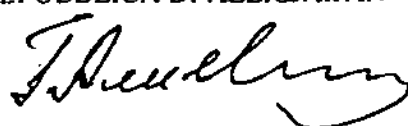
14. La Presente Dichiarazione Congiunta entrerà in vigore alla data della sua firma.

Fatto a Roma il 25.09.1997 in due originali, ciascuno nella lingua Italiana, Azera ed Inglese, tutti i testi essendo egualmente autentici. In caso di divergenza nell'interpretazione, il testo Inglese farà fede.

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA DI AZERBAIJAN

JOINT DECLARATION ON THE ECONOMIC COOPERATION BETWEEN THE ITALIAN REPUBLIC AND THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Azerbaijan, hereinafter referred to as the Parties, desiring to boost their economic cooperation on the basis of principles of mutual respect, equality and common benefit, to which they attach great importance as factors of social progress and political stability, have agreed as follows.

1. Within such cooperation, Italy is ready to support the economic reform process in Azerbaijan, the transition of the Azerbaijan's economy towards a market oriented economy and its greater integration in the world economy.

2. The Parties take note with satisfaction of the programs for Azerbaijan decided by the International Monetary Fund and the International Bank for Reconstruction and Development.

3. The economic cooperation between the Parties will be considered in the framework of the international support to the economic reforms agreed upon between the Azerbaijani Authorities and the International Monetary Fund as well as the International Bank for Reconstruction and Development.

4. In order to fruitfully improve their bilateral economic relationships, the Parties undertake to assure the regular service of the financial obligations guaranteed by their Governments.

The Parties also acknowledge the opportunity to take all the necessary measures within their competences even when the respective financial obligations are not guaranteed by the Governments.

5. The Parties attach great importance in their mutual interest to the development of the economic cooperation. To this end they will foster any form of cooperation between their enterprises and economic organizations and will do their best in accordance with the laws in force in the two countries, to create the most favourable economic conditions in order to strengthen and develop the activities of the entrepreneurs of a Party on the territory of the other Party.

6. In order to achieve more advanced means of cooperation, the Parties will encourage the conclusion of agreements to avoid double taxation and to promote and protect investments.

This action will facilitate the flow of private capitals for investments devoted to further expand the production capacity of Azerbaijan.

7. The Parties agree that their economic bilateral cooperation should be concentrated in some priority sectors such as:

-oil and gas prospecting and exploiting;

-petrochemical industry;
-environment;
-transports and telecommunications;
-agricultural and food industry;
-textile industry;
-tourism;
-small and medium enterprises;
-applied technology;
-banking sector;
-pharmaceutical industry;
-shipbuilding;
-electronic industry.

8. Aware of the importance of security and stability of energy supplies in order to develop economic cooperation and attract potential investors, the Parties will devote a special attention to research and prospections in the energy field and in particular to exploiting and transportation of oil and gas. Such cooperation, which will require the active participation of the Parties as well as the consolidation of the relationships with neighbour countries, will be inserted in the wider framework of the activities of the relevant International Institutions and in particular of the European Energy Charter, in order to jointly develop the infrastructural projects needed for a greater mutual integration.

9. The Parties will do their utmost to give the respective enterprises the same treatment granted to enterprises of third Countries and to ensure to the respective nationals and representative offices a fiscal treatment not less favourable than the one accorded to nationals and representative offices of third Countries.

They will encourage the creation of joint-ventures, eventually with the participation of third partners.

The Parties agree that any dispute which may arise between enterprises of the two Parties shall be settled in compliance with the Arbitration Regulation of the United Nations Commission on the International Trade Law (UNCITRAL) upon request of one of the two Parties, unless otherwise provided in the contracts.

10. Aware of the difficulties of the transition of Azerbaijan to market oriented economy, the Parties will cooperate in the professional and managerial training sector. They will agree on technical assistance measures which Italy could provide during the above mentioned transition period, in the framework of European Union initiatives and within the limits allowed by the Italian law in force.

For this purpose Italy is also ready to put at the disposal of Azerbaijan its advanced experience in the field of small and medium enterprises.

11. The Parties will expand their cooperation in the field of environment protection. In conformity with their own legislation, they intend to promote and boost bilateral and multilateral cooperation, in the framework of a sustainable development of natural resources, in order to protect the environment from any source of pollution.

12. The Parties will encourage the development of their connections in transport and telecommunication sector.

13. In order to achieve the goals of the present Declaration, the Parties will encourage exchanges of visit at any level.

14. The present Joint Declaration shall enter into force at the date of its signature.

September, 25th, 1997
Done at Rome on .... in two originals, in Italian, Azerbaijàni and English language, all texts being equally authentic. In case of any divergence the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF
THE ITALIAN REPUBLIC

FOR THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF AZERBAIJAN

647.

Roma, 9 ottobre 1997

Memorandum d'Intesa fra il Governo della Repubblica Italiana e il Programma dei volontari delle Nazioni Unite

(Entrata in vigore: 9 ottobre 1997)

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
AND
THE UNITED NATIONS VOLUNTEERS PROGRAMME

WHEREAS the Government of the Italian Republic (hereinafter referred to as "The Government"), wishes to enhance the collaboration with the United Nations Volunteers Programme (hereinafter referred to as UNV);

WHEREAS the Government wishes to foster the assignment of Italian nationals to serve as United Nations Volunteers and to promote cooperation between Italian Non Governmental non-profit Organizations (NGOs) and UNV;

HEREBY the Government and UNV agree to stipulate the following arrangements:

ARTICLE 1

1.1 The Government will place at the disposal of UNV, in order to execute mutually-agreed activities within the scope of UNV, an initial contribution of 1,000,000,000 Italian Lira, including the amount of 500,000,000 Lira already pledged as voluntary contribution for 1996. Further voluntary contributions from the Governement will be placed at the disposal of UNV whenever the Government so wishes.

1.2 UNV, in accordance with its financial regulations and rules, shall establish a "Special Fund for Italian Volunteers" for the administration of the aforesaid contributions.

1.3 Through exchange of correspondence and the convening of periodical meetings between Government officials and UNV officials, proposals for activities to be implemented by UNV will be examined in order to jointly identify and select activities to be financed under paragraph 1.1 above.

ARTICLE 2

2.1 The activities to be financed under the Fund referred to in paragraph 1.2 above will include the following:

a) the services (total or partial funding) of Italian national United Nations Volunteers,

b) dissemination of information in Italy on UNV activities;

c) activities in support of identification, selection, recruitment, and prior to departure orientation and training of the Italian national United Nations Volunteers and Short-Term Advisors;

2.2 The aforesaid activities will be implemented in particular in cooperation with Italian non-governmental non-profit organizations active in volunteers activities, through appropriate arrangements.

ARTICLE 3

3.1 UNV will recruit the volunteers and implement the above activities in accordance with its administrative and financial rules, regulations and directives.

3.2 Placement of Italian United Nations Volunteers shall be considered in all developing countries and sectors in which UNV intervenes, with due priority to the following themes:

* poverty eradication
* food security
* environmental management
* urban management
* health
* development planning
* electoral processes
* preventive development
* private sector/enterpreneurship
* rehabilitation/reconstruction.

ARTICLE 4

4.1 The final decision concerning the assignment of United Nations Volunteers shall rest with UNV, the Executing Agency of the Project and the Government of the recipient country.

4.2 Italian volunteers shall, for the duration of their assignment, be subjected to the Rules of Conduct and Conditions of Service of the United Nations Volunteers and to the terms contained in the Letter of Engagement;

4.3 UNV shall provide the volunteers with a letter of Engagement and the Rules of Conduct and Conditions of Service for the United Nations Volunteers. This Letter shall cover the whole period of engagement, excluding the period of pre-assignment orientation and language training, and travel to and from the duty station.

ARTICLE 5

5.1 UNV will ensure not to commit funds in excess of the amount put at its disposal in the Fund referred to in paragraph 1.2;

5.2 The Fund referred to in paragraph 1.2 shall be subject to the auditing procedures of UNDP/UNV;

5.3 In the event of unforeseen expenditures, UNV will submit a supplementary budget to the Government showing the required additional financing. If such additional financing is not available, the activities agreed upon under Article 2 of this Memorandum of Understanding may be reduced or, if necessary, terminated by UNV. Under no circumstances will UNV assume any liability in excess of the amount placed at the disposal of the Fund.

5.4 The Government shall deposit the contributions in the UNV "Special Fund for Italian Volunteers", Account N. 014-1-050658, Chase Manhattan Bank, New York, NY 10017, USA.

5.5 UNV will draw on the amount deposited as required to meet the costs of the activities mutually agreed upon with the Governement as specified under Article 2.

5.6 The Fund shall be charged with an amount of 12% of all expenditures which shall be utilized by UNV in reimbursement for support services provided. The costs of the activities referred to under paragraph 2.1.c) will be charged to the above-mentioned support costs.

5.7 Any interest income attributable to the contributions received from the Government shall be credited to the Fund. The final disposition of the interests shall be mutually agreed between the Government and UNV.

5.8 The financial reports of the status of the Fund shall be expressed in United States Dollars.

ARTICLE 6

6.1 UNV will report periodically to the Government on the status of the implementation of the activities covered under this Memorandum of Understanding and will submit, not later than 15 April each year, an annual statement of account (financial statement of account showing the status of income, expenditures, and interest earned) as of 31 December of the preceding year.

6.2 The Government and UNV will review past and ongoing activities during periodical and ad hoc meetings

ARTICLE 7

7.1 The Present Memorandum of Understanding may be supplemented or amended by an exchange of letters between the Government and UNV.

7.2 The present Memorandum of Understanding shall enter into force upon its signature by both parties and may be terminated by either party upon six months written notice to the other party.

7.3 The activities already agreed upon between the Government and UNV and initiated prior to the effective date of the termination of this Memorandum of Understanding shall not be affected by such termination and their implementation will be allowed to continue to completion.

7.4 Any residual balance after commitments and liabilities of the activities financed through the voluntary contributions have been satisfied shall be returned to the Government.

In witness thereof the undersigned Representatives, being duly authorised by their respective authorities, have agreed to sign this Memorandum of Understanding.

Done at ROME on 9 OCTOBER 1997 in two originals, in the English language, both texts being equally authentic.

For the Government of the Italian Republic

For the United Nations Volunteers Programme

TRADUZIONE NON UFFICIALE

MEMORANDUM D'INTESA
FRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL PROGRAMMA DEI VOLONTARI DELLE NAZIONI UNITE

PREMESSO CHE il Governo della Repubblica Italiana (qui di seguito denominato "il Governo") desidera instaurare una più intensa collaborazione con il Programma dei Volontari delle Nazioni Unite (qui di seguito denominato UNV);

PREMESSO CHE il Governo desidera incentivare la nomina dei cittadini italiani a Volontari delle Nazioni Unite e promuovere la cooperazione fra le Organizzazioni Non Governative non a scopo di lucro italiane (ONG) e l'UNV;

PERTANTO il Governo e l'UNV concordano di stipulare le seguenti disposizioni:

ARTICOLO 1

1.1 Allo scopo di realizzare le attività reciprocamente concordate nell'ambito dell'UNV, il Governo metterà a disposizione dell'UNV un contributo iniziale di 1.000.000.000 di lire italiane, comprendenti l'importo di 500.000.000 di lire già stanziate come contributo volontario per l'anno 1996. Ulteriori contributi volontari del Governo saranno messi a disposizione dell'UNV ogni qualvolta il Governo lo desideri.

1.2 L'UNV, in conformità con le proprie norme e regolamenti finanziari, istituirà un "Fondo Speciale per i Volontari Italiani" per amministrare i contributi sopra menzionati.

1.3 Tramite lo scambio di corrispondenza e la convocazione di riunioni periodiche fra i funzionari del Governo e quelli dell'UNV, saranno esaminate proposte di attività a cui l'UNV darà attuazione, allo scopo di individuare e scegliere congiuntamente le attività da finanziare ai sensi del precedente paragrafo 1.1.

ARTICOLO 2

2.1 Le attività da finanziare con il Fondo di cui al precedente paragrafo 1.2 comprenderanno quanto segue:

a) i servizi (finanziamento totale o parziale) dei Volontari delle Nazioni Unite di nazionalità italiana;
b) la divulgazione di informazioni sulle attività dell'UNV in Italia;
c) le attività di supporto volte ad individuare, scegliere, assumere e, precedentemente alla partenza, fornire orientamento e formazione ai Volontari delle Nazioni Unite ed ai Consulenti a Breve Termine nazionali italiani.

2.2 Le attività sopra menzionate saranno attuate in particolare, in collaborazione con le organizzazioni non governative non a scopo di lucro italianeche partecipano alle attività dei volontari tramite adeguate disposizioni.

ARTICOLO 3

3.1 L'UNV assumerà i volontari e darà attuazione alle attività di cui sopra in conformità con le proprie norme, i regolamenti e le direttive amministrative e finanziarie.
3.2 Si provvederà a collocare i Volontari delle Nazioni Unite italiani in tutti i paesi in via di sviluppo ed in tutti i settori in cui interviene l'UNV, dando la debita priorità ai temi seguenti:

- eliminazione della povertà
- sicurezza alimentare
- gestione ambientale
- gestione urbana
- sanità
- pianificazione dello sviluppo
- processi elettorali
- sviluppo preventivo

- settore privato/imprenditorialità
- riabilitazione/ricostruzione.

ARTICOLO 4

4.1 Le decisioni finali relative all'assegnazione dei Volontari delle Nazioni Unite sarà di competenza dell'UNV, dell'Agenzia Esecutiva del Progetto e del Governo del paese ricevente.

4.2 I volontari italiani, per la durata dell'assegnazione, saranno soggetti alle Norme di Comportamento ed alle Condizioni di Servizio dei Volontari delle Nazioni Unite, nonché ai termini di cui alla Lettera di Ingaggio.

4.3 L'UNV fornirà ai volontari un Lettera di Ingaggio e le Condizioni di Servizio dei Volontari delle Nazioni Unite. Tale Lettera coprirà l'intero periodo di ingaggio - ad esclusione del periodo di orientamento e di formazione precedente all'assegnazione - ed il viaggio da e verso la località di servizio.

ARTICOLO 5

5.1 L'UNV provvederà a non impegnare fondi per un importo superiore a quello messo a sua disposizione con il Fondo di cui al paragrafo 1.2.

5.2 Il Fondo di cui al paragrafo 1.2 sara soggetto alle procedure di revisione dell'UNDP/UNV.

5.3 Nel caso in cui si verifichino spese impreviste, l'UNV presenterà al Governo un bilancio supplementare con il finanziamento aggiuntivo richiesto. Qualora questo non fosse disponibile, le attività concordate ai sensi dell'Articolo 2 del presente Memorandum d'Intesa potranno essere ridotte o, ove necessario, sospese dall'UNV. In nessun caso l'UNV si assumerà la responsabilità per importi superiori a quelli messi a disposizione del Fondo.

5.4 Il Governo versera i contributi sul "Fondo Speciale per i Volontari Italiani" dell'UNV, Conto n. 014-1-050658, Chase Manhattan Bank, New York, NY 10017, USA.

5.5 L'UNV preleverà dall'importo versato per sostenere le spese delle attività reciprocamente concordate con il Governo, come specificato all'Articolo 2.

5.6 Al Fondo sara addebitato un importo pari al 12% di tutte le spese utilizzate dall'UNV quale rimborso per i servizi di supporto forniti. Le spese per le attività di cui al paragrafo 2.1 c) saranno addebitate ai costi di supporto precedentemente menzionati.

5.7 Tutti gli interessi relativi ai contributi ricevuti dal Governo saranno accreditati sul Fondo. La sistemazione finale degli interessi sarà concordata congiuntamente dal Governo e dall'UNV.

5.8 I rendiconti finanziari relativi alla situazione del Fondo saranno espressi in dollari USA.

ARTICOLO 6

6.1 L'UNV riferirà periodicamente al Governo sullo stato di realizzazione delle attività di cui al presente Memorandum d'Intesa e, entro il 15 aprile di ogni anno, presenterà un rendiconto annuale (rendiconto finanziario della contabilità relativo alla situazione di redditi, spese e interessi maturati) al 31 dicembre dell'anno precedente.

6.2 Il Governo e l'UNV esamineranno le attività passate e in corso durante riunioni ad hoc periodiche.

ARTICOLO 7

7.1 Il presente Memorandum d'Intesa può essere integrato o emendato con uno scambio di lettere fra il Governo e l'UNV.

7.2 Il presente Memorandum d'Intesa entrerà in vigore alla firma delle due parti e può essere sospeso da una di esse con un preavviso scritto con sei mesi di anticipo all'altra parte.

7.3 Le attività già concordate fra il Governo e l'UNV ed iniziate precedentemente alla data effettiva di sospensione del presente Memorandum d'Intesa non saranno colpite dalla sospensione e la loro attuazione continuerà fino al termine.

7.4 Tutti i saldi che rimarranno dopo che saranno stati onorati tutti gli impegni e le passività delle attività finanziate con i contributi volontari saranno restituiti al Governo.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dalle rispettive autorità, hanno concordato di firmare il presente Memorandum d'Intesa.

Fatto a Roma il 9 ottobre 1997 in due originali in lingua inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana
(F.to: Sen. Rino SERRI)

Per il Programma dei Volontari dell'ONU
(F.to: Sig.ra Brenda Gael Mc Sweeney)

97A10235

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(1651317) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corrdoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11